

27**

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno



a cura di
Rossella Cancila e Aurelio Musi

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

27**

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche



Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaderni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di M. Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 206

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it)



Collana diretta da Rossella Cancila

21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 323
23. *Storia e attualità della Corte dei conti Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'angelo, *Caltanissetta: baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)*, 2013, pp. 318
26. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (éds), *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles et continents, XIIe-XVe siècles*, 2015, pp. 306
27. Rossella Cancila, Aurelio Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2015, pp. VIII, 608



Collana diretta da Antonino Giuffrida

1. Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo*, 2001
2. Aurelio Musi, *La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica*, 2012
3. Rossella Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, 2013
4. Nicola Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, 2013
5. Domenico Ligresti, *Le armi dei Siciliani Cavalleria, guerra e moneta nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2013
6. Alessandro Buono, Gianclaudio Civale (a cura di), *Battaglie. L'evento, l'individuo, la memoria*, 2014

a cura di
Rossella Cancila e Aurelio Musi

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

TOMO II

27**

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche

27

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno /a cura di Rossella Cancila e Aurelio Musi, Palermo : Associazione Mediterranea, 2015.

(Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche; 27)

ISBN 978-88-99487-00-3 (a stampa)

ISBN 978-88-99487-02-7 (online)

Feudalesimo - Mediterraneo - Età moderna.

Feudalism - Mediterranean Area - Early Modern Age.

2015 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

FEUDALESIMI NEL
MEDITERRANEO MODERNO

Tomo secondo

FEUDI E GIURISDIZIONI

David García Hernán

FEUDALISMO, GOBIERNO Y SEÑORÍO EN LA CASTILLA MODERNA

RESUMEN: *El presente trabajo trata de poner de manifiesto las realidades institucionales y las relaciones de poder que existían en los señoríos laicos de la Castilla Moderna en torno a la autoridad del jurisdiccional del señor y las rentas y propiedades de su hacienda. Las acciones de gobierno jurisdiccional (las relativas a la actividad pública del señor sobre sus vasallos) se entremezclaban con las que tenían que ver con las relativas a la gestión de sus patrimonios privados (esto es, la hacienda señorial), por lo que podemos hablar en este sentido de funciones entreveradas. Por otro lado, para el mantenimiento del sistema los señores con respecto a sus vasallos se movían siempre entre la presión (conjunto de medidas abusivas para favorecer los intereses privados señoriales) con la concesión (comportamientos más o menos generosos sobre esos mismos vasallos en determinadas circunstancias bajo una óptica paternalista que asegurara la pervivencia del sistema), lo que explica las numerosas labores de lo que hoy llamaríamos asistencia social (y también espiritual) en sus dominios. Durante el siglo XVI y buena parte del XVII todavía los aspectos jurisdiccionales seguían teniendo, provenientes de la Edad Media, un gran protagonismo, pero en el siguiente siglo tienden más al cuidado y buena gestión de sus patrimonios y rentas; algo que tendrá una gran relevancia histórica.*

PALABRAS CLAVE: *feudalismo, gobierno, señorío.*

FEUDALISM, GOVERNMENT AND MANORIAL REGIME IN MODERN CASTILE

ABSTRACT: *This work aims to show the real situation of the institutions and power relations that existed in the laic manorial regime of the Modern Castile regarding the judicial authority of the lord as well as his incomes and properties. First of all, we've studied in a complex and diverse field the varied powers that lords had in government tasks, which they exerted inseparably with judicial power. The actions as related to judicial government (regarding the public role of the lord on their vassals) were mixed with the government of their private properties. This is the reason why we can talk about entwined powers.*

Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, cuyo título es «La cultura de la sangre y de la estirpe en la literatura del Siglo de Oro español. Sus condicionantes y sus implicaciones», con N° HAR2012-35995, cuyo Investigador Principal es el Dr. David García Hernán.

Abreviaturas utilizadas: Ahn: Archivo Histórico Nacional; Acda: Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque; Amo: Archivo Municipal de Osuna.

In order to maintain the system, the lord's actions towards their vassals oscillated from pressure to concession (a generous behaviour towards the vassals under a paternalistic perspective with the aim of mantening the system). This explains the frequency of social as well as spiritual assistance on his domains. On the other hand, lords tended to concentrate on the management of their properties and rents. This is a historical phenomenon that exerted a great influence on the History of Europe.

KEYWORDS: *feudalism, government, manorial regime.*

Como es ampliamente sabido, si bien el feudalismo estricto medieval no estuvo presente en los países mediterráneos en la llamada Edad Moderna, el régimen señorial (concepto historiográfico más amplio) se manifestó en sus distintas zonas, como está demostrando últimamente la historiografía para este espacio¹, a través de muy diversas manifestaciones, tanto de carácter público como privado, dentro de una realidad social que implicaba enormes condicionantes políticos. En el caso de la Castilla de esta época, es claro que, desde los tiempos medievales, los señores tenían amplias atribuciones de gobierno y de justicia, más allá de sus dominios y rentas patrimoniales, a partir del ejercicio de la jurisdicción. Jurídicamente hablando, el llamado *mixto imperio* les permitía actuar teóricamente como delegados del monarca, aunque tenían (ahora, en la Edad Moderna, con algunas más limitaciones, como la supeditación clara – aunque, una vez más, teórica – a la legislación real) amplias atribuciones dentro de sus dominios², que incluso podían incluir la pena de muerte; aunque, como veremos, más por una cuestión de cálculo y gestión de su parcela de poder que por competencias jurisdiccionales, muchas veces no se llegaba hasta el límite de esas atribuciones.

Hace ya una treintena de años que, apartándose de la tradición historiográfica liberal (que transmitía la imagen de que todo lo relacionado con la nobleza en la Edad Moderna era retrógrado y condenado inevitablemente a desaparecer³), los pioneros en

¹ Vid. especialmente el enfoque general con este marco geográfico de A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», 24 (2012), pp. 9-22.

² La fórmula completa castellana, presente en todas las transmisiones de señorios jurisdiccionales era la de jurisdicción «Alta y baja, mero y mixto imperio».

³ Y, antes, los ilustrados, que también fomentaron la visión tradicional sobre la improductividad y la irracionalidad económica de la nobleza. B. Yun Casalilla, *La gestión del poder. Coronas y economías aristocráticas en Castilla (siglos XV-XVIII)*, Madrid, 2002, capítulo titulado «Sociedad patricia y gestión señorial vistas desde la Ilustración. A modo de recapitulación».

este tipo de estudios (investigadores procedentes, básicamente del mundo de la Historia del Derecho) empezaron a perfilar las realidades institucionales y jurídicas del régimen señorial⁴. Se tratada de un sistema socio-económico, con amplias consecuencias políticas y culturales, que se basaba no tanto en la autoridad monárquica (perspectiva prácticamente única aportada durante siglos por la Historiografía tradicional) como en la relación jurisdiccional entre señor y vasallo en amplísimos espacios del país.

Desde entonces, ha habido una auténtica eclosión de este tipo de estudios, basados en la documentación de archivo y más relacionada sobre la auténtica vida señorial que sobre corpus jurídicos, que han mostrado las múltiples y complejas caras del señorío; hasta el punto que se ha llegado a decir que, para el caso español, ya es imposible ser un experto en régimen señorial, sino, como mucho, en algunas de sus vertientes⁵.

La que abordamos aquí, la del gobierno señorial en Castilla, dentro de este complejo tema, es también, precisamente, una de las menos transitadas y que, sólo en los últimos años, está llegando a conclusiones importantes. El estudio, señorial, salvo excepciones, todavía no camina preferentemente en este sentido, no poniendo la suficiente atención – creemos – en el hecho de que estas funciones de gobierno afectaban a la vida diaria de incluso

⁴ Vid., entre otros, S. de Moxó, *Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval*, Madrid, 2000; B. González Alonso, *Notas sobre las relaciones del estado en la administración señorial en la Castilla moderna*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 53 (1983); y A.M. Guilarte *El régimen señorial en el Siglo XVI*, Madrid, 1962.

⁵ S. Aragón Mateos, *El señor noble: el señorío nobiliario en la España del setecientos: la administración del ducado de Feria en el siglo XVIII*, Lleida, 2000. Ciertamente, la bibliografía sobre el régimen señorial en la España Moderna es ya inmensa. Ante la imposibilidad de consignar aquí los títulos más representativos (algunos, no obstante, aparecerán a lo largo de estas páginas), sirva como muestra la amplitud de estudios generales sobre las grandes casas nobiliarias publicadas en estos años: I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, 1987; E. Soria Mesa, *Señores y oligarcas. Los señoríos del reino de Granada en la Edad Moderna*, Granada, 1997; D. García Hernán, *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II. La Casa de Arcos*, Granada, 1999; J. Ortuño Molina, *Realengo y señorío en el Marquesado de Villena. Organización económica y social en tierras castellananas a finales de la Edad Media (1475-1530)*, Murcia, 2005; J.M. Calderón Ortega, *El Ducado de Alba. La evolución histórica, el gobierno y la hacienda de un estado señorial (siglos XIV-XVI)*, Madrid, 2005; L. Salas Almela, *Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-1670*, Madrid, 2008; A. Carrasco Martínez, *El poder de la sangre. Los duques del Infantado*, Madrid, 2010; J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna: La casa de Feria (siglos XVI-XVII)*, Cáceres, 2010; R.A. Rodríguez Pérez, *El camino hacia la Corte: los Marqueses de los Vélez en el siglo XVI*, Madrid, 2011.

varios millones de personas. En parte, esta desatención viene propiciada por las distorsiones sobre las verdaderas competencias de gobierno señoriales que ya se daban desde la propia época, como se puede ver en las carencias y contradicciones que, como se está denunciando en los últimos años, tenía la que se suponía obra de referencia de la propia época, la *Política para corregidores y señores de vasallos...* de Jerónimo Castillo de Bobadilla. Esta especie de manual sobre el tema limitaba más de lo que era la realidad las competencias de la jurisdicción señorial, e insistía sobre la idea de mal gobierno en tierras de señorío; llegando incluso a enunciar que los vasallos de señorío eran de peor condición que los de realengo⁶.

Esta falta de consonancia sobre la verdad histórica y la nebulosa que encierra este complejo tema es comprensible por algo doblemente fundamental: la mezcla de funciones en los ámbitos público y privado de la administración señorial (después volveremos sobre esto), y la dificultad de deslindar las funciones de estrictamente gobierno de las de justicia.

Vamos por partes. En efecto, la mezcla de funciones públicas y privadas de un señorío queda reflejada, como no podía ser de otra manera, en la documentación, que no diferenciaba, como tampoco lo hacían los hombres de la época, entre la administración de carácter privado (de la hacienda y la casa propia del señor y su familia) y la de carácter público (la que afectaba a todos sus vasallos en una serie de competencias que hoy tiene el Estado o sus delegaciones de autoridad). Se puede hablar entonces de unas funciones entreveradas, no mezcladas, que tenían y ejercían los señores en sus dominios. El tener en cuenta esta consideración es sumamente importante, ya que, de otro modo, no podremos comprender nada del ejercicio de la jurisdicción señorial. Un ejemplo de esta falta de sintonía entre el acercamiento al tema desde nuestra época y desde el periodo objeto de estudio, lo tenemos en la valiosa documentación de las instrucciones de gobierno que en 1641 dejó el condestable de Castilla a su hermano para ejercer la jurisdicción sobre su estado. Los distintos apartados se van sucediendo sin ninguna clasificación de este tipo, poniendo asuntos como «platas y joyas» al lado de «pleitos» y «gobierno del estado y administración

⁶ Para estas cuestiones, vid. D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna. La presión y concesión nobiliaria en sus documentos (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, 2010.

de justicia». Tan sólo se diferencian en que están expuestos estos temas en párrafos diferentes, y por ello no podemos hablar de funciones totalmente mezcladas, sino entreveradas⁷.

Por supuesto, otra dificultad añadida proviene del hecho de que tampoco se distinguía en la época, por lo menos como lo hacemos nosotros desde nuestra perspectiva contemporánea, entre las funciones de gobierno y las de justicia, lo que ha limitado bastante el alcance historiográfico de las competencias estrictamente de gobierno señoriales, empezando por la propia localización de las fuentes. Si nos adentramos en estas últimas, no hay que dejar pasar demasiado tiempo para darse cuenta, como también está revelando últimamente la historiografía⁸, de que, reconociendo la existencia de las presiones señoriales, hay que desterrar la idea monolítica del constante y recurrente abuso señorial sobre los vasallos, y tomar en consideración que, realmente, había espacio para la concesión, para una cara más amable, si se nos permite, del señorío. Una cara que tenía bastante que ver con la preocupación de los señores por la buena gestión, en todos los aspectos, de sus dominios, reflejada, entre múltiples instancias que vamos a ver a continuación, por la existencia, desde muy temprano, de un archivo señorial centralizado y otros locales para la mejor administración de los infinitos asuntos que podían pasar por sus manos, o, más frecuentemente, por las de sus jueces, autoridades, administradores y criados. La documentación señorial está plagada de documentos relativos a la organización y buena gestión del archivo señorial, como se ha remarcado en los últimos años⁹, y como se puede ver con claridad en el caso, recientemente estudiado, de la casa de los Velasco¹⁰.

⁷ Ahn, Nobleza-Toledo, Frias, C. 402-16. Otro ejemplo bastante significativo lo encontramos en las instrucciones que la marquesa de Alcañices da su madre, doña Juana de Aragón, para gobernar su estado, donde se exponen por un lado las competencias que tenía en nombramientos de cargos de la esfera pública y, a continuación, la facultades que se le otorgaban para gestionar las rentas y bienes señoriales. *Acda*, 67, n. 25, (s. fol.).

⁸ D. Bohórquez Jiménez, *El ducado de Medina Sidonia en la Edad Moderna, Chiclana de la Frontera: (demografía, economía, sociedad e instituciones), (1504-1810)*, Chiclana de la Frontera (Cádiz), 1999, pág. 717; M.A. Moreno Ramírez de Arellano: *Señorío de Cameros y Condado de Aguilar. Cuatro siglos de régimen señorial en la Rioja (1366-1733)*, Logroño, 1992, p. 10; o, el planteamiento general de nuestra obra: D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

⁹ M. Gómez Vozmediano, *Archivos señoriales, pasado, presente y "futuro": tipología documental e investigación modernista*, en *Los señoríos en la Andalucía Moderna: el Marquesado de los Vélez*, Almería, 2007.

¹⁰ J.A. Cuesta Domingo, *La administración de la casa de Velasco en el siglo XVII*, «Historia, Instituciones, Documentos», 41 (2014).

Como es natural, esta trascendencia de los archivos nobiliarios tiene, además, otra dimensión claramente beneficiosa para el historiador: la presencia de una ingente documentación que nos ha permitido y nos está permitiendo alcanzar realidades históricas que habían sido completamente pasadas por alto por la historiografía. Entre ellas, las relativas a la labor gubernativa señorial.

1. *Competencias y características generales del gobierno señorial*

Los señores titulares de grandes estados tenían amplísimas competencias en sus labores de gobierno, abarcando los más variados temas. Ahora bien, ante la inexistencias de válidos corpus jurídicos en este sentido (como se ha dicho, la obra de Castillo de Bobadilla, pese a su carácter excepcionalmente sistemático para su época, tiene carencias e inexactitudes que no es ya un referente acorde con el nivel de nuestras investigaciones) es muy difícil la clasificación, e incluso, la simple enumeración de todas ellas con precisión. Se han hecho indudables progresos en este tipo de estudios, que ya se contemplan más allá de la parte correspondiente de los análisis generales de las grandes casas y estados nobiliarios¹¹. Aunque, a pesar de estos avances, por la propia naturaleza de la materia de estudio, no hay, ni seguramente habrá nunca, una idea exacta y precisa de todas las competencias de gobierno que tenían los señores en sus dominios. De hecho, esas competencias se iban fijando muchas veces a través de las necesidades coyuntu-

¹¹ Específicamente en cuanto a las competencias de gobierno tenemos el estudio para la Baja Edad Media de M.C. Quintanilla Raso, *El estado señorial nobiliario como espacio de poder en la Castilla bajomedieval*, en *Los espacios de poder en la España medieval*, Logroño, 2002; y para los primeros siglos de la Moderna de J.M. Calderón Ortega, *El gobierno de la Casa de Alba (Siglos XIV-XVI)*, en G. De Ser Quijano (ed.), *Congreso V Centenario del Nacimiento del III Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo*, Ávila, 2009. Para el distinto caso de Aragón, se han esclarecido el significado de facultades un tanto confusas en el estudio del régimen señorial, como la facultad del «absoluto poder» en Aragón. Así, Guillermo Redondo ha expuesto la teoría y la práctica de la potestad absoluta de los señores aragoneses en virtud de «la absoluta» y cómo incidió esto, sobre todo desde el punto de vista psicológico de coerción, en sus vasallos, aunque no existió en todo el campo aragonés ni con el mismo valor a lo largo del siglo XVII. En su trabajo describe el caso de la aplicación arbitraria (con posterior conformidad real) de cuatro penas de muerte por el Duque de Híjar a vasallos suyos. G. Redondo Veintemillas, *Teoría y práctica del "absoluto poder" en el siglo XVII aragonés*, en S. Esteban Sarasa, M. Eliseo Serrano (eds.), *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica*, Zaragoza, 1994, t. IV. Además, en general para toda la corona de Castilla contamos con la monografía centrada en estos temas de D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

rales de casos concretos, independientemente de la existencia de cargos e instituciones de gobierno y justicia de la administración señorial. Hay que tener en cuenta que había un vacío legal enorme en muchísimos aspectos que no recogían las leyes del reino que permitía un campo de acción directa de gobierno, y también reglamentístico, bastante amplio. Tan sólo por ello había una grandísima diversidad de modos de actuación, que dependía, además de esta circunstancia del margen para una – podríamos decir – acción empírica de gobierno, de múltiples condicionantes que eran origen de la heterogeneidad de las atribuciones señoriales. Ya hicimos una sistematización de estos condicionantes, a la que nos remitimos para estas cuestiones¹², aunque parece necesario aquí, por lo menos la enumeración con alguna aclaración necesaria, de cuáles eran los más importantes:

- la evolución histórica y la tradición de cada señorío;
- las circunstancias en que se concedió la jurisdicción de cada señorío y el marco legal de ésta expresado en dicha concesión;
- la costumbre, tanto de cada uno de los señorío como, en general de todo el estado señorial;
- las competencias legales de acuerdo con el ordenamiento jurídico del reino;
- la tradición de los antecesores en el gobierno de la casa y estado;
- la política general del linaje al que pertenece el señor;
- la actuación personal de cada señor y su articular idea del gobierno señorial;
- el momento histórico político general del reino;
- el momento histórico económico del reino y de la región o comarca del señorío;
- el momento económico del señorío en cuestión;
- la especificidad de cada señorío en cuanto a sus características demográficas, económicas, sociales y culturales;
- los lazos y relaciones de clientelismo.

Aunque pensamos que esta enumeración supone un efectivo acercamiento a tan complejo tema, como es muy fácil de comprender, de todos estos condicionantes, a los que hay que sumar muchísimas excepciones para casos particulares, surge una diversidad tan grande que resulta una tarea casi utópica realizar un es-

¹² D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit., Apartado: “Condicionantes del gobierno y funciones entreveradas”.

quema generalmente válido de las facultades de gobierno señorial aplicable a toda la corona de Castilla; incluso de una zona en la que se incluyan jurisdicciones señoriales diferentes. No obstante, un denominador común se puede establecer sobre la base de que una de las principales funciones de gobierno estaba en los nombramientos de los diversos cargos y el procedimiento en las instituciones del mecanismo jurisdiccional señorial. Los formularios para acciones de gobierno que tenían algunas casas nobiliarias nos dan ideas acerca de estas capacidades de gobierno, como el caso del libro de formularios de más de 500 folios de mediados del siglo XVIII para el estado de Béjar. En este voluminoso libro de la administración de la mencionada casa, después del necesario desbroce que hemos de hacer entre funciones públicas y privadas y específicamente de gobierno y de justicia, aparecen en los varios centenares de disposiciones como funciones principales en el ámbito público los nombramientos y las disposiciones sobre el funcionamiento de las instituciones señoriales las siguientes:

- nombramiento de cargos para instituciones centrales de gobierno de la casa y estado del señor;
- funcionamiento de instituciones centrales de gobierno de la casa y estado del señor;
- nombramientos para instituciones de control del gobierno señorial;
- nombramientos de cargos de gobierno y justicia de ámbito local (señoríos);
- provisiones y decretos sobre funcionamiento de instituciones de gobierno local y sobre la vida en el municipio y su jurisdicción;
- nombramientos de escribanos en diferentes ámbitos¹³.

Por supuesto, además de estas funciones, los señores tenían también competencias de gobierno público sobre los más variados temas, que iban desde la emisión de licencias (como las necesarias para «ingenios y artefactos inventados», que nadie podía usar sin permiso del señor, o las concedidas para que, e, sin ser examinados ni médicos, pudieran algunas personas «que saben secretos naturales» curar con ellos en los dominios señoriales, como se daba en el caso de los estados del Duque de Baena¹⁴), hasta los aspectos puramente confesionales de los habitantes del señorío.

¹³ Ahn, Nobleza-Toledo, Osuna, C. 4284, D. 5 (fol. 1 r).

¹⁴ Ahn, Nobleza-Toledo, Baena, C. 456 (s. fol.).

Por mucho que hoy no consideremos estas últimas funciones como una cuestión del dominio del gobierno público, las medidas referentes a la organización y asistencia religiosa eran recurrentes en la política de gobierno señorial, especialmente en lo que se refiere a las labores de lo que modernamente llamamos asistencia social, dentro de un mundo en el que el pecado, como es sabido, era perseguido también por las instituciones de la Monarquía. Fuera sentido o no, los señores hacían gala, como caballeros cristianos, de llevar a cabo un sentimiento de ocupación del alivio y cura de las almas de sus vasallos, además de hacer todo lo posible para encaminarlas a la salvación (en teoría, era una de sus misiones principales, dentro de la cultura de la época, cuando asumían la jurisdicción). La documentación y los casos de este tipo de «competencias» es también enorme en los archivos señoriales¹⁵. Pocas cosas tan representativas de esto como la instrucción que dio el Duque a uno de sus corregidores en 1686: «las mugeres solteras que dieren mal olor de su vida, las desterrará, procurando limpiar la ciu.d de esta ynmundiçi»¹⁶; lo que se consideraba una comprometida acción de buen gobierno.

Todas estas competencias y atribuciones eran fruto, no sólo de la costumbres y de la diversa normativa existente, sino también de la percepción de la autoridad señorial como la más cercana a los vasallos de señorío, dentro del contexto político de un estado moderno sin todavía la suficiente articulación. Esta autoridad era el cauce más directo entre gobernante y gobernados con vistas a las tareas colectivas de la comunidad que requerían una dirección común. Y, por supuesto, lo señores utilizaron también esa circunstancia en su provecho, con la ascendencia social que ello implicaba, cuando se presentaba la menor oportunidad. Desde luego, como remarcaba hace unos años Juan Luis Castellano, los ministros de justicia nombrados por los señores obedecían a éste antes que al rey¹⁷; y los habitantes de estas villas y lugares sentían como mucho más cercano el poder y la normativas señoriales (complementarias, en la mayoría de las ocasiones, de la legislación

¹⁵ Como se puede ver, por ejemplo, en el extremo interés que se tomó del duque de Béjar para castigar a los oficiales de uno de sus concejos por haberse enfrentado a un hombre de Iglesia. Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 266, D. 49.

¹⁶ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 501, D. 220.

¹⁷ J.L. Castellano Castellano, *El rey, la corona y los ministros*, en J.L. Castellano Castellano, J.P. Dedieu, M.V. López Cordón (eds.), *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia insititucional en la Edad Moderna*, Madrid-Barcelona, 2000.

real), que el distante poder del monarca, aunque sólo fuera porque podían ver siempre la proximidad el castigo del señor, sus casas, sus palacios, sus servidores, sus justicias, el rollo, la picota, etc. Eran muestras de gobierno diario en el que siempre estaba detrás la mano del poderoso, tanto para lo bueno como para lo malo.

Además, las relaciones y lazos clientelísticos (también mencionados en el esquema de condicionantes del gobierno señorial expuestos más arriba) jugaban igualmente un importante papel en el desempeño de funciones de gobierno del señor; habida cuenta de que se puede considerar perfectamente que los vasallos del señor no sólo eran tales, sino, en cierta manera, y aunque no todos, también sus clientes (el duque de Frías decía expresamente que «los hijos de criados y vasallos míos sean preferidos a los demás... pues es razón que sean amparados antes que otros»¹⁸). Desde luego, sobra mencionar aquí la importancia de los estudios de patronazgo y clientelas que se están desarrollando en los últimos años, tanto en un nivel general¹⁹, como específicamente, en el plano de las administraciones señoriales²⁰.

Da buena cuenta de la trascendencia de estas cuestiones (sobre las que, por su pura naturaleza se han dejado poco rastros en la documentación, al tratarse de cauces de autoridad paralelos al de la autoridad oficial) el hecho de que aparezca reflejado este fenómeno

¹⁸ Ahn, Nobleza-Toledo, Frías, C. 619-1.

¹⁹ Trabajos pioneros en este sentido para el caso español fueron los de J. Pro Ruiz, *Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal*, en F. Chacón Jiménez, J. Hernández Franco (eds.), *Familia, poderosos y oligarquía*, Murcia, 2001; J. Hernández Franco, *El reencuentro entre Historia social e Historia política en torno a las familias de poder. Notas y seguimiento a través de la Historiografía sobre la Castilla Moderna*, «Studia Historica. Historia Moderna», vol. 18 (1998), Salamanca; J.M. Imízcoz Beunza, *Comunidad, red social y elites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen*, en Id. (dir.), *Elites, poder y red social: las elites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna*, Bilbao, 1996. Entre los últimos trabajos, cabe destaca el de Id., *Las redes de la monarquía: Familias y redes sociales en la construcción de España*, en F. Chacón Jiménez, J. Bestard Comas (coord.), *Familias: historia de la sociedad Española (del final de la Edad Media a nuestros días)*, Madrid, 2011, pp. 393-444.

²⁰ A. Carrasco Martínez, *La clientela señorial como «tipología burguesa» en los siglos XVII y XVIII*, en L.M. Enciso Recio (ed.), *La burguesía española en la Edad Moderna*, vol. I, Valladolid, 1989; y D. García Hernán, *Los servidores de la administración señorial: los criados y clientes del Duque de Arcos en el siglo XVI*, «Actas del II Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos», Moncada, 1993. Las más recientes obras sobre régimen señorial dan buena muestra también de la preocupación sobre estos temas y su importancias, como lo ha puesto de manifiesto J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna* cit., pp. 335-384.

en las normativas de gobierno señorial, entre las competencias de los secretarios señoriales. En la normativa establecida por el duque de Baena, el secretario se encargaba de una cuestión muy importante, que apenas necesita comentario: «la correspondencia de los cardenales deudos del señor y de señores de España e Italia, con que tuviere y profesara amistad, y la de los ministros que se hallaren sirviendo en gobiernos al rey cerca de su real persona»²¹.

2. Instituciones y cargos de gobierno señorial

Dejando sentada, como ya hemos avanzado, la mezcla de funciones de gobierno y justicia entre las competencias jurisdiccionales del señor, no centramos aquí en las instituciones que más tenían que ver con lo que hoy consideramos gobierno público de los ciudadanos (en aquella época, claro está, súbditos y vasallos). Acostumbrados en nuestra época a percibir las grandes dimensiones de las instituciones públicas, llama en primer lugar la atención en este tema el relativo escaso número de cargos y de instituciones que tenía la administración señorial (monopolizadora de las tareas administrativas en el marco del señorío, sin prácticamente ninguna presencia de la burocracia y de los funcionarios de la Corona). Especialmente teniendo en cuenta la inmensidad de funciones y competencias sobre las que tenía que hacerse cargo (aquí hemos mencionado las más importantes de las que tenían una dimensión pública, pero luego estaban la gestión de rentas, los continuos pleitos, la casa y cámara del señor, el cuidado de los montes y los bosques, etc.).

Ya hemos hablado de la importancia de la – relativa – cercanía de la autoridad señorial y de la trascendencia del clientelismo, que determinaba una enorme cantidad de relaciones de dependencia en forma de criados, paniaguados y favorecidos, en general, por la órbita de acción señorial. A esto había que añadir, como se ha subrayado recientemente, el enorme prestigio del señor, la ostentación continua de su propio poder (de ahí la rica documentación conservada de las tomas de posesión de los señoríos y también la persistencia de antiguos y exiguos impuestos típicamente señoriales como, por ejemplo, la entrega al señor de una gallina el día de Navidad en reconocimiento de señorío directo); así como la

²¹ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Baena, C. 456 (s. fol.).

interiorización generalizada de las jerarquías estamentales²², bien canalizada a través de una densa y omnipresente cultura de la sangre y del linaje²³. Precisamente, estas cuestiones de mentalidad social, bastante menos indelebles en la documentación que manejamos los historiadores, ha podido ayudar también, sin duda, para el estado de desconocimiento casi absoluto del ejercicio de la jurisdicción señorial que ha pervivido hasta nuestros días.

Pues bien, en el corto – también relativamente hablando – esquema de gobierno de un estado señorial, podemos hablar en primer lugar de las instituciones que tenían un ámbito de competencias de todo el mencionado estado. Unas instituciones que, en una dimensión menor, seguían un esquema muy parecido al de la administración real, a la que pretendían, claramente imitar. Así, en la cúspide de todas ellas estaba el gobernador. Como es lógico, el señor ostentaba este supremo cargo, aunque, como su ausencia era constante en los diversos señoríos y, prácticamente, en todas las época (especialmente una vez completado el proceso, iniciado en los albores de la edad moderna, de la conversión de la nobleza territorial en nobleza cortesana), éste tenía que nombrar un gobernador ejecutivo (llamado en ocasiones corregidor mayor), normalmente alguien muy próximo en la clientela señorial, para que llevara directamente los asuntos de sus dominios. Si bien también había otras razones como la minoría de edad del señor, la enfermedad, o los viajes en servicio de la monarquía. Aunque no tenía la aureola de autoridad del propio señor (con las consecuencias que ya hemos remarcado), ostentaba prácticamente las mismas – amplísimas – competencias de gobierno; esto es, asumir las competencias del gobierno y la justicia y de todo lo relacionado con la hacienda señorial. A pesar de que en múltiples ocasiones se nombraba gobernador, o gobernadora, a familiares y deudos muy ligados al señor, en quienes depositaba éste su máxima confianza, había también una tendencia a nombrar gobernadores con formación letrada, como se ha demostrado para el caso de Feria ya en siglo XVI²⁴.

²² J.A. Cuesta Domingo, *La administración de la casa de Velasco en el siglo XVII* cit.

²³ Sobre esta cuestión dirigimos actualmente un proyecto de investigación (el referido en la nota 1 del presente trabajo) que ya ha reportado algunos frutos como la publicación de algunos trabajos, como D. García Hernán, *Virtud guerrera y nobleza de sangre en la literatura del Siglo de Oro. La perspectiva histórico-social*, «Taller de Letras», NE3 (2013).

²⁴ J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna* cit., p. 713.

El señor o gobernador estaba asesorado en algunos casos – normalmente en las casas con mayor número de vasallos y mayores rentas, como Infantado, Alba o Medina Sidonia – por un consejo señorial, que se ocupaba de funciones de gobierno y de justicia en cuanto era él órgano de apelación de las instancias inferiores (locales) de justicia del señorío. En otros casos estas funciones de apelación y de instancia de justicia de ámbito estatal las desempeñaba una audiencia, que se podía ocupar también en determinados casos de competencias de gobierno. Tanto consejos como audiencias están siendo analizados en los últimos años en la Historiografía y se están llegando a conclusiones interesantes²⁵. Un análisis comparativo de lo que sabemos hasta ahora nos lleva a conclusiones generales ciertas, como la inquietud porque los miembros de estos consejos tuvieran una cierta preparación (se inclinaban hacia jueces letrados y no, como decía el duque de Frías «...y no a hombres de capa y espada»²⁶), el intento por evitar fraudes y sobornos, las diferencias de composición y funcionamiento en función de las circunstancias concretas de los señoríos y del señor, y la subordinación a la legislación real, a pesar de dejar bien patente una cierta autonomía del gobierno y la justicia señorial, que se aumentaba en el terreno más cotidiano de la práctica. Estaba claro en estas instituciones el alto grado de paternalismo del señor para con sus vasallos, intentando ahorrar gastos y tiempo en las gestiones ante estas instancias, y teniendo incluso atención sobre los vasallos sin recursos y con menos posibilidad de acudir a la justicia. Buena muestra, al menos en el plano normativo, del espacio que había no sólo para la presión, sino también para la concesión señorial. Tanto consejeros como oidores tenían un inmenso prestigio en el estado señorial. Sus sueldos eran bastante altos²⁷, además de mu-

²⁵ Además de la parte dedicada a estos temas en los mencionados estudios generales de las casas nobiliarias, contamos con el estudio que hizo en su día sobre el tema en su obra global A.M. Guilarte *El régimen señorial en el siglo XVI*, Valladolid, 1987, y, específicamente, los de D. García Hernán, *La justicia señorial en el siglo XVI: las ordenanzas de las audiencias de los estados de Béjar y de Arcos*, en L.M. Enciso Recio (ed.), *La burguesía española en la Edad Moderna*, Valladolid, 1996; y J.M. Calderón Ortega, *El gobierno y la administración de un estado señorial: el Consejo de los duques de Alba (1484-1531)*, «En la España medieval», 19 (1996).

²⁶ En las instrucciones que daba en 1610 se decía textualmente «En los oficios de justicia de mi estado, deseo q. aya siempre gente de provecho y que de ordina. o sean letrados, porque son los que la administran con menos yncombinientes». Ahn, Nobleza-Toledo, Frias, C. 619-1.

²⁷ El del presidente del consejo señorial de Villena era realmente alto: 500 du-

chos emolumentos de carácter honorífico (con todo lo que ello suponía en esta época), como cubrirse ante la presencia del señor (el paralelismo con la más célebre distinción de la institución, creada por la Monarquía, de la grandeza²⁸ es más que evidente).

Pero, con el tiempo, este tipo de instituciones de ámbito estatal fueron decayendo paralelamente al proceso general del creciente menor empeño en desempeñar las funciones jurisdiccionales del señorío a favor de las hacendísticas y patrimoniales del señor, especialmente claro y contundente en el siglo XVIII. Los gastos de los oficiales de estas instituciones eran muchos y, sin embargo, cada vez valían menos ante, como ya apuntó Atienza Hernández para el caso de Osuna, la alegación del «defecto de jurisdicción» de este tipo de tribunales por parte de las chancillerías reales²⁹, y, seguramente, ante realidades como que fuera el Consejo de Castilla quien refrendaba ahora las ordenanzas municipales³⁰.

Estos consejos y audiencias fueron en muchas ocasiones sustituidos por juntas, que se reunían para estas mismas cuestiones de gobierno y justicia pero con un carácter circunstancial, cuando había asuntos importantes que tratar de estas cuestiones; lo que, como es también natural, excusaba muchos gastos. No obstante, este fenómeno juntista no era nuevo en el ámbito señorial cuando llegó la centuria ilustrada. Al menos conocemos las juntas del estado de Oropesa, y no sólo porque, contrariamente a lo habitual en él, de ellas hablaba Castillo de Bobadilla como signos de buen gobierno señorial³¹, sino porque disponemos de importantes y sig-

cados más dos raciones (de 28.000 maravedís cada una) para dos criados, además de un caballo y otra cabalgadura que quisiera tener. Ahn, *Nobleza-Toledo*, Frías, C. 674-26. Como es natural, cuando el sueldo del gobernador señorial era todavía más alto. El del estado de Feria cobraba por término medio 290 ducados anuales más 40 fanegas de trigo, y, en la primera mitad del siglo XVII llegaron a cobrar hasta 800 ó incluso 1.000 ducados. J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna* cit., pp. 715-716.

²⁸ Vid. E. Soria Mesa (ed.), *El origen de las dignidades seculares de Castilla y León de Pedro Salazar de Mendoza*, Granada, 1998; y el tratado, inusualmente claro y sistemático para la época, de A. Carrillo, *Origen de la dignidad de Grande de Castilla: Preeminencias de que goza en los actos públicos y palacio de los Reyes de España*, Madrid, 1657.

²⁹ I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna* cit., p. 172.

³⁰ D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

³¹ J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos*, 2 vols., Medina del Campo de 1618 (entre las últimas ediciones, hay una de Barcelona de 2003), pp. 678-679. Para mayor conocimiento del personaje, F. Tomás

nificativas actas de sus reuniones en los años 1612 y 1613. Su estudio nos permite detectar un buen funcionamiento y colaboración de gobierno entre los funcionarios señoriales y las autoridades locales en beneficio del bien común³². Por esa época también tenemos constancia de las juntas del marquesado de Agüeso³³ y del estado de Baena³⁴.

También en un ámbito estatal nos encontramos con tres instituciones que están más inclinadas a la gestión de la hacienda señorial, pero también con funciones jurisdiccionales, especialmente la primera: la secretaria (los secretarios señoriales), la contaduría y la tesorería.

Los secretarios (también con bastante paralelismo con la institución real³⁵) asesoraban personalmente al señor en todo tipo de competencias y servían de nexo y comunicación entre los órganos principales de la administración señorial y el propio señor. En algunas casas, como en el estado de los condestables, la secretaría eran el centro neurálgico desde donde se transmitían semanalmente las órdenes a los oficiales señoriales³⁶.

Por su parte, la contaduría controlaba la gestión económica de la casa (tanto en cuestiones jurisdiccionales como patrimoniales), tanto ordenando determinadas acciones de índole crematística, como supervisando la labor de los oficiales ocupados de los intereses económicos señoriales en el marco local, los mayordomos. La contaduría tenía un número variable de oficiales, entre oficiales y subalternos, dirigidos normalmente por el contador mayor³⁷, y también podía tener en ocasiones, como en el caso del Estado de

y Valiente, *Castillo de Bobadilla. Semblanza personal y profesional de un juez del Antiguo Régimen*, en F. Tomás y Valiente, *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1999.

³² D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

³³ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 1828-13.

³⁴ Ivi, Baena, C. 456 (s. fol.).

³⁵ Vid. J.A. Escudero, *Los secretarios de estado y del despacho. 1474-1724*, 4 vols, Madrid, 1969.

³⁶ J.A. Cuesta Domingo, *La administración de la casa de Velasco en el siglo XVII* cit. La gran heterogeneidad de las funciones de los secretarios señoriales se pueden ver también en los casos que hemos analizado del ducado de Baena y el marquesado de Astorga. D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

³⁷ M.F. Gómez Vozmediano, *La gestión patrimonial de la aristocracia castellana. Burocracia señorial, práctica contable y reflejo documental (siglos XV-XVIII)*, en Á. Alloza Aparicio, F. Fernández Izquierdo, E. García Guerra (eds.), *Comercio, banca y sociedad en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVIII)*, Madrid, 2012, pp. 240-257.

Alba, funciones de carácter judicial de acuerdo con las competencias establecidas³⁸. Los tesoreros, como es obvio, se ocupaban de ser depositarios y de atender las órdenes de ingreso y de pago de los dineros señoriales.

En el siguiente ámbito de actuación señorial, el marco local, el gobierno y la justicia señorial se canalizaba a través de los corregidores señoriales, sobre los que también se ha detenido la historiografía en los últimos años³⁹. Se encargaban de las cuestiones jurisdiccionales en el nivel local de gobierno y justicia, en los señoríos, siendo la cabeza visible del señor en los municipios de sus dominios, con un claro intervencionismo a favor de éste en múltiples ocasiones⁴⁰. Llamado en ocasiones alcalde mayor, o incluso asistente, era pues un delegado de la autoridad gubernativa del señor (en teoría en beneficio del bien común, siempre y cuando no toparan sus actuaciones con los intereses del señor). En materia de justicia entendía en primera instancia de los casos extraordinarios y criminales y en segunda, en apelación de los casos civiles ordinarios. Como esperaba el duque de Béjar de sus corregidores, debían impartir justicia, de oficio y de pedimento de parte, de acuerdo con las leyes del reino, procurando favorecer a los débiles (no se desdeña la retórica caballeresca de la protección de viudas y huérfanos) y sin hacer ninguna excepción⁴¹. A pesar de que los señores para la elección de su corregidores se inclinaban también a los corregidores de toga, y no de capa y espada, siendo parte el señor en algún pleito, las posibles excepciones se contemplarían de distinta manera. Tanto corregidores como mayordomos, que veremos a continuación, llevaron a cabo, de una forma bastante

³⁸ J.M. Calderón Ortega, *El Ducado de Alba. La evolución histórica, el gobierno y la hacienda de un estado señorial (siglos XIV-XVI)*, Madrid, 2005, pp. 307-309.

³⁹ Id., *Los Corregidores de los Duques de Alba (1430-1531)*, «Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares», 3 (1993-1994); A. Carrasco Martínez, *Poder señorial y poder municipal en la Corona de Castilla durante los siglos XVII y XVIII*, en L. Ribot y L. de Rosa (eds.), *Ciudad y mundo urbano en la época moderna*, 1997; y D. García Hernán, *El corregidor señorial*, en E. Martínez Ruíz (coord.), *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía*, vol. I, Madrid, 2000. Como elemento comparativo, sigue siendo funcional el estudio clásico de B. González Alonso, *El corregidor castellano*, Madrid, 1970.

⁴⁰ Una de sus funciones era también averiguar cuáles de los vasallos en su villa o lugar eran más «atentos» a la autoridad señorial y cuáles menos actuando así como mecanismo de control sobre sus dependientes por parte del señor. Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 501, D. 221.

⁴¹ Ivi, C. 4284, D. 5.

generalizada, malas prácticas. El duque de Frías le decía textualmente a su corregidor su forma de actuar en determinados casos: «recurriendo a mí, judicial o extrajudicialmente, conforme los acaecimientos»⁴². De hecho se pudo dar incluso una transferencia de poder de los señores hacia estos delegados territoriales que lo aprovecharon fraudulentamente⁴³, lo que obligaría a actuar más tarde (segunda mitad del siglo XVII) a aquéllos a favor del buen gobierno.

En suma, de la misma forma que el gobernador era la máxima autoridad señorial en el nivel territorial de todo el estado señorial, el corregidor era su correspondiente en el ámbito municipal, teniendo también amplias distinciones y prebendas en la villa o pueblo en cuestión⁴⁴.

Por último, el mayordomo (en algunas ocasiones llamado también alcaide⁴⁵, aunque este cargo tenía más unas connotaciones militares dentro del señorío) era el encargado de los intereses de la hacienda señorial en el nivel local. Desde la contaduría se repartían en cada año las competencias que tenían, en su respectiva parcela de la administración, los mayordomos, de lo que debían dar puntual cuenta una vez realizadas las operaciones económicas (especialmente los arrendamientos de bienes señoriales de las que se les hacía cargo).

Como se ve el esquema básico, esencialmente el mismo en los distintos estados señoriales a pesar de algunas diferencias casi de matiz, era muy sencillo. Las particulares competencias de cada oficial y cada institución señorial en función de lo múltiples condicionantes que estamos viendo, con su enorme diversidad, como se puede suponer, no lo eran tanto, aunque respondían generalmente a este organigrama trazado.

3. *Acción de gobierno*

La acción de directa de gobierno de los señores en sus dominios se encauzaba por varias vías. Una de las más institucionalizadas era la redacción o participación en distintos tipos de ordenanzas. Aunque las más conocidas son las municipales, que abordaremos enseguida, había otras reglamentaciones (llamadas también ordenanzas) que eran expresión de las facultades de gobierno del señor

⁴² Ivi, C. 501, D. 221.

⁴³ E. Soria Mesa, *Señores y oligarcas* cit., pp. 211-237.

⁴⁴ Ahn, *Nobleza-Toledo, Frías*, C. 364-19.

⁴⁵ J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna* cit., pp. 720-721.

y podían regular hasta los aspectos más concretos del gobierno local o de todo el estado. De ello hay continuas muestras en la documentación, y, así, nos podemos encontrar con ordenanzas sobre creación y funcionamientos de distintas instituciones o cargos de la administración señorial (algunas de ellas las estamos citando en el presente trabajo); sobre nuevas poblaciones (especialmente, las exenciones fiscales realizadas para favorecer estos nuevos poblamientos); sobre aspectos de carácter militar, como la formación de milicias señoriales; sobre actividades que se desarrollaban en las villas de su jurisdicción (como las ordenanzas para la celebración de la feria de Béjar⁴⁶); incluso hasta sobre los escribanos señoriales (el conde de Barajas expresaba en unas ordenanzas de este tipo como tenían que hacer sus trabajos los escribanos ante las escrituras que pasaran por ellos⁴⁷). En la redacción de estas ordenanzas o instrucciones, el señor insistía muchas veces en la desconfianza como una cualidad necesaria para quien había de gobernar, e incluso hacía valer los criterios estamentales de la época, conminando a que se tratara de forma diferente a los nobles que los que no lo eran, con expresiones tan significativas como las reflejadas por el duque de Medina de Rioseco: «a ningún comerciante permitir el “don”, porque es abuso ridículo»⁴⁸.

La Historiografía ha venido estudiando en los últimos años las ordenanzas municipales, llegando a conclusiones muy interesantes que traspasan el marco histórico señorial y se adentran en el tan complejo como fundamental mundo de las relaciones de poder entre las elites gobernantes a lo largo de la Edad Moderna⁴⁹. Regu-

⁴⁶ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 216, D. 2.

⁴⁷ Ivi, Fernannúñez, C. 1215, D. 25.

⁴⁸ Ivi, Osuna, C. 501, D. 220.

⁴⁹ Un panorama que va desde los estudios antiguos de este tipo de fuentes (Duque de Alba, *Relaciones de la nobleza con sus pueblos y plan de una codificación de las ordenanzas dadas por los señores a sus vasallos*, «Boletín de la Real Academia de la Historia», 91, 1927), hasta las obras de grandes especialistas de nuestros días en el mundo señorial que ha centrado algunos de sus trabajos sobre estos aspectos: M.C. Quintanilla Raso, *La reglamentación de una villa de señorío en el tránsito de la Edad Media a la Moderna: Ordenanzas de Cartaya (Huelva), fines s. XV-primerá mitad s. XVI*, «Historia, instituciones, documentos», 13 (1986); y *Ordenanzas Municipales de Cañete de las Torres (Córdoba): 1520-1532*, «Historia, instituciones, documentos», 2 (1975). J.M. Calderón Ortega, *Ordenanzas municipales de la villa de Peñalver*, «Anuario de estudios medievales», 18 (1988); y *Ordenanzas municipales de la villa de Jódar (Jaén), en el tránsito de la Edad Media a la Moderna (Fines S. XV-XVI)*, en *Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro*, vol. I, 1989. E. Pérez Boyero, *Las ordenanzas de Montejaque y Benaolán, un señorío de la Serranía de Ronda*, «Historia, Instituciones, Documentos», 22 (1995); y *Unas Ordenan-*

lando los nombramientos y la dirección de los cargos municipales y, en general, los aspectos más comunes de la vida cotidiana local, aquí también el panorama se presenta enormemente heterogéneo, con distintas competencias y variados procesos institucionales en función de diferentes espacios y tiempos. Pero, por encima de esa heterogeneidad, es bastante claro que los señores se aprovechaban de este tipo de ordenanzas locales para hacer valer sus particulares intereses. De hecho, en Medina Sidonia se produjo un cambio de perspectiva en las ordenanzas ducales para todos sus señoríos desde principios del siglo XVI a comienzos del siglo XVII, en el sentido de una creciente importancia del poder del señor en la organización de los dominios señoriales⁵⁰. Lo mismo podemos decir del caso de los dominios de la casa de Osuna⁵¹, así como, igualmente, para Arcos⁵². Los señores procuraban en muchas ocasiones que las ordenanzas municipales sirvieran para defender sus intereses privados, especialmente los de su hacienda. Y, así, se dan muchos casos de pleitos y concordias sobre ordenanzas, que con gran profusión se pueden encontrar en los archivos señoriales⁵³. Pero no siempre va a ser así. La relación de los señores con sus competencias en el marco de la elaboración y puesta en prácticas de las ordenanzas municipales va a ser cambiante por motivos provenientes de dentro del señorío pero también de fuera.

A finales del siglo XV y durante la siguiente centuria, lo más corriente era que las ordenanzas se redactaran, o bien por el consejo, o por el señor (redactadas por alguna instancia señorial como el consejo o la audiencia, cuando la había), o por ambos, pero, en última instancia eran aprobadas y confirmadas por el señor⁵⁴.

zas de Huéscar de época morisca, «Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada», 24 (1997). Además de los estudios monográficos de I. Galán Parra, *Las ordenanzas de 1504 para Huelva y el condado de Niebla*, «Huelva en su historia», Huelva, 3 (1990); o M. Fernández Gómez, *Alcalá de los Gazules en las ordenanzas del Marqués de Tarifa. Un estudio de legislación local en el Antiguo Régimen*, Cádiz, 1997.

⁵⁰ L. Salas Almela, *De la corte ducal a la corte real: los duques de Medina Sidonia, 1580-1670. Estrategias de poder nobilitario*, Florencia, 2006.

⁵¹ I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna* cit., p. 153.

⁵² D. García Hernán, *Los grandes de España en la época de Felipe II: los duques de Arcos*, Madrid, 1993, p. 587.

⁵³ Entre los múltiples casos, vid. Ahn, Nobleza-Toledo, Priego, C. 12, D. 19 y 20; y Ivi, Osuna, C. 2003, D. 5, 7 y 10.

⁵⁴ Vid., por ejemplo, para el caso de dominios del Infantado Ivi, Osuna, C. 2398, D. 1-105, y Ivi, C. 1672, D. 7.

Durante el siglo XVII y, todavía más en el XVIII, fue bastante frecuente que las ordenanzas municipales de villas y lugares de señorío fueran confirmadas por el Consejo Real⁵⁵. Ya fuera porque la monarquía fue cada vez más proclive a este tipo de intervenciones por sus relaciones con los grandes aristócratas⁵⁶, o porque, sencillamente, éstos pretendían con ello excusar gastos y problemas derivados de estos aspectos jurisdiccionales (aun a costa de perder ciertas dosis de intervencionismo local) que podían ser controlados, llegado el momento, por los tribunales reales⁵⁷, el caso es que los señores fueron perdiendo cada vez más protagonismo en estas competencias, con todo lo que ello significaba para un progresivo acercamiento de los vasallos señoriales a algunas de las instancias de la administración real.

Por otro lado, las ordenanzas, fueran del tipo que fueran, no eran, ni mucho menos, la única vía de acción de gobierno señorial. De hecho, en los inicios de la Edad Moderna se gobernaba en los estados señoriales más por la acción directa, circunstancial y empírica de gobierno que por los que podríamos llamar corpus legislativos señoriales. Poco a poco, gobernando por decreto y provisión, a través de la experiencia, se van haciendo las ordenanzas e instrucciones de buen gobierno, de las que ya hemos hablado cuando nos referimos a las competencias señoriales, que sirven como referentes para el ejercicio de la autoridad del señor. Pero, la labor circunstancial de gobierno, va a prevalecer por encima de la acción legislativa señorial, para conservar la imagen justiciera y bienhechora del señor. Con plenas competencias en el gobierno de su casa, éste podía romper en cualquier momento las ordenanzas y reglamentos establecidos, incluso por sus predecesores, cuando la necesidad o su propia idea del gobierno señorial lo requirieran. Esta circunstancia la conocían perfectamente los vasallos-clientes, que en muchas ocasiones no dudaban lo más mínimo en saltarse los cauces establecidos por las reglamentaciones señoriales para acceder directamente –quizás mejor decir clientelísticamente – a la

⁵⁵ Este organismo aprobó, por ejemplo, las de la villa de Salas, del duque de Frías, en 1651; y las de Haro, del mismo señor, en 1693.

⁵⁶ M.M. Felices de la Fuente, J. Quinteros Cortés, *Ordenanzas señoriales en el siglo XVI: ruptura y conflicto. El caso del Marquesado de los Vélez*, en VV.AA. *Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de Los Vélez*, Almería, 2007.

⁵⁷ Son los motivos aducidos por el Duque de Osuna en 1714 para eliminar su audiencia señorial de su estado de Andalucía. Ahn, Nobleza-Toledo, Osuna, C. 20, D. 18.

persona del señor. Por ello, es muy importante lo que nosotros hemos llamado labor empírica y circunstancial de gobierno, que afectaba a una importante cantidad de órdenes y decretos de gobierno que, habida cuenta de que no existía un cuerpo legislativo judicial que pudiera aplicarse a cada caso, iban configurando una forma de gobernar, e incluso, un volumen de competencias, que se iba generando a medida que iba apareciendo los problemas y se iban resolviendo⁵⁸. El hecho de que el mencionado libro de formularios para actos de gobierno del estado de Béjar tuviera una gran cantidad de folios en blanco⁵⁹, responde precisamente a esta inclinación de transmitir a la estructura «estática» (basada en ordenanzas, cargos e instituciones) del gobierno señorial, la actividad más importante realizada de hecho (dinámica) en función de las competencias de autoridad del señor. Así, la casuística y la costumbre van a ser fundamentales. El propio duque de Baena lo asumía en su plena extensión cuando es sus ordenanzas establecía que se hacían según «Lo que la experiencia y trato de los negocios descubren»⁶⁰.

Con un seguimiento de rastro prácticamente imposible por parte del historiador, tuvieron que ser también muy importantes las órdenes verbales, como se puede ver en un informe del ducado de Frías de 1610, así como también (al estilo de una práctica más o menos habitual en la monarquía) las instrucciones secretas, como las que dio el duque de Medina de Rioseco a su corregidor en 1686⁶¹.

Fuera verbalmente o por escrito, la labor gubernativa de los señores era especialmente importante en la situaciones de necesidad, ya fuera atendiendo a los vaivenes de la economía agraria o por situaciones excepcionales derivadas de dalos naturales o de catástrofes. El señor era quien regulaba y coordinaba los necesarios repartimientos entre los vecinos para que existiera una necesaria solidaridad para atravesar con bien esos tiempos difíciles; como en caso de «extrema necesidad» ordenaría la duquesa del Infantado para sus vecinos de Saldaña en 1544⁶². O, incluso, hacer un recuento de pan, con vistas a su racionamiento, como ordenó la duquesa de Arcos como gobernadora de este estado⁶³. Por su parte,

⁵⁸ D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

⁵⁹ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 4284, D. 5.

⁶⁰ Ivi, Baena, C. 456 (s. fol.).

⁶¹ Ivi, *Nobleza-Toledo*, Osuna, C. 501, D. 221.

⁶² Ivi, C. 2419, D. 7.

⁶³ D. García Hernán, *Mujeres al servicio de un linaje: las aristócratas en la villa*

el duque de Béjar ordenó establecer todo un elenco de medidas, todas ellas muy interesantes y que denotan ese interés colectivo, en distintas ocasiones, del señor, ante la epidemia de peste que azotó, entre otros, a sus estados entre 1678 y 1681⁶⁴.

Ahora bien, como se puede suponer fácilmente, las disposiciones emanadas de la autoridad señorial no siempre se cumplían. En algunos estados, como en Arcos, estaban institucionalizadas las llamadas «penas de ordenanzas» por quebrantamiento de las instrucciones recibidas por el señor en sus reglamentos⁶⁵. E incumplimiento también de los criados, oficiales y mayordomos señoriales. Los duques de Osuna⁶⁶ y de Feria⁶⁷ tuvieron que dar medidas para cortar – parece ser que eficientemente – este tipo de abusos.

Precisamente el estudio de los mecanismos de control para el buen funcionamiento del gobierno y la justicia señorial ha sido otro de los temas más transitados últimamente por los historiadores del mundo señorial⁶⁸. Entre estos mecanismos de control se encontraban los juicios de residencia, pagados normalmente por el señor (con emolumentos al juez y al escribano que iba con él durante el plazo de se daba para realizar la residencia) con las penas de cámara, y sobre todos los cargos municipales (muchas veces se quejaban éstos de la intromisión por este medio del señor para controlar mejor el municipio), además de instituciones locales, como el pósito, y procedimientos como los pesos y medidas y las cuentas de la villa o lugar en cuestión.

En cuanto a las visitas (inspecciones de carácter ocasional sobre el funcionamiento de la jurisdicción y administración señorial en los distintos ámbitos), podían tener un carácter general de todo

ducal de Marchena en la época de los Austrias, en *Jornadas de Historia de Marchena*, Marchena, 2005.

⁶⁴ Ahn, Nobleza-Toledo, Osuna, 266, D. 111-115.

⁶⁵ Ivi, C. 3473, D. 4.

⁶⁶ I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna* cit., pp. 321-322.

⁶⁷ J.A. Cuesta Domingo, *La administración de la casa de Velasco en el siglo XVII* cit.

⁶⁸ A. Carrasco Martínez, *Control y responsabilidad en la administración señorial: los juicios de residencia en las tierras de Infantado (1650-1788)*, Valladolid, 1991; P. José Pla Alberola, *El control de los magistrados locales en los municipios de señorío: la visita de 1583 en Concentaina*, «Actas del XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó. El Mon Urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta», vol. III, Barcelona, 1993; y J.M. Usunáriz Garayoa, *Señores y municipios: el juicio de residencia señorial en Navarra y el control del poder local*, «Anuario de historia del derecho español», 68 (1998).

el estado señorial (el duque de Feria, nombraría en 1623, por ejemplo, un visitador general que daría cuenta de todos los hombres y mecanismos de gobierno, justicia y funcionamiento de la hacienda señorial de todo su estado⁶⁹) o de algún señorío o municipio en particular. Las pesquisas eran también inspecciones de este tipo pero con un carácter secreto, para garantizar en la medida que se pudiera la efectividad de las mismas. Como se puede ver fácilmente, es este campo de los mecanismos de control señorial otro aspecto donde se ve esa clara inclinación a la imitación de la propia administración real.

4. Presión señorial y «buen gobierno»

Es lugar común en la Historiografía la idea de una generalizada y extendida práctica de presión por parte de los señores a sus vasallos para favorecer sus particulares intereses y los de su casa. Siendo tan amplias y diversas las competencias de gobierno, y actuando como la autoridad territorial más cercana rodeada de una aureola de prestigio y respeto que se hacía omnipresente, el elenco de posibilidades que se presentaba al señor para presionar y, en muchos casos, abusar de sus vasallos era ciertamente enorme. Paralelamente a la transmisión de la imagen reaccionaria y retrógrada de la nobleza territorial que comenzó a difundir la historiografía liberal en Europa ya desde el siglo XIX, se difundía profusamente la idea – cierta – de abusos significativos como los llamados monopolios señoriales; esto es la obligación de los vasallos de hacer uso de los establecimientos de propiedad señorial, como molinos y mesones, o de consumir productos (jabón, por ejemplo) salidos de algún centro de manufacturas afecto a la propiedad patrimonial del señor. Ya vimos también como los señores se aprovechaban en múltiples ocasiones de su participación en la elaboración y de desarrollo de las ordenanzas municipales para hacer valer sus particulares intereses; intereses éstos que se procuraban preservar poniendo restricciones, como hizo el conde de Haro en 1522 en sus ordenanzas de Herrera, poniendo restricciones para la celebración allí de cabildos abiertos⁷⁰, por ejemplo.

⁶⁹ J.M. Valencia Rodríguez, *El poder señorial en la Edad Moderna* cit., p. 616.

⁷⁰ Ahn, *Nobleza-Toledo, Frias*, C. 429-26.

Desde luego, la usurpación de bienes, derechos y rentas, era también moneda corriente, muchas veces provocando pleitos para dirimir la cuestión en un terreno enormemente favorable al señor (mayor capacidad económica para recurrir, utilización de abogados que estaban en la nómina de los criados señoriales, conocimiento y relaciones clientelísticas de los jueces reales, y, en el caso de los señoriales, siendo el señor entonces juez y parte, con todavía mayor «efectividad señorial»). Prácticas estas que se combinaban, como destacamos en el caso del estado de Arcos, con otras más sutiles, como vender a sabiendas bienes del mayorazgo para que, dependiendo de la coyuntura, se pudiera alegar después que esa venta era sin efecto por cuanto se había hecho de una forma contraria a la legislación del reino; o, también, la alegación sistemática de la posesión inmemorial para bienes de muy dudoso derecho que, sin embargo, se disputaban a los vasallos⁷¹.

Particular atención merecen las presiones ejercidas sobre los vasallos a partir del control de un cargo fundamental para que se estableciera un vías de acción de los intereses señoriales paralela a las establecidas oficialmente y/o la que establecía la ley. Nos referimos a los escribanos de los dominios señoriales; cargo éste que fue objeto de las apetencias de los señores en el sentido de tenerlo controlado (por la trascendencia que tenía la conservación y utilización, a través de la cultura escrita, de la documentación oficial y pública⁷²) bajo su esfera de influencia. Bien significativo es al respecto la orden que dio en sus instrucciones de gobierno en 1592 el condestable de Castilla, en el sentido de imponer un escribano más (controlado directamente por él, claro) de los que le permitía la sentencia dada por los tribunales reales a este respecto en su villa de Pedraza. Su posición al respecto es bien elocuente de que lo que significaba la presión señorial: o le dejaban «colocar» a un escribano más de los suyos o, simplemente, les quitaba [ilegalmente] de su cargo a los que ya estaban⁷³; sin más.

Siendo todo esto no sólo rigurosamente cierto, sino una de las realidades más recurrentes del mundo señorial, no lo es menos que también había espacio para la concesión y la «cara amable» del

⁷¹ D. García Hernán, *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II* cit.

⁷² M.L. Pardo Rodríguez, *Señores y escribanos: el notariado andaluz entre los siglos XIV Y XVI*, Sevilla, 2002. D. García Hernán, *Señorío y escribanos señoriales en Castilla en el siglo de Oro*, en J.J. Bravo Caro y L. Sanz Sampelayo (ed.), *Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen*, Málaga, 2009, vol. I.

⁷³ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Frias, C. 619-1, fols. 32 v. y 33 r.

señorío con respecto a sus vasallos; aunque sólo fuera por el hecho de que, de otra manera, el sistema hubiera podido funcionar muy difícilmente, y, no se hubiera podido mantener, como se mantuvo, durante varios siglos. La presión señorial tuvo que ser relativamente medida, bien fuera por su posible convicción y asimilación de los valores cristianos⁷⁴, por su identificación con el código caballeresco⁷⁵ y obligaciones estamentales estatutarias, o, como ha señalado la historiografía en los últimos años, por un cálculo de un mayor control sobre los vasallos a partir del desarrollo de políticas y programas paternalistas⁷⁶. Nunca sabremos con exactitud en qué medida afectaron cada uno de estos aspectos ni todos en su conjunto, pero es claro que, de otras forma, se hubiera producido, entre otras cosas, un significativo trasvase de vasallos de señorío a realengo (cosa que no ocurrió); o, independientemente de la documentación que analizamos en trabajos como el que tiene en sus manos el lector, no podríamos contemplar hoy, por ejemplo, los vestigios arquitectónicos de instituciones de labor asistencial que se edificaron por doquier en los dominios señoriales.

Se puede apreciar en los archivos nobiliarios con claridad la extraordinaria abundancia de documentos que llevan a cabo una búsqueda del bien común, al menos en un plano teórico, en ordenanzas, instrucciones, y órdenes directas de la autoridad señorial, con el objetivo último, como se repite también mucho en la documentación, del «buen gobierno». Claro está que este nivel de análisis se da sólo en el plano normativo, pero, además de que las interpretaciones en este campo ya tienen algo de significación

⁷⁴ La documentación muestra muchos ejemplos de continuas alusiones a las Sagradas Escrituras sobre este tipo de cosas. Vid. *ivi*, Osuna, C. 2945 (s. fol.), por ejemplo.

⁷⁵ Llegando a utilizar una retórica que muchas veces rayaba en la exageración, como expresaba literalmente en 1686 el duque de Medina de Rioseco a uno de sus corregidores: «Lo primero pondrá especial atención y cuidado en amparar las viudas, pupilos y pobres favoreciéndoles en todo lo que ocurriere como primera obligación de su oficio, pues así lo encargan las leyes diuinas y humanas». O como decía el duque de Frías sobre el gobierno de los vasallos, que debía ser «blando y amoso, fauoreciéndolos y defendiéndolos, como hasta aquí se ha hecho por mí». Ahn, *Nobleza-Toledo*, Frías, C. 634 -17, fols. 31 v. y 32 r.

⁷⁶ De los primeros en llamar la atención sobre estas cuestiones fue I. Atienza Hernández, *Pater familias, señor, patrón: oeconomía, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen*, en Reyna Pastor (dir.), *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Aproximación a su estudio*, Madrid, 1990; y *El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVIII*, «Manuscrits», n. 9 (1991).

historiográfica por la existencia de toda una cultura escrita en este sentido, en muchas ocasiones el contraste de la documentación ha demostrado que muchas veces (especialmente aquellas que no afectaban a los crematísticos intereses más directos del señor y su casa⁷⁷), del nivel ordenancista se pasaba al más auténtico de los hechos.

El marqués de Astorga conminaba a sus oficiales en 1783 para que no abusaran en modo alguno sobre sus vasallos, indicando que debían tratarles «con mucha atención, cortesanía y buena correspondencia, teniendo presente que mirándolos yo con amor y benignidad, sería muy impropio que en mis criados se notase ... vana superioridad»⁷⁸. Por otro lado, se ve también una gran preocupación por el gobierno de sus vasallos por parte del Conde de Oropesa, reflejada profusamente en su documentación administrativa⁷⁹. El mismísimo Ruy Gómez de Silva, personaje clave, como sabemos, en la corte de Felipe II, además de tratar en sus instrucciones de gobierno sobre la elección de cargos dentro de su estado (subrayando la importancia de guiarse por criterios de competencia), se preocupaba por asuntos de religión y labores asistenciales, con una especial referencia a la protección de los pobres⁸⁰.

En los archivos señoriales podemos encontrar, pues, múltiples pruebas de esta preocupación que venimos señalando. Además de la simple enunciación de los múltiples documentos de espíritu reformista y relativos a la ordenes directas de gobierno a los que nos hemos referido, se ve también una creciente preocupación por las disposiciones para la mayor efectividad del archivo señorial, por combatir el absentismo de los oficiales señoriales, y las medidas de cumplimiento y control de las órdenes señoriales⁸¹.

Una gran inversión en prestigio, cumpliendo así una de las obligaciones estatutarias como señores de vasallos, era la erección de instituciones de munificencia, en un estado en que la idea del compromiso de las instancias públicas con lo la asistencia social

⁷⁷ Extraordinariamente elocuente en este sentidos la instrucción que daba en 1641 del duque de Frías para el gobierno de sus estados: «A los vasallos hará V.S. siempre la grazia que fuere posible, no saliendo de mi hazienda, porque para esto a de aber orden mía».

⁷⁸ Ahn, *Nobleza-Toledo*, Baena, C. 180, (s. fol.).

⁷⁹ Ivi, Frías, C. 1.074, D. 19.

⁸⁰ Ivi, Osuna, C. 2.077, D. 25.

⁸¹ Cuestiones que se ven con claridad, por ejemplo, en las instrucciones del marqués de Astorga de 1783. Ivi, Baena, C. 180, (s. fol.).

era casi terreno de la ciencia ficción; particularmente hospitales, colegios (incluso alguna universidad, como la de Osuna), e instituciones para el cuidado del alma como establecimientos religiosos de todo tipo (conventos, iglesias, capellanías, etc.).

Ciertamente, es muy amplia la documentación que conservamos sobre el patronato de los señores sobre hospitales, donde se recogía y amparaba a los más necesitados. Entre las decenas de ejemplos, disponemos de un estado de cuentas muy completo de la fundación que hizo en 1639 de un hospital en sus estados⁸². Al igual que en otros grandes estados, los jesuitas gozaron de amplio favor en la segunda mitad del siglo XVI en el estado de Arcos, fundando los duques del mismo nombre un colegio e la capital de su estado, Marchena⁸³. De la Universidad de Osuna, fundada también por los duques de este nombre, disponemos de amplia documentación sobre las atribuciones de los señores en esta institución de enseñanza superior⁸⁴; Amén de la extensísima actividad de fundaciones religiosas para, acentuando el prestigio señorial, pero también el control de los vasallos, aliviar la vida terrenal y ultraterrenal de los mismos⁸⁵.

De una forma eventual, pero muy recurrente, las donaciones monetarias a todo tipo de necesitados, especialmente a los vasallos de sus dominios jurisdiccionales, fueron incontables a lo largo de toda la Edad Moderna. El cargo de limosnero era bastante común en las distintas administraciones señoriales, como en la casa del marqués de Villena⁸⁶. Así como las donaciones a instituciones religiosas (fueran o no de su patronato) de dinero o cereal para su mantenimiento. Las doncellas huérfanas⁸⁷ y los niños pobres⁸⁸ eran también colectivos receptores de este tipo de ayuda aristocrática.

⁸² Ivi, Frías, C. 373, D. 18.

⁸³ D. García Hernán, *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II* cit.

⁸⁴ Amo, Archivo de la Antigua Universidad, 791.

⁸⁵ A. López Álvarez, *Ideología, control social y conflicto en el Antiguo Régimen: el derecho de patronato de la casa ducal sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar*, Béjar, 1996. Para una propuesta de sistematización de estas funciones vid. D. García Hernán, *La aristocracia en la encrucijada. La alta nobleza y la monarquía de Felipe II*, Córdoba, 2000.

⁸⁶ Vid. en Ahn, *Nobleza-Toledo*, Frías, C. 743-45 el carácter bastante institucionalizado de esta actividad.

⁸⁷ «Para casar y poner en estado», como quedaba establecido, textualmente, en la villa de Béjar y su alfoz, de los duques del mismo nombre. Ivi, Osuna, C. 4284, D. 5, (fol. 213).

⁸⁸ Como pudimos ver en la dotación de una beca para estudiar en Córdoba los

5. Jurisdicción y patrimonio

No nos cabe duda, pues, de la asunción – al menos en el plano normativo – de sus obligaciones estatutarias por parte de los señores en el desarrollo del régimen señorial en la Edad Moderna, moviéndose siempre en búsqueda de ese equilibrio entre la presión y la concesión que les permitiera la máxima rentabilidad (económica, pero también socia y cultural) de un sistema que les era extraordinariamente favorable. Ahora bien, debemos tener también en cuenta que no tuvieron las mismas inclinaciones cara al desempeño de su labor como tales durante toda la Edad Moderna. A pesar de la variedad de la casuística en función de los distintos estados señoriales, se pueden establecer pautas de actuación comunes dependiendo de la evolución de los tiempos modernos. Desde finales del XV y hasta más o menos mediados del siglo XVII la dimensión jurisdiccional del señorío – esencialmente las labores de gobierno y justicia – sigue teniendo, como continuación de la Edad Media, mucha importancia. Por ello los señores muestran el máximo interés en el reconocimiento del señorío por parte de sus vasallos, expresado, entre otras instancias, en la extraordinaria abundancia de las tomas de posesión de las facultades jurisdiccionales señoriales en la documentación (es una tipología documental de las más repetidas en esta época)⁸⁹. Incluso tenemos importantes ejemplos de la atracción que tenía todavía la ostentación de la jurisdicción bien avanzado el siglo XVII, como se puede ver en la compra de la jurisdicción de Leganés (dentro del contexto de la venta por parte de la corona de 20.000 vasallos que tuvo un significativo éxito) y la creación de un importante mayorazgo por el hombre fuerte en la corte y en el ejército del régimen de Olivares, don Diego Mexía, marqués de aquel lugar⁹⁰. A partir del proceso de endeudamiento

niños pobres de su estado que hizo el duque de Arcos a partir de la recaudación de la rentas de la mancebía de Marchena, establecimiento de su propiedad. D. García Hernán, *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II* cit.

⁸⁹ En la Baja Edad Media estas cuestiones eran del máximo interés: Isabel Becerro Pita, *La imagen del poder feudal en las tomas de posesión bajomedievales castellanas*, «Studia Historica», vol. II, 2 (1984); M.C. Quintanilla Raso, *El orden señorial y su representación simbólica: ritualidad y ceremonia en Castilla a fines de la Edad Media*, «Anuario de estudios medievales», 29 (1999). Algo que se renueva en la alta Edad Moderna, y de lo que nos ocupamos en D. García Hernán, *Los grandes de España en la época de Felipe II* cit.

⁹⁰ Fenómeno muy bien descrito por F. Arroyo Martín, *El gobierno militar en los ejércitos de Felipe IV. El marqués de Leganés*, Madrid, 2014.

generalizado de la alta nobleza ya desde la segunda mitad del siglo XVI⁹¹, los aristócratas, que tradicionalmente respondieron a los largos años de crisis del siglo XVII en toda Europa con más presión señorial y un cierto proceso de refeudalización (clásico fenómeno descrito por el también clásico libro de Lawrence Stone⁹²) en el caso castellano⁹³ también reaccionaron con una mejor administración en sus dominios. Esto es perceptible en bastantes estados señoriales a partir de las dificultades de los años 30 por la disminución de la renta señorial y por la política restrictiva de mercedes regias llevada a cabo por Olivares, con una respuesta señorial en forma del fomento de la población de sus estados y favorecimiento de los vasallos cuando sus rentas procedían de tercias y alcabalas. Así, se dan proyectos de reforma de la administración y gestión de los estados señoriales de varias casas nobiliarias. Este proceso lo acaba de explicar recientemente Cuesta Domingo para el caso de los Velasco, duques de Frías y condestables de Castilla⁹⁴, que procuraron ya en estas fechas racionalizar la administración de sus estados y controlar más de cerca de sus oficiales, para lo que fue muy importante separar los oficios de administración de los de justicia⁹⁵. Pero también es constatable en el ducado de Baena en 1615, en el del infantado en 1620 y 1657, en el marquesado de Villena en 1638⁹⁶, y en 1651 en el ducado de Medina Sidonia, por ejemplo⁹⁷.

⁹¹ Aunque recientemente se nos ha mostrado que incluso en la primera mitad del siglo XVI (M. Diago Hernando, *El endeudamiento de la alta nobleza castellana durante la primera mitad del siglo XVI: El caso del segundo conde de Monteagudo (1506-1547)*, «Chronica Nova», 39 (2013), pp. 175-203) ya hay casos significativo de endeudamiento de la nobleza señorial en Castilla, es en la segunda mitad de la centuria, y especialmente hacia el final de la misma cuando se ha constatado este proceso que afectó a tantas casas. D. García Hernán, *La aristocracia en la encrucijada* cit.; B. Yun Casalilla, *La gestión del poder* cit.

⁹² L. Stone, *La crisis de la aristocracia (1558-1641)*, Madrid, 1985.

⁹³ Vid. sobre el asunto: I. Atienza Hernández, *Refeudalización en Castilla en el siglo XVII: ¿Un tópico?*, «Anuario de Historia del Derecho Español», LVI (1986).

⁹⁴ Proceso protagonizado en 1641 por el VII condestable Bernardino Fernández de Velasco, que permitió a esta casa no verse en quiebra ni intervenida por un juez a causa de no poder hacer frente a los intereses de los censos.

⁹⁵ J.A. Cuesta Domingo, *La administración de la casa de Velasco en el siglo XVII* cit.

⁹⁶ M.F. Gómez Vozmediano, *La gestión patrimonial de la aristocracia castellana* cit., pp. 227-277.

⁹⁷ El interés por la contabilidad es un signo evidente de estas preocupaciones. Vid. M.F. Gómez Vozmediano, *Tratadistas contables y mundo señorial en la España Moderna. Una aproximación y algunas reflexiones*, en VV.AA. (eds.), *Construyendo Historia en torno a Juan Luis Castellano*, Granada, 2013.

En el siglo XVIII no sólo se ve una mucho mayor preocupación por la racionalización y buena gestión de los recursos señoriales, constatable en obras generales como las de Windler⁹⁸, Aragón Mateos⁹⁹, o García Hernán¹⁰⁰, sino que se observa una focalización del gobierno señorial en las cuestiones patrimoniales de la hacienda señorial, como resultado de un importante proceso: la creciente cesión de competencias jurisdiccionales de la aristocracias en favor de un mayor protagonismo de las cuestiones meramente hacendísticas.

Es éste un proceso de enorme relevancia (sobre todo por sus implicaciones en la creación de un nuevo modelo de estado que se va gestando a lo largo de la Edad Moderna). Las disposiciones ordenancistas sobre materias de gobierno y jurisdicción van disminuyendo claramente en número en el siglo XVIII (época en la que eran ya los tribunales reales los que sancionaban las ordenanzas municipales, no lo olvidemos), en favor de las disposiciones sobre la gestión y la hacienda del patrimonio señorial, dentro de un esquema de gobierno señorial que cada vez se va haciendo más terrateniente, con el correspondiente modelo productivo, y menos «caballeresco». Lo que en no poca medida significará, en el fondo del escenario político, la progresiva renuncia de la aristocracia, definitivamente, a la competencia por el poder político y jurisdiccional con la crecientemente absolutista monarquía borbónica. Merced al excesivo coste del mantenimiento de la maquinaria jurisdiccional en forma de cargos e instituciones de gobierno y justicia¹⁰¹, con pocas contrapartidas crematísticas de una forma el menos directa, en la llamada centuria ilustrada los secretarios se van ocupando menos de las cuestiones jurisdiccionales y más del ámbito de la hacienda señorial; como se puede ver, por ejemplo, en el significativo caso de las secretarías de cámara del marquesado de Astorga en 1783. Ahora se habían sustituido las visitas y residencias de

⁹⁸ C. Windler, *Elites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo Régimen*, Córdoba, 1997; y *Aristocracia y modernización administrativa. La casa ducal de Medinaceli en la Andalucía del siglo XVIII*, en VV.AA., *Actas del II Congreso de Historia de Andalucía*, Córdoba, 1995, vol. 7, tomo I.

⁹⁹ S. Aragón Mateos, *El señor ausente: el señorío nobiliario en la España del setecientos* cit.

¹⁰⁰ D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

¹⁰¹ I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna* cit.; D. García Hernán, *El gobierno señorial en la Castilla Moderna* cit.

carácter público con visitas de inspección relacionadas sobre todo con la buena gestión de la hacienda señorial; y la preocupación del gobierno y la justicia de los vasallos se había reducido a que el secretario debía expresar al señor «lo q.e estime conducente [a] mi servicio en orden a las quejas y noticias q. haya de las buena o mala conducta de mis corregidores, alcaldes mayores u otros empleados, pa. q.e yo pueda atender su mérito o evitar los des-aciertos»¹⁰².

Los motivaciones en lo que se refiere al gobierno de sus dominio por parte de los señores van, pues, cambiando, en un proceso digno de ocupar un lugar de preferencia en la Historiografía político-social de nuestro tiempo. Pero fuera cual fuera el momento en cuestión, estaba claro que el gobierno podría tener para los señores grandes beneficios, dentro de unos intereses que gravitaban fundamentalmente en torno a la casa y linaje de éstos, en sus propias expectativas particulares (con un medio ineludible para todo ello cifrado en la gestión de la hacienda señorial), y, asimismo, en el «buen gobierno» de sus propios vasallos; bien considerados éstos como un fin en sí mismo, o bien como otro medio para conseguir los primeros objetivos mencionados. Presión y concesión serán las vías utilizadas para la plasmación efectiva de estos intereses.

¹⁰² Ahn, Nobleza-Toledo, Baena, 180 (s. fol.).

María López Díaz

SEÑORÍO ECLESIAÍSTICO Y JURISDICCIÓN EN LA CORONA DE CASTILLA (SIGLOS XVI-XVIII)

RESUMEN: *Este ensayo analiza los principales rasgos del señorío eclesiástico de la Corona de Castilla durante la Edad Moderna, y también las singularidades de las distintas modalidades, sobre todo de los señoríos episcopales y señoríos monásticos que eran los predominantes. Además de esto, se presta atención a otras tres cuestiones: en primer lugar, sus magnitudes y evolución secular, así como los principales cambios que se produjeron en las tres centurias de la modernidad; segundo, el alcance del mando (jurisdicción) y las facultades de estos señores; y, finalmente, su relación con el poder real y su papel dentro de la arquitectura política de la Monarquía española hasta el decreto de abolición de señoríos de 1814.*

PALABRAS CLAVE: *señorío eclesiástico, jurisdicción, Corona de Castilla.*

ECCLESIASTICAL DOMINION AND JURISDICTION IN THE CROWN OF CASTILE
(16th-18th CENTURIES)

ABSTRACT: *This test analyzes the principal features of the ecclesiastic dominion of the Crown of Castile during the Modern Age, and also the singularities of the different modalities, especially of the episcopal dominions and monastic dominions that were the predominant ones. In addition, it examines three other questions: firstly, their magnitudes and secular evolution, as well as the principal changes that took place in three modern centuries; secondly, the scope of the authority (jurisdiction) and the powers of these feudal lords; and, finally, his relation with the royal power and his role inside the political architecture of the Spanish Monarchy until the decree of abolition of manors of 1814.*

KEYWORDS: *ecclesiastic dominion, jurisdiction, Crown of Castile.*

«Señor es sinónimo de soberano y el señorío representa *mando y poder político* que ejerce normalmente sobre una tierra con sus habitantes». (Un abogado de la Real Audiencia de Galicia, 1857)¹

Dada la amplitud del tema y brevedad de este ensayo, empezaré haciendo unas consideraciones elementales, pero que entiendo

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR 2012-37007, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), del Gobierno de España.

¹ Cit. P. Ruiz Torres, *Señorío y propiedad en la crisis del Antiguo Régimen*, in S. de Dios, J. Infante, R. Robledo, E. Torijano (coords.), *Historia de la propiedad en España. Siglos XV-XX. Encuentro interdisciplinar, Salamanca, 2-6 de junio de 1998*, Centro de Estudios Registrados, Madrid, 1999, p. 337.

necesarias, para acotar contenidos y centrar su enfoque. La primera es conceptual: no abordaré cuestiones como la existencia o no de feudalismo en la Castilla pre-moderna, la «refeudalización» del XVII o la filiación de feudalidad/feudalidad tardía-señorío ibérico, por más que no sean por todos aceptadas. Pienso de antemano que en el Antiguo Régimen nos movemos dentro de unos parámetros y lógica de raigambre esencialmente feudal, que emplea un léxico con raíces feudales aunque a veces sea reverberado². Tampoco creo necesario deliberar sobre lo que se entiende por señorío eclesiástico: uso el vocablo en sentido restringido pero no estricto, excluyendo el señorío de las órdenes militares por la naturaleza mixta de su jurisdicción e incorporación de los maestrazgos a la Corona en 1523. O sea, que sólo hablaré de los dominios abadengos, los prelatios, y los de los cabildos y resto de instituciones eclesiásticas. Hay diferencias entre ellos y también dentro de cada modalidad, incluso entre unas regiones a otras, así como diversas situaciones según los dominios. Mi propósito es llamar la atención únicamente sobre algunas y también acerca de sus rasgos fundamentales, incluidos los comunes; los principales cambios acaecidos en su evolución secular y las atribuciones de dichos señores. Todo ello con la postrera intención de problematizar sobre el significado del poder temporal que poseen las instituciones eclesiásticas dentro de la arquitectura de la monarquía española de la modernidad. La última advertencia versa sobre la bibliografía utilizada³: sólo se citan unos pocos títulos, los que en mi opinión mejor ejemplifican los asuntos tratados.

² Para balance y visión actual, J. Valdeón Baruque, *Sobre feudalismo. Treinta años después*, in E. Sarasa, E. Serrano (eds.), *Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, pp. 9-25 (en red). Para revisiones por regiones o reinos, ver en la misma obra los trabajos de C. Estepa Díez, I. Álvarez o D. Hernán Gil.

³ No existe una obra de síntesis sobre el señorío eclesiástico español, ni siquiera del castellano, en la Edad Moderna desde la perspectiva jurídico-política e institucional. Incluso en la literatura sobre el tema, la mayoría estudios de caso, no es un asunto estudiado monográficamente, salvo excepciones, como M. López Díaz, *El señorío episcopal urbano en Galicia (siglos XVI-XVII)*, Tesis de doctorado, Universidad de Santiago, 1994; es. I.^a parte ed.: *Señorío y municipalidad. Concurrencia y conflicto de poderes en la ciudad de Santiago (ss. XVI-XVII)*, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 1997; y ya de forma colateral, los trabajos dedicados al tema de las desmembraciones eclesiásticas del XVI, numerosos desde el clásico de S. Moxó, *Las desmembraciones eclesiásticas en el siglo XVI*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 31 (1961), pp. 327-361. Lo habitual es que sean estudios de carácter económico-patrimonial, que a veces incluyen un apartado sobre el organigrama administrativo del dominio y las atribuciones del señor-titular.

1. Señorío eclesiástico: una lectura sincrónica y diacrónica

Son varios los momentos históricos y los procedimientos mediante los cuales el abadengo castellano-leonés, los preladados y demás señores eclesiásticos obtuvieron la jurisdicción temporal, incluida, sobre todo para el primero, la *prescripción* especial establecida por el Ordenamiento de Alcalá, en 1348⁴. De este modo, quienes poseyeron aquélla desde su origen y los que después la consolidan por esta vía configuran la gran masa de señoríos de carácter jurisdiccional que penetran en la Edad Moderna. Sin embargo, su dominio y facultades pudieron verse disminuidas por diferentes causas en el transcurso de la baja Edad Media y primeras décadas modernas: la principal, la encomienda señorial (especialmente monasterial) protagonizada por la nobleza, pero también las lentas injerencias de los oficiales reales y las progresivas limitaciones que les son impuestas por iniciativa de la Corona, sobre todo en materia judicial; un proceso que afecta de forma desigual a las distintas circunscripciones donde estaba enclavado el abadengo monasterial y episcopal. Tampoco debe olvidarse el complejo cuadro administrativo y variado juego de fuerzas jurisdiccionales que presentan algunos partidos o demarcaciones, con poderosos representantes de la nobleza para los que el abadengo colindante con sus estados era una pieza codiciada⁵.

El resultado de esta confluencia de factores hace que la jurisdicción señorial eclesiástica sea una realidad sumamente variada. Los hay que la poseen amplia, mientras que otros la tienen restringida en grado diverso: por ejemplo, sólo para causas civiles, por haber perdido la potestad judicial criminal en la mayoría de los lugares de su dominio; dentro de las causas civiles sólo para cierto tipo de causas o asuntos; o bien que la ejercen «a prevención», es decir, compartida o «acumulativa» con otros señores (la civil, la

⁴ Ordenamiento de Alcalá 27, 2, 3, in *Los Códigos españoles: concordados y anotados*, Madrid: s.n., 1847-51, v. 1, rec., en *Novísima Recopilación de las leyes de España* [Madrid, 1807] (o Nov. R.), 9, 8, 4. Sobre la prescripción en general, y la inmemorial en particular, ver B. Widscheid, *Diritto delle Pandette*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1904; sobre la inmemorial, E. García de Enterría, *Dos casos sobre la usucapión en derecho administrativo*, Aranzadi, Cinzur Menor, 2007 (1^o ed. 1955), es. pp. 33-50.

⁵ Cfr. M.L. Alonso Martín, M.L. Palacio Sánchez-Izquierdo, *Jurisdicción, gobierno y hacienda en el señorío abadengo castellano en el siglo XVI: edición y estudio de las informaciones de Carlos V de 1553*, CSIC, Madrid, 1994, pp. 26-29.

criminal o ambas). A estas circunstancias, derivadas de los privilegios o concesiones originales y evolución histórica de su dominio, se añade en el siglo XVI un nuevo embate: la política desmembradora y enajenadora de bienes y jurisdicciones llevada a cabo por Carlos V y su hijo Felipe II, que no sólo afectó a las órdenes militares (primera fase) y a los monasterios (segunda oleada), sino también a las dignidades episcopales, cabildos, iglesias catedrales y demás instituciones eclesiásticas.

Revestidas de un manto de licitud que las hacía moralmente irreprochables por contar los monarcas con autorización pontificia para ejecutarlas (bulas de 1529 y 1537, 1551 y 1579, respectivamente), pues los segundos y terceros eran bienes ajenos al patrimonio regio, se suceden a partir de entonces las ventas de circunscripciones y pueblos que antes pertenecieran a cenobios, dignidades, cabildos, mitras y demás lugares píos de la Corona de Castilla. De poco sirvieron las manifestaciones de oposición de la Iglesia y de sus legítimos titulares ante la proclamada *necesidad* regia, que dio cobertura jurídica a la «gran almoneda» en que se acabó convirtiendo la política enajenadora de la monarquía durante esta centuria y la siguiente⁶. El proceso secularizador siguió adelante, variando, eso sí, su impacto según los titulares y los territorios, en parte porque el punto de partida era ya desigual. Sirvan como testimonio los siguientes datos referidos a la población global de la Corona de Castilla.

Galicia albergaba casi el 40% (38'6%) de los vasallos eclesiásticos de la misma y Castilla la Nueva el 27%, seguida de cerca por Castilla-León (26'7%), mientras que en Andalucía el estamento eclesiástico sólo señoreaba el 2% de dichos vasallos. Individualizados por regiones: el señorío eclesiástico afectaba al 47% de la población gallega y no llegaba al 22% (21'7) del territorio del Principado de Asturias, perdiendo protagonismo en la mitad sur de Castilla (sólo el 10% de los vasallos de Castilla la Nueva y un 1%

⁶ A. Marcos Martín, *Sobre desmembraciones, incorporaciones y ventas de señoríos eclesiásticos y de órdenes militares en Castilla durante el siglo XVI*, in S. de Dios, J. Infante, R. Robledo, E. Torijano (coords.), *Historia de la propiedad. La expropiación*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012, pp. 51-82; *Enajenaciones por precio del patrimonio regio en los siglos XVI y XVII. Balance historiográfico y perspectivas de análisis*, in R.J. López, D.L. González Lopo (coords.), *Balance de la historiografía modernista 1973-2001*, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2003, pp. 419-443.

de Andalucía)⁷. A esta circunstancia, que es determinante, se añaden otras no menos significativas que también influyeron en grado diverso, como la decisión que tomó el rey y su Consejo de Hacienda en 1555 de no vender señoríos o lugares de solariego, o sea, donde el titular además del dominio jurisdiccional tuviera el solariego⁸. Obviamente la medida no afectó igual a todos. *Grosso modo*, resultó más beneficiado el señorío monástico, pues solía tener señoríos con mayor base dominical, mientras que en los prelatios ésta no acostumbraba a ser importante, sobre todo en las mitras del sur y comparativamente incluso tampoco en las de Castilla-León⁹. De ahí que se desmembraran más jurisdicciones episcopales en estos territorios. Otra de sus consecuencias: la granizada de pleitos que se desencadenaron ante el Consejo a raíz de todo el proceso, pretendiendo los titulares afectados frenar el expediente de Hacienda y a ser posible demostrar que no solo eran señores jurisdiccionales sino también dominicales o perceptores de rentas forales. Esto dilata los expedientes de desvinculación, hasta el punto de que a veces, como ocurre en Galicia en los años 1590, los pueblos interesados en ejercer el derecho de *tanteo* (preferencia en la compra de su jurisdicción) se mancomunan para exigir que se agilizase la resolución de sus causas¹⁰.

Algunos otros factores a tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de las desmembraciones eclesiásticas son: la especial oposición de la Iglesia, sobre todo de las mitras y titulares con grandes dominios jurisdiccionales; las numerosas dificultades con que se encontraron los jueces averiguadores en determinadas zonas geográficas, como Galicia, por la mayor imbricación que aquí existía de señorío y propiedad; la desigual demanda (potenciales compradores) y cotización de los bienes y vasallos desmem-

⁷ M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla la Nueva y Andalucía y venta de jurisdicciones en tiempos de Felipe II*, in E. Martínez Ruíz (dir.), *Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: capitalidad y economía*, Actas Editorial, Madrid, 2000, II, p. 449; *Los señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI*, Oviedo, 1992, p. 63. Para datos de Galicia el XVIII, V.A. Eiras Roel, *El señorío gallego en cifras. Nómina y ranking de los señores jurisdiccionales*, «Cuadernos de Estudios Gallegos», XXXVIII, 103 (1989), pp. 113-135.

⁸ M.A. Faya Díaz, *La venta de señoríos eclesiásticos de Castilla y León en el siglo XVI*, «Hispania», LVII/3, 200 (1998), pp. 1045-1096.

⁹ *Ibidem*; M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla la Nueva* cit., pp. 458-459.

¹⁰ J. García Oro, M.J. Portela Silva, *El señorío eclesiástico gallego y la Corona en el siglo XVI*, Separata de «Estudios Mindonienses», 17 (2001), p. 36.

brados (importante en Castilla la Nueva y Andalucía e inferior en el norte peninsular por su menor desarrollo económico), así como la evolución de ese mercado, que pudo tener ritmos y trayectorias distintas según las regiones (en las septentrionales parece debilitarse antes)¹¹. En fin, dados los diversos elementos en juego que se combinan a la fuerza, no sorprende que las pérdidas sufridas por los señores eclesiásticos variaran de unas zonas a otras y según los titulares. En líneas generales, en el norte cantábrico y galaico, donde aquéllos tenían un fuerte arraigo, sufrieron un duro golpe en el Principado de Asturias; en cambio, tuvo un menor alcance en Galicia por el peso que tenía el señorío prelaticio de carácter fundamentalmente jurisdiccional y la resistencia de los mitrados, abanderados por el poderoso arzobispo compostelano. De hecho, aquí solamente se desmembraron un 7% de los vasallos eclesiásticos frente al 37'2% estimado como para toda la Corona de Castilla¹². Comparativamente los mayores recortes los soportaron los cenobios, mitras y cabildos de Castilla-León y muy por debajo se sitúan los de la mitad sur de España (Castilla la Nueva y Andalucía), salvo en casos concretos como el del arzobispo de Toledo que sufrió una drástica reducción en sus temporalidades¹³.

A tenor de todo lo hasta aquí señalado, Galicia era a principios del quinientos y continuó siendo a lo largo de toda la Edad Moderna el territorio más señorializado de España, un auténtico «coto señorial» a decir de un diputado de las Cortes de Cádiz, y también la región donde el señorío eclesiástico registró una mayor presencia. Todavía a mediados del XVIII los preladados, cabildos y demás instituciones eclesiásticas señoreaban en este Reino sobre el 26% de la población y los diversos cenobios el 13%; o sea, que tenían bajo su dominio un 39% de toda la población gallega, cuando el porcentaje que correspondía al señorío secular ascendía al 49. Señores de va-

¹¹ Cfr. M.A. Faya Díaz, *La venta de señoríos eclesiásticos de Castilla y León* cit., pp. 458-461.

¹² Ead., *Los señoríos eclesiásticos gallegos y la venta de jurisdicciones en tiempos de Felipe II*, en J.L. Pereira Iglesias (eds.), *Felipe II y su tiempo*, Universidad de Cádiz, 1999, t. I, pp. 101-116; Ead., *Los señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI*, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1992, es. pp. 395-402. Las magnitudes son orientativas, pues esta autora incluye como señorío eclesiástico el de órdenes militares.

¹³ S. Moxó, *Los antiguos señoríos de Toledo*, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1973, p. 120; M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla la Nueva* cit.

sallos había sin duda muchos, pero los realmente importantes en su caso eran pocos: sólo cinco superaban los 10.000. A la cabeza se situaba, de modo muy destacado, el arzobispo compostelano que mandaba sobre casi una quinta parte de la población (71.404 vasallos en 1760), aventajando con creces al dominio directo del rey (realengo) y señorío del conde de Lemos, que ocupaban el segundo y tercer puestos, respectivamente¹⁴. De ahí que Ganshof afirmara que fue el único titular de España que en origen podría equipararse, por la extensión de su dominio y amplitud de competencias, a los grandes señores de ultramontes¹⁵. En contrapartida, los monasterios galaicos ocupaban un lugar discreto en dicho *ranking* (con un promedio de menos de 5.000 vasallos); sólo el de Celanova puede reputarse gran señor de vasallos (con poco más de 8.500), siguiéndole a considerable distancia San Martín Pinario y Oseira, poseedores de una sólida base dominical y directo dominio¹⁶. Ahora bien, tanto o más que las cifras interesa lo que hay debajo, el contenido de esos estados señoriales y cómo repercutió el proceso en los afectados. También en este sentido los resultados son dispares. En efecto, hay lugares que acaban en manos de señores laicos (la mayoría), pero también señores eclesiásticos que logran recobrar o recomprar a sus vasallos; unos que ven reducido su dominio y facultades de modo significativo y otros poco o casi nada; localidades que adquieren su propia jurisdicción y concejos endeudados por esa razón, e igualmente alguno que para hacer frente a esas deudas tuvo luego que auto-venderse retornando al señorío; incluso los hubo, más excepcionalmente, que ayudaron a sus antiguos patronos a rescatar la jurisdicción convirtiéndola en mixta. La relación de casuísticas es muy amplia. Dificulta a la hora de hacer una estimación global de las consecuencias que tuvieron estas operaciones, que conocemos a través de trabajos puntuales sobre áreas geográficas o dominios concretos, pero que necesitaría de una síntesis densa. Arriesgado una provisional, en lo que a la proporción de señorío/realengo se refiere, el balance

¹⁴ V.A. Eiras Roel, *El señorío gallego* cit., p. 131.

¹⁵ F.J. Ganshof, *El feudalismo*, Ariel, Barcelona, 1985 (ed. or. 1963), pp. 284-285.

¹⁶ P. Saavedra, *Los señoríos de las grandes órdenes monásticas en la Galicia moderna: una visión global*, en M. López Díaz (ed.), *Homenaje al profesor José Manuel Pérez García, II.- Historia y modernidad*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, 2009, pp. 277-306. Id., *Contribución al estudio del régimen señorial gallego*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 59 (1990), pp. 105-184.

quizás podría ser de una cierta persistencia con retoques, pues las desvinculaciones y posteriores ventas a particulares si bien ayudaron a cambiar el colorido de la cartografía jurisdiccional de la Corona de Castilla al ampliar el señorío secular, no modificaron en lo sustancial (ni tampoco fue el único factor al respecto) dicha ratio. Otro es el diagnóstico en lo que atañe al poder temporal de la Iglesia: pierde un número importante de jurisdicciones y vasallos, afectando la situación más al señorío prelaticio que al conventual; aunque no siempre fue así, pues hubo señores que consiguieron revertir el proceso o bien recobrar judicialmente parte de sus villas y lugares¹⁷. Por supuesto, en ambos aspectos hay muchos matices y diferencias geográficamente y también de cronología, alcance e identidad de los afectados.

Con todo, ésta no fue la única pérdida de los señores eclesiásticos. En el transcurso del quinientos los señores tuvieron que continuar haciendo frente igualmente a las intervenciones de los oficiales e instancias reales, así como a la presión de los pueblos y vasallos bajo su dominio, que luchan por recortar sus atribuciones sobre todo judiciales, contando para ello con el respaldo de la Corona. De especial virulencia fue la acción de las villas y principales centros episcopales, que en casi todas partes gozaban de un cierto grado de autogobierno o autonomía en la gestión de la vida municipal, asentada sobre una organización (los *regimientos* o concejos cerrados) institucionalizada en el curso de la Baja Edad Media. Así ocurre, por ejemplo, en Sigüenza que pertenecía a la mitra seguntina; y en Galicia con las ciudades de Santiago, Lugo, Ourense, Mondoñedo y Tui, todas cabeceras de provincia, y también de las respectivas diócesis y estados prelaticios¹⁸. Alguno de estos pueblos litigó para liberarse del yugo señorial, pero la mayoría de las veces lo hicieron para recortarle competencias al dueño tem-

¹⁷ Cfr. A. Moreno Sebastián, *Los señoríos de la Iglesia en la tierra de Zamora, siglos XVI-XIX: Los procesos desamortizadores de la riqueza señorial*, Impr. Raúl, Zamora, 1984, pp. 163-167.

¹⁸ A. Blázquez Garbajosa, *El señorío episcopal de Sigüenza, Guadalajara: economía y sociedad (1123-1805)*, Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana, Guadalajara, 1988, pp. 163-170, 427-428; y para Galicia, M. López Díaz, *Señorío y municipalidad* cit.; M. López Díaz, *La «universitas» tudense: regimiento ciudadano y ejercicio del poder local (siglos XVI-XVII)*, in Ead., *Jurisdicción e instituciones locales en la Galicia meridional (siglos XVI-XVIII)*, Universidad de Vigo, 2011, pp. 315-354 (297-302); M.N. Peiró Graner, *Un señorío eclesiástico gallego en el siglo XVI. El señorío episcopal de Lugo*, «Boletín Millares Carlo», 24-25 (2005-2006), pp. 11-49, es. pp. 23-25 y 29-30.

poral e impedir su control del gobierno municipal. Acostumbran a ser procesos dilatados en el tiempo, en ocasiones vienen ya del bajomedioevo¹⁹, algunos son recurrentes y atraviesan por diferentes fases. El primer objetivo raramente lo consiguieron, salvo en casos excepcionales, como el de la ciudad de Ourense que pasa al realengo en 1628 mediante una concordia que firmaron las cuatro partes implicadas (el obispo, el cabildo eclesiástico, el concejo y la Corona)²⁰. No así el segundo, pues con frecuencia logran rebajar o por lo menos delimitar las prerrogativas señoriales, y sobre todo obstaculizar las injerencias de sus oficiales en el ámbito municipal.

Uno de los ejemplos más paradigmático en ambos aspectos es, sin duda, el del concejo y arzobispo compostelanos, que litigaron un larguísimo pleito que duró más de un siglo, zanjándose con una ejecutoria de la Chancillería de Valladolid en el año 1609²¹. El mayor beneficiario del proceso fue el metropolitano, pues además de conservar la titularidad sobre la ciudad, logra institucionalizar una nueva magistratura o audiencia: el «juez seglar de la quintana» que, como el alcalde mayor o «asistente», podía conocer en primera instancia en la ciudad (*a prevención* con los alcaldes ordinarios) y de todas las apelaciones (también *a prevención*) procedentes de su dominio, pudiendo los encausados apelar de aquél a éste pero no a la inversa. Con este cuadro de magistraturas gradúa las instancias y apelaciones judiciales, queriendo consolidar de este modo un tercer grado señorial que *de iure* podía bloquear el recurso de sus vasallos a la Real Audiencia Galicia (dos sentencias conformes hacían el veredicto firme). Pero el alto tribunal del rey en el Reino e instancias superiores de la Corte (Chancillería y Consejo de Castilla) no lo permitieron, lo cual no impidió que dicho prelado desarrollara uno de los esquemas judiciales señoriales más complejo, completo y estructurado de la época, acorde con la entidad de su vasto dominio. Por su parte, el concejo («justicia y regimiento») logra el reconocimiento expreso y consolidación de una esfera de jurisdicción propia: la primera instancia judicial identificada como jurisdicción *municipal* y privativamente la gestión y conocimiento

¹⁹ Cfr. J.I. Ruiz de la Peña, *Las ciudades de señorío eclesiástico y los conflictos por el control del gobierno local (1252-1350)*, in J.I. de la Iglesia Duarte (coord.), *Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV*, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2004, pp. 113-146 (113-119).

²⁰ M. López Díaz, *Del señorío al realengo. Ourense en los siglos XVI y XVII*, in Ead., *Jurisdicción e instituciones cit.*, pp. 75-107.

²¹ Ead., *Señorío y municipalidad cit.*

de todos los asuntos relativos a la gobernación de la ciudad, pudiendo intervenir el señor y sus justicias (como «superior» jurisdiccional) en esta esfera (actuaciones gubernativas) sólo judicialmente, en caso de agravio o bien por vía de apelación²².

En el XVII las desavenencias y conflictos jurisdiccionales entre ambos poderes y sus respectivos oficiales continúan pero cambia las motivaciones. Más que por ampliar o clarificar competencias, ahora litigan por preservar su ejercicio o frenar las intromisiones, abusos o excesos del contrario, generalmente del poder prelaticio en el gobierno de localidades bajo su dominio. Simultáneamente, proliferan las disputas por cuestiones de etiqueta o protocolo en ceremonias y actos públicos, habituales en la cultura barroca y primera mitad del siglo de las Luces, que en ocasiones implicaban también al resto de las jurisdicciones coexistentes en el espacio municipal. No en vano eran un medio eficaz, entre otros, que usaban los poderes a nivel de conciencia social para conseguir que este (su) poder llegase a reproducirse y ser reconocido de un modo automático (dimensión simbólica y cultural). En la práctica estas disputas son a veces un mero reflejo o caja de resonancia de los conflictos de competencias antes referidos (versión empirista); otras obedecen a cambios en el equilibrio de los poderes locales o bien son una secuela de enemistades que se llevan a este ámbito (plástica del poder); y las más, una estrategia de presión (visibilidad pública) con la que se quiere cambiar las convenciones o acuerdos previamente establecidos (versión idealista). En cualquier caso, tienen una carga discursiva fuerte, con frecuencia albergan una intencionalidad política y ni por su cronología ni por su naturaleza pueden considerarse un mero sucedáneo de la conflictividad jurisdiccional, pues no implican sólo a los protagonistas y productores del discurso sino también a los destinatarios²³.

En cuanto al funcionamiento de los señoríos monásticos en el transcurso del seiscientos, es más dispar y también más difícil identificar rasgos distintivos al margen de una trayectoria histórica que no afectó a todos igual. Pese a la merma de jurisdicción que sufrieron en la segunda mitad del XVI, que reduce sus señoríos, aún conservaban su potencia y una importante base dominical²⁴.

²² *Ibidem*.

²³ Abordé el tema in M. López Díaz, *Jurisdicción e instituciones* cit., pp. 109-153. Otros ejemplos: A. Blázquez Garbajosa, *El señorío episcopal de Sigüenza* cit., pp. 163-170, 427-428.

²⁴ En Galicia, por ejemplo, la posición de los monasterios benitos y cisterciens-

Este hecho, unido al mayor nivel de rentas de sus titulares, procedentes sobre todo del diezmo y de las rentas forales los que responden al tipo solariego, y a la presencia física del monasterio en sus dominios jurisdiccionales (administradores en los estados más alejados), deriva generalmente en una mayor presión sobre sus vasallos y firmeza en las formas de ejercer la jurisdicción. No en balde ésta era el mecanismo de coacción más importante del que se ayudaban los señores dominicales para la extracción de la renta feudal, sobre todo allí donde existía correspondencia entre los dominios jurisdiccionales y el directo sobre las tierras. Por otro lado, el carácter rústico que caracteriza a la mayor parte del abadengo castellano repercute en la simplicidad de sus órganos concejiles y menor capacidad de acción frente al señor²⁵.

2. Señorío eclesiástico y jurisdicción: potestas et imperium

Si hay dos signos claros del contenido y funcionamiento del señorío como cuerpo político o centro de poder durante la época moderna son, uno, la diversidad de situaciones existentes, sin perjuicio de las similitudes y contrastes que pueda haber entre modalidades, dominios e internamente dentro de unas y otros por demarcaciones, o con otros territorios de la Monarquía; hablo de diferencias de jurisdicción y derechos efectivos, de instancias y forma de gobierno, y también en la dialéctica entre señores/ comunidades (vasallos). Y el otro, los cambios que experimentó la propia monarquía internamente (estructura e instituciones) y en su quehacer (forma de gobierno), sobre todo durante el siglo XVIII, por expansión o bien adaptación, con un progresivo afianzamiento del poder real que sin embargo no altera el orden jurídico-político (o *constitución*) tradicional; ni siquiera en el cénit del reformismo borbónico, cuando aquélla acomete algunos cambios significativos que algún autor engloba dentro de un «proceso de *administrativización* de la Monarquía»²⁶. Evidentemente este proceso repercute directa o indi-

es como señores de vasallos en el curso de la modernidad sólo descendió del 11'25% de la población en 1574 al 9% a mediados del XVIII; y algo parecido ocurrió con las otras comunidades monásticas de este Reino; v. P. Saavedra, *Los señoríos de las grandes órdenes* cit., pp. 288-291.

²⁵ Cfr. M.L. Alonso Martín, M.L. Palacio Sánchez-Izquierdo, *Jurisdicción* cit., p. 30; M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla y León* cit., p. 459.

²⁶ C. Garriga, *¿La cuestión es saber quién manda? Historia política, historia del derecho y puntos de vista*, «PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política», 10 (2012), pp. 89-100 (98-99); Id., *Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen*, «Istor. Revista de Historia Internacional», 16 (marzo

rectamente en el poder señorial y en su ámbito de ejercicio (gobierno del territorio). Los dominios eclesiásticos no fueron una excepción; antes al contrario, figuran entre los más afectados. Abordaré el tema de su mando y potestades desde tres perspectivas o puntos de vista.

El primero, el origen de su jurisdicción. Depende de los antiguos títulos, supuestos de privilegio o concesión expresa vinculados a un acto (o a la voluntad) del rey; las confirmaciones posteriores de sus sucesores; acuerdos, avenencias y sentencias de conflictos mantenidos con otros poderes, en particular los disputados con municipios, villas, lugares y concejos ubicados en esos dominios; la costumbre inmemorial y *prescripción adquisitiva* cumplidos los plazos de tiempo necesarios que fijaba la ley para los distintos supuestos; o bien la negociación o compra de jurisdicción efectuada en fechas posteriores. En cualquier caso, hablamos siempre de jurisdicción que se entiende transferida, legal o legítimamente adquirida; mayormente en cronologías que arrancan del periodo altomedieval, que sufren modificaciones, correcciones o recortes en los siglos ulteriores y curso de todo el Antiguo Régimen hasta que las cortes gaditanas se plantean su abolición definitiva. Quiere esto decir que el señorío eclesiástico – como el secular – no fue una institución estática y, en mi opinión, tampoco acabó siendo, como se ha dicho, «un fósil jurídico sin ninguna efectividad». También discrepo de la idea de que la «pura y simple» jurisdicción y los conflictos de competencias entre señores jurisdiccionales y vasallos (municipios) no significaran nada en términos políticos llegado el siglo XVIII, ni aún hacia 1800²⁷, con independencia de que su dominio y mando fueran sensiblemente mordidos por las políticas regias²⁸.

2004) [Dossier: *Historia y derecho, historia del derecho*], p. 20. Una revisión historiográfica del llamado *reformismo borbónico*, puede verse en A. Guimerá (ed.), *El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar*, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 9-33.

²⁷ Cfr. A. Domínguez Ortiz, *Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 34 (1964), pp. 163-207; Id., *El ocaso del régimen señorial en la España del siglo XVIII*, in Id., *Hechos y figuras en el siglo XVIII español*, Siglo XXI, Madrid, 1973, pp. 29, 50-51 y 61; Id., *Régimen señorial y reformismo borbónico*, in Id., *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Ariel, Barcelona, 1976, p. 429-453, es. 430 y 450-451. Tampoco comparten su opinión otros autores como M.A. Faya Díaz, *El señorío eclesiástico de Castilla la Nueva* cit., pp. 456 sgs.; Ead., *La venta de señoríos eclesiástico de Castilla y León* cit., p. 1063; o A. Marcos Martín, *La justicia también se vende. Algunas consideraciones sobre las ventas de jurisdicciones en la Castilla de los siglos XVI y XVII*, in VV. AA., *Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz*, Universidad de Granada, Granada, 2008, 3 vols., II, pp. 469-486, es. pp. 482-483.

²⁸ Cfr. J.M. López García, *La transición del feudalismo al capitalismo de un*

Como célula de poder se asienta sobre el binomio jurisdicción-dominio (espacio de poder); una jurisdicción poseída en distintos grados, que van del máximo admisible en la constitución moderna – *mero y mixto imperio*; o sea, el conocimiento de causas civiles y criminales en un territorio – a tenerla limitada a una única modalidad (jurisdicción civil o criminal), sólo para determinadas causas civiles o bien compartida (una o las dos) con otros titulares (por ser aquélla acumulativa), pudiendo darse según los dominios toda una gama de variantes, que además de la administración de justicia abarcaba otros derechos y atribuciones, siempre dentro del ámbito local. A estas desigualdades hay que añadir la distinta forma de ejercer esas competencias, las diversas concesiones y/o negociaciones de los señores con sus vasallos y el rigor de la actuación señorial: solía ser más suave en el señorío episcopal (por su carácter esencialmente jurisdiccional y urbano, sin apenas base territorial) y más firme o gravosa en el monástico, debido a la mayor correspondencia existente entre dominio jurisdiccional y propiedad de la tierra, que a menudo se reforzaba con la presencia física del cenobio en ese estado.

En segundo lugar, interesan las potestades. Configuran un paquete amplio que suele incluir facultades normativas; la provisión de ciertos oficios para el gobierno de los pueblos; facultades judiciales y otras estrictamente ejecutivas; la percepción de ciertas cargas o derechos señoriales que, al margen de su rentabilidad económica (en el XVIII ya escasa), incluían una serie servicios personales y la consiguiente capacidad del señor de utilizar a sus vasallos como una fuerza de trabajo gratuita o barata²⁹; atribuirse derechos sobre extensos espacios comunales; y, también importante, el de poseer determinados símbolos e insignias, que son una expresión tangible de su jurisdicción (sellos, llave de la ciudad, rollo, cárcel, etc.). Sin duda, la más preciada y también conflictiva es la potestad judicial en el doble sentido de *justicia judicial* (o de magistrados) y la otrora denominada *justicia de fecho* (atribuciones de índole gubernativa y ejecutiva). Conforman la esfera del poder jurídico-político de esos señores; paradójicamente uno de los aspectos menos estudiados

señorío monástico castellano. El abadengo de Santa Espina (1147-1835), Junta de Castilla y León, Valladolid, 1990, pp. 171-172.

²⁹ Para Galicia, e.g. M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos gallegos* cit., p. 110; P. Saavedra, *Los señoríos de las grandes órdenes* cit., pp. 291-294.

del régimen señorial español, y en particular del señorío eclesiástico sobre todo monástico, a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando en algunas regiones durante los últimos años³⁰.

A este respecto, cumple recordar que, dentro del marco del orden jurídico tradicional y pluralista, trascendente y jurisprudencial³¹ en que nos movemos, el señor constituía una esfera más de jurisdicción que coexistía e interfería con las otras, incluida la del rey a quien correspondía la *mayoría de justicia* que es inseparable de la Corona. Por consiguiente, su proyección no puede entenderse únicamente en relación a los vasallos sobre los que poseía atribuciones judiciales, sino también en relación a esas otras instancias de poder y/o jurisdicciones que constreñían la suya, incluida la del rey que es juez (garante frente a los agravios) y parte del sistema. En este abigarrado contexto, definido por la pluralidad y el conflicto jurisdiccional que permea las relaciones entre poderes, los señores eclesiásticos, por mimetismo con el señorío regio, forjaron entramados institucionales con espacios jurisdiccionales diferenciados y aparatos «centralizados» de justicia y gobierno. Concretamente, para lo judicial en el vértice solían tener un juez de apelaciones, juez de alzadas, alcalde o justicia mayor (nombres más habituales³²), que conocía de las primeras apelaciones (quienes tenían derecho a hacerlo en este grado) que la ley de Guadalajara de 1390 había generalizado (en sentido de permitir las) a favor de todas las jurisdicciones señoriales³³, aunque en ocasiones era el propio titular el que las resolvía personalmente (Consejo o Audiencia del señor, caso del arzobispo de Toledo³⁴). Ese conocimiento podía ser indistintamente de lo civil y de lo criminal si así correspondía por las competencias transferidas al dueño jurisdiccional.

³⁰ Cfr. D. Bernabé Gil, *Quince años de estudios sobre el régimen señorial valenciano en la Edad Moderna*, in E. Sarasa, E. Serrano (eds.), *Estudios sobre señorío* cit., p. 220.

³¹ C. Garriga Acosta, «*Justicia animada: dispositivos de la justicia en la monarquía católica*», in *Cuadernos de Derecho Judicial*, VI (2006) [Dossier: *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*], p. 63.

³² Podía tener otras denominaciones específicas; por ejemplo, en el dominio del arzobispo compostelano se llamaba alcalde mayor o «asistente»; v. M. López Díaz, *Señorío y municipalidad* cit., pp. 234-238.

³³ Cfr. C. Garriga Acosta, *Jurisdicción real y jurisdicciones señoriales en Castilla: la «ley de Guadalajara» de 1390*, in F. Foronda (sols la dir.), *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIII^e-XV^e siècle)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2011, pp. 553-590.

³⁴ S. Moxó, *Los antiguos señoríos de Toledo* cit., p. 36.

En el nivel inferior – primera instancia o justicia local – la situación resulta más compleja y variopinta, pues debió conjugarse la posición concejil (en origen burguesa o villana) con la posición señorial. Y es que el señor no siempre era titular o titular exclusivo de la jurisdicción ordinaria en sus tierras, ya fuera porque ésta pertenecía al concejo (que tampoco puede verse como una unidad indivisible) o bien porque la compartiera (en la medida que fuese) éste y su señor o señores, cuando concurrían varios (uno de los cuales podía ser el rey) sobre un mismo territorio. Sin olvidar además que la situación, fuente inagotable de conflictos durante la baja Edad Media, en el señorío eclesiástico (monástico y episcopal) aún en el siglo XVI fue muy dinámica y, por tanto, cambiante la posición relativa de unos y otros. Así, a diferencia del grado de apelación – poseyéndolo era predicable casi en exclusiva como señorial, fuese uno o más, si concurrían varios –, la primera instancia era un ámbito jurisdiccionalmente sobrepuesto, con toda una gama de situaciones. Institucionalmente correspondía al alcalde ordinario, justicia o juez local, aunque lo habitual es que hubiera más de uno y que el conocimiento en esta primera instancia fuese «a prevención»; o sea, que la concurrencia jurisdiccional (aquí ordinaria) se resolviera *a posteriori* y casuísticamente mediante ciertas reglas de competencia (o *fuero*).

Estos jueces locales o por lo menos alguno de ellos podían ser nombrados, como modalidades extremas, bien directamente por los pueblos o concejos (frecuente en los cotos y demarcaciones rurales) o bien por el/los señor/es, siendo lo más habitual un sistema mixto o híbrido donde cabía una amplia y variada gama de situaciones según cuál o cómo fuese el procedimiento electoral³⁵. En cualquier caso, la justicia en primera instancia dejaba bastante que desear en los pueblos de señorío, sobre todo si trataba de

³⁵ Para ejemplos en dominios monásticos, v. M.L. Alonso Martín, M.L. Palacio Sánchez-Izquierdo, *Jurisdicción* cit., pp. 30-31; M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos en la Asturias* cit., pp. 148-150; y de localidades prelatias, A. Blázquez, *El señorío episcopal de Sigüenza* cit., pp. 119-129; M. López Díaz, *Gobierno y hacienda municipales. Los concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI y XVII*, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 1996, pp. 101-107; Ead., *Poder municipal y oligarquías urbanas en la Galicia moderna: un balance y algunas reflexiones*, «Studia Historica. Historia Moderna», 26 (2004), pp. 321-348. En general, para pueblos de señorío, la misma autora, ver también, *La administración de la justicia señorial en el Antiguo Régimen*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 76 (2006), pp. 563-565.

asuntos o personas en los que el señor tenía algún interés. De ahí que los vasallos, siempre que podían y disponían de medios para hacerlo, recurriesen a los altos tribunales reales; por ejemplo, en el reino de Galicia a la Real Audiencia, que los campesinos identificaban como la «fuente limpia», a la que era fácil acudir, por la amplitud de los *casos de corte* (cuyo conocimiento era privativo de la justicia real) y por vía de apelación³⁶; y luego, si no estaban conformes con su veredicto, aún podían hacerlo a la Chancillería de Valladolid. Al respecto cumple recordar que estos jueces locales no sólo ejercían prerrogativas judiciales sino también otras gubernativas en el ámbito de su jurisdicción, generalmente al servicio del señor, con las que también podían agraviar a sus vasallos.

Además de los judiciales, dichos señores designaban toda una serie de oficios para la administración de su dominio temporal. Sin salir de Castilla, ni rebuscar mucho, podemos encontrar: gobernadores, administradores, mayordomos, regidores, escribanos, merinos, alguaciles, alcaldes de cárcel... Nombres distintos para designar empleos con funciones varias (administrativas, gubernativas y también ejecutivas), una formación muy dispar (de rústicos a insignes letrados), duración variable (los más anuales y excepcionalmente vitalicios o perpetuos) y que eran retribuidos de modos muy diferentes (iban desde quienes percibían sus emolumentos de los administrados hasta los que nada recibían). El único denominador común por debajo de tanta diversidad, amén de ese nombramiento y relación orgánica con el señor (ya fuera mediata, la mayoría, o indirectamente), era tener su esfera de acción en el estado señorial (todo o sólo en una parte o demarcación). La lógica de este desarrollo puede resumirse más o menos así: con escasas excepciones, cuanto más extenso era el territorio y amplía la jurisdicción y grado jurisdiccional del señor, más complejo era el organigrama institucional y judicial de su dominio, y viceversa. También influye el carácter más o menos urbano de sus poblaciones y la condición del dueño jurisdiccional. De hecho, desde el punto de vista institucional los episcopales solían tener un esquema más desarrollado y uniforme, mientras que los abadengos, de cabildos

³⁶ P. Saavedra, *La conflictividad rural en la España Moderna*, «Noticiario de Historia Agraria», 12 (1996), pp. 21-47, y *Contribución al estudio* cit. (estos dos trabajos se reproducen en la colectánea del autor, *Señoríos y comunidades campesinas en la España del Antiguo Régimen. Aportaciones a la historia rural de la España Moderna*, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2003).

u otras instancias eclesiásticas, más rurales, se revelan más plurales y simplificados, con equipamientos más sencillos y un menor número de dependientes³⁷. Claves en este entorno, básicamente iletrado, eran, por un lado, los gobernadores (en su papel de *alter ego* del señor en un coto, jurisdicción o estado concreto); y por otro, los escribanos que, por sus conocimientos técnicos a título unipersonal, podían aunar varias ocupaciones por encargo del señor (jueces, notarios, ejecutores y/o apoderados) y también otras tareas al servicio de la comunidad, como mediadores de conflictos infra o para-judiciales y asesores de los vecinos³⁸.

Mención aparte cabe hacer también de los cargos concejiles, en particular los regidores, a quien es correspondía la potestad gubernativa competencia del concejo (órgano colegiado) junto con otras instancias (la *justicia* o alcaldes ordinarios y el/los representante/s del común o de la tierra). Las mayores diferencias entre localidades afectaban al número, el sistema electoral, la duración del mandato (anuales, vitalicios, renunciables...), su formación y procedencia social. Podía designarlos el señor (prelado, abad o abadesa...) directamente, sin ninguna intervención de los vecinos de los pueblos o comunidades afectadas, o bien con la participación de éstos, del concejo en pleno o sólo de los alcaldes y oficios salientes. A veces también elegían alguno/s los vecinos, y en el caso de las ciudades episcopales, avanzada la modernidad, incluso la propia Corona (regidurías enajenadas, generalmente con el consentimiento de las Cortes castellanas y a perpetuidad³⁹). La primera modalidad, que podría calificarse de más «autoritaria», existía sobre todo en pueblos y enclaves rurales del señorío episcopal, pero lo más frecuente era un sistema mixto o bien «participativo» que se efectuaba mediante variados y en ocasiones complejos procedimientos electorales (habitualmente con propuesta de candidatos del concejo, vecinos u oficiales cesantes y elección final del señor, que es también quien despachaba el título). Este método era por ejemplo

³⁷ Cfr. P. Saavedra, *Los señoríos de las grandes órdenes* cit., pp. 296-297.

³⁸ Cfr. Id., *Contribución al estudio del régimen* cit. Y más recientemente, para el caso de una pequeña jurisdicción rural y abadenga, vid. R. Pousa Diéguez, *Conflictividad y poder en la jurisdicción de Orcellón (siglo XVIII)*, Trabajo Fin de Máster (inédito), Facultad de Historia, Universidad de Vigo, 2014, pp. 170-171.

³⁹ Cfr. M. López Díaz, *Enajenación de oficios y gobierno de los pueblos: las ciudades gallegas en el siglo XVII*, in F.J. Aranda Pérez (coord.), *La declinación de la monarquía hispana en el siglo XVII*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 721-738.

el más empleado en los concejos urbanos y semiurbanos del señorío prelaticio gallego: sistema de *cobrados* o *cobres*, como aquí se denominaba, que existía en las ciudades de Santiago, Lugo, Mondoñedo y Ourense (hasta su reversión al realengo), así como en la mayoría de las villas dependientes del arzobispo compostelano⁴⁰. También lo encontramos en algunas localidades castellanas, como la villa de Azután, perteneciente al monasterio femenino de san Clemente de Toledo⁴¹, mientras que en otras mitradas como Tui (Galicia) y Sigüenza (Castilla la Nueva) el obispo-señor designaba los oficios locales directamente, sin intervención de los vecinos ni del concejo. Bien entendido que el que los vecinos intervinieran en la elección de los cargos concejiles no impedía que en ocasiones el señor controlara igualmente su nombramiento al hacerlo de las fases claves del proceso, tal y como ocurría en la villa de Cantillana perteneciente a la mitra sevillana⁴².

Con todo, lo habitual en sistemas participativos es que el municipio no quedara absorbido ni totalmente dominado por la función señorial. Aun así existían trabazones con el poder señorial, generalmente de carácter personal, clientelar o de patronazgo⁴³. Están detrás de la división de bandos que también existía en dichos consistorios, sobre todo tratándose de núcleos urbanos con *regimientos* amplios. Otra consecuencia, igualmente de largo recorrido: como los realengos, estos concejos acabaron teniendo unos gobiernos oligarquizados, cada vez más cerrados – nunca del todo por el tráfico privado de cargos – y más independientes de su dueño jurisdiccional. Esta particularidad, unida al hecho de que algunos (en Galicia la mayoría) ya desde sus primeras fases como colectividades vecinales organizadas lucharan por liberarse de la

⁴⁰ M. López Díaz, *Poder urbano y organización municipal en Galicia en la época de Felipe II*, in A. Eiras Roel (coord.), *El reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II*, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998, pp. 224-225.

⁴¹ F. Jiménez de Gregorio, *Azután: una villa de señorío monástico femenino. Del siglo XII al año 1839*, Diputación Provincial, Toledo, 1990, pp. 22-25. Otros ejemplos en M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla la Nueva* cit., pp. 451-453.

⁴² A. Blázquez, *Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna: Instituciones, demografía, economía*, «Studia Historica. Historia moderna», 5 (1987), pp. 199-218; M. López Díaz: *Jurisdicción e instituciones* cit., pp. 297-302, 308. Otros ejemplos en M.A. Faya Díaz, *Los señoríos eclesiásticos de Castilla la Nueva* cit., pp. 451-453.

⁴³ M.T. Medina Heredia, *La iglesia en el señorío eclesiástico. Un ejemplo: Sigüenza*, in VV.AA., *Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos*, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2002, vol. II, t. III, p. 1707.

tutela señorial⁴⁴ (desde finales del 400 y sobre todo en el curso del 500 lo harán por la vía judicial ante los tribunales), hizo que también gozaran de un mayor grado de autogobierno y capacidad de gestión de la vida municipal. Un caso especialmente ilustrativo en este sentido, donde confluyen las tres dinámicas señaladas, es el ya mencionado de la ciudad de Santiago, capital de la diócesis y dominio temporal del metropolitano de Santiago.

En los pueblos monásticos y del resto de titulares eclesiásticos, que suelen ser más rurales, el control del gobierno municipal por el señor es habitualmente mayor, máxime si éste designaba libremente a todos o a la mayoría de los regidores y a veces también al resto de los oficios concejiles. Para estos cargos solían nombrar a servidores o personas de su confianza o bien pertenecientes a sus clientelas⁴⁵. Esta mayor vinculación del poder señorial con el cuerpo concejil (generalmente con una composición o estructura simple) le restaba a éste autonomía y capacidad de acción, pudiendo llegar en casos extremos hasta el punto de necesitar el consentimiento del titular para realizar determinadas tareas, tratar ciertas materias e inclusive para convocar o celebrar reuniones, tal y como sucedía en algún señorío monástico valenciano⁴⁶. Ciertamente, la intervención y control señorial del gobierno municipal se presenta como una tendencia, pero entre esta circunstancia y la anterior (de los concejos urbanos o semiurbanos con mayor capacidad de gestión) se dibuja un amplio abanico de situaciones – más complejas si el señorío es mixto – que no entiende de titularidades.

Y el tercer punto objeto de reflexión concierne a la relación del soberano con esos súbditos con potestad territorial, que está detrás de todo lo hasta aquí señalado. Remite al vínculo entre el denominado *Estado*, política y administración, o más precisamente, entre Corona y poderes territoriales. De momento sólo quiero recordar que, además de ese papel como cabeza visible de la monarquía, y por tanto garante (o responsable) de la *justicia* (orden) del reino y equilibrio del sistema, el rey era titular de un poder (porción de jurisdicción efectiva que conserva junto a la reserva de *mayoría*) que, como los otros inherentes a las corporaciones con

⁴⁴ J.I. Ruiz de la Peña, *Las ciudades de señorío* cit.; M.A. Esteban Recio, *Palencia a finales de la Edad Media*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989, pp. 151 sgs.

⁴⁵ Cfr. R. Pousa Diéguez, *El coto de Lobás en la Edad Moderna* cit., pp. 73-94.

⁴⁶ Cfr. A. Mora Cañada, *Morjes y campesinos. El señorío de Valldigna en los siglos XVII y XVIII*, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1986, p. 89.

jurisdicción, también podía «agraviar» con su ejercicio a aquélla (justicia). En otras palabras, es juez y a veces parte: expresa o tácita como interesado en asuntos que dirimen sus jueces (al oficio fiscal corresponderá amparar los intereses regios y del fisco en los tribunales). Por la misma razón, el rey tenía siempre fundada su intención para alterar el estatus jurisdiccional de los pueblos y desmembrar jurisdicciones a los señores eclesiásticos o enajenar bienes del patrimonio real, pero cuando la ejercía – a menudo en contra de promesas reales consolidadas en el derecho propio, leyes y privilegios reconocidos por el derecho regio – no siempre lo hacía para aumentar su directa participación en la gestión de la justicia, sino todo lo contrario, buscando otros beneficios: normalmente económicos, por los crónicos problemas financieros de una monarquía con una política exterior que demandaba ejércitos y armadas cada vez más poderosas y costosos. Hablo de las frecuentes ventas y exenciones de lugares desmembrados de los términos de las grandes o no tan grandes ciudades; y de los arrebatados a órdenes militares, monasterios, mitras y demás señores eclesiásticos, que acrecentaban el número de jurisdicciones y derechos que escapaban al control directo del rey, bien para hacer villas de por sí o bien para *señorializar* las de condición realenga, mientras que otros lugares sólo cambiaron de titularidad, pasando a manos de señores laicos. Igualmente, de la venta que efectuó la Corona de rentas reales, cargos y oficios públicos; tierras baldías, realengas y concejiles, que disminuyen la jurisdicción, bienes y derechos del Patrimonio Real.

No es todo. En un proceso de signo contrario, aquélla también procura aumentar sus atribuciones frente a esos otros cuerpos con jurisdicción, señoríos incluidos, lo que comporta recortes para ellos; así como ampliar sus potestades y espacio frente a los mismos, bien por la vía político-administrativa (ministros y oficiales) o bien por la judicial, que juzga (la separación es irreal), mediante unos magistrados que a veces operan con intereses corporativos y sin un *estilo* jurisprudencial, pues la resolución es casuística (ayuda la no fundamentación de sentencias). Otro tanto cabe decir del proceso de incorporación de bienes y *alhajas* que había enajenado la Corona. Medidas que proliferan y se impulsan en el XVIII, dentro de un programa político *projectista* como género y *reformista* como práctica.

3. Estado borbónico y señorío eclesiástico

¿Qué medidas tomaron los Borbones con relación al señorío como centro de poder territorial (con jurisdicción) y que afectaran a los de la Iglesia en particular?

Las mencionadas disposiciones de reversión de bienes segregados del Patrimonio Real (señoríos incluidos) que promueve Felipe V, entre otras razones, para obtener recursos (cobro del *validamiento*) son las primeras. Apenas tuvieron resultados prácticos en el caso de los señoríos y menos aún tratándose de jurisdicciones eclesiásticas. No obstante, sientan las bases de un proceso que con Carlos III gana en rigor, extensión práctica y eficacia jurídica a la hora de resolver los expedientes contenciosos, al unificar la doctrina o los criterios de los fiscales de los Consejos implicados (mayormente el de Castilla y Hacienda) en la resolución de expedientes⁴⁷. Y lo más importante, por el elevado número de pleitos entablados tanto por los pueblos contra sus señores como por los incoados de oficio por los fiscales de dichos Consejos, es el caldo de cultivo para una corriente de opinión favorable a la abolición de señoríos que progresivamente va a más: baste recordar los ataques de Campomanes hacia los señoríos jurisdiccionales y su defensa de una justicia «centralizada» en manos del rey, tal y como sostiene en el célebre proceso de incorporación del señorío y vasallaje del valle de Orozco dependiente del conde de Ayala⁴⁸.

Por otra parte, las facultades de los señores sufren un desgaste: no sólo se ven contestadas «desde abajo» (por los vasallos), sino también – de manera más decisiva – «desde arriba», por una autoridad real que gana en eficacia, resulta más temible y estimula con su política las aspiraciones anti-señoriales. Lo cual no es incompatible con el hecho de que la Corona deba seguir utilizando otros canales o mecanismos (como el privilegio, la *gracia* o el *don*) para premiar, atraer o contar con el respaldo de la nobleza

⁴⁷ Ver M. López Díaz, *Legislación y doctrina de los oficios en España: el proceso de (re)incorporación a la Corona*, in R. Stumpf, N. Chaturvedula (eds.), *Cargos y oficios nas monarquías ibéricas (séculos XVII e XVIII): provimento, controlo e venalidade*, CHAM, Lisboa, 2012, pp. 211-234.

⁴⁸ *Alegación fiscal que escribe el Illmo. Sr. Conde Campomanes... del Consejo y Cámara de S.M. y su primer Fiscal sobre que se declare haber llegado el caso de la reversión a la Corona de la jurisdicción, señorío y vasallaje del valle de Orozco*, Madrid, 1781, núms 5 y 6. Cfr. S. de Moxó, *La disolución del régimen señorial en España*, CSIC, Madrid, 1965.

y los señores⁴⁹, y no únicamente, aunque es entonces cuando esa maquinaria más funciona, en etapas bélicas⁵⁰. Esta acción cruzada y supervisada desde arriba gana fuerza, como el proceso anterior – pues no son ajenos –, en la segunda mitad del XVIII, durante el reinado carolino, al intensificarse las medidas regalistas. Con relación a los señoríos episcopales, por ejemplo, era costumbre que las bulas de los obispos promovidos fueran acompañadas de la llamada «bula de vasallos», por la que el pontífice conminaba a éstos a obedecer a su superior espiritual y dueño temporal. Pues bien, la administración carolina y Consejo de Hacienda en particular, considerando este extremo como una intromisión en sus derechos soberanos, acordó retener dichas bulas. Hay indicios de que se empieza a valorar la cuestión ya desde 1762, pero no fue hasta dos años más tarde, en 1767, cuando se toma la decisión de retener la «bula de vasallos» y se pone realmente la maquinaria en marcha, pidiendo a todos los prelados, dignidades, cabildos eclesiásticos y abadías de patronato regio información sobre los señoríos poseídos⁵¹. Pero los interesados, sospechando lo que se les venía encima, no contestaron o bien retrasaron sus respuestas todo lo posible, ganando así tiempo. En el caso concreto de Aragón, por ejemplo, donde el proceso está más documentado y los prelados conservan grandes señoríos y una mayor autoridad que en Castilla, dado que allí no se había realizado la desamortización filipina, las primeras medidas en este sentido se tomaron en 1769: por una cédula la secretaría de Cámara y Real Patronato del Reino ordenó que las mitras enviasen relación de los señoríos que poseían y sus

⁴⁹ Cfr. F. Andújar Castillo, *Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008; *Nobleza y fidelidad dinástica: la hornada de títulos nobiliarios andaluces de 1711*, in J.P. Díaz López, F. Andújar Castillo, A. Galán Sánchez (eds.), *Casas, familias y rentas. Las nobles del Reino de Granada entre los siglos XVI-XVIII*, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2010, pp. 37-53; *La nueva nobleza titulada en el reinado de Fernando VI. Entre la virtud y el dinero*, in M. López Díaz (ed.), *Élites y poder en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al primer liberalismo*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, pp. 155-177; y M.^a del M. Felices de la Fuente, *Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe V*, Ediciones Doce Calles, Madrid, 2013, es. pp. 9-28.

⁵⁰ Cfr. F.J. Guillamón Álvarez, J.D. Muñoz Rodríguez, *Los castellanos y la Guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en la Corona de Castilla*, «Cheiron», 39-40, 2003, pp. 105-128; J.D. Muñoz Rodríguez, *Felipe V y cien mil murcianos. Movilización social y cambio político en la Corona de Castilla durante la Guerra de Sucesión (1680-1725)*, Universidad de Murcia, 2010 [consulta en red].

⁵¹ A. Domínguez Ortiz, *Régimen señorial y reformismo* cit., pp. 451-452.

títulos; en tanto por otra del año 1772, amén de insistir en ello, solicitaba a los propietarios eclesiásticos propuestas sobre cómo podía recompensárseles por su reversión⁵². Lo mismo ocurrió en la Corona de Castilla, hubo reacciones por parte de los afectados que bloquean su aplicación. Pero lo importante es que sobrevive su filosofía y sobre todo que se recopila información. Añádase a lo anterior los aprietos que sufren algunas instituciones, y sobre todo la mayor dificultad que entonces tienen los señores para ejercer su jurisdicción, debido a la contestación de los vasallos por la reactivación de unos conflictos que se redimensionan en el nuevo contexto y que son frecuentes; pero también por la actitud de unos jueces que no siempre son serviles con el señor, el menor control de sus alcaldes y oficiales, e incluso las dificultades para encontrar personas que quisieran aceptar los cargos⁵³ (también los concejiles, cuando los proveían, máxime tratándose de cabildos urbanos donde el absentismo alcanza unas niveles alarmantes).

La combinación de todos estos factores comporta resultados diversos: en el marco de los señoríos monásticos aumenta la conflictividad social a medida que avanza la centuria, sobre todo en torno al pago y/o percepción de las rentas de marcado carácter jurisdiccional, aunque esa resistencia anti-señorial y recurso a los tribunales no alcanza en Castilla los niveles que tuvo en otros reinos como el de Valencia⁵⁴. Donde más en Galicia, no en vano el reino era un «coto señorial» con su propia tradición combativa: aparte de presentar demandas antes los tribunales y aprovechar algunos para reclamar su incorporación al realengo, los vasallos recurrían también a otras formas de contestación en contra de sus congregaciones, incluso a través de la denominada resistencia «silenciosa». Aunque la dureza o grado de opresión de esos señores y el trato de sus mayordomos (cobro de cargas) y de sus jueces (en lo judicial) era desigual, lo cierto es que el ejemplo que unos concejos tomaban de otros que lograron reducir las prestaciones, u otras

⁵² A. Atienza, *Propiedad y señorío en Aragón. El clero regular entre la expansión y la crisis (1700-1835)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, p. 312.

⁵³ Cfr. A. Moreno Sebastián, *Los señoríos de la Iglesia en la tierra de Zamora* cit., p. 201.

⁵⁴ Ver, entre otros, M.C. Pérez Aparicio, *Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano, de la segunda Germanía a la Guerra de Sucesión*, «Estudis», 24 (1998), pp. 247-279; P. Ruiz Torres, *Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del Antiguo Régimen*, in B. Clavero, P. Ruiz Torres, F.J. Hernández Montalbán (eds.), *Estudios sobre la revolución burguesa en España, Siglo XXI*, Madrid, 1979, pp. 49-11.

circunstancias más puntuales, operaron como efecto llamada y están detrás de la cronología de este tipo de conflictos. Algo parecido ocurrió con los dominios episcopales: en la segunda mitad del XVIII sobre todo en la etapa carolina, también se reaviva la lucha de los concejos con sus señores aprovechando rescoldos de disputas pasadas, desavenencias de carácter doméstico o la actuación (a veces excesos) de sus gobernadores y justicias mayores. Tal es así que algunos preladados, preocupados por el desorden y la deriva que toman los acontecimientos en sus ciudades – el propio contexto político tampoco resulta ajeno – solicitan a la Corona la implantación de un «corregidor real letrado» en vez de los alcaldes o justicias ordinarias (municipales): lo intentaron sin éxito, por ejemplo, el arzobispo y cabildo compostelanos en tres ocasiones (1761, 1771 y 1782), mientras que la ciudad sólo lo demandó formalmente en 1752⁵⁵; pues ese nombramiento que abría las puertas a la ciudad para liberarse de la jurisdicción señorial e incorporarse al realengo, también minaba la autonomía de las oligarquías concejiles. Y la misma demanda hizo en 1796 el obispo de Sigüenza aunque con diverso resultado, pues éste acabó renunciando a todos los derechos jurisdiccionales que poseía en la ciudad, revirtiendo así al realengo o Patrimonio Real. Concejo, cabildo eclesiástico y sucesor en la mitra pugnarón en los primeros años del ochocientos por recuperar la condición señorial (y restaurar las respectivas alcaldías), pero la Chancillería primero y el Consejo y Real Cámara, previo informe del fiscal, después desestimaron sus pretensiones⁵⁶. Ni que decir tiene que esta conflictividad y las malas relaciones de los vasallos de cenobios y mitras con sus respectivos señores se refuerzan en los años previos y durante la revolución.

En suma, a finales del XVIII empieza a tomar fuerza la idea de desintegrar la Iglesia señorial, en lo básico con los presupuestos y las dificultades del orden tradicional. En 1794, concretamente, ya hay propuestas formales en este sentido de los secretarios de Hacienda y en la Junta de medios; y en 1798 el Consejo aprueba un plan con tres decretos destinados a desamortizar el patrimonio de las obras pías, las fundaciones religiosas y los colegios mayores. Sabemos que su finalidad no fue sólo (o no tanto) un intento por

⁵⁵ J.M. González Fernández, *Conflictividad y tensiones en torno al señorío arzobispal compostelano en el siglo XVIII*, «Obradoiro de historia moderna», 7 (1998), pp. 127-146.

⁵⁶ A. Blázquez Garbajosa, *El señorío episcopal de Sigüenza* cit., pp. 84-95.

parte del monarca de paliar el estado de la tierra y hacer frente a la crisis agraria agravada en los años finiseculares⁵⁷, sino que forma parte de las lista de medidas que entonces se pusieron en marcha para mitigar los problemas financieros y endeudamiento de la Hacienda Real, derivados de la nefasta política de Godoy y gastos de las guerras contra Francia⁵⁸. A principios del XIX, Carlos IV profundiza en la senda abierta, contando para ello con la preceptiva autorización papal: en 1805 despacha una cédula (25 de febrero) que amplía el derecho de incorporación perpetua a la Corona a todos los señoríos temporales, jurisdicciones y demás derechos en poder de las mitras y otras dignidades eclesiásticas; se reconoce de forma expresa la compensación que había de darse a los afectados y se fija el montante (tope máximo) de bienes a desvincular⁵⁹. Sin embargo, como otras medidas fiscales que se tomaron durante su reinado, tuvo difícil aplicación y efectos prácticos limitados, tanto por la inconcreción de los bienes objeto de incorporación como por el tiempo en que se efectúa, debiendo ya en 1808 suspenderse las ventas debido al proceso revolucionario.

Hasta aquí la etapa pre-constituyente. En las Cortes de Cádiz se inicia un nuevo periodo. Tras largas discusiones, en el año 1811 aprueban el decreto de abolición de jurisdicción y derechos señoriales, que sin embargo respeta la antigua propiedad feudal (ley de 8 de agosto). Una solución de compromiso⁶⁰, que cristaliza en una redacción confusa y, a decir de algunos especialistas, crea una ficción o distinción inexistente antes de la revolución. Así le interesaba a los grupos promotores, tanto a la burguesía compradora de señoríos y bienes incorporados como a la aristocracia (laica y de la Iglesia) que, una vez consideró definitivamente perdidos sus derechos señoriales, lo que quiere es salvar por lo menos una parte de su posición⁶¹. Desde luego, es catalizadora o motivo de nume-

⁵⁷ Cfr. G. Anes, *Las crisis agrarias en la España Moderna*, Taurus, Madrid, 1974, pp. 431 sgs.

⁵⁸ M. Artola, *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 403-445 (es. 419-421).

⁵⁹ Nov. R., 4, 1, 14; y 3, 3, 1.

⁶⁰ P. Ruiz Torres, *Señorío y propiedad* cit., p. 338.

⁶¹ F.J. Hernández Montalbán, *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Biblioteca Nueva, Universitat València, Madrid, 1999; en la línea de R. García Ormaechea, *Supervivencias feudales en España, Estudios de legislación y jurisprudencia sobre señoríos* [ed. P. Ruiz Torres], Urgoiti, Sangüesa, 2002, aunque discrepa de éste en la valoración del conjunto de cambios (no tanto el político cuanto el social) que conllevó la revolución burguesa, de la que la abolición señorial es la pieza clave. Para una interpretación diversa, v. S. Moxó, *La disolución del régimen*

rosos conflictos, que las sucesivas leyes debieron resolver hasta el desenlace definitivo de 1837. Para el tema que aquí nos ocupa, el mencionado decreto – o, más precisamente, las disposiciones que al respecto tomó Fernando VII a su regreso en 1814 sancionando ese pacto informal entre grupos (y ahora también con el rey) e incorporación de derechos jurisdiccionales – marca legalmente el punto final del régimen señorial. No hay (aparentemente) «supervivencias» ni transformaciones como en el caso de la antigua (e *imperfecta*) propiedad feudal sustituida por la nueva (y *perfecta*) explotación agraria capitalista⁶²: en adelante todo el poder y capacidad de *mando* de los antiguos señores, toda la justicia ordinaria del Estado queda bajo el control de la Corona, aunque todos estos extremos son susceptibles de mayores precisiones.

4. Reflexiones finales

En su voluminosa obra, Fernando Braudel dedicó unas pocas páginas a la nobleza y señores de Castilla y su relación con la Corona en el epígrafe consagrado a la reacción señorial. En ellas defiende el papel de las enajenaciones de señoríos del XVI (procedentes de la desmembraciones eclesiásticas) como un elemento más de esa reacción de los señores. Desde una perspectiva reciente, mejor debería decirse un (otro) factor más de la *refeudalización* que la historiografía tradicional considera que se inició en la centuria del quinientos y prolongó hasta la llegada de los Borbones al trono. Esta visión ha sido muy discutida en las últimas décadas, y no sólo en España, desde distintas perspectivas en las que no voy a entrar. Desde luego, hubo matizaciones nada desdeñables (Domínguez Ortiz, Yun Casalilla... y, más recientemente, Soria Mesa). Y lo mismo cabe decir sobre la otra postura, renovada con nuevas aportaciones, que ponen el acento en la *necesidad* imperiosa de vender del monarca y el interés por comprar de los particulares, sin descartar que en la cronología pudieran influir otros elementos como el cambiante juego político en el que también participan los sectores opuestos (quienes se oponen). En cualquier caso, los defensores de esta interpretación consideran las enajenaciones como una causa de *reseñorialización* que coadyuva al reforzamiento de

cit., p. 31, que inspira la mayoría de las obras que trataron el tema.

⁶² Además de cits., *supra*, nota 60 y 61, cfr. R. Congost, *Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la revolución liberal española*, «Historia agraria», 20 (2000), pp. 61-93.

las estructuras tradicionales en un proceso impulsado y supervisado desde arriba por la monarquía⁶³. Una teoría desde luego discutible, pero que parte de una realidad innegable: y es que el catálogo de enajenaciones por precio de la Corona es amplísimo, igual que la concesión de *gracias* y *mercedes* donde no siempre hay dinero de por medio. Ambos mecanismos forman parte del sistema, de su cultura jurídica y política, como lo forma esa entente, colaboración o compromiso que había entre los señores (nobiliarios y de la Iglesia) y el denominado *Estado* (entendido como esfera de poder, una entre otras muchas), la Iglesia (institución) y el Estado o las oligarquía urbanas y ese mismo Estado. Otra cosa es naturalmente la valoración que pueda hacerse sobre su alcance y significado político dentro del engranaje de la monarquía.

Algunas observaciones que añadir a lo ya dicho a tenor de lo hasta aquí visto. Una tocante a esa cultura jurídica: bajo su lógica, la jurisdicción constituía un medio formal de poder político, y transferirlo o subrogado por la Corona a particulares (quienes a su vez podían hacerlo a terceros) suponía ceder competencias o potestades que hoy diríamos *públicas*. Pero esto no comprometía el sistema aunque se teorizara sobre el asunto. Es un sistema formado así por múltiples esferas de poder, múltiples fuerzas políticas, cuyos límites estaban en permanente movimiento, siendo la conflictividad jurisdiccional el lubricante del mismo; una conflictividad que puede calificarse de circunstancial, pero no de fondo. Dentro de esa misma lógica cristiano-feudal, que funciona orgánicamente, el privilegio, la *gracia* y el *don* (*merced*) permite a quienes poseen poder ir premiando a individuos que debían ser reconocidos en el transcurso del tiempo, ya sea por fidelidad, servicios prestados o dinero (que viene a ser un servicio) al superior. La guerra es uno de los motores más importantes en este sentido, que recorre todos los aspectos de la vida y también genera distinciones sociales. De hecho, está detrás de casi todos los procesos de desmembración aquí aludidos y las dinámicas posteriores que éstos generaron. Y hablo tanto del quinientos como del setecientos. De igual modo, conviene recordar que en ese universo de disputas y bajo esta mentalidad, la jurisdicción no constituía solo un medio formal de poder político, sino también, a nivel local/provincial (que es la escala donde se ubican nuestros protagonistas), uno de los principales puntos de

⁶³ A. Marcos Martín, *Enajenaciones por precio* cit., pp. 438-439 y 442-443.

apoyo institucional de las redes clientelares de los señores; luchas que llevan a sus vasallos a procurar, conforme a la situación, la protección de uno de los bandos o de la Corona.

En cuanto a la Iglesia como señor temporal, que aúna un poder secular (jurisdicción ordinaria) con otro espiritual (jurisdicción eclesiástica), visibiliza o evidencia la vinculación (o dualismo) existente entre esos dos mundos, que se prolonga más allá de la Edad Media, durante buena parte de la época moderna, pero también sus fronteras (o límites) que son, como entre las otras esferas de poder, dúctiles, pudiendo alterarse por lo menos en tres niveles: 1) al de la propia ley; 2) en las argumentaciones de los propios juristas; y (3) por la capacidad coercitiva de los representantes de ese poder. Pues bien, los señores eclesiásticos o, mejor dicho, quienes entre ellos tuvieron mando, jugaron con esa doble condición y circunstancia en su favor cuando y/o mientras pudieron hacerlo. Un aspecto en absoluto baladí. Pondré únicamente dos ejemplos, pero elocuentes: uno tiene que ver con los jueces y magistrados nombrados por los preladados. Durante el periodo bajomedieval y gran parte de la centuria del quinientos no es raro que los preladados designasen a clérigos como jueces temporales, ni tampoco que, correspondiéndoles la segunda instancia judicial, las apelaciones de causas tanto civiles como criminales fuesen vistas en audiencia por el provisor o gobernador del obispado y vicario general apostólico, que era la máxima autoridad eclesiástica de la diócesis por detrás del mitrado. Ocurre, por ejemplo, en el caso del dominio del arzobispo compostelano, y no solo en la ciudad de Santiago, sino también en otras localidades pertenecientes a su dominio⁶⁴. Pero no fue ni mucho menos el único, ni nada excepcional. De otra forma no se entendería las dos disposiciones aprobadas por Felipe II en 1558 y 1565 (la primera a pedimento de las Cortes), sancionando otras dos pragmáticas previas de los Reyes Católicos (de 1500 y 1504) por las que se ordenaba que los preladados con jurisdicción temporal designasen a personas legas para conocer tanto en primera instancia como en grado de apelación; añadiendo además la apostilla (crucial) de que dichos jueces legos procediesen como «Jueces temporales, é no como Jueces eclesiásticos, según lo hacen los otros nuestros súbditos que tienen vasallos é jurisdicción temporal en nuestros reynos», e igualmente que de las

⁶⁴ M. López Díaz, *Señorío y municipalidad* cit., pp. 230 sgs.

causas temporales que viesan otorgaran las apelaciones para sus Chancillerías o jueces (reales) a quien correspondiera⁶⁵. Lo recoge y defiende la iuspublicística moderna; entre otros, autores como Castillo de Bovadilla y dos siglos después todavía hace hincapié en ello Dou y Bassols⁶⁶, lo cual hace pensar en la existencia de cierta resistencia e incumplimientos más allá de su refrendo o aprobación. No es el caso del mitrado compostelano que a partir de dicha ley desarrolla un complejo y completo organigrama judicial para su dominio temporal, con una estructura jerarquizada claramente diferenciada de la que poseía para dominio espiritual o eclesiástico, situándose en la cúspide de ambos él mismo, dada su doble condición de superioridad temporal (en su estado o dominio) y espiritual (de su diócesis).

El segundo ejemplo de esa singularidad de la que se aprovechan los señores prelativos y algunos de sus magistrados por su condición de superioridad temporal y máxima autoridad en lo eclesiástico tiene que ver con la utilización de ciertas armas o mecanismos del fuero eclesiástico al servicio de sus intereses y desempeño de sus potestades seculares. Hablo de las censuras eclesiásticas, la excomunión, etc., que son un poderoso elemento en sus manos, que en ocasiones utilizan con cierta discrecionalidad no tanto para provocar conflictos de competencia entre jurisdicciones – que en última instancia resolvía el rey en su papel arbitral – cuanto para dobligar voluntades y minar la jurisdicción de los otros poderes beneficiando así la propia⁶⁷. Ocurre sobre todo allí donde los concejos y sus oligarquías no estaban totalmente subyugados o controlados por sus señores, en los enfrentamientos que estos mantuvieron con el señor o sus representantes, y cronológicamente no es infrecuente en el quinientos. Quizás por ello el mismo Felipe II, a pedimento de las Cortes, revalida en 1563 una ley ya aprobada por Carlos V y Dña. Juana (en 1523 y 1525, respectivamente) que ordenaba a los jueces eclesiásticos que no pusieran entredicho en

⁶⁵ Nov. R., 2, 1, 10 (= N. R., 1, 3, 8).

⁶⁶ Castillo de Bovadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares y de sacas, Aduana, y de Residencias: y para Regidores, y Abogados, y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos Realengos, y de las Ordenes*, Madrid, 1978, 2 vols. (rep. facs. Amberes, 1704; 1.ª ed.: 1597), II, XVII, núm. 194; R. De Dou y Bassols, *Instituciones de Derecho Público General en España con noticia particular de Cataluña*, Madrid, 1802-1804, tms. I-IX, es. I, VIII, p. 111.

⁶⁷ Cfr. M. López Díaz, *Señorío y municipalidad* cit., pp. 71 sgs.

los pueblos por deudas particulares, aunque fuesen de bulas, y que tampoco usasen las censuras en contra de los arrendadores de alcabalas y rentas reales para su cobro⁶⁸. Pero es que todavía en una fecha avanzada del XVIII, el 22 de octubre de 1772, Carlos III mandaba por otra real provisión que, con arreglo a esta ley, los obispos y personas eclesiásticas que por razón de sus dignidades tuvieran jurisdicción temporal la ejercieran «por medio de Jueces seculares ó Escribanos reales, sin proceder por censuras» y que dichos jueces quedaran sometidos a residencia⁶⁹. Lo cual prueba que tanto en esto como en lo anterior había inobservancias.

⁶⁸ Nov. R., 2, 1,11 (= N. R., 1, 8, leyes 4 y 5).

⁶⁹ *Ibidem*.

Stefano Calonaci

FEUDI E GIURISDIZIONI NELL'ITALIA DI MEZZO:
LEGAZIONI DELLO STATO DELLA CHIESA E
GRANDUCATO DI TOSCANA

SOMMARIO: Il saggio studia alcuni feudi dell'Italia centrale ubicati tra le Legazioni dello Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, cercando di far luce sulle pratiche giurisdizionali in rapporto alla dimensione confinaria delle realtà signorili e alla particolare storia di un'area geografica transregionale nella prima metà del XVII secolo. Indipendentemente dalla natura delle investiture, imperiali o papali, si evidenzia da parte dei signori una spiccata cura al governo e all'amministrazione del feudo, in relazione all'amministrazione della giustizia e a una pratica di governo ispirata alla collaborazione con i rappresentanti comunitari sotto l'osservanza delle norme statutarie. Nei casi analizzati – le contee di Porretta, Castiglion dei Gatti, Vernio, e il marchesato dei Bourbon di Sorbello – l'autonomia viene enfatizzata dalla dimensione interstatale delle località, mentre i dominanti legano le loro sorti e quelle dei feudi al più ampio contesto europeo non solo attraverso la consueta pratica del servizio militare offerto all'Imperatore, ma anche tramite una lucida tessitura di rapporti, collaborazioni e amicizie con i principi territoriali italiani che delinea una particolare prospettiva interpretativa della più ampia storia europea. In questo contesto emerge, attraverso varie e diverse forme di magnetismo politico, la forza attrattiva dei Medici sui feudi confinari dello Stato della Chiesa.

PAROLE CHIAVE: feudalesimo d'età moderna, giurisdizione, Stato della Chiesa, Granducato di Toscana.

FIEFS AND JURISDICTIONS IN CENTRAL ITALY: PAPAL STATE LEGATIONS AND THE GRAND DUCHY OF TUSCANY

ABSTRACT: This article is a study of several fiefs in central Italy situated between the Legations of the Papal State and the Grand Duchy of Tuscany. It seeks to cast light on the jurisdictional practices in relation to the borderland aspect of the seigneurial domains and to the specific history of a transregional geographical area in the first half of the seventeenth century. Irrespective of whether the investitures were imperial or papal, it is possible to observe a distinct attention on the parts of the lords to the governance and administration of the fief. This extended to the administration of

Abbreviazioni utilizzate: Asbo: Archivio di Stato di Bologna; Asfi: Archivio di Stato di Firenze; Asfi, *Mdp*: Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*; Asmi: Archivio di Stato di Milano; Aspo: Archivio di Stato di Prato; Aspg: Archivio di Stato di Perugia; Assi: Archivio di Stato di Siena; Dbi: *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1960-.

justice and a practice of government inspired by collaboration with the representatives of the community, in adherence to statutory norms. In the cases analysed – the counties of Porretta, Castiglion dei Gatti, Vernio and the marquisate of the Bourbons of Sorbello – the autonomy was emphasized by the interstate nature of the localities. Furthermore, the fate of the rulers and their fiefs was bound up with the broader European context, not only through the habitual practice of military service offered to the Emperor, but also through a clear-sighted knitting-up of relations, collaborations and bonds of friendship with the principal Italian territories, which maps out a particular perspective for interpretation of broader European history. This is the context within which the force of attraction of the Medici on the fiefs bordering on the Papal State emerges through various and sundry forms of political magnetism.

KEYWORDS: *feudalism in the Modern Age, jurisdiction, Papal State, Grand Duchy of Tuscany.*

1. *La definizione di un contesto territoriale*

Il saggio prende in esame giurisdizioni, vicende e prerogative signorili di alcuni feudi dell'Italia centrale, ubicati tra le provincie settentrionali dello Stato della Chiesa – in particolare le Legazioni di Bologna e quella di Perugia e dell'Umbria – e il Granducato di Toscana. L'ambito cronologico su cui l'indagine insiste copre con una certa approssimazione la prima metà del Seicento, anche se molti spunti di analisi necessitano di un arco di tempo più ampio, in un percorso che procede sia a ritroso che in avanti, verso il tramonto della feudalità dopo gli anni del dominio francese. Nel polimorfismo giurisdizionale e territoriale che caratterizza l'istituto feudale, anche all'interno di una medesima realtà sovrana, la scelta di muoversi su un'area interstatale senz'altro moltiplica le singole differenze istituzionali sia tra le diverse giurisdizioni che tra le concrete pratiche di governo. Lo sviluppo dell'indagine tuttavia fa emergere anche una dimensione di affinità di culture e pratiche ricorrenti, nella sfera giudiziaria come nel governo in senso lato, accolte e mutate da un feudo all'altro: affinità che si giustificano, almeno in parte, come elemento particolare, seppure non esclusivo, della dimensione geografica e spaziale inquadrata.

La messa in rilievo di similitudini e analogie, nella prassi come nella logica giurisdizionale, e il tentativo di definire i tratti di una generale fisionomia dei feudi e dei feudatari dell'Italia di mezzo, rappresentano gli obiettivi del saggio, così come lo sono la descrizione del profilo internazionale di alcune di queste famiglie, l'identificazione del personale feudale di servizio, l'organizzazione

dei tribunali, l'atteggiamento dei signori verso il governo delle comunità soggette e le prerogative civili e militari di loro pertinenza. Un tratto comune ai feudi campionati, di diversa origine, storia e investitura, è la possibilità dei signori di esercitare il diritto di *mero et mixto imperio*, l'alta e la bassa giustizia, inclusa la capacità teorica dei signori di poter comminare pene corporali nonché sentenze capitali¹. Il *mero et mixto imperio*, e "l'arbitrio assoluto" del signore, ritenuto garanzia decisiva del buon governo feudale, interagiscono in sistemi di realtà comunitarie rappresentate da consiglieri e priori e sostenute quasi sempre da statuti che ne fissavano diritti e doveri². Non è secondario infine che alcuni dei feudi scelti a modello, più che a campione, insistano su Stati diversi ma siano geograficamente molto vicini, e si pensa in questo caso a tre feudi della dorsale appenninica toscano emiliana: Porretta, contea papale dei bolognesi Ranuzzi, afferente al contado di Bologna, oggi in provincia di Pistoia; la contea imperiale di Castiglione dei Gatti (poi dal tardo Ottocento *Castiglione dei Pepoli*) di cui erano feudatari i Pepoli; la contea di Vernio, dei Bardi feudatari imperiali, nell'alta Valle del Bisenzio, confinante col contado di Prato ma inserita nella diocesi di Pistoia. Si è dato infine spazio alle vicende di Sorbello, marchesato anch'esso imperiale, ubicato più a sud tra Granducato e contado di Perugia, che lo comprendeva per intero. La forte interrelazione di questi feudi con contesti vicini, feudali e non, e tematiche di respiro più ampio, ha necessariamente importato il

¹ Il *Merum e mixtum imperium* si dimostra quindi elemento strutturale, di larga diffusione e di lunga durata, dell'istituto feudale in diverse parti della Penisola, dalla Sicilia dei Viceré agli Stati regionali dell'Italia non spagnola; su questa prerogativa cfr. R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 15 sgg.

² Gli ordini degli statuti, talvolta prodotti dalle comunità per impulso degli stessi feudatari, costituiscono per i signori uno strumento, più che un limite all'esercizio di governo. Gli statuti delle comunità risalgono spesso all'età medievale, e questo sembra accadere soprattutto nei territori toscani: lo statuto della contea di Vernio è datato al 1338, cfr. R. Gualtieri (a cura di), *Gli Statuti di Vernio*, Studio Rindi, Cassa di Risparmio di Prato, Prato-Comune di Vernio-Comunità Montana Valbisenzio, 1991. Gli statuti furono fatti pubblicare appena sei anni dopo che i Bardi erano venuti in possesso della contea. Di più tarda redazione sono gli statuti di Castiglione dei Gatti (1615) e di Porretta (1749); G. Fasoli, *Feudi, feudatari, feudisti bolognesi del XVIII secolo*, «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 2 (1960), p. 489. Copia delle norme statutarie di Castiglione dei Gatti in Asbo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Statuti e bandi, 33. Devo alla cortesia della dott.ssa Francesca Boris dell'Archivio di Stato di Bologna la segnalazione della fonte, emersa recentemente a seguito del lungo lavoro d'inventariazione del fondo Pepoli.

riferimento a numerose altre realtà signorili dell'Italia centrale, a cui si fanno brevi riferimenti nel tentativo di tracciare un quadro complessivo di raffronti, analogie e specificità.

Nel nuovo orizzonte di ricerca che va definendo un feudalesimo moderno riconducibile al più ampio contesto mediterraneo³, siamo di fronte a un perimetro territoriale e istituzionale particolare, meno scandagliato dalla storiografia su istituzioni feudali e feudatari, che ha privilegiato le vicine aree del Parmense, della Lunigiana, o del Ducato di Urbino, dove la presenza feudale presenta un radicamento forte, storicamente sostenuto, soprattutto nell'Urbinate e nel Parmense, dalla tradizione e dall'attitudine di condottieri militari di numerosi feudatari, protagonisti fortunati nel corso delle guerre d'Italia⁴. L'area geografica d'interesse presenta un numero importante, ancorché disuguale, di luoghi a giurisdizione autonoma, collocati all'interno di un orizzonte d'indagine complessivo per ragioni non arbitrarie. Sebbene iscritti in Stati dalla natura

³ A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», 24 (2012), pp. 9-22.

⁴ Per le aree feudali del Parmense e della bassa Lombardia, inquadrate soprattutto nel corso dell'età rinascimentale, si veda G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia settentrionale*, Unicopli, Milano, 1996³; L. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Unicopli, Milano, 2003; Ead., M. Gentile (a cura di), *Le signorie dei Rossi di Parma*, FUP, Firenze, 2007; sulla dorsale ligure-emiliana, in un contesto cronologico e tematico diverso, si vedano G. Tocci, *Le terre traverse. Poteri e territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento*, il Mulino, Bologna, 1985, e Id. (a cura di), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Clueb, Bologna, 1988. Interessanti considerazioni sul feudalesimo nel ducato d'Urbino, in una fase più avanzata dell'età moderna, sono offerte ancora da B.G. Zenobi, *Tarda feudalità e reclutamento delle élite nello Stato pontificio secoli (XV-XVIII)*, Arti Grafiche, Urbino, 1983. Meno numerosi gli studi sulle singole giurisdizioni feudali, come quella degli eugubini Della Porta, cfr. M.G. Bistoni Colangeli, *L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte della famiglia della Porta*, in «Pro tribunali sedentes». *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di Studi, Spoleto, 8-10 novembre 1990, «Archivi per la storia», IV, n. 1-2 (1991). Per un quadro feudale del ducato estense, dove a fine Settecento si contavano 124 domini signorili, si veda M. Folin, *Note sui feudi negli stati estensi (secoli XV-XVIII)*, in *Il Marchesato delle Valli a 250 anni dall'istituzione del feudo Menafoglio*, Atti del Convegno (San Martino Spino, 30 settembre - 1 ottobre 2000), Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola, Mirandola, 2001, pp. 43-115. Sui feudi liguri piemontesi, cfr. L. Giana, *Giustizia e istituzioni. La definizione di un feudo imperiale nel XVII secolo*, in Id., V. Tigrino (a cura di), *Istituzioni*, «Quaderni storici», XLVII, 1 (2012), pp. 125-159; R. Musso, *I feudi imperiali delle Langhe tra Impero e Stato di Milano (XV-XVIII)*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Bulzoni - Istituto internazionale di studi liguri, Roma, 2010, pp. 67-120.

istituzionale diversa, il principato mediceo e la monarchia elettiva papale, e nonostante si tratti di domini signorili di diversa investitura e legittimità – imperiale, papale e medicea – questi feudi afferiscono in primo luogo ad un panorama storico e geografico in larga parte comune. Sono infatti incastonati in un contesto geografico caratterizzato dall'affermazione delle realtà urbane sui contadi, dei comuni e delle signorie sul mondo della signoria rurale e feudale, dalla preminenza politica della Repubblica fiorentina e del Granducato mediceo poi⁵. Di questo mondo a forte incidenza urbana i feudi, sia nel caso toscano che in quello umbro o bolognese, si collocano in zone periferiche, rurali, o montane, spesso geograficamente distanti dal centro più vicino. Un ulteriore tratto comune dell'area va ricercato nella presenza specifica del feudo d'investitura imperiale, sullo sfondo di un sistema istituzionale europeo che mantiene ancora una diffusa struttura vassallatica e piramidale nella legittimazione del potere, pur nelle evidenti e marcate specificità⁶. Per l'Italia una mappatura generale della feudalità imperiale è stata tracciata e approfondita da Cinzia Cremonini e Riccardo Musso, facendo perno sull'identificazione dei feudi per fasce territoriali. Secondo questo schema, la regione immediatamente a sud dell'Appennino, e da esso attraversata in gran parte, costituisce l'ultima propaggine dei feudi imperiali italiani, una realtà istituzionale caratterizzata in estrema sostanza dal riconoscimento dell'alto dominio dell'Imperatore che ne accentuava l'indipendenza giuridica, dai contesti statuali che incorporavano le signorie: una nebulosa di feudi sotto l'alto dominio dell'Impero, che dall'area padana prosegue nella montagna ligure piemontese, si addensa nella Lunigiana, e continua appunto fino alle colline dell'Umbria e alle pianure della Tuscia⁷. La marcata presenza dell'ordinamento feu-

⁵ Sul feudalesimo toscano in età medicea e lorenesa, sia consentito rimandare a S. Calonaci, A. Savelli (a cura di), *Feudalesimi nella Toscana moderna*, «Ricerche Storiche», XLIV, n. 2-3 (2014). Ancora utile il classico lavoro di G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, «Quaderni storici», VII, 1 (1972), pp. 131-186. Uno sguardo comparativo sull'economia dei feudi italiani d'età moderna in E. Stumpo, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», vol. LXXVIII (2008), pp. 49-65.

⁶ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007; K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, «Annali dell'Istituto storico Italo-germanico in Trento», IV (1978), pp. 51-94.

⁷ Sull'identificazione del feudalesimo imperiale per aree, cfr. C. Cremonini, R.

dale imperiale dalla pianura padana e dall'Appennino ligure fino alla Lunigiana si snoda a sud, lungo la dorsale appenninica, fino al marchesato dei Bourbon di Sorbello. La Plenipotenza milanese, che aveva tra i suoi vari compiti la gestione della fiscalità imperiale straordinaria, nei dettagliati elenchi dei feudi tassati testimonia che da parte imperiale si consideravano organici di questo sistema, oltre ai minuscoli feudi liguri e Sorbello, Montauto, Vernio, anche le più vaste compagini della Repubblica di Lucca, lo Stato di Piombino e lo stesso Granducato di Toscana, con i suoi due Stati⁸. Furono feudi imperiali la grandi contee di Pitigliano e Sorano, di un ramo degli Orsini, e quella di Santa Fiora degli Sforza, ma anche, appunto, il piccolo marchesato di Sorbello, ai confini della Val di Pierle Toscana, nella Legazione di Perugia e dell'Umbria, contado di Perugia. L'importante valore, non ancora del tutto indagato e chiarito nei suoi significati, che la dipendenza dall'Impero continuò a rivestire nel corso di tutta l'età moderna, più per i feudi che per l'Impero, emerge con evidenza da studi orientati da diverse prospettive, nonché da alcuni dei casi di seguito ricorrenti⁹.

I domini di cui qui si discorre non sono tuttavia soltanto quelli d'investitura imperiale, ma anche i feudi di concessione papale e granducale. Per queste realtà interessa tentare una prima inquadratura degli assetti giurisdizionali effettivi, attraverso indagini sull'amministrazione della giustizia e il governo interno, il rapporto con i principi territoriali, le relazioni e servizi che legarono feudatari alle grandi monarchie straniere o a sovrani italiani diversi da quelli imposti dalla contiguità territoriale. Gli anni su cui l'osser-

Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia* cit. In merito alla regione interstatale presa in esame, cfr. T. Di Carpegna Falconieri, *I feudi imperiali ai confini fra Toscana e Stato pontificio (secoli XV-XVIII)*, ivi, pp. 430-450. L'autore individua quattro aree del centro Italia in cui si concentrano i feudi imperiali, ampiamente presenti nell'Italia nord occidentale: la Tuscia, comprensiva oggi delle province di Grosseto, Siena e Viterbo; l'alta Valtiberina (con i Bourbon); il Montefeltro, con le contee di Carpegna e Scavolino; l'area dell'Appennino bolognese, tra la Valle del Bisenzio e la Valle del Setta, che comprende appunto il feudo di Vernio e quello di Castiglion dei Gatti (ivi, pp. 434-438).

⁸ Si vedano i prospetti contributivi tardo settecenteschi in Asmi, *Atti di Governo, Feudi Imperiali*, 6, fasc. 1, cc. nn.

⁹ Sotto una diversa prospettiva, l'importanza del legame diretto dei feudi con l'Impero era stata sottolineata da G. Galasso, *L'Italia una e diversa nel sistema degli stati europei (1450-1750)*, in Id., L. Mascilli Migliorini, *L'Italia moderna e l'Unità nazionale, Storia d'Italia*, Utet, Torino, 1998, vol. XIX, pp. 93-119; E. Bonora, *Aspettando l'Imperatore. Principi italiani tra il papa e Carlo V*, Einaudi, Torino, 2014, p. 9; C. Cremonini, *Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento*, Bulzoni, Roma, 2012².

vazione insiste sono quelli del primo quarantennio del Seicento, che ci appaiono decisivi nel segnare il consolidamento di molte realtà signorili, attraverso una presa di coscienza piena della responsabilità di governo e una politica giurisdizionale autonoma e meditata, che era giunta a lenta maturazione dal secondo Cinquecento, quando il quadro storico generale era molto più mobile. La guerra di Castro, ad esempio, sembra indebolire la presa dello Stato pontificio nei confronti dei maggiori Stati regionali e dei feudi che da tempo cercavano in essi interlocutori alternativi. I signori di Parma, Firenze e Modena, per una volta coalizzati, erano da tempo una sponda a cui molti dei feudatari delle provincie ecclesiastiche guardavano per aprire campi di azione con diversi margini di manovra rispetto all'egemonia papale sui feudi periferici che, seppur con intensità diverse nei vari pontificati e risultati contraddittori, operava nel senso di un maggior controllo delle realtà territoriali autonome¹⁰.

Di contro, la forza centripeta che i Medici esercitarono sui feudi limitrofi, era giustificata da potenza e strategie politiche ma anche da una *dignitas* feudale sostanziata dal titolo granducale faticosamente acquisito e riconosciuto. L'accreditamento come alti signori feudali perseguito dai granduchi in vario modo, anche attraverso il monopolio delle forme di pacificazione, costituisce un ulteriore dato che segna la storia della feudalità della macroregione. Si trattò di una forza attrattiva che assunse nel tempo forme molto diverse; dall'incorporamento patrimoniale e giurisdizionale dei feudi, come accadde soprattutto per numerose piccole signorie malaspiniane della Lunigiana¹¹, alla più raffinata tutela delle accomandigie più o meno antiche e dei rapporti improntati all'amicizia e alla collaborazione. Per i feudatari collocati nelle Legazioni la possibilità di appoggiarsi ai granduchi nelle varie occorrenze consentì di giocare il proprio destino istituzionale su più piani, mentre la politica dei

¹⁰ A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1984; A. De Benedictis, *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, il Mulino, Bologna, 1984; R. Chiacchella, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento*, Editori Meridionali Riuniti, Reggio Calabria, 1974; M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XIV, Utet, Torino, 1978.

¹¹ Su questa tensione verso l'ampliamento dei domini diretti della dinastia, cfr. G.V. Parigino, *Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione territoriale e promozione sociale*, in S. Calonaci, A. Savelli (a cura di), *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 209-232.

pontefici, a partire da Pio IV e ancor più con Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII, si svolse sotto un segno senz'altro fortemente limitativo delle prerogative dei signori territoriali, in particolare quelli delle più distanti periferie¹². In questa dimensione di referenti feudali, che peraltro ereditavano dalla Repubblica fiorentina a cui si erano appoggiati molti signori territoriali dello stato della Chiesa¹³, i granduchi non furono certo soli, ma poterono beneficiare della debolezza politica degli Este, indeboliti dalla perdita di Ferrara, e della scomparsa del potere feudale dei Della Rovere, il cui Ducato era stato Devoluto alla Santa Sede nel 1631. I Medici ambirono ad ampliare la loro sfera d'influenza territoriale acquistando alcuni feudi di confine, soprattutto in Lunigiana e sulla frontiera meridionale, quella dello Stato Nuovo di Siena di recente acquisizione, adiacente ai Presidios spagnoli di Orbetello e Talamone, al Ducato Farnesiano di Castro e soprattutto allo Stato della Chiesa. Troviamo qui Castell'Ottieri e Montorio, degli Ottieri, comprati dai Medici nel 1616 e poi accorpati alla contea di Pitigliano e Sorano¹⁴; Camporsevoli, feudo conteso allo Stato della Chiesa che i Medici governarono come marchesi fino al 1630, quando lo investirono ai fiorentini Giugni¹⁵; il più vasto feudo di Pitigliano, Sorano e Montevitozzo (inclusa parte del territorio di Montorio), signoria per diritto imperiale degli Orsini che l'avevano ricevuta da Massimiliano I d'Asburgo nel 1511; la vasta contea di Santa Fiora, confinante col feudo Orsini, sul monte Amiata (Grosseto), ottenuto da Ferdinando II de' Medici per 466.000 scudi versati al conte Mario Sforza, a cui il feudo fu reinvestito nel 1633¹⁶. Su questi feudi i granduchi si adoperarono fin dall'età cosimiana per avere un controllo diretto della giurisdizione, mantenendo la struttura feudale nella persona dei cadetti di famiglia, oppure si cautelarono con il controllo sulle signorie garantito dalle accomandigie, come nel caso del marchesato dei Bourbon di Sorbello, nella vicina legazione di Perugia.

¹² R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, il Mulino, Bologna, 1983, pp. 67-68; I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1985.

¹³ J.M. Najemi, *Storia di Firenze. 1200-1575*, Einaudi, Torino, 2014, pp. 442-443.

¹⁴ Sul castello di Montorio, cfr. A. Biondi (a cura di), *Il castello di Montorio dalla contea degli Ottieri alla rinascita di Carlo Goria*, Laurum, Pitigliano, 2010.

¹⁵ Su Camporsevoli cfr. A. Savelli, «*Presso al confino alieno: il caso di Camporsevoli*», in S. Calonaci, Ead. (a cura di), *Feudalesimi nella Toscana moderna cit.*, pp. 255-270.

¹⁶ G.V. Parigino, *Continuità e mutamento cit.*, p. 219.

La politica dei Medici verso i feudi da loro investiti o preesistenti nel proprio Stato sarà sostanziata da ispirazioni e politiche diverse rispetto a quelle di tipo espansivo da loro esercitate sul confine sud occidentale. Un terzo e decisivo elemento che per questi feudi costituisce un tratto unificante risiede nella pratica del potere, cioè nell'esercizio della giurisdizione con cui i feudatari dovevano confrontarsi, che si attua attraverso figure, strumenti e pratiche comuni e ricorrenti. Pur in forme e intensità diverse l'amministrazione del feudo appare accomunata dalla presenza di un'etica del governo che in vario modo motiva e occupa la coscienza dei feudatari, almeno di quelli che scorrono in queste pagine, in una significativa sostituzione di elementi identitari rispetto a un'ipotetica e accettata mentalità di stampo cavalleresco-feudale, dove la preminenza dell'elemento militare lascia il posto a quella giurisdizionale. Concorrono infine alla costruzione di un tessuto di trame comuni l'esistenza di un circuito di informazioni e consigli che potremmo chiamare di alfabetizzazione feudale, verificabile all'interno delle famiglie di antica feudale, volto a tracciare un profilo di feudatario governante accettato e imitato come modello culturale dai signori di nomina Cinque e Seicentesca. L'interconnessione feudale beneficia oltretutto di una fitta rete di matrimoni che lega con vincoli di sangue le famiglie dei signori dominanti in quadri parentali che sono il riflesso di affinità feudali (Bardi-Ricasoli-Bourbon di Sorbello-Vitelli-Ottieri-Ramirez de Montalvo, nonché i romani Mattei, marchesi poi duchi di Giove, e i Pepoli conti imperiali di Castiglione dei Gatti, sono tutti collegati da varie alleanze matrimoniali). Un ulteriore denominatore comune è costituito dalla tradizione di norme e diritti feudali che si ripresentano in forme analoghe in contesti territoriali diversi, rivolti tanto alla gestione delle risorse che all'amministrazione del territorio, a quella del welfare o al patronato. Una base giuridica comune che non esclude e va rinvenuta al di sotto di specificità di cui non è possibile tener conto, anche nel governo dello stesso feudo tra un signore e i suoi successori consanguinei. In ultimo la partecipazione attiva dei Medici alla titolarità e gestione di alcuni feudi toscani, nella Lunigiana e nella Tuscia in particolare, ma anche in alcuni Stati dell'Italia meridionale (Capestrano, Amatrice, Policastro), si offre come ulteriore catena di collegamento tra le signorie di autonoma giurisdizione, a dispetto dei confini degli Stati regionali di riferimento.

Una caratteristica distintiva dei feudi imperiali di antica nomina rispetto a quelli di più recente istituzione, papali e granducali, appare senz'altro quella del governo gestito attraverso l'istituto del condominio, per cui più esponenti della stessa famiglia erano di fatto titolari del feudo. Un istituto, quello del condominio, che accomuna tra loro i feudi imperiali e le antiche signorie rurali, la cui storia precede talvolta di secoli quella dei signori territoriali di riferimento affermatasi nel Cinquecento¹⁷. Così accade per la contea di Vernio, dove il condominio dei conti Bardi coinvolge allo stesso tempo numerosi esponenti del casato, per quella di Castiglione dei Gatti dei Pepoli, e in forma diversa per Sorbello, dove si assiste a una forma individuale di reggenza feudale, che però quando occorre coinvolge nelle prerogative signorili altri Bourbon della famiglia¹⁸. Nei feudi granducali, creati tra Cinque e Seicento, il titolare

¹⁷ Le terre di Vernio furono investite ai Bardi dall'imperatore Carlo IV di Boemia nel 1355, alcuni anni dopo che la famiglia aveva acquisito la località dai conti Alberti di Mangona. Vernio (un toponimo a cui non corrisponde un complesso insediativo omonimo) costituiva un feudo piuttosto ampio in relazione alla scarsa estensione generale del feudo toscano, articolato in nove distinte comunità sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Pistoia; sulla famiglia cfr. R.M. Zaccaria, *I Bardi di Vernio*, in *Archivi dell'aristocrazia fiorentina*, Mostra di documenti privati restaurati a cura della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, ACTA, Firenze, 1989, pp. 107-137. Confinante con Vernio, Castiglione dei Gatti era stato concesso ai Pepoli da Carlo IV il 12 luglio 1369; un riferimento preciso all'investitura del feudo ai Pepoli si legge nelle carte dell'Archivio Bardi, Asfi, *Bardi*, I Serie, OI 22, cc. nn. La presenza feudale a Castiglione dei Gatti andrebbe fatta risalire agli Alberti di Mangona, a cui Ottone IV nel 1209 avrebbe infeudato Castiglione, Baragazza, Sparvo (le tre località che composero il feudo Pepoli), nonché Piano, Bruschetto e Vernio; G. Fignanani, *Cenni storici di Castiglione de' Pepoli*, Tipografia Ranieri Guasti, Prato, 1879, pp. 22, 34; il diploma emesso da Carlo IV a Lucca il 12 luglio 1369 è stato edito da P.G. Civerna, *Castiglione de' Pepoli 1369-1969. Sesto centenario del feudo imperiale della contea di Castiglione, Baragazza, Sparvo, ecc.*, pp. 19, 39, L'investitura del feudo beneficiava un consorzio familiare formato dai fratelli Martino, Guerra, Giacomo Pepoli, e i loro eredi e successori con tutti i diritti e pertinenze relativi a Castiglione e con mero e misto imperio. Sorbello divenne marchesato di un ramo dei Bourbon di Santa Maria (Tiberina) dalla metà del Quattrocento, ma gli antenati vantavano un diploma feudale autentico su altre località della zona fin dal 1167, e furono marchesi di Monte Santa Maria per diploma imperiale concesso ancora da Carlo IV già nel 1355. Il primo marchese a fregiarsi del titolo di Sorbello fu Lodovico I (nato nel 1394 e morto nel 1441); cfr. U. Ranieri di Sorbello, *Sorbello e i suoi Marchesi reggenti. Breve storia del feudo tra l'Umbria e la Toscana nei secoli XIV-XIX*, Volumnia, Perugia, 1967, poi in E. Dundovich, R. Ranieri (a cura di), *Scritti scelti di Ugucione Ranieri di Sorbello 1906-1969*, Olschki, Firenze, 2004, p. 438.

¹⁸ Nel 1782 erano conti di Castiglione dei Gatti Lorenzo, Guido e altri condomini Pepoli; Asmi, *Atti di Governo, Feudi imperiali*, 6, fasc. 1, cc. nn. (nota dei vassalli imperiali del 1782). Sui Bourbon si veda invece la prospettiva offerta dalle suppliche e dalle deposizioni dei vassalli, che richiamano la forma del condominio, nonché il carteggio tra i vari membri della famiglia che ricorda indirettamente questa forma

unico è invece il primogenito in linea di successione, evidentemente per preservare una quota ampia di disponibilità alla reversibilità del feudo qualora la famiglia si fosse estinta nella linea maschile. Così è anche per il reggimento del feudo papale della Porretta, conferito prima ai Sanuti, e a distanza di una generazione ai Ranuzzi.

Questi feudi, con le loro specificità, sono solo alcune delle tante giurisdizioni signorili presenti nella zona focalizzata, che in questa sede di necessità non possono essere indagate singolarmente e in maniera esaustiva. Sulla montagna tosco emiliana Castiglion dei Gatti, Vernio e Porretta erano senz'altro tra le principali signorie, ma ad esse dovevano aggiungersi non pochi altri feudi dalla storia assai diversa, come quelli della contea di Piano dei Bianchi o i numerosi domini dei Montecuccoli, la cui storia qui è solo accennata. Verso sud, allo stesso modo, intorno a Sorbello si stendevano il marchesato di Rasina, dei romani Nerli, la contea di Reschio, dei Montemellini di Perugia, e i domini dei Della Corgna su Chiusi e Castiglion del Lago.

2. I Bagni di Porretta contea papale dei Ranuzzi

Alcuni anni or sono Gina Fasoli coglieva con largo anticipo le potenzialità storiografiche che la lettura e lo studio sistematico della documentazione prodotta da alcuni feudi bolognesi avrebbe portato alla ridefinizione dell'effettivo ruolo di governo svolto dai feudatari, lanciando delle suggestioni riprese dalla sua allieva Maria Contini per la contea dei Bagni di Porretta nel XVII secolo, ma rimaste largamente inascoltate per altre realtà contermini, pur in presenza di vasti archivi familiari in cui erano confluite le carte dei feudi¹⁹.

di governo; Aspg, *Bourbon di Sorbello*, b. 13, fasc. 12, ins. 9. Il condominio era anche la forma di reggimento usata dai Montecuccoli nei loro domini, cfr. A.I. Pini, *I feudatari. Vita quotidiana nelle corti frignanese in età moderna*, in *Homo Appenninicus. Donne e uomini delle montagne*, Atti delle giornate di studio, Capugnano, 8 settembre 2000, Porretta Terme 10 settembre 2007, p. 96. Sui Bardi e il loro esteso condominio sulla contea di Vernio, cfr. I. Marcelli, *Un conflitto di età leopoldina: i Bardi di Vernio*, in S. Calonaci, A. Savelli (a cura di), *Feudalesimi nella Toscana moderna cit.*, pp. 293-294.

¹⁹ G. Fasoli, *Feudi, feudatari, feudisti bolognesi del XVIII secolo cit.*, pp. 485-497. Una simile prospettiva, basata sull'indagine della documentazione prodotta dall'interno del feudo e dei rapporti giurisdizionali che ne sostanziano l'esistenza, ha in anni recenti alimentato i saggi sul feudalesimo meridionale; cfr. A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI-XVIII)*, Il Terebinto, Avellino, 2013; L. Covino, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia*.

La contea dei Ranuzzi rappresenta un piccolissimo feudo posto a cavaliere tra l'Appennino bolognese e quello pistoiese, che fin dal medioevo deve la sua fortuna alla presenza di importanti sorgenti termali, verso cui si era diretta l'attenzione di medici, viaggiatori e scrittori, nonché dei bagnanti che nella stagione estiva salivano alle sorgenti delle Donzelle e del Leone per godere dei benefici delle terme, nella forma di acque da bere²⁰. La carenza di infrastrutture, in particolare di abitazioni capaci di ospitare i viandanti, fu tra i motivi che indussero Niccolò V a istituire la contea, affidando a un feudatario di fiducia l'onere di una migliore gestione delle risorse offerte dai bagni, rinomati fin dall'antichità e oggetto di speculazioni e pubblicazioni di celebrati medici e intellettuali del tempo, che fino a quel momento erano state amministrate dalla comunità²¹. Il primo conte fu il patrizio bolognese Niccolò Sanuti in virtù di una bolla datata 30 giugno 1448 (l'erezione del feudo era stata stabilita l'anno precedente, 1 marzo 1447), che imponeva il versamento di un tributo, tradizionale e comune, pari a una tazza d'argento del valore di una libbra²². Morto il Sanuti senza eredi, nel gennaio 1474 Sisto IV conferì i Bagni di Porretta al medico Girolamo Ranuzzi e ai suoi discendenti maschi di primogenito in primogenito che la tennero per oltre tre secoli. L'estensione della giurisdizione

Calabria Citra (1650-1800), FrancoAngeli, Milano, 2013; E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e Vassalli. Storie moderne*, FrancoAngeli, Milano, 2011; R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007.

²⁰ M. Facci, A. Guidanti, R. Zagnoni, *Le terme di Porretta nella storia e nella medicina*, I, *Dall'età antica al Settecento*, Editoriale Nuèter, Porretta Terme, 1995. Sulla fortuna cinquecentesca dei viaggi alle terme, cfr. R. Mazzei, *Il viaggio alle terme nel Cinquecento. Un 'pellegrinaggio' d'élite fra sanità politica e diplomazia*, «Archivio Storico Italiano», CLXXII, disp. IV (2014), pp. 645-689.

²¹ Numerose sono le opere che si sono occupate dei bagni di Porretta e dei sali che ne venivano estratti, dall'opera di Tura da Castello del 1351 a quella di Ferdinando Bassi delle Terme di Porretta (1758), passando attraverso il *Sommario* di Giovanni Zecca (1576), a *La Medicina Porrettana* di Pellegrino Capponi (1607). Le sorgenti termali erano più di una a Porretta, e tutte all'aperto (le più importanti erano La Porretta Nuova o Leone, Le Tre bocche o Donzelle lungo il Rio Maggiore che divideva l'abitato). Non a caso le terme porrettane nella letteratura medica dell'età rinascimentale figurano come uno dei più celebrati bagni termali italiani, assieme a quelle di San Casciano (dei Bagni), Nocera, Pozzuoli, ai Bagni di Pisa e di Lucca, cfr. M. Facci, A. Guidanti, R. Zagnoni, *Le terme di Porretta nella storia e nella medicina* cit.

²² R. Zagnoni, *Porretta e i suoi bagni nel medioevo*, ivi, pp. 92-94. Sulla tazza d'argento e la sua lunga permanenza come tributo vassallatico anche nella Toscana medicea, cfr. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo* cit.

del feudo venne considerata ambigua e fu oggetto di una lunga disputa dei Ranuzzi col Reggimento bolognese già nel primo Seicento²³. Non si arrivò tuttavia a una soluzione condivisa, e la causa, alimentata dai sudditi delle vicine comunità di Capugnano e Granaglione che intendevano recuperare parte del loro territorio, venne ripresa con ancor più vigore tra la fine del secolo e gli anni venti del Settecento. La lite venne a sostanzinarsi in una nuova causa tra il Senato di Bologna e i conti con un esito sostanzialmente favorevole a quest'ultimi. L'ampiezza del feudo era comunque assai modesta e copriva circa un miglio intorno ai Bagni; la definizione poteva intendersi tuttavia in modo diverso: sia come raggio dagli edifici esterni (così l'intendevano i conti e così fu sostanzialmente riconosciuta), oppure dal centro del paese (quindi con un'estensione minore del feudo, come sostenevano i rappresentanti delle comunità di Capugnano e Granaglione). In questo angusto perimetro fioriva comunque una popolazione piuttosto numerosa rispetto a altri feudi poco più che monocellulari: oltre 1000 persone a inizio Settecento, con un considerevole numero di artigiani e commercianti legati alle terme e al mercato locale, che liberavano Porretta da una rigida dimensione economica legata esclusivamente all'agricoltura e alle risorse del bosco.

L'infeudazione rappresentò per la comunità di Porretta l'inizio di una storia feudale che si protrarrà fino alla seconda metà del Settecento, legandosi alle vicende della famiglia Ranuzzi²⁴. Dal 1471 il governo esercitato dai Ranuzzi sui Bagni fu costante e durò fino alla dominazione francese, coinvolgendo una lunga teoria di dodici conti²⁵. Nel governo di ogni giorno i Bagni della Porretta vennero

²³ Asbo, *Ranuzzi*, Feudo della Porretta, *Processo fra la Camera di Bologna e il conte Annibale per i confini della contea della Porretta, 1606-1615*.

²⁴ Sulla vertenza cfr. M. Contini, *Il feudo della Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 2 (1975), pp. 25-31; ivi, 3 (1976), pp. 38-43; ivi, 4 (1976), pp. 19-24, ivi, 1 (1977), pp. 48-52; 2 (1977), pp. 50-54.

²⁵ Furono ben tredici i conti (uno della famiglia Sanuti e dodici dei Ranuzzi) che governarono Porretta per oltre tre secoli, fino all'abolizione dei feudi stabiliti dal governo della Repubblica Cispadana il 30 gennaio 1797. La famiglia, di antiche origini tifernati, si distinse con Antonio di Giovanni, ambasciatore al papa per il Comune di Bologna, così come suo figlio Girolamo e primo conte Ranuzzi della Porretta nel 1471. Dopo di lui il titolo passò ai primogeniti, in primo luogo Angelo, che ebbe particolare sensibilità verso una buona fruizione e gestione del complesso termale da lui restaurato nel 1537. Fu poi seguito da Annibale I (1496-1550); Marc'Antonio I (†1603); Annibale II (†1621); Marc'Antonio II (1605-1681); Annibale III (†1697); Giovan Carlo († 1706); Vincenzo Ferdinando (secondogenito di Annibale III, ebbe un ruolo fondamentale nel potenziamento delle terme); Marc'Antonio III (fi-

amministrati tramite un commissario, anche se a metà Settecento la qualifica mutò in quella di Governatore, che intratteneva una fitta corrispondenza con i conti. La diretta dipendenza dalla lontana Roma consentì ai conti di smarcarsi dalle istanze quotidiane avanzate dal Senato di Bologna²⁶ – all'interno del quale con frequenza sedettero esponenti del casato – e di governare in autonomia il feudo anche in virtù della sensibilità comitale verso i bisogni della comunità e i vari aspetti del vivere civile. I Ranuzzi dovettero confrontarsi, oltre che col Senato, con l'autorità del Legato di Bologna, nella cui giurisdizione era incuneato il feudo. L'indipendenza dei conti dagli organi del governo periferico pontificio poté quindi realizzarsi in virtù di un gioco complesso e apparentemente contraddittorio, che all'occorrenza poteva legare le istanze delle comunità infeudate al ceto senatorio bolognese, di cui appunto i feudatari facevano parte, nonché i conti alla diretta dipendenza del feudo dal papa e dai tribunali romani, in primo luogo la Camera per le materie fiscali, a cui i signori si appellavano nei diversi contenziosi²⁷. Questo confronto giurisdizionale dei Ranuzzi col legato e col Senato si colloca nel quadro di un rapporto di amicizia e servizio con i granduchi di Toscana, capaci di offrire una forte protezione e un'alternativa d'indipendenza dal potere del Legato a cui erano territorialmente sottoposti²⁸. Un sodalizio, quello che legava i Ranuzzi

glio di Vincenzo Ferdinando, †1735); Girolamo II (†1784); Annibale IV, ultimo conte della Porretta (†1803); cfr. R. Carapelli, *Genealogia e storia della famiglia Ranuzzi conti della Porretta*, «Nuèter», 2 (1984), pp. 86-91; M. Facci, R. Zagnoni, *Porretta e i suoi bagni in età moderna*, in M. Facci, A. Guidanti, R. Zagnoni, *Le terme di Porretta cit.*, p. 202, e a p. 256 il riferimento alle ristrutturazioni intraprese sotto il governo del conte Angelo.

²⁶ Nel 1733 ad esempio si ebbe una sentenza favorevole ai conti contro il Reggimento bolognese e le comunità che a lui erano ricorse; M. Contini, *Il feudo della Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 1 (1977), p. 48.

²⁷ Il ceto dirigente bolognese riuscì inoltre a restare esente dalla giurisdizione della congregazione del buon governo istituita a fine Cinquecento, cfr. A. De Benedictis, *Patrizi e comunità cit.*, pp. 15-20; in merito all'appello dei Ranuzzi alla Camera apostolica, cfr. M. Contini, *Il feudo della Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 2 (1975), pp. 25-31.

²⁸ Fin dall'età comunale il peso e il numero della feudalità era stato fortemente ridimensionato nel bolognese. Questo dato si realizzò comunque nel quadro della mancata unificazione territoriale della provincia bolognese dello Stato della Chiesa, cfr. A. De Benedictis, *Patrizi e comunità cit.*, pp. 15-17, 126; in particolare sui Pepoli, i Ranuzzi e le lunghe contese giurisdizionali che coinvolsero il senato, talvolta dietro la spinta delle comunità, contro i feudatari nel corso Settecento, cfr. *ivi*, 127-128. La politica dei papi verso i feudatari fu invece di segno diverso nei territori attorno a Roma, dove si concentrò la maggior parte della feudalità pontificia, a di-

ai Medici, non formalizzato da un'antica formula d'accomandigia, ma che si definiva attraverso canali più sofisticati di *patronage* e confidenza. Fu soprattutto il conte Annibale a inaugurare questo rapporto di fedeltà e servizio con la casa Medici²⁹. Addottoratosi tardivamente in *utroque iure*, con una preparazione universitaria idonea e utile alla sua responsabilità di conte di Porretta, trascorsa la gioventù sui campi di battaglia al servizio dell'Imperatore, Annibale Ranuzzi fu anche letterato, pittore egli stesso e esperto d'arte, e proprio quest'ultimo talento determinò il suo rapporto con i Medici. Annibale fu in contatto privilegiato col cardinale Leopoldo con cui instaurò un rapporto stretto e duraturo di fiducia nella veste soprattutto di consigliere e agente d'arte, che proseguì anche dopo la morte del cardinale (1675)³⁰. L'appoggio che i Ranuzzi trovarono a Firenze consentì loro di acquisire nuovi margini di azione anche in funzione del governo del feudo, beneficiando oltretutto della presenza di alcuni conti nel Reggimento bolognese, nonché dell'elevazione di un esponente del casato all'interno del collegio cardinalizio. Così avvenne nel settembre 1686 con la concessione della porpora ad Angelo Maria Ranuzzi, dopo una lunga carriera ecclesiastica svolta sotto la protezione del cardinale Leopoldo de' Medici, che nel corso degli anni lo aveva visto nunzio a Torino, in Polonia e legato a Rimini e ad Urbino³¹. Non è casuale che a inizio Settecento il conte Marc'Antonio Ranuzzi in un suo discorso accademico valutasse da preferirsi la figura del principe straniero a quella del principe proprio³².

spetto delle esigenze finanziarie sottese alle revisioni dei titoli promosse soprattutto da Gregorio XIII; I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo dello Stato pontificio* cit., pp. 74-76; R. Volpi, *Le regioni introvabili* cit., pp. 67-68; A. Borromeo, *Gregorio XIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2008, p. 191.

²⁹ Primogenito del conte Marc'Antonio II e di Orintia Albergati, studiò a Bologna e poi a Padova discipline diverse: lettere umane, filosofia, geometria, trigonometria e architettura militare. Al mestiere delle armi si applicò di persona, militando in Fiandra sotto il generale Ottavio Piccolomini; R. Carapelli, *Annibale Ranuzzi e i suoi rapporti con la Firenze medicea del '600*, «Il Carrobbio», X (1984), pp. 69-80. Sul generale Piccolomini duca di Amalfi, noto soprattutto per essere stato tra gli assassini del Wallenstein, e sull'eredità immateriale maturata dalla famiglia Piccolomini all'estero, cfr. A. Becucci, *Ottavio Piccolomini (1599-1656): A Case of Patronage from a Transnational Perspective*, «The International History Review», vol. 33, n. 44 (2011), pp. 585-605.

³⁰ Il conte Annibale Ranuzzi si laureò in *utroque* allo Studio bolognese il 22 luglio del 1647; cfr. M.T. Guerrini, *Qui voluerit in iure promeveri... I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Clueb, Bologna, 2005, p. 549.

³¹ R. Carapelli, *Il cardinale Ranuzzi: un benefattore seicentesco di Porretta*, «Nuèter», 1 (1982), pp. 62-65.

³² G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, pro-*

Oltre all'abilità politica dei feudatari nel potenziare l'indipendenza istituzionale dei propri domini attraverso la trama di alleanze diverse, è sul piano del governo del feudo, amministrativo e giudiziario, della scelta del personale e della gestione delle strutture e delle risorse, che emergono in superficie codici comuni a questi feudi dell'Italia centrale. L'impressione che si ricava dalla lettura della corrispondenza tra i commissari e i conti è che la comunità mantenesse una forte identità istituzionale nei confronti del signore e dei suoi funzionari, e che le prerogative feudali agissero in varie circostanze non attraverso una dialettica antagonista con quelle dei rappresentanti della comunità e dei loro interessi, ma in supporto di questi. Pur attraverso fasi diverse, lo sviluppo economico e demografico della comunità dei Bagni prese avvio dall'istituzione della contea e dalla gestione signorile dei Bagni³³. Nel 1686 ai Ranuzzi furono addirittura cedute dalla comunità alcune private, come quella dei tabacchi e dell'acquavite, i cui introiti (derivati dalla vendita) furono utilizzati dalla comunità per la costruzione di un ponte di pietra sul Rio Maggiore, che divideva in due l'abitato³⁴. Una delle preoccupazioni ricorrenti dei reggenti della Porretta era infatti rappresentata dalla gestione della viabilità, una risorsa la cui corretta gestione era necessaria poter condurre i viaggiatori ai Bagni, e che al contrario era sottoposta a periodiche interruzioni o danneggiamenti nei periodi invernali sotto la pressione dei torrenti montani che attraversavano il territorio. Quest'esigenza aveva portato nei decenni precedenti a continue frizioni tra i conti, che facevano ricadere i costi della manutenzione stradale sulle tasse comunitarie, e i vassalli o le istituzioni che gli rappresentavano, mettendo in costante difficoltà i commissari che sul luogo dovevano confrontarsi con le esigenze dei terrazzani. Talvolta alcuni dei rappresentanti del conte uscivano logorati dal loro servizio, sottoposti com'erano a pressioni di molteplice natura, come sembra

cedure di giustizia e scienza cavalleresca. Bologna nel secolo XVII, Clueb, Bologna, 2003, p. 324.

³³ L'istituzione della contea trasformò una località periferica e dispersa come i Bagni di Porretta in un nuovo centro politico giurisdizionale, creando i presupposti per un certo benessere sociale. Nel 1716 sulle 180 famiglie che dovevano abitare il feudo, i proprietari di case erano 109; A. Giacomelli, *Popolazione e società in un'area dell'Appennino bolognese*, in *Popolazione ed economia dei territori bolognesi bolognesi durante il Settecento*, Atti del III Colloquio, Bologna, 15 gennaio 1983, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 1985, pp. 164, 187-188.

³⁴ M. Contini, *Il feudo della Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 3 (1976), pp. 39-40.

esser successo al commissario Giovan Lorenzo Balzani. Costui col trasferimento nel feudo salubre aveva al contrario assistito alla progressiva malattia della moglie e del figlio nella, e c'è da credere che l'avvicendamento col nuovo commissario Alessandro Sandri nel settembre del 1636 arrivasse come una liberazione³⁵.

In sostanza il governo del feudo papale dei Bagni di Porretta si uniforma in molti tratti ai codici generali di governo signorile del centro Italia, con alcune caratteristiche specifiche. Il margine d'indipendenza dall'autorità del legato sembra amplissimo, mentre l'occasionale ombrello della dipendenza papale ha come unico prezzo la decima annuale corrisposta alla camera apostolica. Nel governo interno e quotidiano del feudo il signore visita assai raramente il dominio, dimorando stabilmente a Bologna o nei luoghi contermini, ma intrattiene un corrispondenza abbastanza serrata con i suoi rappresentanti, che surrogano con efficacia l'assenza fisica del conte. Ai Bagni risiede un commissario che presta un servizio annuale, sottoposto a un avvicendamento di cadenza regolare; in altri feudi, al contrario, in cui l'ufficiale è chiamato vicario o governatore, il calendario di governo appare meno preciso, con il vicario che rimane talvolta in carica per più di un anno (nella contea di Vernio dominata dai Bardi) e magari viene richiamato in carica più volte a distanza di anni (Ricasoli). Il profilo del rappresentante feudale è in genere quello di un notaio o talvolta di un dottore in legge, più raramente di un dottore in lettere, chiamato a esercitare una funzione giudiziaria e arbitrale nel governo civile (e nella criminalità minore) di un certo rilievo, ancora a Settecento inoltrato, gestendo uno spettro molto ampio di questioni sociali e economiche inerenti la comunità³⁶. Il vicario amministrava il territorio e la cittadinanza confrontandosi con il consiglio della comunità, che appare sostanzialmente indipendente dal potere feudale, nonché con il corpo di norme statutarie del luogo, laddove esse

³⁵ Fu il Sandri a riadattare, dietro la spinta dei signori, la strada del Cigno; Alessandro Sandri [al conte Marc'Antonio II Ranuzzi], Asbo, *Ranuzzi*, Lettere dei commissari ai conti, 1620-1661, fasc. 1620-1639, cc. nn.

³⁶ Contini ricorda che il commissario di Porretta «doveva vigilare che nella terra tutto procedesse con ordine», controllare «le elezioni dei membri del Consiglio, del nuovo priore, radunare i consigli degli uomini di governo, stabilire il calmiere del frumento, vigilare sull'istituzione dei ragazzi, imporre le tasse sulle carni e sorvegliare attentamente che le bilance dessero il peso giusto, controllare il peso del pane e non permettere ad alcuno di lavare i panni nei pozzetti delle Donzelle del Leone»; M. Contini, *Il feudo della Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 3 (1976), p. 42.

esistevano. Questa forza dei consiglieri della comunità infeudata non è affatto insolita, ma si riscontra anche in altre circostanze, mentre assai più raro è il caso di comunità del tutto prive di organi rappresentativi capaci di dialogare col potere feudale. Alla struttura del governo della Porretta concorre anche l'esistenza di una nutrita milizia feudale, nel 1624 in grado di mobilitare 211 fanti e 31 cavalieri, con una strutturazione militare in due armi distinte, che saliranno a 273 fanti e 56 cavalieri nel 1708³⁷. Un corpo di soldati che compariva con funzioni da parata durante le visite dei conti, ma che all'occorrenza poteva essere schierato sotto le insegne papali o anche come difesa eventuale della contea e corpo di pubblica sicurezza. Si tratta di una milizia feudale organizzata che al di là del confine granducale trova pochi riscontri, se non presso i conti Bardi di Vernio³⁸. Un elemento comune agli altri feudi dell'Italia centrale, attiene il valore simbolico e rituale della prassi di avvicendamento dei vicari, allorché si recano a prendere il possesso dell'ufficio ricevendo dagli ufficiali uscenti i libri civili e criminali, di cui fanno l'inventario prima di richiedere ai signori i nuovi registri³⁹. Un tratto specifico del governo del feudo papa-

³⁷ R. Zagnoni, *Le milizie della Porretta nei secoli XVI e XVIII*, «Nuèter», 2 (1982), pp. 81-84; e Asbo, *Ranuzzi*, Bandi, bando del 15 luglio 1656.

³⁸ Si vedano ad esempio i bandi di arruolamento dei Bardi, prodotti a stampa su carta griffata dall'arme comitale e presenti in una filza miscellanea, non segnata, dell'Archivio Bardi Guicciardini conservato a Poppiano (Montespertoli), Firenze.

³⁹ Recandosi a Porretta l'8 luglio del 1635, in sostituzione di Paolo Rinaldini, il nuovo commissario Giovan Lorenzo Balzani, chiedeva specificamente al conte Ranuzzi alcuni registri per ricopiarvi i bandi e le provvisioni che fossero state via via emanati; Lettera del Balzani al conte Ranuzzi, Bagni della Porretta, 8 luglio 1635; Asbo, *Ranuzzi*, Lettere dei commissari ai conti 1620-1661, cc. nn. Il passaggio delle consegne e delle carte includeva l'inventario dei libri, la mappa della contea e due sigilli di ferro con l'arme della famiglia Ranuzzi con cui il commissario timbrava gli atti. Si tratta di strumenti e di una prassi che veniva percorsa in maniera del tutto simile dai vicari dei Ricasoli nel loro feudo della Trappola e di Rocca Ricciarda, sul Pratomagno aretino. Nel maggio del 1646, Braccio e Bindaccio Ricasoli baroni dominanti a comune, scrivevano al vicario in pectore Giovan Battista Baldi: «L'Illustrissimo Signor Braccio ed io siamo di volontà nella presente annata di vogliate far cortesia di servirvi per nostro vicario alla Trappola, essendo di vostro gusto, e di tutto aviserete; et essendo di vostro gusto [cassato nel testo] piglierete il possesso con farvi assegnare il sigillo, e le scritture pubbliche da messer Settimio San Casciani oggi di presente vicario»; Braccio e Bindaccio Ricasoli baroni dominanti al Baldi, Firenze, 11 maggio 1646; Asfì, *Ricasoli*, parte antica filze, 161, cc. nn. L'arrivo nel feudo era accompagnato da lettere credenziali che venivano lette alla presenza dei consiglieri della comunità riuniti nella casa del vicario, cfr. in merito Bindaccio Ricasoli al vicario Claudio Masi, Firenze, 15 aprile 1626, Asfì, *Ricasoli*, parte antica filze, 11, cc. nn.

le dei Bagni, come del vicino dominio imperiale di Castiglione dei Gatti, che non emerge nelle carte feudali del Granducato, è costituito dal “sindacato” del commissario, cioè dalla verifica della propria azione di governo e della fiscalità, a cui il commissario si sottopone alla presenza del *massaro* o rettore della comunità, del camerlengo, dei consiglieri e di un notaio. In quelle circostanze chi avesse avuto cause pendenti o si considerasse leso dall'azione del funzionario uscente poteva, almeno teoricamente, avanzare le proprie contestazioni; i sindacati di Porretta e Castiglione, laddove si sono conservati, hanno prodotto degli elenchi dei processi e delle querele sorte durante l'anno trascorso che si offrono come preziosi documenti di sintesi dell'amministrazione vicariale⁴⁰.

Ereditando la cura di acque che erano già famose e celebrate nella letteratura idroterapica del tempo, i conti ebbero, fin dal XVI secolo e nelle diverse reggenze, premure costanti per la gestione delle sorgenti, delle condotte dell'acqua e la loro salubrità, nonché per la viabilità che collegava Porretta agli snodi principali; sia per chi raggiungesse i bagni a piedi, a cavallo o in portantina. La scarsa ricettività termale, demandata in larga parte ai Casini del feudatario e alle osterie, era di fatto surrogata dall'affitto offerti ai bagnanti dalle abitazioni dei privati⁴¹. Tutto ciò contribuì a incrementare le possibilità di reddito ricavabili dai numerosi vassalli della Porretta che a inizio del Settecento risultano proprietari di uno o più immobili. La presenza di un grande mercato dedicato al grano e alle tele, fissato per il sabato, ma capace di coinvolgere venditori e compratori fin dai giorni precedenti, in un luogo distante dai maggiori mercati cittadini e posto in una posizione di transito tra i versanti bolognese e pistoiese, fu un ulteriore elemento di dinamicità finanziaria per la contea⁴². Ne derivò una sostanziale prosperità del tessuto sociale con un ventaglio di attività artigianali piuttosto ampio, una scuola istituita dal cardinale Angelo Maria, che aveva anche stabilito delle borse di studio per gli scolari più meritevoli, e infine aveva deciso un cospicuo stanziamento di 16.000 scudi destinato alla ricostruzione della Chiesa, che sarebbe

⁴⁰ Asbo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Amministrazione della giustizia, 51, sindacato del dottore Girolamo Patarazzi, governatore uscente di Castiglione, del 4 marzo 1704. Sui sindacati dei commissari della Porretta cfr. M. Contini, *Il feudo di Porretta nel secolo XVIII* cit., «Nuèter», 3 (1976), p. 41.

⁴¹ M. Facci, A. Guidanti, R. Zagnoni, *Le Terme di Porretta nella Storia* cit., p. 188.

⁴² Ivi, pp. 185-186.

stata completata dopo la sua morte; tutto ciò avveniva nel quadro di una clima di vita religiosa piuttosto fervido, a cui contribuivano le prediche dei cappuccini prima e dei predicatori poi⁴³.

3. *Le contee imperiali di Castiglione dei Gatti e di Vernio: Pepoli e Bardi*

Non molto distante dai Bagni di Porretta, sempre sul versante bolognese dell'Appennino, si situa la contea dei Pepoli, con giurisdizione sulle comunità di Castiglione, Sparvo e Baragazza, a sua volta confinante con i boschi dell'abbazia di Montepiano, inalveata nella contea dei Bardi di Vernio. Entrambe le contee, Vernio e Castiglione, erano feudi imperiali trecenteschi, creati sulla scomposizione dell'antico dominio degli Alberti di Mangona dall'imperatore Carlo IV di Boemia, che ebbero vari rinnovi d'investitura nei secoli successivi⁴⁴. Entrambi i feudi erano sostenuti da una spiccata autonomia giurisdizionale nonché da un forte fedeltà ai Medici, in un particolare equilibrio che nel Granducato sembra coinvolgere soprattutto i feudi dello Stato Vecchio⁴⁵. I Bardi rappresentavano un consortile estremamente dilatato per numero di famiglie e caratterizzato da una forte tradizione bancaria, che nel Trecento aveva sostenuto i bilanci della monarchia inglese ma anche degli Angiò a Napoli, svolgendo un ruolo attivo nella politica del comune di Firenze. Tuttavia nel corso dell'età moderna, in una società che verrà strutturandosi secondo moduli aristocratici, i Bardi seppero sfruttare al massimo la redditività sociale che il loro alto status di vicari imperiali e l'antichità dell'investitura portavano con sé, pur a prezzo del sangue di numerosi consorti caduti sotto le insegne im-

⁴³ M. Contini, *Il feudo di Porretta nel secolo XVIII*, «Nuèter», 2 (1977), pp. 50-54; R. Carapelli, *Il cardinale Ranuzzi* cit., p. 65.

⁴⁴ Vernio venne concessa ai Bardi nel 1355 assieme al titolo di vicari imperiali; Castiglione fu infeudata nel 1369 come contea dei Pepoli, ex signori di Bologna; F. de' Bardi, *Vernio, Vita e morte di un feudo*, Presso Manfredo Balli, Firenze, 1883 p. 146. Nel 1579 i Pepoli ottennero il rinnovo da Rodolfo II che lo concesse a Giovanni, Fabio, Girolamo, Annibale Guido e Filippo Pepoli, a seguito della morte di Benedetto Mastino, Terra e Jacopo fratelli Pepoli, come ancora una volta è certificato dalle carte dei conti Bardi; Asfi, *Bardi*, I Serie, OI 22, cc. nn. I Bardi si videro rinnovato il diploma nel 1697, dopo che alcuni di loro si erano recati personalmente a Vienna per trattare la questione dei sussidi imperiali; I. Marcelli, *Un conflitto di età leopoldina: i Bardi di Vernio* cit., p. 296.

⁴⁵ Si vedano i casi dell'antica signoria fondiaria dei Ricasoli e del marchesato granducale di Bucine, investito ai Vitelli; S. Calonaci, *Giurisdizione e fedeltà: poteri feudali dentro lo Stato mediceo*, in Id., A Savelli (a cura di), *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 179-207.

periali⁴⁶. Anche in virtù del loro ruolo di arbitri di vertenze nobiliari e delle concessioni di campo franco, i Bardi divennero un punto di riferimento del mondo feudale dell'Italia centrale, come indica il ruolo di destinatari di trattati cavallereschi⁴⁷, mentre il loro archivio diventava una preziosa risorsa memoriale a cui attingevano anche i conti Pepoli, loro vicini. Allorché infatti nel 1596 la titolarità del feudo di Castiglione venne contestata da Romeo Pepoli, i conti Giovanni e Fabio Pepoli si trovarono del tutto sprovvisti di scritture che potessero contrastare le ambizioni del parente. Dettero allora mandato al parroco di Baragazza di fare ricerche presso gli archivi toscani alla ricerca di carte probatorie della loro titolarità. Dopo essersi mosso senza successo in alcuni archivi di Pisa e dei castelli vicini, «doppo mio longo quesito et grande spesa per mia bona sorte», il parroco trovò copia dell'investitura presso i Bardi di Vernio, rivelatisi scrupolosi custodi della propria eredità come di quella dei feudatari più prossimi. Scoperto lo strumento che comportava la legittimità ed esclusività del dominio dei suoi signori, ne trasse tre copie autenticate da notai, due per Giovanni e Fabio Pepoli, e una per sé. Vennero così meno le pretese di Romeo Pepoli che aspirava al condominio sulla contea, considerandola feudo ecclesiastico, mentre i conti Giovanni e Fabio tramite la ricerca documentaria del sacerdote dimostrarono che Castiglione e le sue pertinenze erano domini imperiali, e di loro esclusiva pertinenza⁴⁸.

A fine Settecento la legittimità giurisdizionale del loro dominio consentì ai Bardi, forti dell'appoggio dei vassalli, di sostenere e vincere una lunga causa contro il granduca Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena, di lì a poco succeduto sul trono imperiale e deciso a incamerare il feudo⁴⁹. La piena giurisdizione che promanava dalla fonte imperiale del potere si estrinsecava, oltre che nella difesa dello spazio fisico del di potere dalle eventuali ingerenze granducali e papali, nel più vischioso esercizio giudiziario civile e criminale sulla società civile del feudo. Se è problematico in questa sede af-

⁴⁶ A. Magini, *I Conti Bardi di Vernio. Note d'Archivio e appunti di ricerca*, in P. Gargiulo, A. Magini, S. Toussaint, *Neoplatonismo, musica, letteratura nel Rinascimento. I Bardi di Vernio e l'Accademia della Crusca*, Atti del Convegno, Firenze-Vernio, 25/26 settembre, 1998, Cahiers Accademia, Lucca, 2000, pp. 195-254: 245.

⁴⁷ M. Cavina, *Pacificando Marte. Rovelli e resistenze nella duellistica italiana*, in P. Broglio, M.P. Paoli (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Viella, Roma, 2011, pp. 35-42.

⁴⁸ Asbo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Amministrazione della giustizia, 50, cc. nn.

⁴⁹ I. Marcelli, *Un conflitto di età leopoldina: i Bardi di Vernio* cit.

frontare in maniera esaustiva l'analisi di un'azione giudiziaria fitta e dispersa in numerosi incartamenti processuali, pur circoscritta al primo Seicento, si possono avanzare delle prime congetture per una successiva e più articolata analisi⁵⁰. Nella gestione del foro criminale i Pepoli dovettero fronteggiare le intemperanze di una società rurale attraversata da una violenza verbale e fisica fisiologica, dove il reato di stupro, pur con tutte le accezioni che questo poteva avere nella legislazione di antico regime, si offriva ai giudici come un atto del tutto ordinario e difficile da estirpare ancora a metà Settecento. Al di là del crinale la situazione non era molto diversa: i Bardi si trovarono del pari a affrontare le intemperanze della vita ordinaria dei sudditi, dove irascibilità, inimicizie locali, odi tra famiglie, furti di animali e cose erano viatico a scontri violenti e sanguinosi tra i vassalli. In più dovettero affrontare più frequentemente le problematiche imposte dalle bande di briganti che attraversavano il feudo, a indizio dell'indipendenza effettiva della contea, nonché le violazioni delle risorse comunitarie apportate dai tagliatori abusivi di legname che si accanivano sui ricchi boschi della comunità di Montepiano, dove passava il triplice confine tra Legazione di Bologna, la contea di Vernio e il Granducato. In varie occasioni i Pepoli si mossero secondo le linee del garantismo, secondo un equilibrio di governo ispirato alla clemenza e all'arbitrato, che si traduceva anche nel riconoscimento e nella tutela dei diritti dei soggetti deboli, tra cui appunto le donne. Così accadde nel 1715 per Diamante Generini, attrice di una causa contro il proprietario di alcuni beni a lei appartenuti, a seguito della confisca e della vendita della camera comitale. Diamante era infatti la moglie di Giovan Battista Poli, l'uomo che aveva subito il sequestro giudiziario perché implicato nel contrabbando e produzione di monete false; ma la combattiva moglie era anche la figlia di Maria Amorotti, da cui aveva ricevuto quei beni come dote fondata dal nonno di Diamante, Benedetto Amorotti con testamento del 1677⁵¹. Il consulto tra i condomini Pepoli, dopo la produzione di incartamenti circostanziati della Generini, conduce al riconoscimento delle ragioni di Diamante, in controtendenza con quello che

⁵⁰ Per una più ampia trattazione di questi aspetti, sia permesso il rimando a S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia feudale nell'Italia moderna*, Carocci, Roma, 2015 (di prossima pubblicazione).

⁵¹ Così appare dallo spoglio di 120 incartamenti di processi e vertenze, relative a fine Seicento e primi decenni del Settecento; Asbo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Amministrazione della giustizia, 51, cc. nn.

era stato il giudizio vicariale; questa revisione era infine concessa a patto che non costituisse un precedente, supponendo che in in altre circostanze i conti non avrebbero acconsentito a ulteriori revisioni. Una certa flessibilità giudiziaria sembra leggersi anche tra le carte delle sentenze e degli arbitrati dei condomini Bardi. Capaci di punire con una certa severità il semplice ladro di pere⁵², i conti erano disposti a atti di perdono, annullamenti di sentenze, e compromessi pur di preservare l'instabile equilibrio sociale di vassalli rozzi e violenti. Nelle cause criminali, a Vernio come altrove, i feudatari ricevevano gli incartamenti e i disegni di sentenza stabiliti dai vicari, su cui elaboravano la sentenza effettiva. Premeva in primo luogo ai Bardi avere il diretto controllo di quelle cause che coinvolgessero direttamente i vassalli⁵³. Soprattutto era convinzione dei conti, nonché un dato ricorrente nei processi feudali, che la celerità del processo e delle sentenze costituisse il tratto fondamentale della buona giustizia, e a questa speditezza della pratica giudiziaria sollecitavano i loro vicari⁵⁴. Elastici verso le questioni innescate dai loro vassalli, i Bardi si dimostrano molto più inflessibili verso le violazioni alla loro giurisdizione arretrate dagli ufficiali granducali⁵⁵. Allo stesso tempo fanno un uso accorto e prudente del diritto di asilo, concesso magari in forma temporanea, in attesa di lumi certi sugli sviluppi giudiziari che riguardano l'ospite, anche se talvolta non si esimono di accogliere assassini notori. Così accade per Domenico di Bastiano Sanesi che in una rissa ha ucciso a bastonate e pugnalate Giovanni Neri; ma anche per Domenico di Simone Carmanini di Scarperia, assassino della vedova del fra-

⁵² Il conte Andrea de' Bardi al vicario di Vernio, 31 agosto 1660, Aspo, *Comunità di Vernio*, 326, n. 474.

⁵³ Giovanni dei Bardi al vicario di Vernio, 13 luglio 1663, *ivi*, n. 417.

⁵⁴ «Ordine in cause criminali», del conte Piero de' Bardi al vicario di Vernio, [s.d., ma agosto 1663], Aspo, *Comunità di Vernio*, 530, c. 6r.

⁵⁵ «Il signor Conte m'ha ordinato li scriva che di quelle condannagioni di Carvazano [una delle nove comunità del feudo] fatte quest'agosto a conto del nuovo bando del Signor Conte Zio non ne faciate cosa alcuna senza ordine del Signor Padre, e se v'è alcuna cosa di nuovo date avviso»; il conte Andrea al vicario di Vernio, Colle Alberti, 21 novembre 1662, Aspo, *Comunità di Vernio*, 326, n. 404. Sul valore giuridico, pratico e rituale della pace e del perdono nelle società di antico regime, cfr. O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2007; ma si veda ancora M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi sulla giustizia in Germania e in Italia*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi politici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 345-364.

tello, con la giustificazione della vita disonesta di quest'ultima⁵⁶. Qualora infine i propri vassalli fossero implicati in questioni giudiziarie fuori dalla contea, non mancava loro il sostegno dei Bardi, senza alcuna soggezione rispetto alle magistrature statuali e ai più importanti magistrati della burocrazia medicea⁵⁷.

Per i Pepoli, al di là del momento giudiziario, la giurisdizione su Castiglione comporta la gestione di diverse e importanti risorse, prima fra tutte la chiesa di Bocca di Rio. Il complesso, formato da vari edifici, era stato costruito sul luogo dove la Vergine si era manifestata a due loro vassalli nel luglio 1480, e ai vicari dei conti spettava la gestione e contabilità delle offerte dei fedeli depositate presso guardiano del santuario⁵⁸. Oltre alla custodia di questa eredità spirituale, i Pepoli avevano giurisdizione sulla zecca di Castiglione, dove si batteva moneta con corso effettivo, seppur negli angusti limiti della contea, e sugli innumerevoli reati di contraffazione numeraria innescati da falsari attivi sul territorio⁵⁹. I Bardi da parte loro custodivano gelosamente l'integrità della loro

⁵⁶ Il conte Andrea de' Bardi al vicario di Vernio, Firenze, 3 gennaio 1660; Aspo, *Comunità di Vernio*, 326, n. 409; sui due Domenici, cfr. il vicario Bastiano Violani [ai conti Bardi], Vernio, 14 novembre 1643, e Id. a [Eisdem], 13 novembre 1643, Aspo, *Comunità di Vernio*, 543, cc. 2r, 3r.

⁵⁷ «Dal signor Ferrante Capponi sento essere stati da lui quei di Fossato a querelare i nostri birri e soldati di Vernio [che] gl'habbino tolto le capre sullo Stato del Granduca e di già quello ha dato ordine sieno levate a quello che le ha e di già ha mandato a fare questa esecuzione. In caso non fusse ancora eseguita non so se fusse bene farle venire in Vernio e guardarle e prepararsi voi a provare che sieno prese in quel di Vernio»; il conte Andrea de' Bardi al vicario di Vernio, Firenze, 6 agosto 1663, Aspo, *Comunità di Vernio*, 326, n. 420. Su Ferrante Capponi e il suo ruolo centrale nell'amministrazione di Ferdinando II e Cosimo III de' Medici, cfr. F. Martelli, «Nec spes nec metus». Ferrante Capponi giurista e alto funzionario nella Toscana di Cosimo III, in F. Angiolini, B. Becagli, M. Verga, *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Atti de Convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole (Fi), 4-5 giugno 1990, Edifir, Firenze, 1993, pp. 137-163.

⁵⁸ «Inventario delle robe consegnate da Giovanni Cardini, guardiano dell'anno 1643 a Pietro Gasparo Guardiano novo elletto dalli homini della compagnia per l'anno 1644». Si tratta di tutta una serie di oggetti preziosi, probabilmente dati dai fedeli in voto o elemosina alla Beata Vergine: «Un anello d'oro con luce bianca consegnato da Meo Baldi 41 anelli d'oro»; «1 anello d'oro dalla luce bianca e dorato»; «2 anelli da orecchie d'oro; 57 anelli»; «15 collane di corallo»; «5 collane d'oro»; «1 collana d'anelli 118 pregna, lire 154.11»; Aspo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Amministrazione della giustizia, 50, cc. nn.

⁵⁹ Nel 1696 finiscono davanti alla giustizia del governatore di Castiglione numerosi personaggi accusati di aver smerciato moneta falsa e per alcuni di loro, Giovanni e Giuseppe Ricci e Giovanni Bertoletti, l'accusa si estende al conio di moneta falsa; Aspo, *Pepoli*, Feudo di Castiglione, Amministrazione della giustizia, 51, cc.nn. La vicenda si svolge tra il luglio e l'agosto del 1696.

giurisdizione, anche in senso territoriale, come quando impedivano l'ingresso nei confini del loro feudo ai banditi come agli ufficiali granducali, a difesa delle prerogative di governo e delle risorse che loro venivano dal controllo di un'importante via di transito che lungo la Val di Bisenzio, attraversando per intero il loro feudo, conduceva nel bolognese⁶⁰.

4. *Un feudo della Legazione di Perugia e dell'Umbria: Sorbello e i marchesi Bourbon*

La necessità di appoggiarsi a un principe straniero, per sostenere la politica e la sopravvivenza stessa dei feudi nelle Legazioni pontificie, è evidente nel caso dei Bourbon di Sorbello, il cui marchesato era legittimato dall'investitura imperiale che ne sanzionava una dimensione di forte alterità rispetto alle comunità e feudi vicini, un autentico paradosso istituzionale se la cellula territoriale imperiale era collocata all'interno dello Stato della Chiesa. Un altro aspetto che la vicenda dei Bourbon porta in primo piano, e che era già emerso nella storia dei Ranuzzi, è rappresentato dai legami di respiro internazionale che i Bourbon riuscirono a tessere, soprattutto grazie all'opera di militari al servizio dell'Impero durante la guerre danubiane di inizio Seicento. In merito all'appoggio dei Medici, i marchesi di Sorbello fin dal Quattrocento si erano legati attraverso atti d'accomandigia alla Repubblica fiorentina, poi confermati dai granduchi, con l'apertura di un fronte di alleanze alternativo a quello papale. Sorbello era un piccolo marchesato di confine, situato nel contado di Perugia ma vicino al commissariato mediceo di Cortona, che a partire dagli anni Settanta del Cinquecento dovette resistere alle fortissime pressioni papali, che prefiguravano una prossima occupazione del feudo da parte delle milizie del Legato. Simili ingerenze erano giustificate dalla poco accorta Reggenza di Ludovico II (1551-1566) e di Tancredi II (1557-1583), attori di una politica spregiudicata nelle triangolazioni tra papi e granduchi nella fase più acuta del banditismo che agiva a cavallo tra Stato della Chiesa, Ducato di Urbino, Granducato e feudi delle fasce confinarie⁶¹. La reggenza di Ludovico III (†1640)

⁶⁰ Nel 1662 Ferrante Capponi, potente audite della Giurisdizione di Cosimo III, è costretto a scusarsi con i conti di Vernio per l'irruzione fatta dai birri di Pistoia in territorio comitale per arrestare alcuni malviventi; Asfi, *Bardi*, I Serie, OI 22, cc. nn.

⁶¹ U. Ranieri di Sorbello, *Sorbello e i suoi Marchesi Reggenti* cit., pp. 438-445; sui diversi rami della famiglia cfr. U. Barberi, *I Marchesi Bourbon del Monte Santa*

segnò in questo senso un punto di svolta. Il sospetto, variamente fondato, di protezione delle bande di fuorilegge, e il rischio di un intervento militare delle truppe pontificie su cui i Medici avevano ripetutamente messo in guardia i Bourbon, obbligò Ludovico a un aggiustamento della politica marchionale verso i papi e i Legati di Perugia, tradottosi in una diversa gestione della giustizia all'interno del feudo. Nei primi anni del Seicento quindi l'attitudine dei marchesi di Sorbello al governo della giustizia registra dei sensibili cambiamenti, misurabili anche sulla base degli incartamenti giudiziari superstiti⁶². Contrariamente a quella che sembra essere una cifra comune della giustizia feudale, ispirata in realtà diverse alla rapidità processuale, alla tolleranza e alla gestione delle paci e degli accomodamenti tra i sudditi, a Sorbello si coglie l'esercizio di una maggiore severità giudiziaria che comporta l'emissione di pene capitali e la loro effettiva esecuzione. Mentre la tortura costituisce una prassi investigativa consueta delle corti feudali, l'applicazione della condanna a morte appare costantemente evitata dai feudatari, che preferiscono non alterare in modo drammatico gli equilibri sociali che sostengono società molto ristrette coese come quelle feudali; la pena capitale fa invece la sua comparsa nelle sentenze dei marchesi Bourbon, non senza un'evidente resistenza da parte dei feudatari. Le circostanze della politica interstatale, e le pressioni che provenivano ai marchesi dalle autorità periferiche, da Roma e di riflesso dalla corte di Firenze, imposero una maggiore severità verso i banditi, anche quelli originari del feudo.

I rapporti di dipendenza militare con l'Impero e i servizi prestati presso le dinastie emergenti come i Savoia, importanti committenti militari, tendevano appunto a sottrarre i Bourbon alle strettoie della morsa papale, ma anche a quelle dei granduchi loro protettori. Una politica, quella delle alleanze multipolari, praticata con abilità e successo anche da altre famiglie feudali dell'area

Maria, di Petrella e di Sorbello. Notizie storico-genealogiche sulla casa fino ai nostri giorni, Tipografia Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1943.

⁶² Costanza Maria Del Giudice ha sottolineato come la documentazione giudiziaria dei Sorbello sia giunta fino a noi attraverso inserti specifici, mentre mancano i registri criminali che solitamente accoglievano la registrazione sistematica dei casi giudiziari occorrenti nel marchesato. D'altro canto la ricchezza della documentazione superstita sembra suggerire che sia rimasta traccia di molte delle vicende giudiziarie trattate a Sorbello tra Cinque e Settecento, cfr. C.M. Del Giudice, *L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte d'archivio dei marchesi Bourbon di Sorbello*, in «*Pro tribunali sedentes*». *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio* cit., pp. 291-300.

tosco-umbro-laziale, come gli Sforza di Santa Fiora⁶³. I Bourbon marchesi del piccolo feudo umbro di Sorbello, stretti tra i confini delle maggiori potenze papali e granducali, erano saldamente agganciati a un contesto feudale internazionale, sostenuti dalla loro fedeltà all'impero attraverso l'opera prestata agli Asburgo da Orazio Bourbon, figlio naturale di Tancredi II e fratello dei marchesi reggenti, agli ordini del generale Giorgio Basta nelle guerre d'Ungheria. Nel 1603 questa sollecitudine gli valse l'investitura a titolo di feudo delle terre confiscate al nobile Francesco Holvatt⁶⁴. Nel 1605, a ulteriore riconoscimento dei servigi ricevuti l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo gli concesse la patente di Consigliere imperiale di Guerra con 300 fiorini mensili. Cinque anni più tardi, dopo aver tesaurizzato prestigio, esperienze e ricchezze, Orazio sarebbe tornato in Italia al servizio dei Medici per essere nominato da Cosimo II Commissario di tutte le armi granducali e Governatore di Portoferraio⁶⁵. Come per i Bardi, l'antica investitura imperiale rendeva i Bourbon un modello per i feudatari vicini di più recente status, che si relazionavano con i marchesi di Sorbello per avere lumi e consigli sulle pratiche di governo, sulla scelta del personale e sui limiti della giurisdizione. Ad inizio Seicento successe così con i romani Nerli, marchesi di fresca nomina della vicina Rasina, ma un flusso di informazioni di contenuto didattico e morale correva anche tra i vari rami della famiglia Bourbon, impegnati come marchesi di Santa Maria, di Sorbello, e di Piancastagnaio, quest'ultimo feudo d'investitura medicea nello Stato Nuovo di Siena⁶⁶.

⁶³ Analoghe strategie furono quelle imbastite dagli Sforza di Santa Fiora e dai Vitelli; M.C. Giannini, *Le molte fedeltà degli Sforza di Santa Fiora. Una famiglia romana tra Santa Sede, monarchia cattolica e Francia nel XVII secolo*, in C. Cremonini, R. Musso, *I feudi imperiali in Italia* cit., pp. 485-511; per i Vitelli al servizio dell'Impero e dei duchi di Savoia, si veda S. Calonaci, *Un feudo d'età moderna. Bucine marchesato della famiglia Vitelli (1646-1790)*, «Memorie Valdarnesi», s. IX, fasc. IV (2014), pp. 91-122.

⁶⁴ U. Barberi, *I Marchesi Bourbon del Monte Santa Maria, di Petrella e di Sorbello* cit., pp. 11-12. Si trattava nel dettaglio delle seguenti località appartenute all'Holvatt, e confiscate a seguito del passaggio del principe al fronte nemico: «Komlod [...] cum domo et curia nobiliari ibidem», e «Nagij Nijulas», «Kijs Nijulas», «Kirezéd Orozfaia», «Zentmarton» e altre località; Aspg, *Bourbon di Sorbello*, b. 3, cc. nn.

⁶⁵ Aspg, *Bourbon di Sorbello*, b. 3, cc. nn.

⁶⁶ Il marchese Filippo de' Nerli al marchese Giovan Francesco Bourbon di Sorbello, Roma, 21 settembre 1689, Aspg, *Bourbon di Sorbello*, b. 9, ins. 7, cc. 2r-5r.

5. *I granduchi Medici feudatari: il caso di Pitigliano*

La forza attrattiva dei Medici, feudatari di alto rango e potenti principi territoriali, si estrinsecava come abbiamo visto in vario modo: dall'arbitrato all'accomandigie, dall'impiego dei signori feudali in ruoli di corte e di governo territoriale al patronage nelle sue varie declinazioni. All'interno del Granducato la politica medicea verso feudi e feudatari si snoda attraverso percorsi raffinati e vari, soprattutto nel corso del Seicento quando con trenta nuovi feudi istituiti da Ferdinando II Medici l'istituto feudale acquisì un rilievo del tutto nuovo nel territorio mediceo⁶⁷. Nella sostanza i granduchi lasciano ai feudatari uno spettro estremamente ampio di autonomie giurisdizionali, sfruttando indirettamente la libertà istituzionale dei signori come strumento di dominio indiretto basato sulla fedeltà vassallatica. La stessa politica di infeudazioni si era basata su rapporti di fiducia consolidati attraverso i diversi canali di servizio che nei primi anni del principato avevano privilegiato numerose famiglie di stranieri e forestieri; erano così divenuti signori e marchesi di feudi toscani gli spagnoli Montalvo a Sassetta sulle colline livornesi, i portoghesi Ximenes, a Saturnia nella bassa Maremma senese, i Vitelli prima a Cetona poi a Bucine⁶⁸. I feudi del Granducato s'inserivano in due differenti regimi di governo; nello Stato Nuovo di Siena acquisito dai Medici dopo il 1559, i domini signorili erano amministrativamente sottoposti al controllo statale attraverso la magistratura dei Quattro Conservatori e qui le nuove investiture medicee di fine Cinquecento avevano risposto più apertamente a una esigenza di politica economica. Nello Stato vecchio, corrispondente agli antichi domini fiorentini e pisani, dove le cellule feudali non dovevano invece rispondere a magistrature statuali omologhe ma direttamente al Principe⁶⁹. Nel Senese inoltre i feudi non erano esenti dai prelievi fiscali statali, almeno quelli straordi-

⁶⁷ Sui circa sessanta feudi esistenti nel granducato alla fine del Seicento, trenta furono appunto creati da Ferdinando II; G.V. Parigino, *Continuità e mutamento* cit., p. 226.

⁶⁸ Per una breve storia dei Montalvo in relazione al loro trasferimento in Toscana, cfr. M. Bartolini, *Sassetta primo feudo mediceo*, Accademia dei Sepolti, Volterra, 1990, pp. 16-24. Saturnia, afferente in origine al dominio ursineo su Pitigliano, venne infeudata a Tommaso Ximenes «nobile di Lisbona» da Ferdinando I de' Medici, il 3 ottobre del 1593, con titolo di signoria, Asfi, *Auditore delle Riformazioni*, 288, cc. nn.

⁶⁹ S. Calonaci, *Giurisdizione e fedeltà: poteri feudali dentro lo Stato mediceo* cit., pp. 194-202. Sulle finalità delle investiture nel Senese, soprattutto nell'età di Ferdinando I, cfr. I. Fosi, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, «Critica storica», A. XIII, n. 4 (1976), pp. 660-672.

nari, laddove negli antichi domini i donativi non riguardarono le aree signorili⁷⁰. Diverso appare il discorso in merito alle aree feudali esterne al Granducato, o collocate sui confini, a cui i Medici continuarono a guardare come a una zona di espansione territoriale, da inglobare nello Stato facendo leva sui meccanismi di mercantilizzazione, investitura imperiale, occupazione *manu militari* e accomodigie, che ponevano i feudi sotto una sfera d'influenza diversa da quella del principe territoriale di riferimento, in genere il pontefice. Così per l'area bolognese i granduchi sfruttarono le liti successorie della famiglia Alidosi, e la lunga fedeltà di un ramo della famiglia ai Medici – laddove l'altro ramo si appoggiava al pontefice rivendicando l'investitura papale del feudo, per attrarre Castel del Rio nella loro orbita. Le direttrici in cui si orientò l'espansione giurisdizionale medicea furono a nord la Lunigiana feudale, contrappuntata dai minuscoli feudi dei tanti rami dei Malaspina o delle famiglie liguri, e a sud la fascia territoriale intermedia tra Granducato e Stato pontificio, costituita dalla Tuscia a sud-ovest e dalla Valdichiana a sud-est. In Valdichiana la complessa vicenda del feudo di Camporsevoli, assorbito con un veloce colpo di mano militare nello scacchiere feudale mediceo, fu utilizzata da Francesco de' Medici e dal suo ambasciatore, Ottavio Abbioso, come strumento propagandistico della forza giurisdizionale del granduca presso il doge e i senatori veneziani negli anni Ottanta del Cinquecento, quando a Venezia era forte l'insofferenza delle ingerenze della Camera apostolica nelle terre della Serenissima⁷¹.

La vicenda della contea di Pitigliano è esemplare, anche in relazione alla storia della località, della sua collocazione, e all'estensione notevole del territorio feudale, di come i feudi potessero innescare complesse questioni internazionali, che in questo caso portarono all'acquisizione del feudo da parte medicea. Nel 1623 il granduca Ferdinando II ricevette l'investitura imperiale di Pitigliano e Sorano, da trasmettersi a un cadetto della dinastia che non avrebbe avuto accesso al trono, in particolare il cardinale di

⁷⁰ Come accade per il donativo imposto nel 1688 in occasione delle nozze del Gran Principe Ferdinando con Violante di Baviera, e come era successo per il donativo precedente del 1661; Assi, *Balie*, 210, deliberazione del 25 settembre 1688, c. 73v; per quanto riguarda l'evoluzione delle prerogative fiscali concesse ai feudatari toscani, cfr. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato* cit., pp. 139 sgg.

⁷¹ L'abate Ottavio Abbioso al granduca Francesco, Venezia, 26 agosto 1581, Asfi, *Mdp*, 2988, c. 24r.

famiglia che l'avrebbe amministrata attraverso dei commissari residenti. Il passaggio dagli Orsini ai Medici, ben indagato dagli storici nelle sue scansioni, merita comunque alcune considerazioni. Il tentativo di egemonizzare il feudo e poi di accorparlo fu già nei disegni di Cosimo I, che all'indomani della conquista di Siena, con la dilatazione del suo Stato a sud verso la Tuscia s'inserì astutamente nella lite familiare che opponeva tra loro gli eredi Orsini di Pitigliano, non smettendo mai di muoversi con la cautela che l'investitura imperiale imponeva conscio che un feudo come quello di Pitigliano, su cui anche i pontefici esercitavano le loro ambizioni, possedeva un forte coefficiente di destabilizzazione sugli equilibri politici degli Stati regionali interessati. La contea, formata da Pitigliano, Sorano e altre piccole località, rappresentò per circa trent'anni un elemento di instabilità politica che interessò non solo Granducato e Stato della Chiesa, i vicini *Presidios* Spagnoli e il ducato farnesiano di Castro, ma anche s'impose come uno dei nodi critici della diplomazia internazionale del tempo, coinvolgendo papa, granduchi, re di Spagna e Imperatore. Cosimo I vedeva con grande chiarezza nel caso Pitigliano uno di quei zolfanelli, che come era successo per il feudo emiliano di Mirandola, avrebbe potuto appiccare il fuoco in tutta Italia e non solo⁷². Non è il caso di ripercorre qui tutte le tappe, interessanti e complesse, che portarono alla fine del dominio ursineo sulla contea e al suo passaggio ai Medici, in cui si mostra rilevante il potere della comunità pitiglianese, ma alcune scansioni meritano di essere ricordate per il valore delle problematiche che introducono. Innanzitutto la rivolta della comunità del 1562, a seguito della quale i vassalli si consegnarono sotto la protezione dei granduchi scacciando il conte Nicola. L'Orsini, che nel frattempo, dietro pressione dei Medici, era stato accusato d'eresia e poi scagionato dal Tribunale del S. Uffizio, ebbe tuttavia la forza politica di appellarsi al consiglio aulico e riottenere il feudo dalla suprema autorità imperiale (agosto 1571). L'accettazione dell'acomandigia nel 1576, l'emanazione di nuovi Statuti, e un successivo accordo

⁷² I. Fosi, *Niccolò Orsini ribelle a Cosimo I e al papa*, in Y.M. Bercé (éd.), *Les procès politiques (XIV^e-XVII^e siècle)*, Ecole française de Rome, Roma-Paris, 2007, pp. 273-289. Si veda inoltre della stessa Fosi la voce *Orsini, Niccolò*, *Dbi*, vol. 79, 2013, pp. 681-685. Questi feudi, ancora negli anni Sessanta del Cinquecento, all'indomani di Cateau-Cambrésis, erano dal duca Cosimo avvertiti come dei veri e propri «zolfanelli da far accender il fuoco»; Istruzione di Cosimo I al segretario Bartolomeo Concini per il suo viaggio a Roma, 18 novembre 1561, Asfi, *Mdp*, 327, cc. 26r-28r.

tra Niccolò e il figlio superstite Alessandro, che ricevette la contea in cambio di un vitalizio annuo, furono da prodromo alla cessione definitiva del feudo ai Medici: nel 1604 i figli di Alessandro, Giovan Antonio e il fratello Bertoldo, stipularono un accordo di permuta della contea con il marchesato di Monte San Savino, il castello di Gargonza, il casale di Alberoro in Val di Chiana e altre considerevoli proprietà⁷³. Un intenso e delicato lavoro diplomatico regalerà ai granduchi l'ultimo e decisivo traguardo: l'investitura imperiale concessa da Rodolfo II nel 1608, con il diritto di subinfeudare Pitigliano nella persona di un cadetto (il cardinale di famiglia) che riconoscesse il dominio del primogenito, staccando quindi la contea dall'asse ereditario. Da allora la contea venne amministrata da governatori medicei, arruolati spesso e non a caso nei ranghi dell'antica aristocrazia feudale, come Alderano Malaspina, all'interno di una politica che recuperava i feudatari di antica nomina, non solo toscani, nelle file dell'alta burocrazia territoriale, incluse l'investitura di feudi medicei o l'amministrazione degli stessi.

Del dominio dei cardinali Medici su Pitigliano ci si limiterà soltanto a evidenziare alcuni elementi capaci di marcare la diversità tra il governo feudale esercitato direttamente dai granduchi rispetto a quello dei signori particolari. Sotto i Medici si assiste a una sorta di assorbimento del feudo nelle strutture amministrative del territorio granducale e viene naturalmente meno l'istanza di autonomia giurisdizionale avvertita e praticata dai signori feudali. Muta, in questo senso, anche il ruolo del governatore mediceo, che non ha più tanto il compito di sostituire il signore in loco, amministrando la bassa giustizia e rendendo esecutive le sentenze del feudatario, quanto quello di controllare che gli organi comunitari operino correttamente⁷⁴. I rappresentanti della collettività locale

⁷³ La tenuta di Lappoggi vicino a Firenze, un palazzo in città e una rendita vitalizia di oltre 16000 scudi annui; A. Biondi, *Lo Stato di Pitigliano e i Medici da Cosimo a Ferdinando I*, in L. Rombai (a cura di), *I Medici e lo Stato Senese 1555-1609. Storia e Territorio*, De Luca, Roma, 1980, p. 86; G.V. Parigino, *Continuità e mutamento* cit., p. 219.

⁷⁴ I limiti della funzione sono esplicitati da una memoria del cardinale Giovan Carlo al nuovo governatore che deve soprintendere ai Podestà, a cui spetta l'amministrazione della giustizia: «Tutti gli Potestà de suddetti luoghi amministrano Giustizia sotto la vostra soprintendenza come nostro Governatore tanto nel Civile come in Criminale eccetto che in quattro casi, Vita, galera, Mutilazione di membra e scopa riservate a Noi stessi sì come il far Grazie delle pene pecuniarie, le quali non si devono applicare a cosa alcuna senza la nostra partecipazione. Vi concediamo nondimeno per Grazia speciale che possiate nelle pene pecuniarie far grazia sino

vengono arruolati come funzionari del Governatore: il Podestà, ad esempio, riceve il titolo di auditore del Governatore. Nella prassi giudiziaria si opera un deciso accentramento non verso i tribunali della dominante Siena, ma verso Firenze, con il terzo appello delle cause avvocato alla Ruota fiorentina. A un diverso grado di giudizio i Podestà di Sorano e Pigliano si sarebbero scambiati la revisione delle cause di primo appello per una migliore valutazione delle problematiche giudiziarie. Quello che in sostanza premeva al cardinale feudatario era gestire al meglio la bilancia fiscale della giustizia e in prospettiva l'intera economia della contea. L'evoluzione istituzionale del governo di Pitigliano lasciava il potere amministrativo in buona parte in mano alle magistrature locali, mentre favoriva l'assimilazione della contea a una qualsiasi giurisdizione podestarile in cui, assieme ai vicariati, era organizzato il Granducato mediceo, e dove Pitigliano e Sorano erano di fatto pienamente assorbiti⁷⁵.

Qualsiasi tentativo di costruire troppo sintetici cataloghi di analogie, coerenze o diversità, presupporrebbe un'evidente forzatura della multiforme realtà istituzionale dei feudi interstatali qui considerati, in contraddizione con la ricchezza di situazioni poste in luce dagli incartamenti feudali. Può tuttavia essere utile enucleare in breve alcuni elementi ricorrenti, e alcune griglie giurisdizionali dotate di forti similitudini. L'autonomia giurisdizionale di questi feudi, soprattutto per l'esercizio giudiziario, pare una costante che si manifesta con evidenza, indipendentemente dalla natura dell'investitura fondativa, cioè sia che si tratti di feudi papali, imperiali, granducali o delle antiche signorie rurali consolidate dalla lunga tradizione di governo. Le pratiche giudiziarie sono esaurite in tempi brevi, al massimo pochi mesi, e ispirate alla clemenza, alla conciliazione e al garantismo. Diverso è ovviamente l'atteggiamento del potere feudale di fronte alla giustizia criminale, ai reati di omicidio, o quelli che mettono in discussione l'autorità del principe, relativi o contigui alla lesa maestà. La complessità dell'azione giudiziaria, l'ambiguità che accompagna l'interpretazione di questo tipo di materiale, su cui più volte è stata invocata cautela e prudenza di giudizio, non si prestano naturalmente a generaliz-

a scudi dieci, riservando l'altro che ascendono a somma maggiore a Noi stessi, si come assicurar banditi di principi stranieri nella Contea». Asfi, *Mdp*, 2778, Istruzione del principe Giovan Carlo de' Medici al S.^r Conte del Maestro, cc. 336r-341v.

⁷⁵ E. Fasano, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel ducato mediceo*, in L. Rombai, *I Medici e lo Stato Senese* cit., pp. 49-62.

zazioni e sintesi troppo nette, ma a un'analisi molto più articolata che non può essere sviluppata in questa sede⁷⁶. In alcuni casi l'amministrazione della giustizia è senz'altro facilitata e resa possibile dalla presenza di personale di polizia e da carceri in cui mantenere chi era in attesa di giudizio: in molti altri contesti l'assenza di personale di polizia e di luoghi di custodia, obbligava i feudatari a servirsi delle strutture e degli uomini della giustizia ordinaria, in una collaborazione foriera di forti condizionamenti dell'autonomia giudiziaria dei signori. Si può sottolineare che i feudi imperiali (dei Bardi, Pepoli, ma anche Bourbon) sono accomunati dallo specifico sistema di governo in condominio, o da una forma di successione allargata anche ai parenti prossimi in assenza di figli del reggente (Bourbon). Tali meccanismi rendono pressoché inesistente la presenza delle donne nella vita amministrativa di questi feudi imperiali, il cui governo si mostra di segno rigidamente maschile. La coscienza del dominio feudale, legato a contesti fortemente rurali o quantomeno extraurbani, si configura sempre più come un tratto qualificante della nobiltà feudale rispetto a più vasti ambiti di emergenza sociale. A dispetto dell'attenzione rivolta alla cura delle comunità amministrate, i signori in genere non risiedono in loco, ma si servono di un vicario, denominato anche governatore o commissario (nel caso dei Bagni di Porretta). I tratti curriculari di questa figura di governo costituiscono un elemento ricorrente a tutti i feudi: si tratta in genere di un notaio, molto più raramente di un dottore in legge (che sembra comparire con più frequenza nei feudi della Legazione di Bologna), il cui impiego è sottoposto a una rotazione piuttosto serrata, in genere un anno, con alcune eccezioni e casi di reiterata presa di servizio; i Bardi conti di Vernio, al contrario, manifestano la tendenza a mantenere il vicario anche per diversi anni di seguito. Più complesso risulta stabilire la provenienza del personale amministrativo: a Sorbello i vicari avrebbero dovuto essere scelti tra i notai dello stesso feudo, ma ciò risultò impossibile, vista l'esiguità demografica del territorio marchionale, così che vennero cooptati notai di Montone, Città di Castello e Pe-

⁷⁶ Sulle difficoltà interpretative e i limiti intrinseci delle fonti giudiziarie, cfr. I. Fosi, *Introduzione*, in *Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, «Roma Moderna e Contemporanea», V, 1 (1997), pp. 7-8; Ead., *Istituzioni giudiziarie e demografia storica: problemi metodologici per una ricerca di demografia storica*, in E. Sonnino (a cura di), *Popolazione e società a Roma dal medioevo all'età contemporanea*, Il Calamo, Roma, 1998, pp. 591-596.

rugia⁷⁷; per i feudi della montagna bolognese sembra prevalente o comunque marcata la presenza di notai bolognesi; nel feudo toscano dei Ricasoli, a cui si è variamente accennato, i notai provennero quasi tutti dal vicino borgo di Loro. In tutti i feudi, infine, uno degli introiti principali della camera signorile fu garantito dalla gestione del momento giudiziario, e dalle pene pecuniarie a esso connesse. L'amministrazione della giustizia civile, e quella criminale di minor rilevanza, non fu tuttavia solo una questione venale. I processi venivano infatti espletati in tempi brevissimi, e la rapidità giudiziaria era considerata un requisito fondamentale della buona giustizia. In ultimo, accanto a una fortissima attenzione al governo del feudo percepito come elemento qualificante della coscienza e identità signorile, questi feudatari seppero mantenere una rete di contatti, servizi, e fedeltà di respiro internazionale, che consentì loro di sostenere con fatica e costante attenzione, ma anche con successo, le realtà politiche dei propri domini per tutta l'età moderna, sintonizzandoli con la Storia dei più grandi Stati nazionali.

⁷⁷ F. Guarino, *L'archivio Bourbon di Sorbello*, in G. Tortorelli (a cura di), *Biblioteche nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento*, Atti del Convegno nazionale di studio, Perugia, Palazzo Sorbello, 29-30 giugno 2001, Ugucione Ranieri di Sorbello Foundation-Pendragon, Bologna, 2002, p. 339.

Giovanni Murgia

COMUNITÀ E BARONI TRA CINQUE E SEICENTO NELLA SARDEGNA SPAGNOLA

SOMMARIO: Il presente saggio affronta una problematica storiografica relativa ai rapporti politico-istituzionali fra baroni e vassalli nella Sardegna tra Cinquecento e Seicento, col mettere in evidenza il contenzioso che si sviluppa per una riformulazione della disciplina fiscale, per il controllo e la gestione della terra a fini economico-produttivi privati e collettivi, e per il riconoscimento da parte feudale di un organismo politico-amministrativo, il consiglio di comunità, autonomo ed espressione delle volontà dei vassalli.

PAROLE CHIAVE: *comunità, baroni, Sardegna spagnola.*

COMMUNITY AND BARONS IN SPANISH SARDINIA BETWEEN THE 16TH AND 17TH CENTURIES

ABSTRACT: The essay analyses a historiographic issue related to the political and institutional relationship between barons and vassals in Sardinia in the XVI and the XVII centuries. It focuses on the controversy arising from the process of reformation of the tax regime for the control and management of land destined to serve economic and productive ends, both private and collective, as well as for the recognition on the part of the feudal system of a political and administrative body, the community council, intended as an autonomous institute representing the will of the vassals.

KEYWORDS: *community, barons, Spanish Sardinia.*

Il periodo storico compreso fra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento rappresenta uno dei momenti più significativi, ma allo stesso tempo complessi e contraddittori, della storia della Sardegna in età moderna. È questo un periodo di contrasto, di transizione per certi aspetti, ma anche di profonde trasformazioni che interessano, attraversandoli, tutti gli aspetti dell'organizzazione complessiva della società urbana e rurale. In particolar modo, proprio in questo periodo, riprende vigore il con-

Abbreviazioni utilizzate: Aca: Archivo de la Corona de Aragón; Acc: Archivio Comunale di Cagliari; Asc: Archivio di Stato di Cagliari; Buc: Biblioteca Universitaria di Cagliari.

tenzioso, d'altra mai venuto meno in età moderna, fra comunità vassallatiche e feudalità, che investe questioni di rilevante valenza politica.

Lo scontro, infatti, sembra fundamentalmente seguire due direttrici, l'una tendente a imbrigliare, o quanto meno a contenere entro ambiti accettabili l'esercizio del potere giurisdizionale baronale soprattutto in materia fiscale, l'altra a instaurare un diverso rapporto nel controllo e nella gestione della terra in funzione delle attività agricola e pastorale, col salvaguardare interessi privati e collettivi¹. Le comunità, infatti, ora possono contare sul sostegno della Reale Udienza, supremo tribunale del Regno, governato da esponenti del ceto togato, che si dimostra particolarmente sensibile alle denunce che sul suo tavolo arrivano dal mondo delle campagne relativamente agli abusi perpetrati, soprattutto in campo fiscale e giudiziario, da parte della feudalità.

D'altra parte è questa la linea politica della monarchia spagnola ben risolta a ridimensionare il potere baronale all'interno dei diversi regni che la compongono. Il 14 ottobre del 1554, ad esempio, Filippo II, vivamente preoccupato delle prepotenze operate dai feudatari sardi nei confronti dei vassalli, sollecitava il viceré don Alvaro de Madrigal ad intervenire prontamente per porre rimedio ad una intollerabile situazione che dava luogo ad un diffuso malessere sociale e a vere e proprie forme di ribellione al potere costituito. Lo invitava pertanto a porre maggiore attenzione alle lamentele continue che si levavano dal mondo rurale per avere giustizia contro gli abusi compiuti dalla feudalità e dai suoi ufficiali di giustizia.

Nel riaffermare il primato della sovranità regia sulla giurisdizione feudale il sovrano spagnolo ribadiva la preminenza della legislazione regia sui regimi giuridici particolari e soprattutto su quelli signorili. Il potere feudale non subordinato a quello sovrano era da ritenere lesivo del diritto naturale e delle prerogative della monarchia. È questo un tema ricorrente nel pensiero politico del *siglo de oro*, che tendeva ad esaltare la figura del monarca quale suprema incarnazione della sovranità, ben consapevole del fatto che la

¹ Cfr. G. Murgia, *Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVIII)*, Carocci, Roma, 2000, pp. 69-85, e Id., *Comunitats i barons a la Sardenya dels segles XVI-XVII*, «Afers, fulls de recerca i pensament», 59, *El regne de Sardenya a l'època moderna*, Editorial Afers, Catarroja, 2008, ora anche in F. Manconi (a cura di), *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*, CUEC, Cagliari, 2010, pp. 207-228.

monarchia di Spagna, pur estendendo il suo dominio su regni e popoli assai diversi era una costruzione complessa e articolata, ma non una macchina amministrativa sufficientemente assoluta per il persistere al suo interno di molti poteri autonomi, ecclesiastici, cittadini e, soprattutto, signorili².

Anche in Sardegna i rapporti spesso conflittuali fra feudalità e vassalli possono essere inseriti all'interno della più ampia cornice istituzionale della contraddittoria e talvolta faticosa affermazione dello stato assoluto. L'emergere dello stato moderno finisce per alterare il tessuto economico e sociale all'interno delle comunità rurali³. Ai tradizionali attriti fra feudalità e vassalli si sovrappongono nuove tensioni che investono i rapporti fra mondo delle campagne e il fiscalismo regio. Si verifica, infatti che mentre in alcune circostanze è la stessa monarchia ad intervenire direttamente per difendere i vassalli dagli abusi feudali, altre volte è la stessa feudalità che nelle sedute parlamentari, con l'intento di salvaguardare il livello della rendita signorile, si erge a protettrice dei sudditi oppressi dalla pressione tributaria della Corona. Il peso del donativo, infatti, ricadeva nella sua parte rilevante sulle popolazioni rurali sottomesse alla giurisdizione feudale.

È in questo contesto, che oltretutto coincide con una generale ripresa della produzione cerealicola, dell'allevamento e dei traffici commerciali, favorita indubbiamente dalla politica economica portata avanti da Filippo II⁴, che nella seconda metà del Cinquecento

² Sull'interpretazione politica e culturale del *Siglo de oro* spagnolo, che gli studiosi collocano tra il 1525 ed il 1648, cfr., fra gli altri, B. Bennassar, *Il secolo d'oro spagnolo*, Rizzoli, Milano, 1985.

³ Cfr. A. Mattone, *Il feudo e la comunità di villaggio*, in *Storia dei sardi e della Sardegna. L'età moderna*, Jaca Book, Milano, 1989, p. 347.

⁴ Per incentivare la produzione cerealicola e incrementare il commercio Filippo II emanò diversi provvedimenti. Si tratta delle prammatiche regie dell'11 febbraio 1566, del 9 luglio 1570, del 14 agosto 1576, del 19 luglio 1589 e del 21 maggio 1598: cfr. *Quatre reals pragmáticas de la S.C.R. Maiestat del Rey nostre señor, fetas en aumento de la agricultura...* Caller, s.a. (contiene solo quella del 19 luglio 1589); la prammatica del 14 agosto 1576 è in Aca, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4334, cc. 176-182. La prammatica del 14 agosto 1576 indicava anche i luoghi di imbarco del grano sardo: nella costa «de mig jorn e de ponent» la lista dei «ports y carregadors» abilitati comprendeva le città di Cagliari, Sassari (Porto Torres), Alghero, Oristano, Iglesias, Castellaragonese e Bosa, mentre per la «part de Llevant» erano indicate «las villas de Posada y Ullastre» (Tortoli): cfr. Aca, *Consejo de Aragón*, legajo 1170. La prammatica precisava che soltanto «en los quals ports y non en altres» si sarebbe potuto «en qualsevol temps del any, portar y traure la tercera part dels blats, ordies, civada, arrossos, llegums y altres grans», ovviamente con l'apposita licenza di *saca* rilasciata dal governo viceregio. Cfr. anche F. Manconi, *La agricultura en Cerdeña en*

si riaccendono i conflitti fra comunità e baroni. La conflittualità investe l'imposizione fiscale e la normativa relativa allo sfruttamento della terra a fini produttivi privati e collettivi.

In questo periodo sono numerose le comunità che, dopo lunghe e dispendiose vertenze giudiziarie davanti al Tribunale della Reale Udienza, approfittando anche delle necessità finanziarie della feudalità, riescono a stipulare o a rinnovare convenzioni per codificare la complessa disciplina feudale. Le nuove convenzioni, comunemente definite con l'emblematico titolo di *Capitoli di grazia* quasi a voler mascherare una situazione conflittuale dietro la benevolenza del feudatario nei confronti dei vassalli, suggellano di solito un travagliato e spesso aspro contenzioso che pone fine temporaneamente alle tensioni ed ai conflitti fra feudalità e comunità rurali.

L'istituzione della Reale Udienza nel 1564, con ampie competenze in campo politico, amministrativo e di controllo su tutta l'attività del governo viceregio, tenderà progressivamente a svuotare le prerogative giudiziarie del foro feudale, con l'avocare a sé, in maniera sempre più invasiva ed assorbente, il controllo della disciplina sia civile che criminale, con un indubbio indebolimento del potere feudale soprattutto nell'esercizio della giurisdizione criminale. Non a caso l'affermarsi della nuova istituzione darà nuova linfa al contenzioso, fra feudalità e vassalli. Il momento politico si presentava complessivamente favorevole in quanto la feudalità manifestava chiari segni di debolezza, in particolare modo sul piano dei tradizionali rapporti cetuali.

Titolare dei feudi più importanti, come quelli, ad esempio, appartenenti alle famiglie degli Alagón, dei Carróz, dei Castelvi e degli Aymerich, di origine catalana e valenzana, questa feudalità, che nel corso degli anni si era ritagliata un ben definito spazio politico all'interno degli apparati di governo e delle istituzioni del Regno, si trova ora ad essere coinvolta in un conflitto cetuale particolarmente aspro, che trova una sua profonda motivazione nella rincorsa alle cariche

tempo de Felipe II: el problema del grano, in *Felipe II y el Mediterráneo*, dir. E. Belenguier Cebrià, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1999, vol. I, pp. 229-246. Del tono vivace dell'agricoltura sarda sul principio del Seicento un quadro, seppur sommario, emerge anche dalla relazione di un *visitor* regio: M. Carrillo, *Relación al Rey don Felipe nuestro Señor. Del nombre, sitio, planta, conquistas, christianidad, fertilidad, ciudades, lugares y gobierno del Reyno de Sardenia*, Barcelona 1612. Cfr. anche M. L. Plaisant, *Martin Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni della Sardegna (1611)*, «Studi sardi», XXI (1968), pp. 175-262.

pubbliche, dalle quali tende progressivamente ad essere respinta ed esclusa. Queste famiglie, d'altra parte, segneranno profondamente la storia politico-istituzionale della Sardegna in età spagnola⁵.

Un nuovo blocco sociale, identificabile nel ceto togato e dei *letrados* che, a seguito soprattutto della politica centralistica avviata da Filippo II, andrà rafforzando il controllo sull'apparato giudiziario e burocratico del regno, riducendo di fatto lo spazio politico della rappresentanza feudale. Contestualmente venivano a restringersi per i nobili cadetti le opportunità di impiego militare che da sempre avevano rappresentato una valvola di sfogo naturale, per cui diventa sempre più pressante l'esigenza di accedere alle cariche pubbliche. Un risvolto significativo di questo disagio sociale del ceto nobiliare si avverte nelle *Cortes* del 1573 e 1583, presiedute dai viceré Giovanni Coloma e Michele de Moncada. L'immagine che ne risulta è quella di una feudalità in difficoltà sul piano economico-finanziario ed ancor più su quello strettamente politico⁶.

Il nuovo corso avviato da Filippo II con la riorganizzazione amministrativo dello Stato e la conseguente ascesa del ceto dei *letrados* li esclude di fatto dal controllo degli apparati di governo. In questo nuovo contesto politico la risposta del ceto feudale appare debole, limitandosi alla richiesta della riserva degli uffici, di prebende, pensioni e concessioni di licenze per l'esportazione di grano. L'interesse della monarchia, invece, è quello di comprimere le prerogative feudali e di immettere quadri intellettuali nell'apparato burocratico del Regno.

Nel contempo le continue richieste finanziarie della Corona spagnola per sostenere le notevoli spese militari per fronteggiare la presenza turco-barbaresca nel Mediterraneo obbligano il ceto feudale a sopportare oneri sempre crescenti, non sempre scaricabili sulle comunità rurali, già obbligate a frequenti leve militari. Tutto questo suscitava tensioni sociali e spesso anche ribellioni, come si verifica nel 1562 e negli anni successivi nei feudi appartenenti alle

⁵ Su queste famiglie della grande nobiltà sardo-spagnola cfr. F. Floris, *Feudi e feudatari in Sardegna*, voll. 2, Edizioni Della Torre, Cagliari, 1996.

⁶ Cfr. in particolare *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d'Elda, Atti del Parlamento (1573-1574)*, in L. Ortu (a cura di), *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, voll. 2, Consiglio Regionale della Sardegna, Edizioni Della Torre, Cagliari, 2005; J. Mateu Ibars, *Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, vol. I (1410-1623), Cedam, Padova, 1964, pp. 209-218, e B. Anatra, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Utet, Torino, 2001, pp. 293-294.

famiglie dei Castelví e degli Aymerich. La popolazione, capeggiata dai *principales* dei villaggi, proprietari di terre e di gioghi di buoi, protesta contro la pressione fiscale e le prestazioni d'opera a titolo gratuito⁷.

In questo contesto il contenzioso fra feudalità e comunità di villaggio cresce, approdando sempre più spesso davanti al tribunale della Reale Udienza. Il tribunale del re tende a sottrarre spazi al potere del ceto feudale, soprattutto in materia di amministrazione della giustizia all'interno del feudo. Dal canto loro le comunità riescono a risolvere, per quanto in via non definitiva e quasi sempre a titolo oneroso, annose vertenze in materia fiscale e sulla gestione amministrativa dei feudi. Pertanto tra feudalità e comunità di villaggio vengono stipulate convenzioni di validità illimitata, che comportano per i contraenti e per i loro successori un impegno *in perpetuum et in solidum*.

Pesanti sanzioni erano previste per la parte che non si fosse attenuta al rispetto degli accordi firmati: per la parte contravvenente veniva stabilita una multa pecuniaria pari a duemila ducati. Nel caso che a rompere gli accordi convenuti fossero stati il feudatario o i suoi successori, questi avrebbero dovuto restituire anche le duemilacinquecento lire versate ratealmente dalla comunità per la stipula della convenzione.

Benché il feudatario continui a svolgere un ruolo dominante, ai vassalli vengono riconosciuti spazi importanti di decisione negli affari comunitari, dato che non vengono mai posti in discussione i principi e i vincoli del contratto feudale. Nel corso della seconda metà del Cinquecento il confronto sembra polarizzarsi sul contenimento del potere giurisdizionale in materia fiscale e dell'amministrazione della giustizia e sull'instaurazione di un nuovo rapporto nella gestione della terra. Qualche esempio, per chiarire. Le comunità dell'Ogliastra, una vasta area territoriale a prevalente economia pastorale, facente parte del grande feudo di Quirra della famiglia valenzana dei Carróz, riescono ad impedire l'uso *promiscuo* del territorio circoscrivendo la terra comune ad ogni *villa*. Ogni comunità, pertanto, su pressione soprattutto del ceto dei *principales*, tende a riconoscersi in un preciso territorio, a controllarlo e a gestirlo secondo le sue esigenze economico-produttive e sociali⁸.

⁷ Cfr. Asc, *Archivio Aymerich*, busta 5, c. 782, Cagliari, 24 novembre 1562.

⁸ Cfr. *Libro de todas las gracias concesiones y capitulos concedidos y aproba-*

La disciplina fiscale viene sottoposta ad una profonda revisione, basata sull'applicazione del tributo secondo un criterio di progressività riferito alla quantità di cereale seminato o alla consistenza numerica del bestiame posseduto. Ovviamente l'imposizione è contenuta entro certi livelli per stabilire un equilibrio fiscale all'interno del feudo, e quindi per non penalizzare il ceto rurale più debole e favorire, di contro, il ceto dei *principales*. In pari tempo altre comunità di pianura e di montagna conducono una vigorosa battaglia rivolta fundamentalmente alla ridefinizione e al contenimento della rendita signorile.

Tra il 1566 ed il 1582, ad esempio, le comunità che ricadono sotto la giurisdizione feudale degli Aymerich e dei Castelví, dopo una lunga vertenza giudiziaria, riescono a liberarsi, anche se a titolo oneroso, di numerosi servizi dominicali, in particolare delle prestazioni d'opera gratuite (*roadie*). Sulla base delle *grazie* approvate, il diritto di *viage de cort*, che obbliga i vassalli a scortare a piedi e a cavallo il feudatario e i suoi familiari e a trasportare *camas y ropas* (letti e masserizie) durante le periodiche visite al feudo, viene limitato al solo titolare di questo, verso il quale continua a vigere la *hosta general*, ossia l'obbligo d'ospitarlo, scortarlo e servirlo durante l'annuale visita al territorio di sua giurisdizione⁹.

A partire dal 1585, viene anche aggiornato, sempre su pressione dei *principales*, il cui ruolo all'interno dei feudi era andato rafforzandosi nel corso degli anni, il sistema d'esazione del *feu*, il principale tributo reale (chiamato anche *llaor di corte*) che riguardava tutte le attività produttive praticate sul territorio. Altri tributi, prevalentemente di carattere personale, derivanti dal riconoscimento del *dominium eminens* del signore e riscossi fino ad allora

dos por los muy illustres Marques Condes y Condessas de Quirra de feliz memoria al Judicado de Ollastre, Villas, Lugares y Vassallos de aquel, assi de la llanura, como de la montaña, Caller, 1738, en la imprenta de santo Domingo, por Fr. Agustin Murtas; Asc, *Regio Demanio, Feudi*, vol. 86; Archivio Storico del Comune di Muravera, dove è conservata copia dei *Capitoli di grazia* concessi al Sarrabus dai conti di Quirra; AA.VV., *Capitoli di grazia del Giudicato di Ogliastra*, «Studi Ogliastrini», IV (1997), e G. Murgia, *Capitoli di grazia, uso del territorio e conflittualità fra le comunità del Sarrabus e dell'Ogliastra in età moderna*, in M.G. Meloni, S. Nocco (a cura di), *Ogliastra. Identità storica di una provincia*, Grafiche Puddu, Senorbi, 2000, pp. 199-208.

⁹ Cfr. *Capitols de les gracies de Sanct Luri*, concessi e riconfermati da don Jaime Castelví nel 1585, in Buc, *Manoscritti e carte dei secoli XIV e XVIII*, e *Capitols de Gracies concedits de don Melchior Aymerich ab vassails de la villa de Mara Arbarey*, Caller à 28 del mes de hener 1587, in Acc, *Fondo Aymerich*, vol. 281.

in natura, vengono convertiti in denaro. I vassalli ottengono anche la libertà di poter commerciare liberamente, anche al di fuori del feudo, tutti i prodotti della terra, fatte salve comunque le esigenze primarie della comunità.

La popolazione agricola era suddivisa in tre classi: nella prima erano inclusi *los massaios derechos*, cioè gli agricoltori che lavoravano le terre con i propri gioghi di buoi; nella seconda coloro che ricorrevano al prestito o all'affitto del giogo; nella terza coloro che lavoravano tratti di territorio con la zappa, cioè i *paladores*, i quali coltivavano piccole quote di terra marginali, solitamente a *narboni* (terre da dissodare), sulle quali era possibile praticare un'agricoltura povera secondo cicli produttivi intervallati da lunghi periodi di riposo, ma funzionali alla sussistenza.

Il ceto agrario più abbiente, liberato per qualche verso da carichi tributari e soprattutto dalle frequenti *corvées* a favore dell'azienda feudale, nel corso degli anni rafforzerà il suo potere all'interno del feudo, sia nel rapporto con gli strati più deboli della popolazione, sia soprattutto con la feudalità, riuscendo a contenerne entro limiti accettabili l'esercizio dei poteri in campo giudiziario e amministrativo e nel controllo della terra. Il territorio, infatti, viene sottoposto ad una riorganizzazione economica e istituzionale: vengono regolati funzioni e usi comunitari per salvaguardare soprattutto il delicato equilibrio tra le esigenze produttive degli agricoltori e degli allevatori.

Si arriva pertanto ad una ricostruzione del paesaggio agrario attraverso l'accorpamento delle colture in zone annualmente ben delimitate e ben distinte dalle terre riservate al pascolo del bestiame. Il nuovo regime agrario, denominato a *vidazzone seguida y serrada*, avrebbe preservato le colture dall'invasione del bestiame rude, allevato allo stato brado. Nello sfruttamento della terra viene di fatto ripristinato un sistema di rotazione triennale che si richiama a consuetudini secolari codificate nel codice agrario della *Carta de Logu*¹⁰ di Eleonora d'Arborea, giudicessa dell'omonimo Giu-

¹⁰ La *Carta de Logu* arborense raccoglie 198 capitoli, di cui i primi 132 appartenenti al Codice civile e penale, e gli ultimi 66 al Codice rurale, pur essendo, questi, temporalmente precedenti ed in parte giuridicamente superati. A promulgarli fu la giudicessa Eleonora, forse il giorno di Pasqua del 1392. In realtà si tratta di una riedizione dei Codici emanati in precedenza dal padre Mariano. Cfr. G.M. Mameli de' Mannelli, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu*, Antonio Fulgoni editore, Roma, 1805, e F.C. Casula, *La Carta de Logu del regno di Arborèa*, Carlo Delfino editore, Sassari, 1995.

dicato. La *vidazzone*, il *paberile*, il *pardo* contraddistinguono tre momenti colturali di uno stesso ciclo produttivo. La rotazione dei terreni risponde a problemi di carattere tecnico-produttivo, ma è dettata anche da motivazioni d'ordine sociale. Mentre da un lato le tecniche agrarie arretrate e la scarsa disponibilità di concime non consentono un intenso sfruttamento della terra, dall'altro la rigida destinazione colturale delle terre mira a proteggere i seminati dall'invasione dei bestiami, evitando l'esplosione di conflitti sociali tra agricoltori e pastori. Le comunità rurali, inoltre, potenziano la vigilanza diurna e notturna del territorio di propria pertinenza e fanno coincidere i confini territoriali delle *vidazzones* in modo che la contiguità delle aree coltivate costituisca una barriera naturale a protezione dei seminati.

La rotazione dei terreni non avviene in maniera meccanica. All'interno del sistema di colture agricole e ad erbai (*vidazzone*) un ruolo fondamentale occupano le terre lasciate a riposo e destinate al pascolo (*paberile*). Ogni anno, di solito nel mese di settembre, che rappresenta il *caput anni* dell'anno agrario, prima delle arature autunnali, un'apposita commissione composta dai rappresentanti eletti dalla comunità, la cosiddetta *junta de prohombres*, stabilisce l'estensione della *vidazzone* (area cerealicola) e del *paberile* (area pabulare) in base alle reali necessità economico-produttive della popolazione.

Le superfici destinate al pascolo costituivano uno spazio mobile, soggetto ad espandersi e a contrarsi, a seconda dello sviluppo delle colture cerealicole. Nelle fasi di forte espansione demografica e di sviluppo della cerealicoltura per le esigenze alimentari della popolazione, la *vidazzone* tendeva ad allargarsi verso le terre più lontane dall'abitato non ancora sfruttate, i cosiddetti *vacui*. In questi casi si verifica una relativa invasione, spesso temporanea, dell'area dominata dai pastori, scatenando nei confronti degli agricoltori ritorsioni di vario tipo, come danneggiamenti dei seminati, uccisioni delle bestie da lavoro, intimidazioni e perfino omicidi e vendette reciproche.

In realtà la contrazione delle riserve destinate al pascolo produce all'interno del sistema della *vidazzone* una rottura spesso traumatica degli equilibri tra agricoltura e allevamento, anche perché il prato ed i *vacui* della *vidazzone* sono essenziali per l'alimentazione degli animali da lavoro. Per questo le comunità sono co-

strette ad una riorganizzazione del territorio al fine di riequilibrare la destinazione d'uso in funzione delle esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento.

Le comunità, pertanto, stabiliscono e definiscono i confini e l'estensione della *vidazione* esercitandovi un controllo diretto; in tal modo i tempi lunghi riescono a imporre il principio del controllo sulle terre aratorie e la facoltà di determinarne liberamente e in maniera autonoma, senza l'ingerenza feudale, la destinazione produttiva. Tutto questo non pregiudica comunque la giurisdizione feudale che non è mai messa in discussione e che si traduce nel pagamento dei vari tributi. Gradualmente l'intero patrimonio fondiario della comunità tende ad assumere i connotati sociali e produttivi del *fundamentu*. Nell'accezione più ampia il termine *fundamentu* identifica la stessa base economica del villaggio, per cui finisce per comprendere tutte le terre demaniali, comunali e private che consentono alla comunità, giuridicamente riconosciuta, di svolgervi le diverse attività produttive agricole e pastorali. Il che significa che *salti, boschi, chiusi, vigneti, oliveti, frutteti...* hanno tutti una coesione funzionale in rapporto alla vita del villaggio e ne rappresentano lo spazio indispensabile per la sopravvivenza. Il suo sviluppo segna inconfondibilmente il decadimento della componente fondiaria della rendita signorile, che tende progressivamente ad assottigliarsi, soprattutto nel corso del Seicento¹¹.

Le comunità, infatti, mirano sempre più ad identificarsi nel territorio del feudo e a rendere più stabile il rapporto con la terra, liberandosi gradualmente dall'ipoteca del dominio feudale. Sulla terra il signore continua ad esercitare il *dominium eminens*, proprio della giurisdizione feudale, ma di fatto tende a prevalere il *dominium utile* esercitato dalla comunità. Non sempre, comunque, le comunità riescono a liberarsi, senza assumersi talvolta oneri finanziari assai pesanti, di servizi feudali fortemente limitativi delle libertà individuali, nonostante la stipula di convenzioni per regolarne livello, quantità e periodicità di tributi e prestazioni d'opera.

È il caso delle comunità appartenenti al marchesato di Laconi, feudo della casata dei Castelvì. Nel maggio del 1588 aprivano una vertenza con il feudatario sulle prestazioni d'opera e sui servizi dominicali ritenuti oppressivi oltre che illegittimi. Dopo una lunga

¹¹ Cfr. G.G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 104-110.

trattativa venivano approvate le *concordie giurate* prontamente codificate nei *Capitoli di grazia*, che ridisegnano i rapporti, soprattutto di carattere fiscale, tra i vassalli e il feudatario.

Per superare la resistenza e la ritrosia del signore le comunità si facevano carico dell'oneroso impegno di estinguere un debito di duemila lire aperto dal signore di Laconi don Jaime de Castelví e da sua moglie Ana Castelví Aymerich. Nelle *concordie* sottoscritte è prevista l'esenzione da numerosi *manaments*, persino da quello inviolabile di *hosta general*, relativo all'assicurare una scorta armata al signore quando si recava a visitare il feudo; ma allo stesso tempo si obbliga la comunità alla mobilitazione in caso di guerra o di conflitti interfeudali, a partecipare alle cerimonie per gli sponsali dei figli del barone, a scortare il feudatario nei trasferimenti da Laconi, sede della casa feudale, a Cagliari. E non è tutto: sono previsti anche l'accompagnamento e la scorta del signore nei *saltus* e nelle *villas* del feudo e il trasporto obbligatorio per i possessori di carro e buoi delle granaglie feudali dal feudo ai depositi situati nelle città di Cagliari, Iglesias ed Oristano. Contestualmente ai vassalli viene accordato il privilegio di lavorare le terre a loro piacimento a condizione di non danneggiare gli alberi fruttiferi; il diritto di approvvigionarsi della legna necessaria per gli usi domestici, la costruzione di abitazioni e attrezzi agricoli, senza pagare alcun diritto baronale¹².

Talvolta, quando la reazione comunitaria risulta debole, può accadere che le franchigie concesse, benché apparentemente ampie nella formulazione, nella sostanza di fatto continuano a perpetuare la prevalenza degli interessi baronali.

I tentativi della feudalità di ripristinare servizi dominicali ormai aboliti, ma utili in un momento di rilancio dei commerci legati all'agricoltura, vengono respinti dalle comunità che premono per imporre all'interno del feudo forme di autogoverno locale. I risultati che le comunità raggiungono non sono di certo esaltanti, soprattutto nelle zone di pianura e di collina dove l'intreccio, fra interessi feudali e mercantili risultano più forti.

¹² Cfr. Asc, *Reale Udienza, Cause civili*, vol. 1119, fasc. 11634, pp. 134-156, e G. Murgia, *Comunità e società nel Marchesato di Laconi nel Settecento sabauda*, in F. Congiu (a cura di), *Il Settecento in Sardegna tra fede e Storia*, PFTS University Press, Cagliari, 2013, pp. 32-55.

Gli ufficiali superiori del feudo – procuratore, capitano, ufficiale, maggiore e vice maggiore (*escambio*) di giustizia – continueranno ad essere nominati dal signore, il quale rigetta quasi sempre ogni condizionamento da parte dei vassalli che pretendono che solo i *naturales* del luogo venissero nominati al governo del feudo. Già a partire dal 1574, comunque, a conclusione di un periodo di turbolenze, don Jaime de Castelví, su pressione della comunità del suo feudo di Sanluri, *desijant tenir en pau y tranquillitat los mes vassalls y poble de la present villa... per llevar plets y gastos*, con un *capitolo di grazia* è costretto a ripristinare l'antico metodo di elezione dei sindaci del villaggio, basato sul sistema di *sach y sort*, ossia su terne designate dal feudatario e dalla comunità che vengono insaccolate per estrarre a sorte i nomi degli eletti. L'insaccolazione e l'estrazione a sorte dei candidati, sul modello seguito per l'assegnazione degli uffici delle città del Regno, costituiscono una garanzia sia per la comunità che per il signore e conferiscono agli eletti una maggiore autonomia di governo. I due sindaci eletti, ad esempio, scelti tra *personas de bona vida* e titolari di *rentas*, restavano in carica tre anni¹³.

A fine Cinquecento altre comunità ottengono da parte del signore di nominare una commissione, che possiamo definire tributaria, che ha il compito di operare un rigoroso controllo sulle liste di contribuzione feudale per valutare la pressione fiscale e soprattutto l'equa ripartizione dei tributi fra i vassalli sulla base del patrimonio accertato e del possesso di abitazioni, terre, vigne e bestiame. In tal modo il carico fiscale sarebbe stato sottoposto a verifiche periodiche e aggiornato ogni sette anni ad opera di un collegio di dodici uomini del villaggio, quattro scelti fra i *principales*, quattro fra quelli di condizione mediana, e quattro fra i più poveri.

Nel vasto feudo allodiale dell'Ogliastra, facente parte del marchesato di Quirra, appartenente alla famiglia valenzana dei Carróz-Centelles, invece, la preminenza baronale sul controllo delle comunità rurali è pressoché totale, anche se alle comunità *de la llanura y de la montaña* viene riconosciuta la facoltà di proporre terne di persone destinate a ricoprire i diversi uffici.

¹³ Cfr. Buc, *Manoscritti Laconi*, MS, LI, *Documenti e carte dei secoli XIV e XVIII*, *Capitols de les Gracies de Sanct Luri - Concordias et obligationes* - stipulati fra la comunità e don Artal de Castelví, conte di Laconi e signore di Sanluri, in data 18 luglio 1566, e riconfermati, con la concessione di nuovi, nel 1569, nel 1574, nel 1582, nel 1585, nel 1598, nel 1630 e nel 1638.

L'ufficiale feudale più alto in grado è il capitano, scelto fin dal 1481 dal feudatario su una terna di nominati espressi dalle comunità. Tale carica può essere ricoperta esclusivamente da un *natural*, il quale non può praticare in proprio attività commerciali di qualsiasi genere, pena la revoca dall'impiego.

Su istanza delle comunità viene accolta dal signore anche la richiesta d'istituire un corpo di *sinch homens deputats i elegits per lo dit pueblo*. Si tratta di un istituto di chiara matrice urbana, con funzioni di tutela e difesa delle libertà del feudo e con la facoltà di rappresentare al feudatario le lamentele e i reclami dei vassalli per i torti subiti o per eventuali infrazioni dei *fueros*, capitoli di grazie e privilegi da parte dei ministri feudali. Giustamente indicati come *difensori della repubblica* per la loro azione di tutela degli interessi delle comunità, erano cinque come i componenti delle *corone* previste nella *Carta de Logu* arborense, ossia degli organi giudiziari e consultivi sopravvissuti nella normativa sarda per buona parte dell'età moderna.

La legislazione del Giudicato d'Arborea recepiva in parte la tradizione giuridica sarda. A partire dal Parlamento del 1421, diviene legge dei sardi infeudati e molti suoi istituti finiscono per regolare la normativa particolare dei *Capitoli di grazia* e col passare del tempo continuano a vivere nelle pratiche e consuetudini delle comunità rurali.

Al pari degli ufficiali feudali, i rappresentanti-eletti dalle comunità durano in carica tre anni. La brevità del mandato impedisce loro di trasformarsi in capipopolo e di trascinare la gente alla protesta e alla rivolta. Due mesi prima della scadenza del mandato vengono costretti a *purgar taula* e a riparare a eventuali danni causati a singoli cittadini o alle stesse comunità.

Risulta chiara pertanto la volontà delle comunità di salvaguardare gli interessi comunitari e di pervenire ad una più puntuale regolamentazione della giurisdizione feudale. L'intento è ancor più manifesto nel 1579 quando nel feudo d'Ogliastra, in seguito alle ingerenze di ufficiali feudali arroganti e corrotti, viene approvato un *capitolo di grazia* che dà facoltà alle comunità di eleggere direttamente i *majores* di villaggio e di prato, scegliendoli tra i *naturales* più facoltosi e di provata probità e capacità.

In realtà il cammino delle comunità rurali verso forme di autogoverno sarà tortuosa e contrastata. Ma nel Seicento, quando la crisi non risparmiò neppure la feudalità, i vassalli riuscirono a conquistarsi ampi spazi di manovra nell'amministrazione del villaggio, ma soprattutto nel controllo del territorio e delle sue ri-

sorse. Se infatti nella seconda metà del Cinquecento il confronto si limita alla disputa sulla legittimità di vari tributi di carattere personale, nella prima metà del Seicento il conflitto va ad investire direttamente gli ambiti della giurisdizione feudale e tende ad introdurre un diverso rapporto nella gestione della terra e soprattutto nel controllo dell'amministrazione della cosa pubblica.

Sono anni in cui una certa ripresa demografica e l'espansione agricola assicurano, pur con qualche caduta, un incremento della produzione cerealicola e quindi la possibilità per le comunità rurali di poter disporre di maggiori risorse alimentari e finanziarie. Invece la partecipazione diretta con mezzi finanziari personali alle guerre della monarchia segna la crisi della nobiltà. Questo ceto si era caricato di oneri non sempre sostenibili, ricorrendo sovente al soccorso e al sostegno economico e finanziario della comunità vassallatica. Mentre il marchese di Laconi don Juan de Castelví si dibatte in notevoli ambascie finanziarie, il marchese di Villasor don Blasco de Alagón, convinto sostenitore della politica unionista dell'Olivares¹⁴, è costretto ad indebitarsi per provvedere alle spese necessarie ad equipaggiare un corpo militare un *tercio* di circa 600 uomini a sue spese in Catalogna.

Entrambi per avere un soccorso finanziario si rivolgono alle comunità vassallatiche ricadenti sotto la loro giurisdizione feudale. L'Alagón ricorre all'aiuto dei suoi vassalli che si dichiarano disposti ad assumersi *la obligació o fiança* del prestito da contrarre, in modo che *més facilitat pugà trobar los deu mil escuts [...] por la leva dels soldats que te offert a su Magestad*, a condizione però che venga sottoposta a profonda revisione tutta la normativa riguardante i rapporti politico-istituzionali ed economico-fiscali tra signore e comunità¹⁵. Il Castelví invece sarà costretto a chiedere ai vassalli

¹⁴ Cfr. G. Murgia, *La società sarda tra crisi e resistenza: il parlamento Avellano (1640-1643)*, «Archivio Sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», *Sardegna e Spagna. Uomini, istituzioni e società nell'età moderna*, 41/43 (1993), pp. 79-119, e Id. *Comunità e baroni: verso forme di autogoverno rurale nel Regno di Sardegna durante la Guerra dei Trent'anni*, in R. Ferrero Micó (coord.), *Autonomia Municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, Federico Domenech S.A., Valencia, 2002, pp. 167-188, ora in G. Murgia, *Un'isola, la sua storia. La Sardegna tra Aragona e Spagna (secoli XIV-XVII)*, Grafica del Parteolla, Dolianova-Cagliari, 2012, pp. 199-246, e Id. *La fedeltà della feudalità del Regno di Sardegna alla Monarchia ispanica durante la Guerra dei Trent'anni*, in R. Franch Benavent, F. Andrés Robres y R. Benítez Sánchez-Blanco (eds.), *Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna. Un Análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica*, Sílex edizione S.L., Madrid, 2014, pp. 457-466.

¹⁵ Cfr. Asc, *Regio Demanio, Feudi*, busta 74, *Capitoli di grazia di Villasor*, e

un sostegno pari a tremila starelli di grano, circa milleduecento quintali, nell'arco di un triennio, necessari al sostentamento dei soldati impegnati sui vari fronti militari spagnoli ed europei.

È in questo contesto di complessiva debolezza della feudalità, accentuata anche da una più sensibile attenzione della monarchia ai problemi dei sudditi, che si apre una nuova e per certi aspetti esaltante stagione di "capitolazioni" rurali che introducono nella società rurale dell'isola profondi mutamenti e che porteranno ad una progressiva erosione della rendita e dei poteri signorili. All'interno del feudo il potere feudale viene sottoposto a forti sollecitazioni, provenienti dal basso. Chiedono uno spazio di agibilità politica più ampia i ceti emergenti nel seno stesso della società rurale, i *principales*, i quali si fanno portavoce anche delle aspettative della *mas y sana part de los vassallos*.

Non a caso, tutte le vertenze riconducibili alla sfera dei rapporti feudali, anche se limitate a categorie specifiche, come possono essere agricoltori, pastori o artigiani, vengono quasi sempre appoggiate dall'intera comunità che si impegna ad assumersi solidamente tutte le spese assai gravose di lunghi percorsi giudiziari. Infatti se i primi si battono per ridurre o quantomeno contenere l'esercizio della giurisdizione feudale entro ambiti accettabili, i secondi premono per l'alleggerimento della pressione fiscale e per una più equa ripartizione dei gravami feudali. Su pressione dei *principales* le comunità riescono a conseguire risultati di particolare rilievo. Quasi ovunque la disciplina fiscale viene sottoposta ad una profonda revisione del meccanismo impositivo che andrà a favorire inequivocabilmente gli interessi di questo ceto e a danno di quelli della feudalità. Ad esempio le comunità ricadenti sotto la giurisdizione del marchese di Villasor, nel corso della discussione sulla revisione complessiva della disciplina fiscale, aprono un avvertenza su due questioni fondamentali: la necessità di instaurare un diverso rapporto nella gestione della terra e il riconoscimento da parte baronale del consiglio di comunità quale istituzione amministrativa autonoma, libera ed autentica espressione della volontà dei vassalli.

G. Murgia, *Una fonte per lo studio della società feudale nella Sardegna moderna: "i Capitoli di grazia" di Villasor*, «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari», V (1981), vol. II, pp. 125-145.

Sul piano fiscale una novità importante risulta l'introduzione della nuova regolamentazione del *feu*, tributo reale fondamentale della rendita signorile che colpisce le attività agropastorali, che contribuirà a sciogliere ogni residua solidarietà comunitaria. La nuova disciplina fiscale introduce profonde modificazioni nel meccanismo della riscossione e nei criteri di ripartizione dei tributi feudali. Il provvedimento adottato riguarda, in particolar modo, il pagamento del *feu* o *llaor de corte*, tributo reale che costituisce di fatto il *beneficium* dell'investitura feudale. Il sistema di pagamento detto a *feudo chiuso* viene sostituito da quello a *feudo aperto*, in modo che il *feu* venga corrisposto per quote individuali e non più per contingenti prefissati ed invariabili. A quel punto la comunità non avrebbe più assolto al ruolo di fideiussore, di garante nei rapporti fiscali tra il singolo vassallo ed il feudatario. Le quote non riscuotibili del tributo non pagato dai *falliti* sarebbero andate a carico esclusivo del feudatario e non più della comunità.

Nello stesso tempo vengono sottoposti ad una nuova regolamentazione anche tutti i servizi dominicali, derivanti da uno stretto rapporto di vassallaggio e che più d'ogni altro onere feudale recavano il marchio durevole dell'antica sottomissione. L'esercizio dei poteri e la gestione dell'azienda feudale necessitano di continuo di prestazioni di trasporto, di servizi a cavallo o a piedi, di guardie e poste di caccia, di costruzioni e di manutenzioni. Le *roadie* (*corvées*) feudali interferiscono con i ritmi vitali e produttivi dell'impresa contadina e di quella pastorale e sono oneri che gravano prevalentemente sui vassalli che possiedono i mezzi utili per realizzare tali servizi, come sono il carro e il giogo di buoi, il cavallo e le armi. Sono pertanto i *principales* a premere, sin dal periodo catalano-aragonese, perché tali servizi vengano convertiti in moneta o in natura.

La revisione della complessiva e non univoca disciplina fiscale comporterà conflitti fra baroni e comunità che si faranno particolarmente aspri quando si tratta dell'abolizione dei diritti detti di *banalità*, relativi alla pretesa baronale di imporre diritti sui *forns*, *molins y macines et alia*. In realtà il feudatario, richiamandosi all'atto di investitura, pretendeva arrogarsi l'esclusivo monopolio nel controllo e nella gestione di tali attività, sottraendole ai vassalli, i quali, d'ora in avanti, avrebbero dovuto macinare il grano al suo

mulino, cuocere il pane nel suo forno e fare il vino nel suo torchio, o chiedere una speciale autorizzazione alla curia baronale per l'uso privato, versando però un corrispettivo in denaro alle casse feudali.

Tali tributi, chiamati comunemente *banalità*, parola derivata dall'antico termine germanico *ban*, cioè potere, inseparabile da qualsiasi autorità di capo, avevano altro fondamento giuridico che il presunto richiamo al potere di comando riconosciuto al signore all'atto della sua investitura. Introdotti in Sardegna molto probabilmente a seguito della conquista aragonese nel XIV secolo e del processo infeudativo che ne seguì, per l'opposizione delle popolazioni andarono progressivamente in disuso o furono trasformati in altre prestazioni a favore dei signori, meno lesive dei principi della libertà d'iniziativa del vassallo specialmente nello svolgimento di attività strettamente domestiche. Assai onerosi, fondati esclusivamente sul potere di coercizione riconosciuto al signore, risultavano gravemente lesivi della libera iniziativa dei vassalli soprattutto nell'ambito delle attività domestiche. Le *banalità*, infatti, trasformate in diritti utili dal ricorso spesso alla forza da parte della feudalità, venivano considerate un abuso ascrivibile esclusivamente all'arbitrio baronale, non legittime e quindi non esigibili.

Il rifiuto delle comunità a sottoporsi a tali prestazioni era pienamente giustificato. Neppure il ricorso al tribunale della Reale Udienza da parte baronale valse a far recedere le comunità dalla posizione di arroccamento nel rifiuto di pagare tali tributi.

Nel contempo la crescita dell'agricoltura e il diffuso ottimismo sulla durata favorevole della congiuntura economica incoraggiano nuove intraprese di colonizzazione nelle campagne, la fondazione di nuovi villaggi, il ripopolamento di territori in precedenza abbandonati per i motivi più disparati, il dissodamento di terre nuove. In questi casi si fa sempre più forte la pressione delle comunità per riconquistare alla cerealicoltura i territori abbandonati che erano stati prontamente occupati dalla pastorizia errante¹⁶.

La fame di terra spinge le comunità più dinamiche a dilatare i confini del territorio di propria competenza. Tutto questo darà luogo a numerose vertenze giudiziarie per il possesso del territorio e

¹⁶ Cfr. A. Durzu, *La risposta della feudalità sarda alla crisi di metà Seicento: le "Cartas pueblas" e i progetti di ricolonizzazione rurale*, in R. Franch Benavent, F. Andrés Robres y R. Benítez Sánchez-Blanco (eds.), *Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna* cit., pp. 349-358.

porterà al riaccutizzarsi dei contrasti tra signori e comunità, tra pastori e agricoltori e tra un villaggio e l'altro. La nuova e vigorosa avanzata dei *labradores* impone alle comunità l'adozione di vincoli rigorosi nei diritti d'uso individuali e collettivi per una più razionale organizzazione economico- produttiva del territorio. Di conseguenza viene regolamentato autonomamente l'utilizzo della terra destinata alle colture nei periodi di riposo, fissando la quantità di bestiame indigeno e forestiero che può essere introdotto al pascolo temporaneamente.

Tende quindi ad affermarsi progressivamente un principio di esercizio di dominio fondiario, simile a quello esercitato dal signore nel demanio feudale. Nel corso degli anni queste novità porteranno ad una riduzione delle prerogative signorili nel controllo e nella gestione del territorio. La ripresa demografica e il rilancio della produzione agricola e pastorale avviano profondi mutamenti all'interno della società feudale, che è prevalentemente rurale. Le novità economiche e sociali tenderanno a sconvolgere i tradizionali rapporti di potere fra comunità di villaggio e feudalità.

A numerose comunità viene riconosciuto un più diretto controllo sul territorio di pertinenza e la facoltà di vendere o scambiare abitazioni, terre, vigne ed altri beni senza il ricorso all'autorizzazione baronale. Naturalmente le transazioni devono avvenire entro gli ambiti della giurisdizione esercitata dal signore all'interno del territorio del feudo di titolarità.

Si fa largo anche un'agricoltura più specializzata. Ai vassalli che intendono impiantare vigneti viene riconosciuto il diritto di utilizzare terreni comunitari ed anche privati, previo indennizzo dei possessori espropriati. La viticoltura era incentivata dalla stessa feudalità, che vi vedeva la possibilità di incrementare le entrate feudali mediante l'esazione del diritto sul vino prodotto. L'impianto del vigneto però assicurava al contadino non solo il dominio utile sul fondo ma in buona sostanza, col passare delle generazioni, anche la piena proprietà assicurata dalla continuità del possesso¹⁷. Col tempo i vassalli coltivatori si vedranno riconosciuta anche la prerogativa di un controllo più diretto sull'operato dei ministri feudali, ma soprattutto la facoltà di eleggere direttamente i propri

¹⁷ Sullo sviluppo del vigneto in Sardegna in età moderna cfr. B. Anatra, *La vite e il vino in Sardegna tra basso Medioevo ed età moderna*, «Studi e ricerche», I (1992), pp. 47-68, e G. Murgia, *La diffusione della vite in Sardegna tra basso medioevo ed età moderna*, «Studi e Ricerche», N.S., I (2008), pp. 125-150.

rappresentanti nell'amministrazione del villaggio, e quindi di esercitare un controllo sul territorio e soprattutto di verificare l'equità dei tributi feudali e di stabilire i criteri di ripartizione tra i vassalli.

Le trasformazioni in atto in campo economico e sociale e nei rapporti con la feudalità pongono alla ribalta il problema non più rinviabile della istituzione di un nuovo organismo di governo della comunità più rispondente alle nuove esigenze della vita civile. L'assemblea costituita dai capi di famiglia è un organismo privo, di fatto, di reali poteri decisionali e del tutto inadeguato a dare risposte concrete alle istanze sociali presenti nel feudo: in realtà è troppo debole per contrastare i ripetuti tentativi della feudalità di vanificare le conquiste conseguite dalla comunità. Pertanto verrà approvato un nuovo regolamento, riconosciuto e legittimato dal potere feudale, che riconosce l'istituzione di un nuovo consiglio di comunità. Ogni anno la comunità avrebbe eletto due sindaci, uno fra "i più principali e che possieda bestiame" e l'altro della "sfera comune e sia di quelli non possessori di bestiame".

In tal modo il pletorico sistema assembleare per capifamiglia viene sostituito da una ridotta rappresentanza per ceto sociale. Il criterio della rappresentatività deve essere rispettato anche nell'elezione dei dodici giurati che affiancano i sindaci nell'azione amministrativa e costituiscono di fatto il consiglio di comunità. Tramite i propri delegati i diversi ceti sociali partecipano, dunque, all'amministrazione del villaggio. Il riconoscimento di un ruolo paritetico nelle scelte politico-amministrative della comunità assicura un reale funzionamento del consiglio.

L'estensione del demanio feudale, l'arretratezza delle tecniche produttive e la rigida struttura della *vidazzone* avevano rappresentato altrettanti ostacoli per lo sviluppo dell'agricoltura che a stento riusciva a soddisfare i bisogni alimentari di base dei contadini e delle loro famiglie. Soltanto con la crescita della popolazione ed in seguito all'emergere di un ceto dinamico e propulsivo si avvia un processo di razionalizzazione dell'agricoltura. Una decisa spinta al consolidamento di tale processo si registra contestualmente al funzionamento del consiglio di comunità, che si andrà configurando sempre più come istituzione di governo autonoma, dotata di ampie competenze in materia economica e fiscale ed in contrapposizione al potere feudale. Nella ripartizione delle aree destinate all'agricoltura e al pascolo lo stesso ufficiale di giustizia sarebbe stato affiancato dai sindaci e dalla giunta dei probi uomini, costituita per coadiuvare sindaci e consiglio nelle decisioni di ampio interesse della comunità.

Uno specifico *capitolo* richiama il carattere comunitario del consiglio e della carica di sindaco e ne specifica i compiti e ne definisce le materie d'intervento. I sindaci deliberano con l'assistenza della giunta di dodici probi uomini, scelti dagli stessi tra le persone più esperte ed apprezzate del villaggio. Nel contempo vengono definiti gli ambiti di competenza con la delega a «trattare qualsivoglia negozio del Villaggio e Comunità, sia riguardante il Re, o la S. V. (il feudatario) e qualsivoglia altra materia della stessa Villa; e particolarmente compartire essi, e non altri vassalli, la *roadia*, il feudo, le imposte reali; far ripartimento di qualsivoglia cosa; stabilire il dritto del vino, e segnalare i prati da pascolare; visitare i medesimi nei tempi accostumati; concedere le stoppie al bestiame, o vietarli, ed altre somiglianti cose, per quanto in questo fanno quello che vogliono, e non quello che devono i Capitani maggiori del villaggio, e prato»¹⁸.

Al Consiglio di comunità, dunque, vengono riconosciuti un ruolo determinante nel controllo e nell'organizzazione delle attività agricole e pastorali, ampie prerogative in materia fiscale ed economica, precisi compiti di polizia rurale. Nei *capitoli di grazia* particolare attenzione viene riservata al comparto della pastorizia. La mancanza di chiusure nei campi toglie qualsiasi protezione alle colture contro i danni derivanti dal passaggio e dallo sconfinamento del bestiame. La sorveglianza del bestiame al pascolo è dunque la condizione primaria per la difesa dei campi seminati. La stessa rigida suddivisione dello spazio agrario in *vidazzone* e *paberile* è funzionale alla tutela del precario equilibrio nei rapporti fra contadini e pastori, in modo da evitare conflitti sociali all'interno della comunità.

Per tali motivi le comunità esercitano, con il consenso della feudalità, competenze pressoché esclusive in materia di polizia rurale; eleggono il *maiore de prado* su indicazione dei sindaci; riconoscono gli sconfinamenti nei seminati; impongono il risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle greggi. Il corpo delle norme dirette alla protezione dell'agricoltura è assai consistente e nei vari *capitoli* è scandito lo svolgersi quotidiano delle attività economiche legato allo sfruttamento della terra.

Scarsi, invece, sono i risultati conseguiti nell'azione diretta ad intaccare l'egemonia della feudalità nel campo dell'amministrazione della giustizia. La designazione degli ufficiali preposti a questo compito (capitano, commissario, luogotenente, maggiore,

¹⁸ Asc, *Regio Demanio, Feudi*, busta 74 cit., *Capitoli di grazia di Villasar*, cap. n. 8.

procuratore di corte) continuerà a restare saldamente sotto il diretto controllo del feudatario. È evidente che qualsiasi cedimento in materia d'amministrazione della giustizia avrebbe indebolito la stessa base del potere feudale. Comunque i vassalli, per voce del consiglio, vedranno soddisfatte alcune richieste tendenti a rinnovare annualmente gli ufficiali e a riservare le cariche a persone *naturales* estratti a sorte. Tali cariche non possono essere *arrendate* (cioè date in appalto) e gli ufficiali sono tenuti a *purgar taula*, alla scadenza del mandato. Nel caso che sul loro conto si fossero riscontrati degli *agravios*, è riconosciuto alla comunità il diritto di esprimere il suo giudizio tramite la voce dei suoi rappresentanti.

Il consolidarsi dell'autorità del consiglio di comunità introduce nell'ordinamento feudale un complesso di novità, anche se il regime signorile continua a sopravvivere solido, tenace e ben radicato. D'altra parte per la debolezza dei ceti emergenti nella società rurale non sono ancora maturi i tempi di una trasformazione strutturale della società e non si intravede alcuna prospettiva di rovesciare il sistema feudale.

L'aspirazione da parte delle comunità rurali alla conquista di nuove forme di governo antagoniste di quelle baronali e regie sembra possibile nel corso della prima metà del Seicento, quando appunto la feudalità, per l'adesione inevitabile al progetto olivaria della *unión de armas*, si troverà in ambasce finanziarie e costretta a chiedere il soccorso dei propri vassalli¹⁹.

Tale rincorsa, che nel corso della prima metà del secolo sembrano conferire ad esse una fisionomia di "Stato autonomo", veniva interrotta dal precipitare della catastrofe demografica che si abbatte sull'isola negli anni 1652-57, a causa di una terribile pestilenza, importata via mare dalla Catalogna, che beffardamente infuria al limitare di una congiuntura positiva per la produzione cerealicola²⁰.

¹⁹ Cfr. G. Tore, *Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale (1621-30)*, Franco Angeli, Milano, 1996, e G. Murgia (a cura di), *Il parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*, *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Consiglio Regionale della Sardegna, Edizioni Della Torre, Cagliari, 2006, voll. 3, in particolare vedi *Introduzione. Atti del Parlamento*, vol. I, pp. 9-135.

²⁰ B. Anatra, *I fasti della morte barocca in Sardegna tra epidemie e carestie*, «Incontri Meridionali», n. 4, 1977, pp. 117-142, e F. Manconi, *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Donzelli, Roma, 1994.

Giuseppe Cirillo

LE REGIE UDIENZE PROVINCIALI NEL REGNO DI NAPOLI DALLE RIFORME DEL CONTE DI LEMOS ALLA FINE DELL'ANTICO REGIME

SOMMARIO: Il saggio ricostruisce le vicende dei conflitti giurisdizionali sul territorio del Regno di Napoli nell'età moderna, attraverso l'operato delle Regie Udienze, antichi tribunali del Regno che divengono gli strumenti della provincializzazione spagnola. Nel periodo asburgico le Udienze, riformate con le prammatiche del conte di Lemos e del duca d'Alba, svolgono compiti quali il controllo del territorio ed il disciplinamento delle corti di giustizia baronali e regie anche attraverso la pratica dell'avocazione dei processi per i reati più gravi. La loro giurisdizione non sempre è vincente. Troppi i diritti concorrenti sul territorio: ceti, corpi, città, baroni, famiglie privilegiate, Dogane o altri Tribunali ostacolano l'operato delle Udienze. Poi, con il Regno autonomo di Carlo di Borbone si impone il diritto del re sugli altri diritti concorrenti così nella capitale, come nelle province. Le Regie Udienze dipendono ora gerarchicamente solo dalla nuova Segreteria di Grazia e Giustizia e dal neonato tribunale regio della Camera di S. Chiara. Solo in pieno Settecento la loro giurisdizione sul territorio delle province del Regno diventa indiscussa.

PAROLE CHIAVE: conflitti giurisdizionali, regia giurisdizione, corti di giustizia baronali.

PROVINCIAL REGIE UDIENZE FROM THE COUNT OF LEMOS REFORMS TO THE
END OF THE OLD REGIME

ABSTRACT: This paper focuses on the jurisdictional conflicts which took place within the Kingdom of Naples in the Modern Age. These conflicts will be reconstructed by analyzing the work of the Regie Udienze, i.e. Neapolitan ancient courts which played a key role in the process of Spanish provincialization. After being reformed by the prammatiche issued by the Count of Lemos and the Duke of Alba during the Habsburg period, the Udienze would control territory and hold supervisory jurisdiction over royal and baronial courts, in part by conducting any proceeding dealing with major crimes. Their jurisdiction encountered many stumbling blocks coming from territorial competitors, such as classes, social bodies, towns, Barons, privileged families, customs or even other courts. When Charles of Bourbon's autonomous Kingdom imposed the royal jurisdictional power both on the Capital city and on the Provinces, the Udienze came to depend hierarchically on the Department of Grace and Justice, and on the newly born royal court of Santa Chiara. Thus, it was only in the mid-18th century that their jurisdiction became indisputable over all the provinces in the Kingdom.

KEYWORDS: jurisdictional conflicts, royal jurisdiction, baronial courts.

Abbreviazioni utilizzate: Asn: Archivio di Stato di Napoli; Ass: Archivio di Stato di Salerno.

1. Una premessa storiografica

Da qualche anno la storiografia sta prendendo in esame la nascita ed il funzionamento dello Stato moderno nei territori negli Stati preunitari italiani ed europei¹. In una visione recente dello Stato moderno è stato osservato come questo non si presenta come un soggetto unitario, ma come un conglomerato di altri soggetti uniti tra loro nella figura del sovrano da molti vincoli paracontrattuali. Questo insieme di patti non si affianca, ma va a plasmare la nuova costituzione degli Stati: «fonda lo spazio politico e garantisce i suoi membri dagli abusi dei governanti». Ne emerge una «visione federativa dello Stato contenitore di una pluralità di individui diversi che derivano la propria identità da una autodeterminazione risalente al Medio Evo: città, borghi, castelli, corporazioni delle arti, ordinamenti ecclesiastici, Stati e Parlamenti»². Il sovrano si serve degli elementi amministrativi periferici come «terminali obbligati dell'amministrazione centrale la quale non dispone ancora di strumenti adeguati per raggiungere i sudditi: realizza le proprie strategie non contro ma attraverso il fitto ordito delle [loro] istanze diverse»³.

Emerge così, contestualizzando il processo alle istituzioni del Regno di Napoli, come accanto al protagonismo delle magistrature togate e della feudalità si affianchi la presenza di altri corpi intermedi e ceti organizzati, che si confrontano, non sempre in modo dialettico, con i primi: medie e grandi città, «gruppi di patriziati cittadini» (organizzati in decine di città regie e feudali), famiglie privilegiate legate *ab*

¹ Il saggio si inserisce all'interno del dibattito sul feudalesimo mediterraneo che ha visto negli ultimi anni il coinvolgimento, dietro gli stimoli di Aurelio Musi e più recentemente di Rossella Cancila, di decine di studiosi italiani ed europei. Oltre alla collezione delle prammatiche del Regno di Napoli (D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaque sanctiones Regni Neapolitani*, Sumptibus Antonii Cervonii, Napoli 1772, tomi III) e diversi repertori giuridici, che prendono in esame la funzione delle Regie Udienze provinciali, si sono utilizzate due tipologie di fonti: a) la relazione della Giunta di Stato e la consulta della Camera di S. Chiara, sullo stato della giustizia del Regno di Napoli del 1737, Asn, Camera di S. Chiara, Bozze delle Consulte, vol. 14. Consulta sulla riforma della giustizia, 1° giugno 1737 (sono relazioni propedeutiche alla pubblicazione della prammatica del 1738, *De ordine et forma Iudiciorum*, Titolo CLXXXII, Prammatica XVIII, Napoli 14 marzo 1738, in D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaque sanctiones Regni Neapolitani* cit., tomo III, p. 108-125); b) circa 20 Consulte della Camera di S. Chiara, che concernono il funzionamento e i problemi delle Regie Udienze provinciali, redatte a partire dagli anni '60 del Settecento.

² Cfr. L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 13 sgg.

³ Ivi, pp. 15 sgg.

antiquo al demanio regio e che sono in possesso di costole di giurisdizione, detentori di diverse forme di uffici, ufficiali delle Regie Udienze, individui che hanno conseguito alcune cittadinanze privilegiate o avuto accesso nelle liste dei locati di alcune dogane del Regno.

Tale costruzione dello Stato moderno si attua con delle politiche che da un lato potenziano, al centro, il potere giurisdizionale dei tribunali regi, dall'altro, in periferia, trasformano dall'interno l'istituto del feudo, la funzione giuridica del baronaggio, la sfera amministrativa di tutta una serie di enti territoriali.

Siamo all'interno di una visione primordiale dello Stato, vero Stato giurisdizionale, dove feudo ed istituzioni amministrative non solo non sono separate ma sono ritenute corpi che rientrano tra i beni patrimoniali del sovrano⁴. Le cose cambiano profondamente fra fine Seicento e Settecento, quando si impone definitivamente quella che è stata definita una «dottrina statalista dello Stato che comincia a considerare feudi, giurisdizioni, istituti territoriali, come corpi statali»⁵. Dottrina statalista che si afferma definitivamente con il regno autonomo di Carlo di Borbone.

Ad influenzare questi nuovi approcci storiografici sulla costruzione dello Stato moderno napoletano è stata importante la stagione che ha preso in esame il Regno di Napoli come parte integrante

⁴ Sulla nozione di Stato giurisdizionale cfr. M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 7 sgg.; Id., *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in L. Barletta, G. Galasso (a cura di), *Lo Stato moderno di ancien régime*, Atti del convegno di San Marino, 6-8 dicembre 2004, [San Marino] 2007, pp. 185 sgg. Una sintesi del saggio del Fioravanti è pubblicata con lo stesso titolo in «Scienze e Politica», n. 31 (2004), pp. 39-48. Su questi punti vedi anche P. Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano, 1969. Vedi anche P. Grossi, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 275-292.

⁵ Sulla dottrina statalista che si impone tra i togati del Consiglio Collaterale ed i fiscali della Camera della Sommaria (Tapia, Novario, Capobianco), a partire dagli anni '30 del Seicento cfr. G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini e Associati, Milano, 2011, t. II, *Evoluzione del sistema amministrativo e governi cittadini*, pp. 239. Vedi anche A. Musi, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, «ASPN», serie III, vol. XI (1973), pp. 345-371; Id., *Forme della storiografia barocca in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del barocco*, Salerno, Roma, 2002, pp. 457-478. Per una ricostruzione del quadro complessivo, vedi G. Galasso, *Il Regno di Napoli, II, Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Utet, Torino, 2005; Id., *Il Regno di Napoli, III, Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Utet, Torino, 2006; Id., *Il Regno di Napoli, IV, Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Utet, Torino, 2007.

della costellazione asburgica e di quello che è stato definito il «sistema imperiale spagnolo»⁶. Molti punti sulla formazione politica istituzionale del Regno, come ha osservato recentemente Giuseppe Galasso, non sarebbero chiari senza questo tipo di inquadramenti e comparazioni: il riconoscimento delle Costituzioni del Regno da parte di Ferdinando d'Aragona, le riforme del Toledo ed il nuovo Collaterale, le riforme del conte di Lemos⁷. In questa ricostruzione sicuramente si inserisce il recente studio di Aurelio Musi sull'Impero del viceré all'interno della costellazione asburgica. Oltre che l'alter ego del sovrano, l'altra anima dei viceré è quella di essere officio; un istituto che, nato in Aragona, viene però sperimentato, come forma di governo, prima di essere trasmesso in altri regni asburgici, proprio nel Napoletano dal Toledo⁸. Queste importanti comparazioni, a livello europeo, della storia del Regno di Napoli, assumono il loro spessore anche nel Settecento, soprattutto con il nuovo Regno di Carlo di Borbone.

Dagli anni '90 sto studiando i principali tribunali regi del Regno di Napoli. Due in particolare: la Camera della Sommaria (il tribunale che si occupa di tutto quello che ruota intorno al fisco regio) e la Camera della di S. Chiara, il nuovo tribunale che nasce con Carlo di Borbone. Quest'ultimo tribunale non solo sostituisce nelle sue funzioni il Consiglio Collaterale, ma per istruire le sue consulte utilizza gli atti dello stesso Collaterale⁹. Così che, di fatto, lo studio degli incartamenti di S. Chiara introduce anche alla documentazione del Collaterale (le consulte, ripercorrono i precedenti dibattiti giudiziari, con l'ausilio di processi, dottrine, prammatiche, *decisiones*, almeno a partire dal Cinquecento)¹⁰.

⁶ A. Musi, *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Cava de' Tirreni, 2000.

⁷ Sul Toledo, cfr. C.F. Hernando Sanchez, *Castilla y Napoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo*, Junta de Castilla y Leon, Valladolid 1998; invece sulle riforme del conte di Lemos, vedi G. Galasso, *Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella prima metà del Seicento*, in Id., *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Einaudi, Torino, 1994, pp. 57 sgg.

⁸ A. Musi, *L'impero dei Viceré*, il Mulino, Bologna, 2013.

⁹ Sul funzionamento del Collaterale e degli altri Tribunali del Regno, cfr. V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli: (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato in età moderna*, Olschki, Firenze, 1974; R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli, 1986.

¹⁰ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 45 ss. Vedi anche l'importante lettura dedicata al volume da G. Galasso, *La parabola del feudalesimo*, «Rivista Storica Italiana», CXX (2008), pp. 1130-1141.

Di qui la proposta di un nuovo rapporto esistente, a partire da Carlo di Borbone, tra il Regno di Napoli e la Spagna. Carlo di Borbone cerca di introdurre nelle istituzioni del Regno di Napoli diversi elementi della *Nuova Pianta* spagnola; successivamente, si supera la *Nuova Pianta* con ulteriori sperimentazioni e il Regno di Napoli diventa a sua volta un laboratorio di progetti i cui risultati il nuovo sovrano spagnolo porterà con se nel regno iberico dopo il 1759. L'impianto delle nuove Segreterie di Stato, il reclutamento dell'esercito, la riforma della nobiltà, la formazione della nuova nobiltà di servizio, del sistema di corte, le nuove funzioni del *preside* delle Udienze (per alcuni versi somigliante alla figura dell'intendente spagnolo), sono tutti elementi che vanno comparati con il sistema istituzionale spagnolo¹¹.

Non è solamente questo. Le riforme dell'apparato statale a Napoli passano attraverso la fortuna di Antonio Genovesi, come si coglie molto bene non solo dagli incartamenti dei tribunali regi e delle Segreterie di Stato, ma anche dall'opera più matura dell'illuminismo napoletano, quale la *Descrizione delle Sicilie* di Giuseppe Maria Galanti¹².

La tipologia delle politiche fisiocratiche e mercantilistiche di Genovesi poco hanno a che fare con quelle della Francia, del Milanese o della Toscana e di altri Stati avanzati europei; invece, ben si adattano alla tipologia economica e politica istituzionale del Regno di Napoli, dove prevalgono massicciamente le terre comuni, una piccola proprietà in formazione, poche manifatture e la bilancia commerciale è caratterizzata soprattutto dall'esportazione di prodotti agricoli e materie prime.

Un paese, dunque, economicamente in ritardo ma con molti tratti comuni con la Spagna. Non è un caso che il Floridablanca, l'importante ministro spagnolo di Carlo III, negli anni '80 del Settecento, ossia in piena politica riformistica, prenda come modello della prima cattedra di Economia Politica del regno iberico le *Lezioni di commercio* ed altre opere del Genovesi, che sono tradotte in spagnolo ed hanno un'enorme circolazione¹³.

¹¹ Sulle nuove Segreterie di Stato che imitavano il modello spagnolo, G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico* cit., pp. 55 sgg.

¹² G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1969, vol. II.

¹³ Le tesi economiche di Genovesi si diffondono parallelamente all'istituzione del primo insegnamento di *Economia politica* in Spagna (1784), affidato all'aragone-

Questo contributo vuole dunque ricostruire uno dei tasselli più importanti della costruzione dello Stato moderno nel Napoletano: il controllo delle province nel Regno di Napoli attraverso il potenziamento delle Regie Udienze provinciali: prima mediante la loro fondazione (disposizioni del conte di Ripacorsa del 1508) e strutturazione (le prammatiche del conte di Lemos del 1616 e del Tapia del 1630); poi, soprattutto, attraverso le nuove funzioni che sono attribuite a questi tribunali, a partire da Carlo di Borbone, dalle Segreterie di Stato e dalla Camera di S. Chiara¹⁴.

Infatti, l'altro protagonista del saggio è la Camera di S. Chiara, il nuovo tribunale del re, influenzato dal giusnaturalismo e dal diritto pubblico europeo. Un diritto che diventa il nuovo diritto del sovrano e che va ad influenzare le consulte del nuovo tribunale regio. È il momento in cui i reali dispacci si impongono sul vecchio protagonismo delle prammatiche del Regno¹⁵. Dunque, una modernizzazione istituzionale che va vista soprattutto come una nuova produzione normativa¹⁶. È un salto di qualità da parte dello Stato centrale. Dal secondo Settecento, le Udienze provinciali vincono la competizione con le altre giurisdizioni e con gli altri diritti concorrenti sul territorio delle province. Ora questi tribunali regi si appoggiano anche su una burocrazia periferica specializzata che possa recepire i principi normativi di disciplinamento che vengono dal centro¹⁷. Questi contenuti saranno affrontati, nella trattazione, in tre specifici punti:

a) la costruzione del territorio giurisdizionale nelle periferie del Regno: la nascita delle Regie Udienze e la loro riforma negli anni '30 del Seicento;

se Lorenzo Normante y Carcavilla. La fortuna delle opere dell'illuminista napoletano è fortemente incoraggiata dal segretario di Stato spagnolo, il conte di Floridablanca, il quale pensa che la scienza economica possa fornire un valido supporto alla politica riformatrice. Su questi punti, G. Cirillo, *Regno di Napoli e Spagna. Genovesi, Galanti, gli apparati statali e le riforme settecentesche*, in convegno di Studi, a cura della Società Salernitana di Storia Patria (in corso di stampa).

¹⁴ Sulla centralità delle Segreterie di Stato nel nuovo regno borbonico (lo storico napoletano parla di terremoto delle Segreterie), cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico* cit., pp. 57 sgg.

¹⁵ G. Cirillo, *Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2012.

¹⁶ Id., *Spazi contesi* cit., t. II, pp. 102 sgg.

¹⁷ Id., *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica ed ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 17-54. Vedi anche di A. Musi, *Introduzione* allo stesso volume, pp. 8-16.

b) le Udienze provinciali e le riforme sulla giustizia con il regno autonomo di Carlo di Borbone;

c) il nuovo ruolo delle Regie Udienze tra primo e secondo Settecento ed i conflitti di giurisdizioni.

2. La costruzione del territorio giurisdizionale nelle periferie del Regno: i tentativi di riforma delle Regie Udienze nel secolo XVII

In un lavoro dedicato alla Camera della Sommaria emergeva come, tra seconda metà del Cinquecento e prima metà del Seicento, si vanno a riarticolare gli equilibri istituzionali interni del Regno, con un ridimensionamento delle giurisdizioni feudali e dei privilegi doganali e fieristici delle medie e piccole città interessate da un calo della popolazione e da un declino economico.

Per lo Stato centrale la cancellazione, o la riduzione all'osso, di questi privilegi, attraverso l'intervento della Camera della Sommaria, è il primo requisito per portare avanti politiche di modernità fiscale. I processi antichi della Camera della Sommaria forniscono precise indicazioni di come lo Stato centrale indirizzi questa politica. Da una parte decine di medie e grandi città vedono ridotti o cancellati gli esclusivi benefici (prevalentemente fiscali e doganali) contenuti nei loro privilegi e nei loro statuti; dall'altra aumenta il controllo delle Udienze provinciali sulle corti di giustizia baronali e regie¹⁸.

Questi nuovi equilibri politici interni, a livello territoriale, si riarticolano, in primo luogo, attraverso una nuova dialettica tra giurisdizioni baronali o regie e le Udienze provinciali. Una dialettica tra giurisdizioni feudali e Regia Udienza che, già a suo tempo, è stata individuata da alcuni giuristi contemporanei. Questa conflittualità è descritta magistralmente da Eliseo Danza, avvocato dei poveri presso la Gran Corte della Vicaria, che ricopre anche l'incarico di *uditore* presso l'Udienza di Principato Ultra¹⁹.

Proviamo ad inquadrare il problema dei contenziosi attraverso le analisi del Danza. Secondo il giurista, l'apparato giurisdizionale su cui si reggono le Udienze ha due problemi di fondo: il primo rimanda alla provincializzazione spagnola ed alla distribuzione delle Udienze sui territori del Regno. Stando alle disposizioni del 1508, del conte

¹⁸ G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., t. I, *Università e feudi*.

¹⁹ E. Danza, *Tractatus de privilegijs baronum in quo inseruntur privilegia, et discutiuntur eorum facultates, et clausole, et quam vis tractatus sit in specie de privilegijs terre Montefuscoli*, typis Francisci di Tomasi, Napoli, 1651.

di Ripacorsa, tutte le Udienze devono risiedere in città regie. Fanno eccezione le due Udienze provinciali di Principato Citra (con sede a Salerno) e di Principato Ultra (con sede a Montefusco). È una scelta che parte da motivazioni strategiche: su Salerno, che ospita il più importante appuntamento fieristico del Regno, gravita tutta la provincia di Principato Citra; Montefusco, invece, è un importante presidio strategico che detiene una centralità rispetto a due fondamentali strade regie e per la sua vicinanza a Benevento, *enclave* pontificia.

È, soprattutto, in queste due province che, dai primi decenni del Cinquecento, iniziano le conflittualità di competenze e giurisdizioni tra le Udienze e le corti baronali²⁰. Secondo Danza, queste conflittualità vanno generalizzate sul territorio giurisdizionale di tutte le Udienze del Regno. La spiegazione risiede infatti nel fatto che, ancora agli inizi del Cinquecento, il baronaggio entra in possesso, come è stato richiamato dalla storiografia, delle seconde cause e, almeno in teoria, questo determina una restrizione dello spazio giurisdizionale fino ad allora detenuto dalle Udienze a tutto vantaggio delle corti baronali²¹.

Ma quali i punti conflittuali a livello giurisdizionale su cui si muovono le Udienze e le corti baronali?

Lo spazio di competenza delle Udienze viene precisato nel corso dell'età moderna da parte di specifiche provvisori del Consiglio Collaterale, che tende ad esercitare una continua funzione di controllo nei loro confronti. Intanto, queste possono procedere *ad modum belli* (una procedura prevista in caso di guerra, che contempla tempi ristrettissimi per lo svolgimento dei processi, la formulazione di sentenze immediate di condanna e, in caso di arresto in flagranza, la possibilità di procedere con «la forza della spada» senza osservare le formalità di rito) per tutta una vasta tipologia di reati²².

²⁰ Il Pescione attribuisce tale responsabilità a Carlo I d'Angiò. R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'età moderna*, rist. anast., Forni, Bologna, 2001, pp. 350-351.

²¹ Cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1983, pp. 163 e 481 sgg.

²² M.G. Maiorini, *Presidi e brigantaggio tra prassi giuridica e azione militare. La dialettica dei metodi di repressione nel Regno di Napoli durante il primo periodo borbonico*, «Frontiera d'Europa», n. 2 (1997), p. 188. Il funzionamento interno delle Regie Udienze provinciali del Regno di Napoli è descritto soprattutto in due importanti repertori: A. Police, *De praeminentis Regiarum Audientiarum provincialum*, ex typographia Jacobi Raillard, Napoli, 1690; F. Vivio, *Decisiones Regni Naepolitani, In quibus casus tam civiles, quam criminales discussi, atque decisi, tum in Sacra Regia Audientia Terrae Bari, tum in illa Capitanatae Apuliae e Comitatus Molisij*, apud Sessas, Venezia, MDXCII.

Si tratta di un ampio ventaglio giuridico che finisce per limitare di molto l'autonomia delle corti baronali e cittadine suscitando la loro reazione ed i conseguenti ricorsi al Consiglio Collaterale, che interviene con diverse provvisioni. Limitando le giurisdizioni, di fatto, si svisciva la rendita feudale e di conseguenza il valore del feudo.

Importante la provvisione del 1609, che distingue le modalità procedurali a cui si devono attenere le Udienze: quelle ordinarie e quelle straordinarie, che contemplanò il ricorso a metodi *ad modum belli* per combattere il banditismo. Il problema richiamato da questa ultima provvisione menzionata dal Danza è che la formula *ad modum belli* viene adottata in modo generalizzato dalle Udienze, per cui anche i reati comuni – nonostante il pronunciamento contrario del Collaterale – continuano ad essere perseguiti con tale procedura²³. Il Collaterale, viceversa, rivendica a sé la competenza sull'adozione di simili procedure: «se ne dia avviso a noi, che s'ordinerà lo che conviene». Ne conseguiva che per i delitti particolari si poteva osservare la semplice procedura ordinaria: «con dare li termini permissi dalle leggi, con admetterli l'appellatione»²⁴.

Il problema si sposta, dunque, sull'interpretazione dei reati. Quale tipologia e sotto quale giurisdizione ricadono i crimini: quella delle corti di giustizia baronali o cittadine o quella delle Regie Udienze? Si interviene normalmente *ad modum belli* o secondo la giustizia ordinaria? Chi interviene quando i rei sono inquisiti di più delitti che possono ricadere sia nelle competenze delle corti locali che in quella della Regia Udienza?

Il Danza formula una casistica limitata dei reati che possono richiamare la procedura straordinaria *ad modum belli*: «Potestate ad modum belli non comprehendere practicantes et receptatores bannitorum et contra eos ordinariem procedendum esse, non autem ad modum belli, licet preinserta novella pragmatica comprehendant etiam complices»²⁵.

Nonostante la presa di posizione del Collaterale, soprattutto a livello di dottrina, nel Seicento, si lascia ampio margine decisionale ai *presidi*, che in ultima analisi decidono competenze e modalità dell'intervento²⁶.

²³ E. Danza, *Tractatus de pugna doctorum, et victoria advocatorum*, Typis Laurentij Valerij, Montefusco, 1641, p. 442.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Ivi, p. 443.

²⁶ Ivi, p. 444.

Il ricorso alla formula *ad modum belli* è uno strumento che viene utilizzato anche da parte della corona spagnola, soprattutto per scavalcare la competenza delle corti baronali²⁷. Raffaele Feola, a tal proposito, ne ha sottolineato il grande significato politico, soprattutto per la limitazione del potere giurisdizionale del baronaggio, che si connota per l'anarchia e l'arbitrio nelle province²⁸.

Il problema delle avocazioni dei procedimenti giudiziari costituisce, però, solo uno degli elementi della conflittualità con le corti baronali, l'altro è rapportabile alla diffusa pratica lucrativa praticata dagli ufficiali dell'Udienza.

Il Danza riporta tutta una serie di conflitti giurisdizionali tra Udienze e corti baronali, interventi del Collaterale e del Sacro Regio Consiglio, che possono essere utilizzate come caso paradigmatico per inquadrare la materia all'interno del Regno di Napoli.

Una prima casistica concerne diverse corti feudali del Principato Ultra e del Principato Citra – per tutta una serie di reati, come furti, ferimenti e altri tipi di danni commessi in zone rurali – le quali si vedono sottrarre il relativo procedimento giudiziario dalle Udienze, che utilizzano la solita procedura *ad modum belli*. Alle proteste delle corti locali, le Udienze rispondono che l'avocazione è da associare proprio a quelle tipologie di reati. Importanti soprattutto due contenziosi. Il primo concerne l'avocazione di un procedimento, da parte della Regia Udienza di Principato Citra, nel quale diversi individui sono inquisiti per il furto di una mandria, per omicidio e «armamento in campagna»; la Regia Udienza pretende di adottare per tutti questi reati la stessa formula *ad modum belli*; invece il Collaterale, con una provvisione, chiarisce che bisogna operare una distinzione tra i reati distinguendo tra quelli che «sono delitti di campagna» e che danno adito ad intervenire in modo straordinario e gli altri reati, per i quali si deve procedere *iuris ordine servato*²⁹.

Il secondo caso concerne l'avocazione di un procedimento giudiziario – inerente un furto di un cavallo – da parte della Udienza di Principato Ultra, la cui competenza rientra nella giurisdizione della

²⁷ Alle Udienze, insieme al *commissario di campagna* e alla Vicaria, è accordato, in base alla prammatica XII *De exulibus*, la facoltà di procedere *ad modum belli*. Una delega eccezionale considerata come la più alta espressione del supremo potere giurisdizionale del principe. Cfr. F. Gaudio, *Il banditismo nel Mezzogiorno tra punizione e perdono*, Congedo, Galatina, 2001.

²⁸ R. Feola, *Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli: il Tribunale di Campagna*, «ASPEN», serie III, n. 9 (1973), pp. 23-71.

²⁹ E. Danza, *Tractatus de pugna doctorum, et victoria advocatorum* cit., pp. 445-446.

corte di Vitulano. Il barone del feudo, Giovanni d'Avalos d'Aragona, si appella al Collaterale, ritenendo che il reato non contemplasse il procedimento *ad modum belli*. Anche in questo caso il Collaterale emette *provisione* precisando che tale potestà non deve ledere la giurisdizione delle corti baronali³⁰. Nonostante tutto, le *differentie* tra Regia Udienza di Principato Ultra e la corte baronale richiamata durano molti anni con ulteriori provvisori da parte del Consiglio Collaterale³¹.

Ma il Danza, nelle sue opere, si sofferma soprattutto sul lunghissimo contenzioso che oppone i marchesi di Montefusco all'Udienza del Principato Ultra. Una vicenda che incomincia agli inizi del Cinquecento, quando il barone di Montefusco ricorre al Sacro Regio Consiglio osservando che le continue avocazioni e le intromissioni degli ufficiali dell'Udienza nelle cause della corte locale, nonostante le provvisori del Collaterale, compromettevano i privilegi feudali³².

Nonostante le provvisori – continua Danza – la Regia Udienza insiste nelle avocazioni e nelle intimidazioni verso gli ufficiali della corte baronale³³.

Nelle provvisori, il Sacro Regio Consiglio ordina che i «detti vassalli non debbiano obmettere loro ufficiali e giudici né haver ricorso ad altri tribunali né questa Regia Audienza debbia in ciò intenderli altamente; ma rimandarli all'officiali del supplicante predicto»³⁴. Cinque anni dopo, il Tomacelli presenta una nuova supplica al viceré e al Collaterale, chiedendo il rispetto della precedente provvisione del Sacro Regio Consiglio³⁵. Nella supplica emergono le cause di conflittualità tra il governatore di Montefusco e l'*uditore* della Regia Udienza. Oltre alla sottrazione di competenze giurisdizionali, attraverso l'avocazione, l'*uditore* è accusato di turbative materiali e simboliche nei confronti del governatore feudale. Sotto accusa è soprattutto il *preside* Carlo Gambacorta che «in alcune cause ha [proceduto] *per modum belli*, con dire che così habbia commiss[i]one] da VE». Il marchese di Montefusco, Tomacelli, presenta domanda di remissione della causa in «virtù di amplissimi privilegi olim concessi dal q. Gran Capitano», rivendicando al proposito anche un intervento della Gran Corte della Vicaria presso la Regia Udienza³⁶.

³⁰ Ivi, pp. 409-410.

³¹ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1961-1965, pp. 78-81.

³² E. Danza, *Tractatus de privilegiis baronum* cit., pp. 133r-v.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Ivi, p. 137v.

³⁵ Ivi, p. 138r.

³⁶ Ivi, p. 146v.

Ciò che maggiormente colpisce è la confusione che ingenera l'attribuzione della facoltà di procedere *ad modum belli* e la diversa interpretazione che di essa se ne dà. La possibilità di intervenire in tale modo investe gli ufficiali della Regia Udienza di un potere smisurato, per cui è facile sfociare in abusi di diverso genere³⁷.

Anche il viceré, a tal riguardo, richiama la Regia Udienza ad osservare sia le provvisioni spedite dai suoi predecessori sia i decreti del Sacro Regio Consiglio circa il rispetto della giurisdizione della corte baronale di Montefusco. La facoltà di procedere *ad modum belli* non deve creare «pregiudizio alli privilegi delli baroni, se non in quanto alle prammatiche si concede»³⁸.

L'offensiva delle Regie Udienze nei confronti del baronaggio si esplica soprattutto quando vi è una debolezza delle famiglie baronali. Altro esempio paradigmatico riportato dal Danza concerne gli ultimi eredi dei Gesualdo di Venosa³⁹. Lo Stato di Venosa, che si estende su tre province, per la mancanza di una discendenza maschile è passato ad Isabella Gesualdo – figlia di Emanuele (morto il 20 agosto 1613 per una caduta da cavallo durante una battuta di caccia a Venosa) e nipote di Carlo (l'illustre madrigalista deceduto, poco tempo dopo la morte del figlio, l'8 settembre 1613) –, che ha sposato Niccolò Ludovisi, nipote di Gregorio XV, duca di Zagaro e principe di Piombino. Nel 1630 il complesso feudale passa alla figlia minore di Isabella (morta precocemente l'8 maggio 1629), Lavinia Ludovisi-Gesualdo. Intanto, con i titolari del feudo residenti a Roma, si scatena l'offensiva delle Udienze di Principato Citra e di Principato Ultra contro la corte feudale locale. La tutrice di Isabella Gesualdo (Polissena Gesualdo-von Fürstemberg, moglie

³⁷ A tal proposito ricordiamo il caso del processo, celebratosi a Napoli fra il 1629 e il 1631, contro tutti i magistrati, subalterni e soldati dell'Udienza provinciale di Lucera, ricostruito in P.L. Rovito, «*Respubblica*» dei togati. *Giuristi e società nella Napoli del Seicento, I, Le garanzie giuridiche*, Jovene, Napoli, 1982, pp. 68 sgg.

³⁸ Ivi, pp. 147r-v.

³⁹ A. Cogliano (a cura di), *Inventario del Centro Studi e Documentazione Carlo Gesualdo*, Avellino, 2003, che raccoglie i registi dell'ampia documentazione esistente negli archivi italiani e di Simancas. Si vedano anche Id., *Carlo Gesualdo. Il Principe l'amante, la strega*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004; Id., *Carlo Gesualdo omicida fra storia e mito*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006; F. Barra, R. Gimigliano, G. Minichiello (a cura di), *Carlo Gesualdo. Musicorum Princeps*, Elio Sellino editore, Avellino, 2001; A. Newcomb, G. Watkins, C. Dahlhaus, W. Weismann, H. Meister, *Carlo Gesualdo principe di Venosa*, ISMEZ, Roma, 2005²; O. Tarantino Fraternali, K. Toma (a cura di), *Gesualdo da Venosa*, Luciano de Venezia, Avellino, 2009.

di Emanuele) in una supplica al Collaterale asserisce che le due Udienze «s'intromettono nelle prime, nelle seconde e terze cause del Stato di detta principessa»⁴⁰. La supplica fornisce altri elementi: non solo le Udienze avocano i procedimenti giudiziari ma soprattutto i vassalli ricorrono troppo frequentemente alle Regie Udienze, tanto che «per trattare le remissioni di quelli vi sariano spese tutte l'entrate dello Stato». Si supplica pertanto il viceré affinché volesse far cessare questi abusi anche perché, in merito, vi è stata una provvisione del Sacro Regio Consiglio, favorevole ai Gesualdo, che richiama quella precedente del Collaterale⁴¹.

Ancora nel 1616, nonostante ulteriori decreti del Sacro Regio Consiglio, continua la turbativa di giurisdizione da parte delle Udienze di Principato Ultra e Citra con ulteriori provvisioni del Collaterale e del viceré negli anni 1631 e 1633⁴².

Questi quattro punti evidenziati dal Danza sul cattivo funzionamento delle Regie Udienze – la precisazione del ruolo del *preside*, degli *uditore* e del *fiscale*, l'incertezza dei casi di procedere *ad modum belli*, il largo uso all'avocazione e lo svilimento della giurisdizione delle corti di giustizia locali, il lucro del personale subalterno delle Udienze provenienti dai procedimenti di avocazione – sono alla base della prammatica decima *de officio iudicandi* voluta dal conte di Lemos nell'anno 1616 e poi della prammatica del duca d'Alba (a firma Tapia) del 1630⁴³.

Nella prima prammatica, nel paragrafo 48, si dava la possibilità ai *presidi* e Regie Udienze di procedere *ad modum belli* solo in sei casi: a) furti in strada pubblica ed in campagna; b) incendi «così fuori come dentro de' luoghi abitati»; c) i furti ancorché tentati e

⁴⁰ Ivi, p. 148r.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Ivi, p. 150v.

⁴³ Cfr. *De officio iudicum. Et aliorum officialium, pramm. X*, 31 maggio 1616, firmata dal conte di Lemos, in D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* cit., pp. 76-84. La seconda prammatica, a firma di Carlo di Tapia (Reggente del Collaterale), è del 21 agosto 1630, *De officio iudicis generalis contra delinquentes*, titolo CXCVIII, Prammatica Prima, in D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* cit., pp. 334-340. La prammatica attribuisce compiti specifici al Tribunale ed al Commissario di Campagna: le città e le Terre in cui doveva risiedere il Tribunale, la cui sede doveva spostarsi ogni due mesi; le figure ed i compiti del personale subalterno; il numero e le funzioni degli armigeri e delle squadre di campagna; gli emolumenti da praticare; le competenze specifiche del Commissario. La prammatica riprende nelle parti essenziali quella emessa dal conte di Lemos del 1616.

non eseguiti; d) l'andare «per campagna con armi proibite a modo de' fuoriusciti»; e) «li ratti fatti in campagna»; f) i delitti che si commettano *more piraticum* in mare.

La promulgazione di queste prammatiche è molto importante per la storia del Regno di Napoli. È stato Giuseppe Galasso a intrecciare l'opera dei due viceré, il conte di Lemos (il nipote del duca di Lerma, il favorito di Filippo III), agli inizi del Seicento, con quelle volute dal duca d'Alba, negli anni '30 del Seicento, in pieno regine dell'Olivares.

Il primo viceré, fortemente appoggiato da Madrid, porta avanti una tradizione politica di lealismo dinastico, di potenziamento dell'apparato statale, di disciplinamento delle forze particolaristiche locali non solo tra l'aristocrazia ma anche tra il ceto togato, di sostegno alla Chiesa. La sua azione di risanamento delle finanze del Regno è la più importante del Seicento. La storiografia ha messo in evidenza il ruolo della creazione della *cassa militare* e di semplificazione e disciplinamento delle voci del bilancio del Regno⁴⁴. Altrettanto importante è la sua politica della costruzione dello Stato moderno sui territori delle province con la promulgazione della menzionata prammatica del 1616 che disciplinava i compiti delle Udienze provinciali.

Allo stesso modo, sono importanti le riforme del duca d'Alba. Grazie al suo operato si procede alla fondamentale modernizzazione dell'amministrazione periferica del Regno con la riforma degli *stati discussi* delle università, che non sono importanti solo da un punto di vista fiscale, in quanto legano le voci di uscita a quelle di entrata delle università, ma che rappresentarono anche l'inizio del sistema amministrativo: tracciano cioè, per la prima volta, il profilo patrimoniale degli enti locali del Mezzogiorno. Importanti, in questo senso, i principali collaboratori del duca d'Alba, come il Tapia che firma anche prammatiche fondamentali sul governo del feudo e sull'amministrazione della giustizia, incluse le Regie Udienze⁴⁵.

Apprezzabili, poi, soprattutto due punti: con il Tapia nasce la cosiddetta dottrina statalista che produce nel tempo frutti proficui in quanto determina il passaggio dello Stato da una visione di tipo patrimonialistico ad una visione che lo considera come bene comu-

⁴⁴ G. Galasso, *Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella prima metà del Seicento*, in Id., *Alla periferia dell'Impero* cit., pp. 168 sgg.

⁴⁵ *Ibidem*.

ne; le prammatiche sulla giustizia e sulle Regie Udienze, emesse nel periodo del conte di Lemos e del duca d'Alba, sono ritenute, da tutta la successiva tradizione politica del Regno, come ispirate al buon governo, tanto che nel periodo borbonico si cerca semplicemente di ripristinarle rimuovendo gli abusi⁴⁶.

3. *Le Udienze provinciali nel periodo borbonico: le relazioni della Giunta di Stato e della Camera di S. Chiara e la prammatica del 1738 sullo stato della giustizia del Regno*

Nella relazione della Giunta di Stato e nella consulta della Camera di S. Chiara si richiamano le disposizioni del conte di Lemos e del duca d'Alba che hanno inquadrato i compiti del personale e delle competenze delle Regie Udienze sul territorio. Anzi, vi è un preciso riferimento ad uniformarsi ai contenuti delle prammatiche annullando i soprusi che sono stati introdotti posteriormente: «sia tolto via ogni abuso e stile introdotto in contrasto di detta prammatica».

La prammatica sulla giustizia si inserisce all'interno di sforzi frenetici di riforme da parte della nuova dinastia: la creazione della Giunta delle Università, la nuova Giunta di Guerra, la riforma dello studio universitario, i tentativi di ricompra degli uffici venali e di riorganizzare le giurisdizioni feudali, la riforma dei banchi e la creazione del banco di S. Carlo, la creazione delle Segreterie di Stato sul modello spagnolo⁴⁷. Secondo Raffaele Ajello, in merito alla riforma del sistema della giustizia diverse difficoltà fecero posporre ogni decisione⁴⁸.

Affermano i ministri della Giunta che uno degli abusi più gravi è costituito dal disuso della pratica, da parte dei governatori baronali o dei giudici regi, di trasmettere le relazioni delle composizioni dei reati alle Regie Udienze ogni quattro mesi. Restava, così, estranea a questi Tribunali la possibilità di accertare eventuali abusi.

Di fronte all'aumento massiccio di reati, la Giunta proponeva che tali relazioni dei funzionari delle corti inferiori dovessero invece essere mensili.

⁴⁶ Questo veniva colto lucidamente da G.M. Galanti. Sulla riforma giudiziaria messa in evidenza da Galanti, cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., I, *La vita giudiziaria*; II, *Il preilluminismo giuridico*; A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, «ASP», CII (1984), pp. 281-341.

⁴⁷ G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico* cit., pp. 69-70.

⁴⁸ R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., I, pp. 128-129.

Delle relazioni che governatori feudali e giudici regi trasmettevano ai *presidi* delle Udienze bisognava anche fornirne copia al *fiscale*, viste le frequenti e prolungate assenze dei *presidi* dalla residenza dell'Udienza. Tali relazioni non dovevano in nessun modo pervenire ai subalterni, ma essere lette ed utilizzate solo dal *preside* e dal *fiscale*.

Si richiamava anche il fatto che i casi di omicidio più gravi dovessero essere delegati, dalle corti di giustizia inferiori, alle Regie Udienze:

Gli omicidi gravi, che accadranno ne' luoghi baronali o demaniali si debbiano delegare alle dette Regie Udienze o alla Gran Corte della Vicaria, acciò corrisponda al dovuto rigore colla possibile celerità riguardo il caso ricerca od a rispetto dell'altri omicidi, converti la facoltà di detta Regia Udienza e Vicaria di poterne ordinare e commettere l'informazione colla giurisdizione cumulativa che ne tengono⁴⁹.

I governatori ed i giudici delle corti inferiori potevano, però, fare opposizione all'avocazione della causa:

Possono domandare la rimissione di dette cause alle loro corti sopra della quale domanda si ci debba fare la remissione [entro il] termine di un mese quale lasso e non ritrovandosi per parte del fisco prodotto alcun gravame [...] Tali cause [debbono essere] giusta secondo i loro privilegi ed atti perseguibili che ne hanno, disbrigate [...] con i pari termini di giustizia fra il corso di due mesi, sotto pena di avocazione⁵⁰.

Tutti gli atti delle cause di omicidi dovevano comunque essere trasmesse alle Regie Udienze o alla Vicaria. Poi, se entro un mese il Fisco e le Regie Udienze non presentavano gravame, queste s'intendano indistintamente «confirmate e possino le suddette corti eseguire i loro decreti»⁵¹.

Soprattutto, viene ordinato ai governatori e giudici il rispetto della prassi delle composizioni sulle transazioni pecuniarie e delle *gratie*:

Per le cause di detti omicidi si stabilisce ed espressamente s'ordina così ad esse che alle di loro corti ed ufficiali che prima di fare grazie o composizioni pecuniarie debbano invero esporsi i [documenti] originali di tal ordinazioni alle Regie Udienze Provinciali ed alla Gran Corte della Vicaria.

⁴⁹ Asn, Camera di S. Chiara, Bozze delle Consulte, vol. 14. Consulta sulla riforma della giustizia cit.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

E facendosi da alcuni di detti baroni qualche grazia o composizione pecuniaria a delinquenti di detti omicidi senza prima mandare i processi originali in dette Regie Udienze Provinciali o alla Vicaria subito farlo fra il termine previsto di un mese con tutte le altre condizioni di sopra espresse che non solo la detta composizione sia grave ma ipso iure nulla, od invalida senza che processo e rei di quella giovansi anzi che contro di essi si debba per dette R. U. e Vicaria precedere [...] e che i baroni restino privi altresì della giurisdizione per anni cinque ed i loro giudici od altri ufficiali che daranno esecuzione alle suddette grazie e composizioni restino perpetuamente inabilitati a poter esercitare qualunque ufficio⁵².

Altro grave abuso delle corti baronali, sul quale dovevano monitorare le Regie Udienze, consiste nella protezione che governatori o baroni accordano a *fuorbanditi* accusati di omicidio che godevano di una certa protezione all'ombra della corte baronale nonostante le pene previste, che potevano andare fino alla «privazione e dell'ufficio» per giudici e governatori ed all'arresto del barone.

Si stabilirono di più che quei baroni che permetteranno agli inquisiti di omicidio o altri delitti gravi la pena di una affizione di corpo di permanere e stanziare liberamente nelli loro feudi e giurisdizioni anco che siano loro vassalli che immediatamente siano per sempre privati delle di loro giurisdizioni; ed i loro ufficiali inabilitati perpetuamente si poter esercitare qualunque ufficio o impiego oltre altre pene nella sopra mentovate prammatiche⁵³.

Gli altri punti individuati nella relazione, che richiamavano l'applicazione della prammatica a firma del conte di Lemos, concernevano: la subordinazione al *preside* ed al *fiscale* della Regia Udienza della Squadra di Campagna; l'onere, da parte del *preside* nelle funzioni del suo ufficio, di avvalersi del parere di almeno un *uditore*; i parametri che i subalterni dovevano seguire, soprattutto *mastrodati* e segretario, nella riscossione dei diversi diritti; la registrazione dei diritti riscossi; la rotazione, dopo quattro anni, dei subalterni (*mastrodati* e segretario) e delle squadra di soldati che dovevano passare ad incarichi in province diverse in quanto «si è considerato che colla lunga dimora che vi fanno [...] colle amicizie e familiarità che vi contraggono facilmente danno molti avvisi segreti a loro corrispondenti, donde viene evitato un pregiudizio grande alla giustizia»⁵⁴.

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ *Ibidem.* A firma degli umilissimi vassalli Francesco Ventura, Troiano de Fi-

Alla relazione della Giunta di Stato si associava la consulta della Camera di S. Chiara. Questa batteva da una parte sulla riforma dei tribunali della capitale ma dava anche molta importanza alle Regie Udienze per affermare un diritto unico nelle province. Importante il piano di riforma dei tribunali del Regno che vedeva un nuovo protagonismo delle Regie Udienze. Questi tribunali diventavano i naturali referenti per le cause di appello per i reati che non superavano una stima di poche centinaia di ducati:

Che sia molto proprio quel che ha proposto la giunta , ma che si potrebbe minorare la somma nel medesimo contenuta e che si avesse a concepire l'ordinativo nella seguente maniera; che non si possa produrre appellazioni ne' tribunali di Napoli delle Province di ambedue le Calabrie, di Terra d'Otranto, di Bari, di ambedue gli Abruzzi e Basilicata e nelle cause, che giungano alla summa di ducati duecento e dell'altre Province più vicino sino alla somma di ducati 100 o sia in denaro o in valore della robba che si è dedotta in giudizio negoziandosi le somme non già dal solo capitale o sorte ma del capitale e senza sorte ed interesse. E che solamente possa portarsi l'appellazione dalle corti inferiori nelle Regie Uienze Provinciali per lo di cui effetto non si possa dai tribunali di Napoli ordinare nelle cause di dette somme la trasmissione de gli atti [...] recognitione gravamin ne' decoro interlocutori o in quei che han forza di definitivo; ma si bene dopo che tali cause saran decise dalla Regia Udienza si possa produrre l'appellazione in quei tribunali quod actum devolutionum et non suspensionum con essi la pleggeria in dette R. Udienze in caso di restituzione quale debba correre a carico di proprietari delle mastrodattie rispecchia lo che s'intenda per le cause che per natura loro ammetterebbero appellazione non quod actum devolutionem tantum per qualunque somma che sia la causa restino in piedi le disposizioni delle leggi così comuni, come municipali⁵⁵.

Nel 1738 si giungeva alla pubblicazione di un'apposita prammatica sulla riforma della giustizia⁵⁶. Questa riprende di pari passo i punti che sono emersi nelle relazioni della Giunta di Stato e nella consulta della Camera di S. Chiara. Il risultato principale della

lippi, Francesco Antonio Perrelli, Carlo Ragacci. Secondo Galasso ad essere nominati nella Giunta di Stato erano Francesco Ventura, Matteo Ferrante, Carlo Danza, Troiano De Filippo e Francesco Antonio Perrelli. Cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Mezzogiorno borbonico e napoleonico* cit., p. 58.

⁵⁵ Asn, Camera di S. Chiara, Bozze delle Consulte, vol. 14. Consulta sulla riforma della giustizia cit.

⁵⁶ *De ordine et forma Iudiciorum*, Titolo CLXXXII, Prammatica XVIII, Napoli 14 marzo 1738, in D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani* cit., tomo III, pp. 108-125.

prammatica è l'ampliamento della competenza delle Regie Udienze per i reati commessi sul territorio provinciale: oltre ai casi in cui si poteva procedere *ad modum belli*, si ampliavano enormemente le competenze sui reati comuni.

I nuovi equilibri, fra i tribunali napoletani, dovevano però cambiare definitivamente nel periodo tanucciano. Ora è la Segreteria di Grazia e Giustizia che, servendosi delle consulte della Camera di S. Chiara – ispirate sempre più al diritto del re e sempre meno al diritto del Regno –, limita le giurisdizioni degli altri tribunali e potenzia quelle delle Udienze provinciali.

4. *La funzione delle Regie Udienze nel secondo Settecento nella visione delle Segreterie di Stato e della Camera di S. Chiara*

Come si è visto, dopo la prammatica del 1738 viene introdotto un nuovo equilibrio istituzionale tra il centro e la periferia del Regno⁵⁷. Soprattutto a partire dal periodo tanucciano, da una parte vi è una particolare attenzione verso il reclutamento dei togati, nonché un riequilibrio interno fra le funzioni dei diversi tribunali napoletani, dall'altra si crea un nuovo rapporto con la periferia. Tre le novità principali: la redistribuzione degli spazi giurisdizionali fra i tribunali napoletani con il protagonismo della Camera di S. Chiara; la completa affrancazione delle Regie Udienze dal controllo dei tribunali storici napoletani e la loro subordinazione alla Segreteria di Grazia e Giustizia ed alla Camera di S. Chiara; la sottrazione ai tribunali napoletani di buona parte degli appelli di secondo grado, che passano per competenza alle Udienze provinciali. È anche il momento in cui, con questa nuova forma di accentramento, le Udienze provinciali cominciano a mitigare il loro protagonismo nelle avocazioni delle cause, dalle corti inferiori, limitandosi ai sei casi espressamente previsti in cui si può procedere *ad modum belli*.

È stato osservato come la figura del *preside* delle Regie Udienze da questo momento in poi assume molte somiglianze con le figure degli intendenti spagnoli⁵⁸. Dagli studi compiuti sui fondi delle Segreterie di Stato e della Camera di S. Chiara emerge che, con il nuovo regno autonomo, si sta infatti sperimentando una nuo-

⁵⁷ La prammatica del 1738 è interpretata da G. Galasso come un'ulteriore forma di limitazione della giurisdizione feudale. Cfr. G. Galasso, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico* cit., p. 68.

⁵⁸ M.G. Maiorini, *Presidi e brigantaggio* cit., p. 188.

va forma di accentramento il cui modello è costituito dalla *Nuova Pianta spagnola*⁵⁹. Questa nuova forma di accentramento statale è colta lucidamente da Giuseppe Maria Galanti nella *Descrizione delle Sicilie*⁶⁰. È un processo lento, tortuoso, quello dell'esclusivo controllo delle province da delle Segreterie di Stato, che passa attraverso il ridimensionamento dei tribunali della capitale ed il potenziamento delle funzioni delle Regie Udienze.

Diverse consulte della Camera di S. Chiara sull'operato delle principali Udienze del Regno fanno il punto su questo processo, ma anche sulle principali questioni irrisolte nella modernizzazione delle province. Tre i problemi principali che emergono ripetutamente:

a) le contraddizioni interne, dopo le riforme borboniche, tra le funzioni del *preside*, degli *uditori*, dell'altro personale subalterno delle Udienze;

b) la gestione delle emergenze: i *trugli*, il controllo del territorio;

c) il problema delle giurisdizioni contrastanti sullo stesso territorio.

Nel primo caso si sono selezionate tre consulte della Camera di S. Chiara: due concernenti l'Udienza di Principato Citra e l'altra quella dell'Aquila. Alla base del contenzioso tra il *preside* e gli *uditori* di Salerno – che si scambiano vicendevolmente querele indirizzate alla Segreteria di Grazia e Giustizia – vi è un preciso problema: il nuovo modello strutturale delle Udienze del Regno che vede assegnati molti più poteri decisionali e militari al *preside*.

Lo scontro avviene nel mese di agosto del 1773:

Si lagna in primis il Preside per il tutto. Dice che il comandante de' fucilieri gli diede avviso che una partita di suoi soldati avea arrestato un malvivente della comitiva di quel del Cilento e che se lo avesse perciò mandato a prendere a tal avviso di esso Preside avea stimato di rispondergli che subito avrebbe mandato la squadra e come in altre tal spedizioni, ma perché ciò fece senz'ordine del Tribunale avea questo fatto carcerare il Mastrodatti per motivo che non ne avea prima dato ad esso Tribunale l'avviso.

Si lagna inoltre il Preside che avendo premura di sollecitare la salute di un carcerato povero e mancando di farsi il conforto di alcuni testimoni ch'erano del paese chiamato Sanza per altre commissioni lo scrivano Giuseppe Riggitano compresi un soldato mandato al detto disbrigo il proces-

⁵⁹ Questo punto è stato sviluppato nella prima parte del mio volume *Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio* cit.

⁶⁰ G. Cirillo, *Napoli e Spagna* cit.

so, ma quando credea che il tutto si fosse eseguito, si vide dopo vari giorni comparire in residenza il Riggitano senza aver adempiuta la commessa con la scusa che non avea incontrato il soldato e non aveva stimato arrestarlo, ma l'Udienza in segreto di tal ordine lo aveva fatto scarcerare.

Si lagna finalmente che essendo andato quel caporuota formalmente ha accesso col Segretario dell'Udienza e soldati fuori della città non avea affatto notificato detto Preside come pure che non vedea andare più Ministri in sua casa, come prima faceano ne usargli de loro i soliti convenevoli. È mettendo in prospetto ch'egli è capo di un Tribunale e che li sembra di essersi regolato con certa integrazione domanda quindi le dovute provvidenze per sue norme in avvenire⁶¹.

Il *caporuota* Ferrigno, all'opposto, nella sua relazione denuncia che il *preside* avesse fatto abuso della giurisdizione del tribunale⁶². Diverse ed articolate le sue motivazioni in merito ai contrasti sorti col *preside* della Regia Udienza di Salerno. La prima lagnanza concerne il contrasto incorso tra *preside* e segretario in merito alla riscossione di alcuni diritti:

Il Preside crede di essere in sua balia procedere col solo sentenziamento senza quello del Tribunale.

L'Udienza di Salerno di quel Preside per avere ordinato a quel Segretario che non avesse esatto alcun dritto sopra le patente dei soldati, che si dicono del battaglione e ciò in virtude [delle] Reali Istruzioni dell'anno 1749 colle quali si ordina ai Presidi Provinciali ed al Commissario di Campagna di doversi concedere a ciascun soldato una cartella col suo allistamento gratis quando il solito era stato a che il Segretario dell'Udienza esigesse per ognuno carlini 5 e la concessione della Segreteria con tale danno era stata data al proprietario, tanto più che la Sommaria avea confermata detta Pandetta con decreti dell'anno 1753 e che quella parola gratis che spiegavasi nelle Reali Istruzioni era per la firma dei Presidi⁶³.

Oltre ad aver preso decisioni arbitrarie, il *caporuota* accusava anche il *preside* che le relazioni periodiche dei governatori e giudici regi della provincia erano decretate solo da lui senza la comunicazione al tribunale; inoltre, il *preside* dava corso solo alle azioni dei *fiscali* che si erano rivolti a lui per decreti, mentre per quelle deliberate dai mini-

⁶¹ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Competenze tra il preside e l'Udienza di Salerno, 2 febbraio 1773, vol. 365, fasc. 22.

⁶² Ivi. Querela tra il preside ed i ministri dell'Udienza di Salerno, 2 maggio 1775, vol. 384, inc. 13.

⁶³ Ivi. Competenze tra il preside e l'Udienza di Salerno, 2 febbraio 1773, vol. 365, fasc. 22.

stri non procedeva; non teneva conto delle competenze dell'*avvocato fiscale* e commutava «le informazioni di affari così civili che criminali a quei subalterni che a lui piacciono»; disponeva a suo piacimento del personale e delle squadre della compagnia «obbligando i caporali che si trovano per i ripartimenti della Provincia a dar l'avviso a lui solo di ciò che accade e assegnando a subalterni ch'esonano al disimpegno delle informazioni fiscali e dell'avvocati»; concedeva sanatorie di giustizia «[che] a lui si porgono [...] senza intelligenza dal Tribunale, rimettendoli per informo a governatori locali o a chiunque gli piaccia»; ordinava l'arresto o la carcerazione in modo arbitrario⁶⁴.

Il sovrano, dopo la consulta della Camera di S. Chiara, precisava quindi le competenze del *preside* e quelli degli altri funzionari dell'Udienza:

Con due biglietti a 5 febbraio del 1774 spediti per la Segreteria di Stato, Giustizia e Grazie diretti l'uno al Preside e l'altro alla R. U. stabili quali dovessero essere i limiti della giurisdizione dell'uno e quali li limiti della giurisdizione dell'altro; anzi nel biglietto diretto all'Udienza dichiarò di essere gli espressati fatti accaduti da zelo malinteso e da poca notizia delle estensioni e limiti delle rispettive giurisdizioni avvertendola di riconoscere il Preside per suo capo e per Governatore della Provincia colla facoltà economica prescritta dalle Prammatiche sotto i titoli *de officio iudicem et de officio justitiam*, in virtù delle quali può ordinare delle carcerazioni in certe circostanze, con commettere poi tra le 24 ore le cause e così non facendo esserne responsabile al Sindacato⁶⁵.

Le motivazioni del conflitto non sono solo relative a rancori personali fra i diversi magistrati. I *presidi* hanno acquisito, dopo una serie di dispacci del periodo carolino e tanucciano, un potenziamento delle loro funzioni militari ma anche giurisdizionali. Funzioni che, precedentemente, sono condivise con degli *uditori* e col *fiscale* dell'Udienza. Dietro questo disegno vi è la nuova visione di Stato moderno, che trova degli oppositori nella componente togata delle Regie Udienze. Per i ministri togati delle Udienze, solo gli *uditori* sono infatti in grado di interpretare le prammatiche e di far valere lo *jus regni*; sono loro che emettono provvisioni e che sono responsabili del personale subalterno dell'Udienza.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Querela tra il preside ed i ministri dell'Udienza di Salerno, 2 maggio 1775, vol. 384, inc. 13.

La consulta, concernente l'Udienza dell'Aquila, rinvia ad un altro grave problema riguardante il ruolo e le competenze del *caporuota*, degli *uditori* e del *fiscale*. Il tutto è originato da un procedimento che è stato avvocato dall'Udienza dell'Aquila dalla corte di Amatrice. Il processo viene sottratto alla visione ed alla firma di uno dei due *uditori* (d. Francesco Magliano) ed inviato alla Segreteria di Grazia e Giustizia:

Il Preside della Regia Udienza dell'Aquila [informa] delle inquietudini che vi sono in quel Tribunale e ripari per evitarsi maggiori inconvenienti e nell'obbligo della Regal Camera di rappresentare alla M.V. che coll'accennata relazione si duole esso Preside delle gravi inquietudini surte in quel Tribunale coll'andata dell'Uditor d. Francesco Magliano il quale dice che capricciosamente se l'è presa con quel caporuota d. Onofrio Pepe fin da essersi giunto a giungere le decretazioni del caporuota prendendosela ben anche col fiscale e coll'Uditore d. Raimondo d'Elia tanto e vero che essendo quel Tribunale formata relazione per il giudice dell'Amatrice anche fossero stati tutti d'unanime sentimento nel concludere invece, però di firmarla il Magliano non volle sottoscriverla dicendo di voler osservare il processo al che quantunque non fosse stato in obbligo, pure dall'Uditore Elia gli si rispose che il giorno glielo avrebbe mandato adombrato [...] e vieppiù perché l'Elia non seguì quanto gli aveva promesso lo ridargui la mattina seguente nel Tribunale medesimo; richiedendo perché non gli aveva mandato il Processo; a quale proposizione afferma il Preside che rispose l'Uditore Elia, di avercelo mandato atteso che in sua casa ci era la parte contraria; e che in conseguenza ebbesi a rimettere a VM la relazione senza la sua firma⁶⁶.

Un ulteriore epilogo si ha quando il Magliano sospetta che la sua firma alla relazione diretta al Segretario di Grazia e Giustizia sia stata falsificata:

Tornò il Magliano a parlare della divisata relazione dicendo di aver riferito a VM per Segreteria di Stato, Grazia e Giustizia, per mezzo del marchese De Marco, che se la suddetta relazione si rinveniva con la sua firma, quella era falsa trattandosi con ciò tutto il Tribunale da falsario a qual prosecuzione, segue a dire il Preside che tutti si inquietarono e si dissero delle sconvenienti parole con vicendevoli minacce⁶⁷.

⁶⁶ Asn, *Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara*, vol. 394, inc. 41. Relazione del preside dell'Udienza dell'Aquila. Inquietudini che vi sono in quel tribunale, 28 febbraio 1776.

⁶⁷ *Ibidem*.

I conflitti nascevano, come si diceva, dalle continue emergenze che le Regie Udienze dovevano affrontare. Fra le più frequenti, quella dell'eccessiva detenzione dei rei. Infatti, solo una parte dei detenuti erano mandati nelle carceri della Vicaria. Da qui i continui ricorsi agli indulti o ai trugli. Importante, in questo senso, una consulta della Camera di S. Chiara concernente una supplica dell'Udienza di Lucera che richiedeva un indulto per i propri carcerati che erano in soprannumero, temendo un contagio epidemico. La consulta informa anche dei reali dispacci che hanno permesso alle Udienze del Regno di istruire gli indulti, che devono essere sempre autorizzati dalla Segreteria di Grazia e Giustizia.

Avendo la M.V. rimessa all'Udienza di Lucera una relazione umiliata al Venerabile trono da quel Preside, il quale facendo presente il timor di male epidemico o fuga da quel carcere pel grande numero di carcerati domandane perciò la facoltà di poter trugliare si era degnata in vista di farle sortire di dover essa Udienza mandare documenti, onde apparisse di farsi in altri incontri accordato all'Udienze del Regno di poter trugliare e quindi viene la medesima in disimpegno del detto comando viene coll'annessa rimostranza a far presente alla M.V. per le notizie prese non solo in quell'Udienza ma anche nell'altra di Lecce vi siano degli esercizi di esserci nelle occorrenze accordati li trugli per lo sollecito distinguibile delle cause de' carcerati e ne acclude perciò il dispaccio del 20 giugno 1765 da cui risulti che allora e proprio in essa sia stata accordata all'Udienze la facoltà di poter trugliare onde concludendo supplicando la MV di accordargli la grazia di poter trugliare, stante il gran numero di carcerati⁶⁸.

Nella consulta si ricostruisce anche il procedimento relativo ai trugli. Prima del 1753, questi venivano praticati attraverso i cosiddetti "indulti per concordia", ossia dovevano essere concordati tra il *fiscale* delle Udienze e l'*avvocato dei poveri*. Nel 1753, vi era però stata opposizione a tale procedimento. Di qui il ricorso in massa dei 650 reclusi nella Gran Corte della Vicaria e la supplica al sovrano affinché riaprisse gli indulti per concordia. Supplica che veniva accolta tranne per i casi gravi di furti ed omicidi commessi da *scorridori*, che erano contemplati nella già richiamata prammatica del 1616 che prevedeva l'intervento *ad modum belli*:

⁶⁸ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Udienza di Lucera per il truglio [accordato per evitare epidemie], 12 febbraio 1776, vol. 394, inc. 22.

[...] viene quindi in disimpegno dell'Udienza comando a far umiliare alla M.V. tutte le Regali ordinazioni, le quali dall'anno 1753 in poi sul quanto del truglio sonosi datesi fuori. Essendo stata sospesa così alla Gran Corte della Vicaria Criminale ed alle Regie Udienze di poter trugliare i carcerati per mezzo di concordia che passava tra l'avvocato dei poveri e l'avvocato fiscale, ricorsero nel 1753 tutti li carcerati, li quali in numero di 650 si trovavano nelle carceri della medesima Gran Corte con supplica al Vostro Glorioso Augusto Genitore pregandolo che si fosse degnato di permettere all'avvocato dei poveri far la concordia per la pena de' loro delitti, acciò non fossero essi languiti nelle carceri. In vista di tal supplica e di una rappresentanza della medesima Gran Corte fatta precedente ordine Regale fu dato a fuori del 24 gennaio 1759 la seguente Reale Ordinanza di S. M. di permettere che si facciano le concordie col consenso dell'avvocato dei Rei eccetto le cause di scorridori di campagna, di furti di strade pubbliche, di omicidi e di falsità di qualunque genere, di tutte le cause delegate di particolare delegazione, di tutti quei delitti ... per i quali secondo la legge l'avvocato fiscale abbia fatta o a giudizio del caporuota deve fare o avesse dovuto fare istanza di morte⁶⁹.

Così, dopo il 1753, gli indulti continuano a praticarsi periodicamente nel 1759, 1760 e ancora nel 1765. L'indulto per concordia tuttavia non sempre è accettato di buon grado dai ministri delle Regie Udienze, come nel caso del Tribunale di Catanzaro. Molti dubbi permangono su come questo procedimento fosse praticato. Soprattutto, i magistrati sono ostili alla prassi di ammettere a concordia molti rei di omicidi e di altri crimini che non sono contemplati in tale casistica:

L'uditore dell'Udienza di Catanzaro d. Andrea di Leone [...] riferisce che trovandosi già pubblicata la Real Indulgenza alla recensione di essi in tal emergenza ha osservato che fuori di rubrica di parricidio si ricevono indifferentemente tutti i rei di omicidio nonostante che nella rubrica de' loro rispettivi processi s'indicassero qualità tali che apparissero esclusi dalla Regia Indulgenza lasciandosi tutto ciò correre per una costante pratica di quello e degli altri Tribunali del Regno com'egli vi è stato assicurato e ne ha veduto anche degli esempi seguendo la norma della Gran Corte della Vicaria, ove si sta tuttavia praticando lo stesso come ha osservato dalle provvisioni dalla medesima spedizione [...] taluni omicidi non possono essere ammessi⁷⁰.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Il fiscale dell'Udienza di Catanzaro propone che qualora i rei esclusi dall'indulto dall'Udienza vogliono pro-

Un altro problema era costituito dal fatto che fioriva un vero e proprio mercato intorno agli indulti. Molte collusioni con i rei sono praticate dai subalterni dell'Udienza che informano sul modo opportuno di istruire le pratiche, in modo da far rientrare diversi reati in quelli previsti dall'indulto:

I subalterni, talvolta conoscono le vere motivazioni del delitto talvolta aggiungono nelle rubriche qualità tali che non risultano dal corpo dell'informazione che per evitar questo disordine si era introdotta la pratica di sentirsi gli avvocati dei rei presentati per l'indulto superatolo tantum onde spesso si sono dall'Udienza profferiti decreti reformati [...] per cui conclusi che non era irregolare ammettersi a preliminari dell'indulto qualunque sorte di omicida e decurtarsi poi in appresso si debba o no goderlo. Soggiungendogli che non accordandosi più di un mese di dilazione a rei per potersi presentare il riparo di esso fiscale poteva pregiudicar molti⁷¹.

Altro disordine registrato dal ministro dell'Udienza di Catanzaro è la prassi dell'*appellazione*, che prevede che prima della sentenza i rei possano spesso essere posti in libertà:

Un secondo disordine infesta la provincia che è fecondissima di omicidi [...] gli esclusi [dall'indulto] se vogliono proseguire l'appellazione lo facciano inter carcere perché se verrà deciso a lor favore saranno posti in libertà; se poi in contrario saranno anche scarcerati per la buona fede ed in tal caso egli è certissimo che molti si dispenseranno di chiedere l'indulto al solo fine di godere di una ingiusta libertà, pendente la decisione della causa, ed in conseguenza sarà il tribunale in grado di agire contro de medesimi e di mettere in esecuzione i replicanti Reali ordini coi quali è stato inculcato all'Udienza di trarne i mezzi propri per tenerla espurgata da sì cattiva gente⁷².

L'indulto per concordia, una volta istituzionalizzato dopo il 1753, continua quindi ad essere praticato dalle Regie Udienze per tutta la seconda metà del Settecento. Esso risolve due problemi: è un'entrata per il Fisco regio in quanto la concordia precede una commutazione del reato in pena pecuniaria; è una valvola di sfogo per il sistema carcerario delle Regie Udienze e della Vicaria, che così evitano le spese per il sovraffollamento e prevenendo pericoli di contagio.

lungare l'appellazione nella GC debbano ridursi dentro le carceri, 8 agosto 1787, vol. 496.

⁷¹ *Ibidem.*

⁷² *Ibidem.*

Nel 1800-1801, dopo gli episodi della Rivoluzione Napoletana, le carceri sono stracolme di detenuti: si passa ad un indulto generalizzato, il più rilevante nella storia del Regno. Seguiamo gli esiti del truglio dal microcosmo dell'Udienza di Matera. Il tutto nasce dal protagonismo della squadra a cavallo dell'Udienza che, nel 1799, forma una propria "massa" per combattere l'esercito repubblicano:

L'Udienza di Matera in die del passato anno 1800 compilò diverse procedure contro de suoi soldati cacciatori per taluni accessi commessi nell'abborrito tempo dell'anarchia, li concordò e di varie pene temporanee e la concordia fu in seguito riveduta [...]. Opporsi quelli la eccezione dell'indulto presente ed atto di essi [...] essendone stati esclusi produssero il gravame nella G. Corte della Vicaria tanto avverso la concordia che del reato esclusivo dell'indulto onde l'Udienza rimise gli atti e i carcerati in essa Gran Corte⁷³.

Gli accusati avevano commesso diversi reati che non rientravano nella casistica dell'indulto: ferita a colpi di sciabola; minacce contro quel *preside* il quale appena realizzata la città di Matera aveva ordinato il loro disarmo; complicità per la fuga di carcerati; detenzione di armi proibite; saccheggio del monastero di S. Domenico «ove erasi rifugiata la guardia civica»; furto, ferimenti, scarcerazione di taluni carcerati incorporati nella loro massa⁷⁴. Conclude la Vicaria: «i divisati delitti dipendenti senza dubbio da cause di realismo venivano compresi nelle generali doglianze e gli altri erano di niun peso e sarebbero compresi nell'indulto»⁷⁵.

Le Udienze continuano poi ad emettere decreti di fuorgiudica per i rei che hanno espatriato extragiurisdizione, come nel caso di Marcantonio Pascale di Monteforte, giurisdizione che rientra nel territorio dell'Udienza di Montefusco⁷⁶.

⁷³ Asn, Camera di S. Chiara, b. 254, Udienza di Matera, 26 ottobre 1801-1802. Truglio.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Udienza di Montefusco, fuorgiudica, 26 settembre 1737, vol. 16. «Il caporuota d. Carlo Danza ha proposto in questa Real Camera il notamento e le nullità rimesse dalla Regia Udienza di Montefusco per lo gravame proposto dall'esecutore d. Marcantonio Pascale contro la sentenza di fuorgiudica che ha ordinato detta Regia Udienza, dovendosi promulgare contra del medesimo per l'omicidio commesso con colpi di archibugetto in tempo di notte in persona di Domenico Iaso della terra di Monteforte».

Soprattutto a partire dagli anni '60 del Settecento, le Udienze provinciali sono inoltre protagoniste dall'imposizione del diritto del re. La loro giurisdizione, nei secondi appelli, si impone alle altre giurisdizioni locali e centrali. Tutta una serie di consulte della Camera di S. Chiara indicano, infatti, nella giurisdizione dell'Udienza provinciale, in caso di contenziosi, quella prevalente.

Sono cinque le sfere di giurisdizioni che le Regie Udienze vanno a limitare sui territori provinciali: quelle ecclesiastiche; delle cittadinanze privilegiate; del foro doganale; delle giurisdizioni locali, come i *mastri di fiera* ed i *portolani*; delle giurisdizioni baronali. Esamineremo i conflitti nati intorno alle ultime tre giurisdizioni attraverso alcune importanti consulte della Camera di S. Chiara.

Nel primo caso la più importante consulta della Camera di S. Chiara che ridimensiona le giurisdizioni della Dogana di Foggia nelle province è emessa invece nel 1783. Informa la consulta di S. Chiara che il governatore di Collelongo, in provincia dell'Aquila, Donato Floridi, commette diversi soprusi sulla popolazione del centro. Questi soprusi sono possibili grazie alla nomina a luogotenente del figlio Stefano, mentre il fratello, il sacerdote anch'egli di nome Stefano, svolge le funzioni di assessore della corte di giustizia. La famiglia esercitava, pertanto, un potere completo di coercizione arbitrario sulla popolazione:

Fin dal 1771 dall'Udienza dell'Aquila per Sovrano comando si verificò che l'agente baronale della Terra di Collelongo d. Donato Floridi con suo figlio d. Francesco Saverio e suo fratello sacerdote d. Stefano Floridi opprimevano quella popolazione, giacchè il padre permetteva che il figlio esercitasse da luogotenente, fatta amministrar giustizia intanto che il detto Stefano, il fratello sacerdote faceva d'avvocato in quella corte per la qual cosa veniva a concludersi la giustizia proferirsi decreti a capriccio detenendosi carcerati civili in un orrido carcere ed arrivando anche a togliersi il giudice delle seconde cause per tener soggiogata quella popolazione; fu perciò decretato dal Tribunale aquilano la desistenza del luogotenente d. Francesco Saverio Floridi figlio dell'accennato agente sotto la pena di ducati 500, proibendosi *in futuram* allo stesso agente Floridi, sotto la medesima pena di eleggere negli uffici di giustizia e propri figli o altri sospetti, dalla legge proibiti qual decreto venne sollecitamente notificato tanto al padre quanto al figlio Floridi⁷⁷.

⁷⁷ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Udienza dell'Aquila contro il governatore della terra di Collelongo che opprime la popolazione, 9 maggio 1783, vol. 519.

I Floridi, anziché ubbidire ai decreti all'Udienza aquilana, fanno invece scomparire dall'archivio della corte locale i processi compromettenti. Fatto ancora più grave, la stessa sottrazione di documenti si verifica nell'archivio della Regia Udienza aquilana.

Si mobilita intanto la cittadinanza ed il sindaco di Collelongo che denunciano gli arbitri della famiglia:

Finalmente ricorse a V.M. il sindaco della mentovata terra di Collelongo riponendo consimili cause contra a detta Francesco Saverio Floridi eletto agente per la morte del padre e contra l'accennato Sacerdote d. Stefano Floridi suo zio; e VM degnò udire alla stessa Udienza dell'Aquila che prevedesse il conveniente di giustizia per togliere ogni abuso e prepotenza e che si fosse interdetto all'agente baronale Floridi di mischiarsi negli affari di giustizia. Procedutosi dall'Udienza alla verificaione degli esposti capi di accuse ne risulta la sussistenza la quale si trova convalidata con una giudiziaria informazione⁷⁸.

Francesco Saverio Floridi – il figlio di Donato Floridi, diventato a sua volta governatore del centro –, prima che sia perfezionata la macchina della giustizia della Regia Udienza, ricorre alle giurisdizioni concorrenti della Dogana. La famiglia, come locataria di Foggia, oppone nei confronti dell'Udienza la declaratoria del foro doganale.

Non si può però tornare agli anni più bui dell'antico regime. La Camera di S. Chiara nella sua consulta prende una posizione netta in merito agli abusi del governatore locale adducendo che «raggiungendosi li reati de' Floridi intorno ad abuso di cariche pubbliche doveva procedere l'Udienza». Il sovrano approva. Giunge, così, il dispaccio del 23 aprile 1783 nel quale, a firma del segretario di Stato Demarco, si afferma che non debba aver luogo l'eccezione doganale, ma la competenza è della Regia Udienza. La consulta della Camera di S. Chiara, in questo modo, apre la strada al diritto del re e a un ridimensionamento delle giurisdizioni concorrenti, come quella della Dogana di Foggia, sul territorio delle province⁷⁹.

Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di conflitti, bisogna ricordare che in molte città feudali o regie costole della giurisdizione spettano a famiglie privilegiate. Fra queste la giurisdizione più diffusa nel Regno è quella di *portolano* o *mastro di fiera*. Vi sono diversi casi dove le Regie Udienze contrastano queste giurisdizioni. Uno dei più importanti riguarda la città di Crotone, dove il marche-

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

se Francesco Lucifero è titolare dell'ufficio di *portolano*. Egli rivendica la sua giurisdizione su una parte della popolazione della città sottraendola alla corte locale e la esercita su tutti quelli che vivono di *industria maris*, tanto cittadini che forestieri. Tale giurisdizione non è accettata dalla corte regia che vede nei poteri del *portolano* una forte limitazione delle proprie attribuzioni. Di qui la supplica al sovrano e la trasmissione degli atti del processo presso la Segreteria di Grazia e Giustizia che, prima di procedere, chiede una consulta della Camera di S. Chiara ed un intervento della Regia Udienza.

Il marchese d. Francesco Lucifero Secretario Portolano di Crotona rappresenta a S. M. che godendo l'esenzione del foro tutti li patentati dal suo Tribunale e tutti quelli vivono di arte et industria maris a tenore delle antichissime concessioni del Re Ferdinando d'Aragona confirmati da S. M. e convalidati con provvisioni della Camera della Sommaria esecutoriamente dall'Udienza.

Tanto per la cognizione delle cause civili e criminali e miste delle suddette persone deve procedere lui col suo Tribunale. E perché quella corte intende procedere ella per le persone patentate e che vivono d'industria et arti maris supplica V. M. ordinare che dette persone siano riconosciute dal Tribunale della Portolania.

Il governatore di quella corte espone che il detto marchese non ostante sia Portolano sostenendo pochi mesi con provvisioni fittizie, si ha formato un tribunale separato dalla Regia Corte, creando patentati e procedendo nelle cause civili, criminali e miste tanto de medesimi quanto de marinai tanto naturali quanto forestieri che colà pervengono. Nelle costituzioni quale sta ordinato che in tutte dette cause de patentati doversi riconoscere dalle corti locali con accettazione d'addetti in qualunque Tribunale mancasse in officio⁸⁰.

Anche se la Camera di S. Chiara riconosce il privilegio antico concesso da Ferdinando il Cattolico, incarica la Regia Udienza di controllare e ridurre gli individui che ricadono sotto la giurisdizione del *portolano*. La scure delle Regie Udienze cala soprattutto sulle giurisdizioni baronali. Nonostante le continue avocazioni di processi da parte di questi tribunali, continuano, però, gli abusi dei baroni e dei governatori feudali nell'amministrazione della giustizia. Troppi sbirri e patentati baronali, oltretutto armati, in circolazione. Giunge, così, un primo dispaccio, del 1769, che impone la registrazione, presso le Regie Udienze, di tutti gli armigeri baronali patentati a portare armi del Regno⁸¹.

⁸⁰ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Portolania di Crotona e Regia Udienza di Cosenza, 21 ottobre 1747, vol. 121, fasc. 11.

⁸¹ Asn, Bozze di Consulte della Camera di S. Chiara. Relazione dell'Udienza di Montefusco, vol. 323, inc. 11, 3 novembre 1769.

Una importante relazione sul rapporto tra Regie Udienze e corti di giustizia baronali del Regno e sulle malversazioni di queste ultime è tracciata, nel 1800, dal colonnello Parise A. Winspeare, *preside* e *visitatore* della Calabria Ultra, durante il periodo della Rivoluzione Napoletana. Il *visitatore* cerca di indagare le cause che hanno portato a questo grande sconvolgimento che ha visto collassare il sistema della giustizia e le stesse Regie Udienze.

In primo luogo, Winspeare critica la politica del governo vice-reale, l'eccessiva venalità degli uffici, soprattutto quello del *mastro-datti* delle Udienze, e la corruzione generalizzata che ne segue:

Gli eccessi che s'imputano alla classe degli scrivani e subalterni del Tribunale e delle Corti, i quali devono riguardarsi come tanti operai impiegati dall'affittatore dell'ufficio a provvedere la sussistenza per se stessi e per lui, ed il compenso per lo estagio impostosi⁸².

Alla venalità dell'ufficio di *mastrodatti* segue quella del meccanismo di reclutamento baronale dei governatori:

Replicati dispacci [e più banti: leggi salutari rimaste inefficaci] dimostrano la conoscenza di una delle cause dell'universale depravazione delle corti locali nella indebita esazione di eccessivi diritti di patenti che si esigono da Baroni sopra i governatori e della totale mancanza di soldi, e quindi si veggono proscritti i diritti di patenti ed ordinato il pagamento di mesate, benché tenuissime⁸³.

Un problema ancora più grave è la dipendenza servile dei governatori e delle corti feudali dai rispettivi baroni e dai loro parenti. A questo sono connesse: la mancanza di requisiti, da parte dei governatori, per esercitare la giustizia; la riduzione a produzione puramente cartacea dei titoli richiesti per amministrare la giustizia e per ottenere la patente; la frequente immunità (messa in discussione solo in casi di flagranza di reato per gravi delitti) dei rei; la esiguità dei *bargelli* baronali. Ecco spiegata l'anarchia del 1799-1800:

Avendo voluto indagare i motivi per i quali in taluni paesi del Regno erano accadute delle mosse popolari, tra l'altro, ha ritrovato che una delle doglianze delle popolazioni sia la procedura cattiva de' governatori locali,

⁸² Asn, Segreteria Stato Grazia e Giustizia, b. 221/199.

⁸³ *Ibidem*.

i quali, per pusillanimità o per illecito guadagno, non amministrano la giustizia a seconda delle leggi, per cui si commettono da molti scandalosissimi pubblici delitti, estorsioni, omicidij, assassini, e stupri, e ciò nonostante i rei passeggino per le piazze, cumulano delitti a delitti⁸⁴.

Nonostante il pessimismo di Winspeare, molti passi in avanti sono stati compiuti, alla fine del Settecento, nella modernizzazione delle istituzioni del Regno. Il controllo del sistema dell'amministrazione della giustizia rimane alla base della regolamentazione dei conflitti sociali. Ormai la Rivoluzione francese aveva prodotto i suoi effetti ed il Decennio napoleonico era alle porte.

⁸⁴ Asn, Segreteria Stato Grazia e Giustizia, b. 221/199. Il 4 luglio del 1800 la Corte, da Palermo, sulla scorta di una rappresentanza della Giunta di Governo che ha chiesto di darsi un ordinamento fisso all'amministrazione della giustizia delle corti baronali, accoglie la proposta del Ministero di Grazia e Giustizia di sottoporre, da parte dei baroni, agli ufficiali regi la nomina con patenti dei governatori prescelti e ai sindaci di non accettare chicchessia nel possesso della funzione se non dietro approvazione per iscritto della Segreteria di Stato Grazia e Giustizia e per essa delle Udienze.

Domenico Cecere

TIRANNI E CERVELLI TORBIDI.

CONTESTAZIONI DELLA GIURISDIZIONE FEUDALE NEL REGNO DI NAPOLI TRA XVII E XVIII SECOLO

SOMMARIO: *Gli studi degli ultimi decenni sulla feudalità nel Mezzogiorno moderno hanno messo in discussione l'immagine di una vicenda scandita per lo più dagli abusi e dalle usurpazioni dei baroni nei confronti dei vassalli, e hanno messo in luce anche l'insieme di garanzie e protezioni legate agli istituti feudali. Nondimeno, in virtù delle ampie funzioni giurisdizionali e dei cospicui diritti proibitivi i signori conservarono estesi poteri sulle comunità infeudate fino alla fine dell'antico regime. Al centro di questo contributo sono alcuni movimenti antibaronali che si svilupparono in successive ondate tra il XVII e il XVIII secolo nel Regno di Napoli. Principale obiettivo di queste battaglie legali, che non di rado si tradussero in confronti armati, era la giurisdizione feudale, denunciata come fonte di abusi e d'indebite appropriazioni di beni e diritti appartenenti alle comunità. La gran parte dei casi analizzati mostra che queste ultime cercarono di elaborare i propri reclami in accordo con le formulazioni giuridiche e politiche dominanti nelle corti di giustizia, allo scopo di ottenere il sostegno degli organi di governo e dei tribunali regi.*

PAROLE CHIAVE: *istituti feudali, giurisdizioni, battaglie antibaronali.*

PROTESTS AGAINST FEUDAL JURISDICTION IN THE KINGDOM OF NAPLES BETWEEN THE 17TH AND 18TH CENTURIES

ABSTRACT: *Mistreatments, abuses and contrasts have long been seen as distinctive features of the relationships between feudal landlords and vassals in the Kingdom of Naples in the early modern period. In recent decades, historians have increasingly challenged such images, showing that in many cases barons were also a source of justice and aid. Nonetheless, their power over the enfeoffed communities remained remarkable until the end of the old regime, especially on account of their vast jurisdictional functions. This paper focuses on some anti-feudal fights that took place between the 17th and 18th centuries, involving several communities that aimed at limiting feudatories' excess of power. In these legal battles, which sometimes resulted in disturbances, petitioners often denounced landlords' jurisdictional functions as sources of abuses*

This research was carried out within the framework of Programme STAR, financially supported by UniNA and Compagnia di San Paolo.

Abbreviazioni utilizzate: Asn: Archivio di Stato di Napoli; Bnb: Biblioteca Nazionale di Bari; Bnn: Biblioteca Nazionale di Napoli; Bsns: Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria; Cs: Regia Camera della Sommaria; Sc: Real Camera di S. Chiara; Sg: Segreteria di Grazia e Giustizia.

and of misappropriations of customary common goods. Moreover, they endeavoured to formulate their claims and grievances in compliance with political and judicial language, with the aim of obtaining the support of the royal courts of justice.

KEYWORDS: *landlords-vassals relationships, feudal jurisdiction, anti-feudal fights.*

Nel resoconto dei suoi viaggi nel Regno di Napoli, effettuati nel 1788-89, il naturalista grigionese Karl Ulysses von Salis Marschlins dedicava alcune pagine ai diritti baronali, dalla cui ampiezza sembrava colpito. Se il signore trascorre gran parte del tempo nei propri possedimenti, osservava, se è mite e non troppo esigente «i vassalli non si trovano in troppo desolanti condizioni». Ma aggiungeva:

se il Barone è di indole cattiva e prepotente, o se il suo amministratore è un servo cattivo ed infedele, le condizioni dei poveri vassalli e dei comuni stessi, diventano addirittura insopportabili. Perché non solo il vassallo è gravato di pesi enormi, che gli vengono estorti nel modo più crudele, ma non può neanche ricorrere alla giustizia, sicuro com'è che i suoi lamenti resterebbero inascoltati, perché è il Barone stesso giudice e signore, ed i varii appelli non gli procurerebbero che una spesa incalcolabile¹.

Il giudizio del nobile viaggiatore era condizionato dall'avversione per i decadenti costumi dei nobili suoi contemporanei, corrotti dal lusso e dai divertimenti cittadini e incapaci di riprodurre le austere virtù dei loro antenati, legati alla vita in provincia e attenti alla gestione dei propri possedimenti. Quel che interessa, in questa sede, è rilevare la sua insistenza sulle qualità individuali dei signori quale elemento determinante i destini dei rispettivi vassalli, il cui benessere dipendeva essenzialmente dall'essere sottoposti a «generosi signori» o a «piccoli tiranni». Le osservazioni di questo fiero esponente della nobiltà elvetica, legato al modello di un mondo aristocratico ormai al tramonto, rivelano quanto apparissero estesi, ancora alla fine del XVIII secolo, i poteri del baronaggio napoletano nella gestione dei feudi e quanto spazio avesse nel loro esercizio la discrezionalità dei suoi singoli membri. Esse rivelano una singolare convergenza con le più articolate e serrate critiche che, procedendo da altre premesse ideali, in quei decenni i riformatori di orientamento illuminista muovevano al sistema feudale, considerato non solo un intralcio al dispiegamento del potere sovrano, ma anche

¹ K.U. von Salis Marschlins, *Reisen in verschiedene Provinzen des Königreichs Neapel*, trad. it. a cura di G. Donno, Capone, Cavallino di Lecce, 1999, pp. 172-173.

all'avanzamento civile e allo sviluppo economico delle province². È in questa polemica che affonda le radici l'immagine a tinte fosche della feudalità meridionale come complesso di abusi ai danni dei vassalli, consegnata al XIX secolo e recepita da buona parte della storiografia³.

Che la storia dei rapporti tra università e signori non possa ridursi a una mera successione di usurpazioni e prepotenze dei secondi ai danni delle prime, è un dato acquisito dalla storiografia degli ultimi decenni, che ha messo in luce anche l'insieme di garanzie e protezioni legate agli istituti feudali⁴. Alcuni studi hanno inoltre mostrato che, soprattutto verso la tarda età moderna, dietro gli scontri tra università e baroni si celavano in realtà conflitti tra fazioni interne alle élites locali, che nella contesa per risorse e onori inalberavano i vessilli dell'una o dell'altro per affermarsi nell'arena politica della comunità⁵. La varietà delle situazioni locali, determinate da molteplici fattori, alcuni dei quali mutevoli nel tempo – quali l'articolazione sociale del vassallaggio e le sue risorse economiche e relazionali, le congiunture produttive e demografiche, la distanza dalle sedi di poteri concorrenti, le relazioni dei baroni con la corte e con i tribunali superiori ecc., fino al temperamento dei singoli baroni –, suggerisce di evitare giudizi troppo netti e di guardare, da un lato, alla posizione in cui i signori venivano a trovarsi, di volta in volta, rispetto ai poteri concorrenti insistenti sui loro territori; dall'altro, alla percezione che le popolazioni infeudate avevano del dominio signorile e alle vie cui ricorsero, nelle fasi di scontro, per contestarlo.

Ancora nella piena età moderna il *complexum feudale* si configurava come un sistema di dipendenza giuridica, uno strumento di controllo del territorio e dei suoi abitanti, una fonte di rendita e di onori; fino alle soglie del XIX secolo i baroni conservarono pressoché intatto l'insieme di funzioni giudiziarie e diritti proibitivi, continuan-

² Cfr. almeno A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, FrancoAngeli, Milano, 1990, pp. 51-106.

³ D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, A. Trani, Napoli, 1811.

⁴ Mi limito a rinviare a T. Astarita, *The Continuity of Feudal Power. The Caracciolo of Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 119-131; L. Covino, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, FrancoAngeli, Milano, 2013, in part. pp. 230-364. Un quadro sintetico del dibattito in Id., *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Liguori, Napoli, 2004, pp. 16-17, 58-75.

⁵ A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, «Società e storia», XV, n. 55 (1992), pp. 61-79.

do in qualche caso a esigere prestazioni angariche⁶. Fu verso la fine del XVI secolo che, secondo una tendenza comune a diversi territori europei⁷, «la sostanza politica» delle relazioni tra baroni e comunità mutò profondamente, ponendo i primi in un'inedita posizione di forza rispetto alle seconde⁸: all'inizio del XVII secolo la monarchia spagnola aveva consegnato a un baronaggio domato e ridimensionato nelle ambizioni politiche «il governo delle province, con la sola riserva di un controllo gerarchico da esercitarsi tramite le Udienze provinciali», peraltro quasi sempre vanificato dall'inadeguatezza di queste ultime e dalla collusione dei loro ministri con i potentati locali⁹.

Cardine dell'accresciuto potere economico, politico e simbolico dei signori era l'esercizio di poteri giurisdizionali, il cui ampliamento tra XVI e XVII secolo fu una delle condizioni del compromesso tra monarchia e baronaggio e della parziale integrazione di questo nelle funzioni amministrative, difensive e giudiziarie, nonché della trasformazione della feudalità nella sua composizione e negli orientamenti¹⁰. Le facoltà potestative connesse al feudo erano strumenti di pressione politica e psicologica, la cui efficacia va valutata anche alla luce di altri processi che caratterizzarono il rapporto tra signori e comunità vassalle dal tardo Cinquecento:

⁶ A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, «Quaderni storici», VII, 19 (1972), pp. 187-252, qui pp. 213-220; A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXXIV, n. 1-2 (1988), pp. 77-162, qui pp. 131-132.

⁷ G. Lemarchand, *Paysans et seigneurs en Europe. Une histoire comparée (XV^e-XIX^e siècle)*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011, pp. 139-205.

⁸ M.A. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed età moderna*, Guida, Napoli, 1988, p. 267.

⁹ P.L. Rovito, *Il vicereame spagnolo di Napoli. Ordinamento, istituzioni, culture di governo*, L'Arte Tipografica, Napoli, 2003, p. 88. Cfr. inoltre G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida, Napoli, 1992³, pp. 285-305 e 382-397; R. Ajello, *Il governo delle province: un problema costituzionale*, presentazione ad A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Jovene, Napoli, 1984, pp. XVII-XXV; M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi di Tocco di Montemiletto (XI-XVIII)*, Edipuglia, Bari, 1997, pp. 200-206.

¹⁰ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, Jovene, Napoli, 1983; A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 65-95; A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (cfr. in part. il contributo di A. Di Falco, *Istituto giuridico del feudo e tipologie di stati feudali nel Regno di Napoli nell'età moderna*, pp. 311-334); G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini, Milano, 2011; L. Covino, *'La gemma preziosa de' Baroni'. Giurisdizione e amministrazione del feudo nella Calabria del tardo Settecento*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, FancoAngeli, Milano 2011, pp. 228-258.

1) l'ampliamento delle proprietà terriere dei primi, che ne faceva spesso i principali possidenti del feudo e consentiva loro di esercitare un'influenza su mezzadri, fittavoli e braccianti¹¹;

2) il crescente indebitamento delle università verso creditori fiscali e strumentari, tra cui non di rado primeggiava la famiglia baronale¹².

In questo quadro, l'estensione delle competenze giurisdizionali connesse al feudo si rivelò un moltiplicatore dell'autorità dei baroni e garantì loro una posizione di preminenza sulle comunità, che andava ben al di là di quanto si evince dalla lettera di prammatiche e concessioni.

Il ruolo chiave che la giurisdizione, specie quella criminale, aveva nello spettro delle attribuzioni feudali era indicato costantemente da quanti sostenevano la necessità di una riforma del potere nelle province. Sin dal principio del XVII secolo alcuni tra i più influenti giuristi del Regno raffigurarono le facoltà potestative connesse al feudo come lo strumento dell'oppressione baronale, ma lo fecero soprattutto per far risaltare la necessità di una più serrata vigilanza ministeriale sul loro esercizio. Con maggiore coerenza, la cultura regalistica sviluppatasi alla fine di quel secolo individuò nella molteplicità delle giurisdizioni, spesso sfuggenti al controllo del monarca, una delle cause principali del disordine del sistema giudiziario e del deficit finanziario del Regno. Nel memoriale rimesso intorno al 1708 ai rappresentanti del governo austriaco, da poco insediatisi a Napoli, Serafino Biscardi, autorevole esponente del ceto togato, indicò nell'ampiezza dei poteri dei baroni una delle cause del cattivo funzionamento della giustizia e del collasso delle finanze locali: fondamento di quel potere era la giurisdizione sui rispettivi vassalli, che dava loro «una autorità incredibile, mentre abusandosi alcuni d'essi di quella contro i sudditi, e negando loro ricorso a' tribunali Regj, han fatto che atterriti i sudditi d'un tal modo di procedere, par che non riconoscano altro superiore, che il loro Barone»¹³. Pochi decenni dopo il nobile e togato Giuseppe Borgia scrisse in una relazione a Carlo

¹¹ A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., pp. 131-132; e A. Spagnoletti, *Il governo del feudo* cit.

¹² A. Calabria, *The Cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pp. 104-129; I. Zilli, *Lo Stato e i suoi creditori. Il debito pubblico del Regno di Napoli tra '600 e '700*, Esi, Napoli, 1997, pp. 19, 112-133.

¹³ Bnn, ms. XI.B.35, *Notizie inedite del Regno di Napoli*, c. 28r, ora pubblicato in appendice a D. Luongo, *Serafino Biscardi: mediazione ministeriale e ideologia economica*, Jovene, Napoli, 1993.

di Borbone che il fatto che i baroni possedessero i migliori beni delle città loro soggette, combinato con l'«abuso» della giurisdizione, era la prima causa del «tenore di vita miserabilissima» delle province¹⁴.

A più riprese, tra l'inizio del XVII secolo e la fine del successivo, nei momenti di maggiore tensione con i rispettivi baroni, le comunità infeudate o settori di esse presentarono reclami alle corti di giustizia superiori, agli organi centrali di governo e fino alle corti di Napoli e Madrid¹⁵, esponendo, in forme spesso ricorrenti, la serie di usurpazioni e prepotenze, piccole e grandi, reali o ingigantite, perpetrate ai danni d'individui, di gruppi, d'intercollettività. Alcuni studiosi dell'Europa d'antico regime hanno sfumato il carattere conflittuale di tali iniziative, affermando che le interminabili vertenze tra signori e comunità servivano a tenere aperto un canale di dialogo e di negoziazione¹⁶. Nel Regno di Napoli, tra XVII e XVIII secolo l'atteggiamento delle popolazioni nei confronti dei signori oscillò tra acquiescenza, ostilità e ricerca di compromessi: sovente l'avvio di procedure legali serviva ad aprire un canale di contrattazione; ma in alcune fasi la successione delle azioni intraprese rivela obiettivi apertamente contestatari, tant'è che talora le contese uscirono dalle aule dei tribunali per trasformarsi in prova di forza.

Pagine toccanti ha dedicato Croce a queste lotte, ispirate da «carità pel luogo nativo», promosse da dottori, da medici e da contadini che «scotevano gli ultimi segni della servitù medievale». Ma tali movimenti, a suo avviso, non ebbero efficacia politica, perché «operavano disgiunti e isolati, procedevano a modo di affari privati mercé negoziati e contratti e contestazioni giudiziarie, e non

¹⁴ *Relazione dello stato del Regno di Napoli e del suo governo*, del 1734, citata in R. Ajello, *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in M. Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*, Guida, Napoli, 1985, pp. 115-192, qui pp. 173-177.

¹⁵ A. Spagnoletti, *Ufficiali, feudatari e notabili. Le forme dell'azione politica nelle università meridionali*, «Quaderni storici», XXVII, 79 (1992), pp. 231-261.

¹⁶ R. Blaufarb, *Conflict and Compromise: Communauté and Seigneurie in Early Modern Provence*, «The Journal of Modern History», n. 82 (2010), pp. 519-545; cfr. anche G. Brunel, S. Brunet (éds.), *Haro sur le seigneur! Les luttes anti-seigneuriales dans l'Europe médiévale et moderne*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2009, in part. le conclusioni di Y.-M. Bercé, pp. 199-209. In una prospettiva diversa, S. Guzzi-Heeb, *Ribelli innovativi: conflitti sociali nella Confederazione svizzera (XVII-XVIII secolo)*, «Studi storici», XLVIII, 2 (2007), pp. 383-408.

oltrepassavano la cerchia del singolo comune»¹⁷. Inoltre, secondo Musi, il più delle volte in essi mancò una saldatura tra il momento della lotta politico-legale e gli episodi di resistenza aperta¹⁸.

Pur non componendosi in un movimento unitario, in alcuni momenti tali battaglie trovarono un terreno e obiettivi comuni e incontrarono buona accoglienza negli organi centrali di governo. La polemica contro gli abusi feudali s'intensificò nel corso dei primi decenni del XVII secolo, ovvia conseguenza, da un lato, della pressione fiscale divenuta soffocante con l'ingresso della Spagna nella guerra dei Trent'anni; dall'altro, della dilatazione dei poteri dei baroni, della vendita di gran parte delle città rimaste ancora *sub rege* e dell'ingresso nei ranghi della feudalità di nuovi soggetti, in buona parte provenienti dalla speculazione finanziaria e dal ministero e più propensi a rispolverare antichi possessi, obsolete prestazioni personali, diritti proibitivi caduti in desuetudine¹⁹.

Negli stessi decenni, giuristi come G.F. Capobianco (1614) e G.M. Novario (1634) pubblicarono trattati sui diritti baronali e sui loro abusi, illustrando i casi in cui i vassalli potevano ricorrere in giudizio²⁰. Il secondo, in particolare, affermava che il signore era affidatario di poteri delegati dal sovrano, da esercitare come «servizio pubblico» e non per fini privati. Pertanto i vassalli, che non potevano essere assimilati agli «schiavi», qualora si ritenessero vittime di abusi potevano ricorrere alla giustizia regia e chiedere di essere sottratti alla giurisdizione signorile²¹.

Verso la metà del secolo le lamentele dei comuni s'intensificarono, insieme con i tentativi di opposizione all'inf feudazione da parte di numerose città regie. Furono quasi sempre sindaci ed eletti a guidare le proteste, riuscendo in genere a incanalarle negli alvei istituzionali: le università furono gli organi attraverso cui esse riuscirono a giungere nelle stanze del governo e dei tribunali napole-

¹⁷ B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Laterza 1958⁵, p. 133.

¹⁸ A. Musi, *Le rivolte antif feudali nella prospettiva europea (secoli XVI-XVII)*, «Rassegna storica salernitana», XLVIII (2007), p. 87-103.

¹⁹ A. Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela*, vol. I, Marsilio, Venezia, 2012, pp. 253-283; R. Villari, *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un Impero (1585-1648)*, Mondadori, Milano, 2012, pp. 228-253; P.L. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile nel feudo napoletano del Seicento*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XVIII (1988), pp. 95-156.

²⁰ A. Musi, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del Seicento*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XC (1973), pp. 3-30.

²¹ G.M. Novario, *De vassallorum gravaminibus*, 3 voll., E. Longo, Napoli, 1634-1642.

tani. Poco prima che anche nelle province esplodesse la rivolta del 1647, le rimostranze ebbero un'ultima manifestazione legale allorché i rappresentanti dei comuni, invitati dal duca d'Arcos a dar conto della grave situazione debitoria, confidando in un intervento in loro favore del viceré, esposero le loro lagnanze contro la nobiltà e rivelando il livello ormai insostenibile cui erano giunte le tensioni nelle province²². Di lì a poco, tali tensioni avrebbero trovato sbocco in prevalenza in rivolte armate contro i signori, i loro agenti e le loro bande armate, anche se, almeno in alcune fasi, i leader delle proteste riuscirono a contenere le violenze e a coniugare le lotte locali con iniziative politiche e legali di respiro più ampio.

La giurisdizione baronale costituiva «la fonte inesauribile» di tali ricorsi²³. Ma come nessuno dei progetti di riforma elaborati durante la rivolta mise in questione le «preeminenze» della nobiltà, così i reclami provenienti dalle province non contenevano proposte eversive del sistema feudale e dei privilegi connessi, bensì per lo più lagnanze contro presunti abusi di tali privilegi. Nella vastissima e talora disparata serie di *gravamina*, frequente era la denuncia di arbitrî nell'esercizio dei poteri da parte del signore o dei suoi ufficiali o, ancora, dell'indebito esercizio di facoltà potestative da parte di agenti, erari e di altro personale addetto alla sfera patrimoniale del governo del feudo. Un variegato campione di questi testi²⁴ rivela che, accanto alle denunce di crimini conclamati, come omicidi, violenze e stupri, le contestazioni riguardavano ingerenze dei feudatari nelle elezioni comunali, carcerazioni arbitrarie, richieste di donativi, prestazioni di lavoro coatte, diritti proibitivi su mulini, forni e trappeti e di monopoli, immissioni di bestiame nelle terre dei vassalli ecc.: pratiche da cui si sentivano colpite *in primis* le élites locali nelle loro iniziative economiche e nella loro dignità, ma che spesso erano ai limiti del lecito e su cui i tribunali supremi volentieri chiudevano un occhio.

Nei decenni successivi alla grande insurrezione i reclami delle università decrebbero sensibilmente rispetto alla prima metà del secolo. Diversi fattori contribuiscono a spiegare la riduzione degli antagonismi, tra cui vanno segnalati l'eliminazione fisica, l'arresto e la prostrazione degli individui e dei gruppi che avevano animato

²² N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale*, Tip. R. Università, Napoli, 1883, pp. 194-195; R. Villari, *Un sogno di libertà* cit., pp. 240, 292.

²³ P.L. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile* cit., p. 120.

²⁴ Ivi: in appendice, regesto di 60 denunce conservate nei *Partium* del Collaterale.

le iniziative antibaronali prima del 1647 e che poi avevano guidato le rivolte; e la riduzione del prelievo fiscale sui comuni che, combinata con il crollo demografico dovuto alla peste del 1656 e con il conseguente allentamento della pressione su terre e risorse, consentì di stemperare la conflittualità.

Inoltre, non è da tacere l'accentuazione degli atteggiamenti paternalistici da parte di esponenti di diverse famiglie baronali²⁵. Simili atteggiamenti, naturalmente, erano esistiti anche in precedenza, giacché il potere signorile non poteva reggersi solo sull'esibizione della forza ma doveva poggiare su un certo consenso tra i vassalli²⁶, ricercato per lo più attraverso la fondazione di chiese e d'istituzioni caritative, oltre che con la protezione accordata in maniera selettiva a famiglie e gruppi, che sovente si traduceva nella formazione di clientele.

Nondimeno nel secondo '600 si posero le basi per la nuova ondata di scontri dell'inizio del secolo successivo. La crisi demografica e la sensazione di sicurezza del ceto baronale avevano indotto molti signori a dedicarsi all'acquisizione di terre all'interno dei propri possedimenti, per scopi molteplici: garantirsi riserve di caccia, pascoli per il bestiame, terre da concedere a canoni di favore ai propri «creati», e sempre più spesso per accrescere le entrate attraverso un più oculato sfruttamento delle risorse agricole, boschive e idriche²⁷. Così i Marulli, duchi d'Ascoli dal 1670, da subito s'impegnarono ad estendere la parte immobiliare del proprio patrimonio e ad impossessarsi dei «concinti», terre a uso esclusivo dei particolari, per il pascolo delle proprie greggi: una propensione che presto li espose alle accuse di abusi e usurpazioni da parte dei vassalli²⁸. Ma se lo scarso radicamento nella realtà locale può spiegare l'inclinazione di un barone recente a trasgredire le consuetudini del posto, comportamenti simili furono adottati anche da esponenti della più antica aristocrazia feudale. Per restare in Capitanata,

²⁵ T. Astarita, *The Continuity of Feudal Power* cit., p. 126; L. Covino, *Governare il feudo* cit., pp. 335-364.

²⁶ Equilibrate le osservazioni di M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini* cit., pp. 184-191; cfr. anche A. Spagnoletti, *Ufficiali, feudatari e notabili* cit.; R. Cancila, «Per la retta amministrazione della giustizia». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», 16 (2009), pp. 315-352.

²⁷ Numerosi esempi di «buon governo economico» in L. Covino, *I baroni del buon governo* cit.

²⁸ A. Mele, *Gli affari e l'onore. I Marulli duchi d'Ascoli e il loro patrimonio tra Sei e Settecento*, Progedit, Bari, 2009, pp. 54, 99-100.

provincia dominata dal connubio – e non di rado dal conflitto – di cerealicoltura e pastorizia, si può evocare la vicenda dei di Sangro, che sin dal tardo XVII secolo erano in conflitto con gli abitanti di Torremaggiore e Sansevero, loro feudi, per la loro pretesa di far pascolare il bestiame nei territori chiusi di proprietari e luoghi pii, e per la presunzione di avere la prelazione nell'acquisto dei prodotti dei loro vassalli²⁹. Spostandoci verso le propaggini meridionali della Murgia barese, s'incontrano i possedimenti dei duchi di Martina, anch'essi intenti tra Seicento e Settecento all'acquisto di terre allodiali e di corpi feudali: ma mentre nella baronia di Mottola Francesco Caracciolo riuscì ad effettuare grossi investimenti, a Martina la sua azione incontrò l'efficace opposizione dell'élite locale³⁰. Nell'Abruzzo meridionale, l'esempio più appariscente di estensione del patrimonio feudale attraverso la sottrazione di terre e censi all'università è rappresentato dai d'Avalos, che entrarono in rotta con le comunità infeudate di Lanciano, Pescara, Vasto e Montediorisio³¹. Un'analoga condotta aggressiva, tesa all'incremento delle rendite, fu adottata da diversi grossi baroni di Calabria Citra. A partire dal secondo Seicento i marchesi di Fuscaldo accrebbero i propri possedimenti nella città di Paola, acquistando appezzamenti di particolari e appropriandosi di porzioni del demanio universale³²; anche a Corigliano l'espansione dell'azienda agraria feudale dal tardo Seicento si produsse a danno delle aziende contadine³³.

A fronte di questa tendenza, durante la seconda metà del XVII secolo i ricorsi dei vassalli non mancarono. Frequenti furono soprattutto le denunce contro i signori che foraggiavano bande di forgiudicati per controllare i propri possedimenti, una consuetu-

²⁹ V. Tito, *Memorie della parrocchiale e collegiata Chiesa di S. Giovanni Battista eretta nella Città di Sansevero*, Sebeto, Napoli, 1859, pp. 61-63; F. De Ambrosio, *Memorie storiche della Città di Sansevero in Capitanata*, De Angelis, Napoli, 1875, pp. 139-140.

³⁰ E. Papagna, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 2002, pp. 63-90.

³¹ F. Luise, *I d'Avalos. Una grande famiglia aristocratica napoletana nel Settecento*, Liguori, Napoli, 2006, pp. 47, 103-115.

³² Sulle vicende di Paola tra XVII e XVIII secolo cfr. F. Cozzetto, *Città di Calabria e hinterland nell'Età Moderna. Demografia e strutture amministrative e sociali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 148-159; D. Cecere, *Le armi del popolo. Conflitti politici e strategie di resistenza nella Calabria del Settecento*, Edipuglia, Bari, 2013, pp. 122-137.

³³ R. Merzario, *Signori e contadini di Calabria. Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 21-25, 46-58.

dine che aveva raggiunto la massima diffusione prima della metà del Seicento e perpetuata nei decenni successivi³⁴. In qualche caso si giunse anche allo scontro armato: a Solofra, in Principato Ultra, nel 1691-92 gli abitanti si sollevarono contro il governatore e gli armigeri del duca di Gravina per questioni legate alla riscossione delle gabelle e per carcerazioni ritenute arbitrarie³⁵. Ma rispetto alle ondate di proteste della prima metà del secolo, quelle successive al 1648 appaiono iniziative isolate e caratterizzate da obiettivi più limitati e puntuali.

Una più ampia contestazione delle forme in cui si esercitava il dominio feudale si verificò soltanto tra la fine del vicereame austriaco e i primi anni del regno borbonico. Dall'inizio del secolo il consolidamento della crescita demografica aumentò la pressione sulle risorse locali, mentre la diseguale ma sensibile ripresa dei prezzi e degli scambi sollecitava l'intraprendenza di più vasti settori delle popolazioni provinciali, che sovente finì per collidere con la pretesa dei baroni di controllare le attività economiche all'interno del feudo. A favorire la ripresa in grande stile dell'offensiva antibaronale contribuirono poi, tra gli anni '20 e '30, i reiterati tentativi dei governi di risanare le finanze locali e il delinearsi di una situazione politica propizia, con la diffusione – in seno ai massimi organi di governo e giudiziari – di posizioni più apertamente ostili agli eccessi del potere baronale, ritenuti tra le principali cause della pessima amministrazione della giustizia e del dissesto finanziario del Regno. I disegni di miglioramento della giustizia e delle finanze, pertanto, non potevano non estendersi al nodo dei rapporti tra università e baroni. L'istituzione nel 1729 della Giunta del Buon Governo, voluta dal viceré Harrach per facilitare il riequilibrio delle casse dei comuni, rappresentò per questi ultimi l'occasione per inviare a Napoli reclami contro soggetti e prassi ritenuti responsabili della loro «impotenza». Quell'esperienza si chiuse rapidamente e senza risultati tangibili³⁶, eppure la breve attività della Giunta

³⁴ D. Ambron, *Il banditismo nel Regno di Napoli alla fine del XVII secolo tra istituzioni regie e protezioni baronali*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma, 2004, pp. 379-400.

³⁵ Asn, *Processi Antichi, Pandetta Nuovissima*, 1414, inc. 40240.

³⁶ A. Bulgarelli Lukacs, *Un tentativo di controllo del governo sulle amministrazioni municipali del Mezzogiorno: la Giunta delle Università (1729-1733)*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II», XXIII (1980-81), pp. 185-190; D. Cecere, *Una scomoda eredità. La Giunta del Buon Governo e la politica antibaronale dagli austriaci a Carlo di Borbone*, in S. Russo, N. Guasti (a cura di), *Il vicereame austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*, Carocci, Roma, 2010, pp. 77-87.

contribuì ad attirare l'attenzione delle comunità sulla progressiva sottrazione di beni ed entrate universali, a creare speranze e a incoraggiare ricorsi in giustizia. Tra il 1729 e il 1732 alcune università (tra cui Nocera Marittima, Ajello, Bonifati, Verbicaro, S. Demetrio e Macchia, Mottafollone, Trebisacce) avviarono vertenze per recuperare diritti o terre di cui un tempo avevano goduto³⁷. L'insabbiamento della Giunta non soffocò l'incipiente movimento antibaronale, che anzi prese vigore all'indomani dell'insediamento di Carlo di Borbone sul trono napoletano: nella seconda metà degli anni '30 continuò a crescere il numero delle istanze al sovrano e ai tribunali supremi in cui università o gruppi di cittadini invocavano interventi contro aspetti del dominio feudale, denunciati come gravosi e abusivi. «L'esser di questi tempi Barone, e padrone di feudi, è il maggior delitto, che sia nel mondo» scriveva Tommaso Firrao al figlio nel luglio del 1738, riferendosi ai procedimenti avviati contro di lui dagli abitanti dei suoi feudi di Sanginetto e Luzzi e al sostegno che avevano trovato nel governo, le cui misure parevano volte a «distruggere totalmente quella piccola giurisdizione, che ci è rimasta»³⁸.

La giurisdizione, ancora una volta, era individuata come fondamento dell'eccessiva autorità dei baroni nelle province. Non che questa autorità si traducesse necessariamente in soprusi ai danni dei vassalli, poiché sovente era anche fonte di sostegno e protezione, almeno per una parte di essi: l'uso che i baroni facevano dei loro ampi poteri dipendeva da molteplici fattori, tra cui non ultimo – come osservava Salis Marschlins – l'«indole» dei singoli titolari. Ma le facoltà potestative legate al feudo erano pur sempre efficaci strumenti di pressione su chi vi risiedeva: in momenti di difficoltà i titolari potevano servirsene *pro privatis operibus*, poiché il loro esercizio non era controllabile se non *a posteriori*, nella migliore delle ipotesi. La facoltà di nominare e stipendiare governatori e giudici si traduceva in possibilità di estorcere denaro e di usare un potere coercitivo su quanti vi erano soggetti. Inoltre essa non solo apriva la strada ad arbitrî, ma costituiva anche una leva per esercitare monopoli, occupare terre comuni, esigere diritti di dubbia origine sui bilanci dei comuni etc.: prassi che contribuivano a depauperarne le finanze e ad avvilire le attività produttive.

³⁷ Asn, Cs, *Processi, Pandetta generale*, b. 65, incc. 6, 15, 41, 42, 45, 46; Asn, *Giunte, Giunte varie*, b. 24, inc. 4.

³⁸ Lettera citata da L. Covino, *Governare il feudo* cit., pp. 247-248.

Perciò alcune voci, minoritarie ma non isolate, si spinsero a proporre l'abolizione della giurisdizione feudale³⁹. Simili disegni si rivelarono presto velleitari; più realistiche erano invece le proposte di procedure che consentissero di limitarne gli eccessi e di vigilare sulle corti baronali, rafforzando le prerogative delle corti superiori e verificando la legittimità delle concessioni.

L'atmosfera carica di attese e il sostegno che i tribunali napoletani sembravano promettere alle rivendicazioni dei vassalli spiegano il gran numero di episodi di lotta antibaronale di questi anni e la notevole affinità di spinte e di linguaggi. Cittadine come Mormanno (feudo del vescovo di Cassano), Luzzi e Paola in Calabria Citra⁴⁰, o Fondi in Terra di Lavoro⁴¹, che alla Giunta avevano inviato timide e puntuali lamentele, qualche anno dopo ampliarono sensibilmente lo spettro delle proprie rivendicazioni. A queste si aggiunsero i reclami di molte altre comunità, tra cui (per limitarci alla Calabria, per la quale i dati sono meno frammentari) Belmonte, Oriolo, Mesoraca, Monteleone, Tarsia, Ajeta, Strongoli⁴².

Non sempre però le proteste rimasero nell'alveo delle procedure istituzionali. L'elevato costo dei ricorsi, i tempi lunghi della giustizia, in qualche caso la delusione per sentenze ritenute inique convinsero settori delle popolazioni locali a impossessarsi *de facto* delle risorse contese. La successione di suppliche al sovrano, ricorsi giudiziari e proteste violente caratterizzò le vicende di non poche comunità del Regno, oscillanti tra speranze e frustrazioni, tra tentativi di mediazione e prove di forza. Una parte dei cittadini di Melfi, mentre nei tribunali della capitale si trascinava una vertenza con il principe Doria, insorse contro gli agenti baronali e contro alcuni benestanti nel 1728 e nuovamente nel 1738⁴³: in entrambe

³⁹ G.M. Monti, *La feudalità napoletana nel 1737 e un 'oscuro' riformatore*, «Samnium», I, 2 (1928), pp. 54-77; delle voci che davano per imminente l'abolizione della giurisdizione baronale dà conto il residente veneziano, *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci*, vol. XVI, 1732-1739, a cura di M. Infelise, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pp. 502-506, 10 dicembre 1737.

⁴⁰ Asn, Sc, *Provvisioni, II serie*, b. 171; Asn, Cs, *Processi, Pandetta generale*, b. 65, inc. 40 e 47; Bnb, *Allegazioni antiche, Ragioni dell'università e cittadini di Mormanno contro di mons. Fortunato barone di detta terra*, Napoli, 1739.

⁴¹ Asn, *Giunte, Giunte varie*, b. 24, inc. 3.

⁴² Asn, Cs, *Consulte*, vol. 170, cc. 90v-91r; Asn, Sg, b. 21 bis, inc. 24; ivi, b. 23, inc. 85; ivi, b. 24, inc. 11 e 91; Asn, *Segreteria di Casa Reale, Diversi*, voll. 1071 e 1072.

⁴³ Asn, *Consiglio Collaterale, Consulte originali*, vol. 8, inc. 29; ivi, Sc, *Bozze di Consulte*, vol. 31, inc. 43; A. Della Monica, *Brieve notizia di fatti, e ragioni a beneficio*

le occasioni i principali motivi di malcontento erano la ripartizione dei carichi fiscali, le modalità di esazione e l'appropriazione di tre difese da parte del barone, che da «Defensore» s'era trasformato in «Usurpatore». Il peso del prelievo fiscale e la diffusa speranza di poterlo alleviare furono all'origine di diverse sollevazioni in Terra d'Otranto, dove di frequente si diressero contro gli agenti del barone: a Grottaglie centinaia di contadini si ribellarono nel 1734 e nel 1735 al duca Giuseppe M. Cicinelli, accusato di «molte oppressioni, tirannie, violenze, ed ingiustizie»⁴⁴. Si sollevarono anche Nardò, che nel 1647 era stata roccaforte della rivolta ed aveva subito la dura repressione del conte di Conversano, e Martina, dove già da tempo i vassalli avversavano la politica espansiva del duca e nel 1735 si opposero con la forza all'esazione delle gabelle⁴⁵. Diversi scontri si verificarono anche in Principato Ultra, per ragioni legate per lo più allo sfruttamento di terre e boschi: gli abitanti di Molinara, in lite con il duca di Spezzano per questioni legate ai pascoli, passarono alle vie di fatto insorgendo contro gli agenti del duca; a Bisaccia il «popolo», istigato dal sindaco e da sacerdoti, occupò *armata manu* alcuni territori dichiarati feudali e li ridusse a coltura⁴⁶; a Taurasi nel 1739 oltre cento persone si sollevarono e devastarono le carceri per liberare il sindaco, arrestato dal governatore baronale per le sue pretese sull'affitto di corpi universali⁴⁷.

Molteplici furono le ragioni di contrasto tra comunità e signori nelle due province calabresi. Anche a Terranova, nella Piana di Sibari, a provocare nel 1737 lo scontro fisico fu il tentativo di una parte della popolazione di liberare il sindaco, arrestato dagli armigeri baronali perché era tra i promotori di una battaglia legale contro il principe di Tarsia, volta a riconquistare all'università terre e risorse finanziarie⁴⁸. Negli stessi mesi era in fermento Paola, dove l'antica contesa con gli Spinelli di Fuscaldo, riaccesa al tempo della Giunta del Buon Governo, negli anni successivi s'era estesa ai diritti di sfruttamento delle terre comuni e delle difese dei particolari, e soprattutto alla titolarità di alcune redditizie gabelle: mentre gli

della magnifica, e fedele Città di Melfi, Napoli, 1729; Id., *Difesa de gli aggravamenti, che soffrono il Comune, e Cittadini di Melfi dall'Ill. Principe Doria Landi*, Napoli, 1738.

⁴⁴ Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, b. 4817; *Ristretto di Ragioni per li Cittadini delle Grottaglie*, Napoli, 1737.

⁴⁵ Asn, *Sc, Bozze di Consulte*, vol. 10, inc. 53.

⁴⁶ Asn, *Sg*, b. 26, inc. 131, 14 aprile 1739.

⁴⁷ Asn, *Processi criminali antichi*, b. 12.

⁴⁸ Asn, *Sc, Partium*, vol. 5, cc. 160r-161v.

eletti cercavano di contenere lo scontro all'interno dei canali legali, una parte della popolazione attaccò le sedi della riscossione delle imposte e s'impossessò di fatto delle risorse contese⁴⁹. Agitazioni protratte e reiterate si verificarono tra il 1735 e il 1739 ad Arena e Soreto, in Calabria Ultra, dove il dominio dei marchesi Caracciolo fu radicalmente contestato e per ampi tratti fu puramente nominale: accanto alle più comuni ragioni di dissidio, i vassalli portarono in giudizio omicidi commissionati dagli agenti baronali, l'impiego di banditi per incutere «sommo timore» e la prassi di forzare gli abitanti dei due paesi a prendere in affitto terre e corpi feudali, candidamente rivendicata dagli avvocati del barone come legittima⁵⁰.

Tali iniziative, originate da ragioni specifiche e dagli esiti differenti, sono accomunate dalla tendenza delle comunità ricorrenti a reclamare quelle risorse – naturali e pecuniarie – che avrebbero consentito loro di liberarsi di una parte dei debiti fiscali e a contestare alcuni aspetti non secondari del dominio feudale: le violenze commesse da agenti e armigeri del barone erano denunciate come strumenti di controllo delle attività produttive e d'ingerenza negli affari spettanti all'università, quali la divisione delle imposte, l'annona, il rimborso dei creditori o lo sfruttamento delle risorse comuni. Alcune si spinsero a mettere in questione diritti e privilegi di cui i signori godevano da tempo immemorabile, poiché, costrette a render conto del loro passivo, erano divenute meno propense ad accettare prestazioni e aggravii fondati sulla consuetudine. L'azione dei tribunali regi, insomma, favorì la rottura dei compromessi che per molti decenni avevano consentito alla maggior parte delle collettività di convivere pacificamente con i rispettivi padroni, o quantomeno di smorzare i contrasti e di riassorbirli nel collaudato gioco della lotta tra una fazione filobaronale e una avversa. In diversi casi le aspettative create dalle iniziative promananti dalla capitale stimolarono persino il mutamento degli equilibri locali, favorendo l'ascesa di gruppi che potevano presentarsi come estranei agli apparati feudali e lo spostamento di gran parte della popolazione sul fronte antibaronale⁵¹.

⁴⁹ Asn, *Processi antichi, Pandetta corrente*, b. 811, inc. 4; Bsns, F. Perrino, *Fatto e ragioni a pro' del Dottor D. Antonio Barone contro dell'Ill. Marchese Fuscaldo, e Regio Fisco*, Napoli, 1738.

⁵⁰ Bsns, D.A. de' Ruffi, *Difesa per le Università, e Cittadini dello Stato di Arena, e Soreto*, Napoli, 1737; Bnb, *Allegazioni antiche*, F. Grassi, *Ragioni dell'Illustre Marchese di Arena, e Duca di Soreto contro de' suoi vassalli, e di Soreto, e di Arena*, Napoli, 1739.

⁵¹ D. Cecere, *Contre les «tyrans». Luttés judiciaires et troubles anti-seigneuriaux*

Nella maggior parte delle contese, specie quando sfociarono in violenze, le rivendicazioni più audaci dei comuni non furono accolte. Frattanto, le proposte di riforma della giurisdizione s'erano tradotte nelle prammatiche del 1738 sulla disciplina delle corti locali: misure tutto sommato moderate, e per di più revocate pochi anni dopo, segno dell'ascendente che il baronaggio aveva sul governo e dei sotterranei ma tenaci legami con il ministero togato, delle «connivenze personali» e delle «solidarietà ideologiche» che li univano⁵². Non di rado la sconfitta delle iniziative antibaronali condusse rapidamente allo sfaldamento dei raggruppamenti che le avevano animate e al ritorno di una parte della popolazione all'ombra del «partito» feudale. Le battaglie di questi anni, infatti, sembrano aver temporaneamente alterato la consueta bipartizione delle comunità in due fazioni, una delle quali legata agli apparati di governo feudale⁵³. Il fatto che i reclami toccassero un vasto spettro di problemi, che interessavano diversi gruppi sociali, e soprattutto che i comuni, come organismi collettivi, fossero colpiti dalla sottrazione dei proventi di gabelle e terre demaniali e dagli esborsi per debiti d'incerta origine, spiega il momentaneo allineamento della gran parte dei vassalli sul fronte antibaronale.

Sindaci, notabili, dottori, religiosi furono in prima linea nelle battaglie giudiziarie contro il baronaggio, e in qualche caso guidarono anche gli scontri violenti. Ma a tali battaglie non rimasero estranei più ampi strati della popolazione, che seppero inserirsi perseguendo obiettivi specifici. I signori si difesero enfatizzando la furia cieca dei propri avversari e denunciandone la facilità a lasciarsi manovrare da «cervelli torbidi», che agivano per fini personali. Coloro che erano sul fronte opposto, invece, allo scopo di propiziare un intervento favorevole del sovrano, impiegarono schemi rivendicativi centrati su una rappresentazione dispotica del potere baronale e sul carattere salvifico di quello monarchico: le proteste abbondano d'immagini che rinviano alle idee della tirannide e della schiavitù, per denunciare l'avvilimento in cui i signori li avevano precipitati e il malgoverno dei loro *creati*.

en Calabre au XVIII^e siècle, «Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine», LX, 3 (2013), pp. 7-30.

⁵² A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., p. 98.

⁵³ A. Spagnoletti, *Il governo del feudo* cit.; più ampiamente G. Delille, *Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XV^e-XVIII^e siècle)*, EFR-EHESS, Rome-Paris, 2003.

Nei decenni centrali del XVIII secolo le spinte antifeudali furono deboli, perché il governo cercò di evitare scontri frontali con le maggiori forze politiche e sociali del Regno, il cui sostegno era ritenuto, nonostante tutto, indispensabile per la stabilità interna e per il controllo delle province. Si orientò verso un cauto riformismo che consentisse parziali aggiustamenti interni al sistema – dagli interventi sui beni ecclesiastici alle riforme dei reggimenti locali, dalla più decisa integrazione della nobiltà a corte e nell'esercito alla promozione dell'insegnamento genovesiano. Tutto questo però, nel corso dei decenni, favorì un graduale rinnovamento delle forze provinciali e preparò il terreno per la più radicale battaglia contro gli istituti feudali che fu avviata tra gli anni '70 e '80⁵⁴. Allora la "questione feudale" sarebbe diventata uno dei cardini del programma dei riformatori, da Filangieri a Galanti, che auspicavano non una più stabile subordinazione del feudo agli apparati ministeriali, ma la sua totale soppressione⁵⁵. In uno dei libelli più influenti originati dalla polemica, il giurista Angelo Masci, confutando le tesi dei feudisti, affermò risolutamente che il maggiore ostacolo alla prosperità del Regno era costituito dai diritti e dalle prerogative del barone, frutto di «mere usurpazioni» e tali da renderlo «tiranno de' suoi concittadini»: al termine della sua analisi poteva affermare che «la ragion naturale, l'istoria, le leggi» provavano la legittimità dell'abolizione delle prerogative dei baroni⁵⁶.

Esposti ai colpi della polemica riformatrice, alcuni grandi signori si difesero individuando in una rinnovata funzione di mediazione sociale il fondamento dei loro antichi poteri, cui non volevano rinunciare. Paladino di questa posizione fu Salvatore Pignatelli di Strongoli, che giustificava diritti e privilegi del proprio ceto con il compito di difendere la parte più povera del vassallaggio dalla «baldanza, e malvagità» delle élites locali che la crescita settecentesca aveva rafforzato, le quali «scuoter vorrebbero il giogo de' Baroni, e de' Giudici, per vivere a capriccio»⁵⁷.

⁵⁴ A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano* cit.; Ead., *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Luciano, Napoli, 1997², pp. 63-68.

⁵⁵ Ead., *Nel Settecento napoletano* cit., pp. 98-99.

⁵⁶ A. Masci, *Esame politico-legale de' Dritti, e delle Prerogative de' Baroni del Regno di Napoli*, Stamperia Simoniana, Napoli, 1792, pp. VIII, 121.

⁵⁷ S. Pignatelli, *Lettera apoletica*, Amato Cons, Napoli, 1784, p. 58, su cui cfr. L. Covino, *Funzioni feudali e governo del territorio nella seconda metà del Settecento: Salvatore Pignatelli di Strongoli (1730-1792)*, «Società e Storia», XXI, 81 (1998), pp. 511-545.

Come era accaduto nei decenni e nei secoli precedenti, anche nel secondo Settecento la politica antibaronale del governo fece leva sulle forze potenzialmente antagoniste della feudalità. Per erodere le basi territoriali del suo potere si cercò d'istituire un più diretto legame tra lo Stato e le popolazioni delle province⁵⁸ e si riprese la prassi – non sempre seguita con coerenza – di sostenere le rivendicazioni antibaronali e d'incoraggiarne il rientro alla giurisdizione regia. Come è stato osservato, l'appoggio della monarchia ai reclami delle comunità regnicole giocò un ruolo fondamentale nell'exasperare i contrasti all'interno del sistema feudale poiché, andando al di là delle sue intenzioni, spesso innescò conflitti che difficilmente potevano essere riassorbiti e che scossero dalle fondamenta l'«ordine agrario-feudale»⁵⁹.

⁵⁸ A.M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana* cit., pp. 138-140.

⁵⁹ J. Davis, *Naples and Napoleon. Southern Italy and the European Revolutions (1780-1860)*, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 20-21, 50, 69-74 (cfr. ora la tr. it. a cura di P. Palmieri, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014).

Maria Anna Noto

IL RUOLO DELLE NOBILDONNE NELLE DINAMICHE FEUDALI
TRA XVI E XVII SECOLO NEL PRINCIPATO DI CASERTA

SOMMARIO: Il saggio propone l'analisi del "versante femminile" dell'aristocrazia feudale attraverso gli eventi storici di un feudo del Mezzogiorno d'Italia in età moderna. Strategie matrimoniali, sistemi dotali, scelte e pratiche giudiziarie che orientano la successione influenzano profondamente l'evoluzione del feudo e del lignaggio: le nobildonne giocano, quindi, un ruolo centrale attraverso i legami familiari che esse creano, il contributo che offrono all'espansione del prestigio della famiglia, ma anche a causa dei debiti provocati dal pagamento delle doti o in conseguenza dell'estinzione del casato in caso di successione femminile. Questo articolo, però, mette in evidenza il ruolo attivo che molte aristocratiche mostrano di ricoprire, diventando protagoniste nel recupero dei feudi, nella gestione delle attività finanziarie, nell'esercizio della giurisdizione, nella conduzione di oculute strategie familiari a favore dei loro discendenti.

PAROLE CHIAVE: giurisdizione, nobildonne, Regno di Napoli, strategie dell'aristocrazia feudale.

THE ROLE OF NOBLEWOMEN IN FEUDAL DYNAMICS BETWEEN THE 16TH AND
17TH CENTURIES IN THE PRINCIPALITY OF CASERTA

ABSTRACT: This paper proposes the analysis of the women's roles in the feudal aristocracy through concrete historical events of a fiefdom of Southern Italy during early modern age. Matrimonial strategies, dowry systems, choices and legal practices that guided the succession deeply affected the evolution of the feud and lineage: noblewomen played, therefore, a central role through the family ties they created, the contribution they offered to the family prestige's expansion, but also for the debt that they caused for the payment of the dowry or the extinction of their lineage in case of female succession. This article, however, highlights the active role that many noblewomen played, becoming protagonists in the recovery of the feuds, in the management of the financial assets, in the exercise of jurisdiction, in the direction of family strategies of their descendants.

KEYWORDS: jurisdiction, noblewomen, Kingdom of Naples, feudal aristocracy strategies.

Abbreviazioni utilizzate: Aca: Archivo de la Corona de Aragón (Barcellona); Acaet: Archivio Caetani (Roma); Ags: Archivo General de Simancas; Arce: Archivio Storico della Reggia di Caserta; Asna: Archivio di Stato di Napoli; Dbi: Dizionario Biografico degli Italiani.

Il ruolo determinante svolto dalle gentildonne in età moderna si pone storiograficamente alla confluenza di due filoni di ricerca, entrambi arricchiti da numerosi contributi apparsi negli ultimi decenni: 1) lo studio della dimensione socio-culturale, politica ed economica dell'aristocrazia; 2) l'indagine mirante alla ricostruzione della "storia di genere", da intendersi in un'ottica di integrazione ed armonizzazione con i risultati generali della storiografia sul periodo moderno.

Proprio di recente, è stato posto l'accento sulla proficuità di investigazioni storiche che non si limitino ad incentrarsi sulle donne quali «semplici intestatarie di titoli feudali», ma soprattutto come

protagoniste 'attive' del feudalesimo moderno, nella dimensione in cui per molte di loro si aprirono spazi di gestione del potere economico e giurisdizionale, non solo in virtù dello *status* sociale della famiglia di origine e del ruolo acquisito all'interno di essa, ma anche per come si mossero nella sfera pubblica e con quali margini di autonomia. [...] Molte di loro rivendicarono ambiti di giurisdizione che per motivi politici o a causa di una poco oculata gestione dei loro avi erano andati perduti. Rinegoziarono capitoli e convenzioni con i propri vassalli [...]. Ne difesero a volte le ragioni in contrasto con quelle delle comunità limitrofe o tutelarono gli ordinamenti giuridici dalle vessazioni dei governatori locali [...]. Ingaggiarono legali e avvocati per difendere o ampliare le proprie prerogative [...]. Amministrarono quei patrimoni esercitandovi la giurisdizione e, al contempo, controllando lo sfruttamento delle terre, la riscossione delle rendite, lo stato di manutenzione degli immobili, la realizzazione di strutture e impianti [...]. Mostrarono in definitiva di possedere spiccate capacità gestionali¹.

Lo svolgimento di molte di queste funzioni è riscontrabile nella storia feudale del complesso casertano, sito nel Regno di Napoli, che in età moderna vede il suo destino legato alle vicende di casati prestigiosi dell'aristocrazia meridionale, intenti al perseguimento di traguardi di affermazione politica ed economica e parallelamente impegnati nel difficile compito di conservare il proprio assetto patrimoniale e i parametri di *status*².

¹ E. Novi Chavarria, *Donne, gestione e valorizzazione del feudo. Una prospettiva di genere nella storia del feudalesimo moderno*, «Mediterranea - ricerche storiche», 31 (2014), pp. 353-354.

² Per una ricostruzione recente della storia del feudo di Caserta in età moderna, sia consentito rinviare a M.A. Noto, *Dal Principe al Re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI-XVIII)*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2012. Si vedano anche Ead., *Un principato nel destino di due casate: il complesso feudale di Caserta tra gli Acquaviva e i Caetani (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità eccle-*

L'era moderna dello "stato" feudale di Caserta si apre proprio con un'emergenza successoria, che mette a repentaglio la salvaguardia dei diritti giurisdizionali sul feudo ed impone una mirata politica matrimoniale, attentamente pilotata dalla corona spagnola nei delicati frangenti del conflitto con la Francia per il possesso del Mezzogiorno d'Italia.

Al principio del Cinquecento, il feudo casertano³ appartiene ad un vasto complesso territoriale in capo alla famiglia della Ratta⁴, la cui ultima rappresentante è Caterina, già vedova di Cesare d'Aragona, figlio naturale del re Ferrante, che è succeduta al fratello Francesco, morto senza figli legittimi nel 1480, in un'epoca in cui appare ancora frequente l'apertura verso la successione femminile nei diritti feudali in mancanza di eredi maschi⁵. È il re Ferdinando d'Aragona, nel 1462, ad autorizzare la successione delle sorelle del conte della Ratta, nell'eventualità dell'assenza di eredi legittimi⁶.

La successione di Caterina della Ratta si iscrive in quel processo in corso nel Regno di Napoli, secondo il quale l'ammissione al feudo della discendente legittima può prescindere dalle consuetudini progressivamente attestatesi sul criterio primogenitoriale e maschile: a prevalere, in taluni casi, è l'esigenza della conservazio-

siastica nell'Italia meridionale, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 227-273; M.A. Noto, *Caserta dagli Acquaviva ai Borbone: città e ceti sociali*, in I. Ascione, G. Cirillo, G.M. Piccinelli (a cura di), *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l'utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2012, pp. 75-119.

³ I feudatari di Caserta godono di ampia giurisdizione, «con cognitione di prime et seconde cause civili criminali et miste, mero et misto imperio, banco di giustizia cum gladii potestate, le quattro lettere arbitrarie con potestà di posser commutar le pene corporali in pecuniarie, giurisdizione di bagliava, pesi, zecca et misure et giurisdizione di portolanìa». Le competenze giurisdizionali dei signori casertani sono riportate nell'Apprezzo del tavolario Francesco Serra (1636), in Asna, Regia Camera della Sommara, *Processi, Attuari diversi*, 197, 3, ff. 400r-v.

⁴ L'ampio complesso territoriale in capo a Caterina della Ratta, nel momento in cui la contessa subentra al fratello Francesco nel dominio feudale, risulta il seguente: Caserta, Telese, Dugenta, Limatola, Melizzano, Frasso, Fuccito, la Valle, S. Agata de' Goti, Vitulano, Eboli, S. Pietro di Diano, Serre, Fosso.

⁵ M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes», t. 95, n. 1 (1983), pp. 393-470. Cfr. G. Delille, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli. XV-XIX secolo*, Einaudi, Torino, 1988.

⁶ Francesco della Ratta, conte di Caserta, succeduto al padre Giovanni tra il 1457 e il 1458, muore nel 1480 senza eredi legittimi (aveva solo una figlia illegittima, Caterinella, andata in sposa a Francesco Gambacorta) e, secondo gli accordi confermati da Ferdinando d'Aragona nel 1462, lascia erede dei domini feudali la sorella Caterina. Cfr. G. Tescione, *Caserta medievale e i suoi conti e signori. Lineamenti e ricerche*, G.D.C. Ed., Caserta, 1990³, pp. 124-126.

ne del dominio feudale, in un'ottica in cui il feudo va sempre più assumendo un carattere "patrimonial-familiare" e, dunque, richiede di essere tutelato come bene di famiglia⁷. A tal proposito, si presenta essenziale l'assenso regio, cui vengono rigorosamente sottoposte le operazioni di trasmissione dei beni feudali, soprattutto quelle che si profilano in deroga rispetto alle consuetudini prevalenti⁸.

Tuttavia, la contessa della Ratta si rende parte attiva nella gestione del complesso feudale casertano, dimostrando di esercitare ampiamente le prerogative giurisdizionali a lei spettanti: oltre a promuovere una serie di compravendite di terreni, a rivendicare esclusive e diritti giurisdizionali, durante la sua signoria rinegozia le concessioni elargite alle comunità ricadenti nei suoi domini, consolidando il proprio ruolo di feudataria e ribadendo la propria autorità sui vassalli. I capitoli elargiti da Caterina il 15 gennaio 1501 e riconfermati il 12 marzo 1509, ricalcano con alcuni ampliamenti quelli concessi dal padre Giovanni della Ratta, il 14 novembre 1450. Le concessioni dispensate dal conte Giovanni, coincidenti con la fase di massima affermazione ed estensione della giurisdizione feudale dei della Ratta, erano espressione della piena e solida autorità esercitata dal feudatario; i privilegi elargiti dalla contessa Caterina si collocano nella fase di precarietà dovuta alle mutevoli vicende politiche del Regno causate dal repentino avvicendamento tra il dominio francese e il dominio spagnolo nei primi anni del Cinquecento, che spingono la contessa della Ratta a ribadire la propria giurisdizione nel momento in cui essa è messa a rischio dall'occupazione da parte di usurpatori sostenuti dal re di Francia, Luigi XII, che ha invaso il Regno di Napoli. In entrambi i casi, la concessione di privilegi assume, per i feudatari, il significato di un'affermazione di autorità, e per i vassalli il valore della garanzia di un atto scritto che, se non revocato, potrà essere fatto valere *in perpetuum* in caso di necessità, per contenziosi e composizioni giudiziarie⁹.

⁷ A. Cernigliaro, *Madonne, ancelle, popolane del Rinascimento meridionale in veste giuridica*, in M. Santoro (a cura di), *La donna nel Rinascimento meridionale*, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 11-13 novembre 2009), F. Serra Editore, Pisa-Roma, 2010, pp. 343-354.

⁸ M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale* cit., p. 403 e *passim*.

⁹ Cfr. G. Caetani, *Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio Caetani*, vol. V, Stab. Tip. F.lli Stianti, Sancasciano Val di Pesa, 1930, pp. 17-18; Ivi, vol. VI, 1932, pp. 264-265.

Caterina della Ratta sposa in seconde nozze il potente duca d'Atri e conte di Conversano, Andrea Matteo Acquaviva, anch'egli vedovo¹⁰. I capitoli matrimoniali prevedono il ricorso a un intricato schema successorio che, pur tutelando formalmente il passaggio della titolarità feudale a membri della famiglia della Ratta¹¹, prepara il sostanziale trasferimento dello stato feudale – nel medio termine – ad un ramo degli Acquaviva. Gli accordi nuziali tra Andrea Matteo e Caterina, favoriti dall'intercessione del viceré Ripacorsa col quale l'Acquaviva aveva negoziato¹², sono approvati da parte di Ferdinando il Cattolico, dopo che gli sposi si sono obbligati al versamento di ben 34.000 ducati per le esigenze della corona (la metà dei quali viene versata contestualmente alla stipula nuziale), ottenendo immediatamente il rinnovo della concessione feudale¹³.

¹⁰ Sugli Acquaviva d'Atri, si vedano gli Atti del sesto Convegno organizzato a Teramo dal Centro abruzzese di ricerche storiche: *Gli Acquaviva d'Aragona Duchi d'Atri e Conti di S. Flaviano*, 3 voll., Centro Abruzzese di ricerche storiche, Teramo, 1985-1989. Cfr. anche L. Sorricchio, *Hatria-Atri. Dalle invasioni barbariche alla fine della dinastia angioina (476-1382)*, De Arcangelis, Pescara, 1929; Id., *Hatria-Atri. Dalla dinastia durazzese alla morte di Filippo II di Spagna (1382-1598)*, a cura di B. Trubiani, Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, Teramo, 1981. Recentemente, si segnalano i saggi di G. Sodano, *Tra localismo, impegno internazionale e corte: il caso degli Acquaviva d'Atri*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* cit., pp. 157-180; *Beni burgensatici e cultura materiale di una grande famiglia feudale: gli Acquaviva d'Atri attraverso gli inventari della devoluzione (1760-1770)*, in G. Brancaccio (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, Milano-Venezia, 2011, pp. 95-182; *Una biblioteca (poco) provinciale: i libri degli Acquaviva d'Atri*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, Franco Angeli, Milano, 2011. Ora si tenga presente la monografia di G. Sodano, *Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d'Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche*, Guida, Napoli, 2012; R. Ricci (a cura di), *Lo Stato degli Acquaviva d'Aragona duchi di Atri*, Atti del Convegno di Studi (Atri, Palazzo Ducale, 18-19 giugno 2005), Ed. Colacchi, L'Aquila, 2012.

Andrea Matteo sceglie una strategia di divisione del suo ampio patrimonio feudale, distribuendolo tra diversi figli – nati dalle sue prime nozze – e dando luogo alla nascita di rami collaterali del casato incardinati su specifici ambiti feudali, cosicché alla metà del Cinquecento, dopo la fine delle guerre franco-asburgiche e la definitiva affermazione della supremazia spagnola in Italia e in Europa, si attestano tre linee della famiglia Acquaviva, la cui signoria si viene ad esercitare su tre differenti aree territoriali: il ducato d'Atri nell'Abruzzo Ultra, cui resta legata la pugliese contea di Conversano fino al 1575, quando ritornerà a costituire un autonomo "stato" feudale nelle mani di un altro ramo del casato; il ducato di Nardò, nella Terra d'Otranto; la contea di Caserta (principato dal 1579) nella Terra di Lavoro.

¹¹ Per le vicende casertane durante il dominio della famiglia della Ratta, cfr. G. Tescione, *Caserta medievale e i suoi conti e signori* cit.; G.P. Spinelli, *I della Ratta conti di Caserta*, Spring, Caserta, 2003.

¹² R. Colapietra, *Abruzzo e Puglia nell'orizzonte feudale degli Acquaviva tra Quattrocento e Cinquecento*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXI (1993), pp. 77-78.

¹³ G. Caetani, *Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Cae-*

I capitoli matrimoniali stipulati nel 1509, infatti, sanciscono che il vasto complesso feudale¹⁴ ereditato da Caterina passi in dominio comune alla stessa contessa e a suo marito, in previsione di essere trasferito ai figli legittimi che eventualmente saranno procreati. Un'ulteriore clausola precisa che, in caso di morte del coniuge, il superstite subentri nella piena titolarità del feudo. Preliminarmente, poi, nell'ipotesi che dal matrimonio non si generi prole, viene già individuata la soluzione successoria, stabilendo che la pronipote di Caterina, Anna Gambacorta (o una delle sue sorelle in caso di morte prematura), vada in sposa a un figlio o a un nipote (figlio del primogenito) di Andrea Matteo. Tale espediente avrebbe dovuto tutelare la conservazione del complesso feudale casertano nelle mani di esponenti del casato dei della Ratta, evitando che venisse semplicemente "fagocitato" dagli Acquaviva. A riprova di ciò, veniva espressamente stabilito che lo sposo di Anna Gambacorta avrebbe dovuto assumere il cognome "della Ratta"¹⁵.

Effettivamente, dal matrimonio tra la della Ratta e l'Acquaviva non nascono figli. Lo "stato" feudale viene assegnato in dote alla erede di Caterina della Ratta, Anna Gambacorta, che – come da accordi – dovrà andare in sposa all'erede di Andrea Matteo Acquaviva, Giulio Antonio, già conte di Conversano, nipote di Andrea Matteo, in quanto figlio del

tani, vol. VI cit., pp. 266-267: "Napoli – Assenso regio ai capitoli matrimoniali fra Andrea Matteo Acquaviva, duca d'Atri, e Caterina d'Aragona della Ratta, contessa di Caserta". Nel documento si precisa: «[...] contemplatione ducatorum triginta quatuor milium de carlenis argenti, quos dux et comitissa pro imminentibus necessitatibus regie curie solvere obtulerunt [...]». Erasmo Ricca riporta, invece, la cifra di 37.000 ducati (E. Ricca, *Istoria de' feudi delle Due Sicilie*, vol. IV, Stamperia di Agostino de Pascale, Napoli, 1869, p. 283). Dei 34.000 ducati in carlini d'argento, promessi alla corona, 17.000 vengono versati contestualmente all'approvazione dei capitoli matrimoniali e al rinnovo della concessione feudale conferiti da re Ferdinando, mentre per il reperimento della restante somma i due coniugi si fanno autorizzare ad alienare, dietro pagamento, la bagliava e la gabella dello "scannaggio" della terra di Eboli, di cui sono "utili signori".

¹⁴ La conferma di titolarità del patrimonio feudale agli sposi viene emessa da Ferdinando il Cattolico nel 1506.

¹⁵ I capitoli matrimoniali tra Andrea Matteo Acquaviva e Caterina della Ratta chiarivano esplicitamente che, nel caso in cui non fossero nati figli dalla loro unione, «unus ex filiis dicti ducis aut nepos ex suo primogenito filio matrimonium contrahere debeat cum domicella Anna, primogenita Francisci Gambacorte et Catherine de Ratha, etiam pronepte eiusdem comitisse [...]; dictusque filius seu nepos eiusdem ducis, cum quo matrimonium contrahetur, sumere debeat cognomen domus de Ratha et succedere debeat in dicto statu ipsius comitisse [...]». G. Caetani, *Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani*, vol. VI cit., pp. 266-267: "Napoli – Assenso regio ai capitoli matrimoniali fra Andrea Matteo Acquaviva, duca d'Atri, e Caterina d'Aragona della Ratta, contessa di Caserta".

primogenito Giovan Francesco. Il matrimonio tra i due rampolli viene celebrato nel 1521¹⁶. Tuttavia, l'obbligo di assunzione del cognome della Ratta da parte dell'Acquaviva non risulta adempiuto.

Il trasferimento del possesso feudale a Giulio Antonio Acquaviva viene compromesso dal precipitare degli eventi nel Regno di Napoli conteso da Spagna e Francia, a causa della contrapposizione tra l'aristocrazia filospagnola e quella filofrancese, in cui finisce per convergere Giulio Antonio, prosecutore degli orientamenti filoangioini già manifestati da suo nonno, il duca d'Atri Andrea Matteo. L'adesione all'impresa del Lautrec per la conquista del Mezzogiorno costerà nel 1528 all'Acquaviva, e a sua moglie Anna Gambacorta, la confisca del patrimonio feudale. L'opera sincrona di Leonardo Santoro¹⁷ illustra gli eventi e le scelte di campo che portano Giulio Antonio Acquaviva, schieratosi col Lautrec, a essere accusato di ribellione e a riparare in Francia col primogenito Giovan Francesco. Entrambi gli indulti emanati da Carlo V nel 1529 e nel 1530, nell'intento di riconquistare consensi e adesioni dei nobili compromessi, escludono l'Acquaviva, ritenuto evidentemente un feudatario ribelle non perdonabile¹⁸.

Nel frattempo, il feudo di Caserta era stato assegnato dal principe d'Orange al fedele castellano di Castelnuovo, don Luigi Ycart, per premiarlo dell'impegno militare particolarmente zelante profuso durante le operazioni di difesa del Regno¹⁹.

¹⁶ La data delle nozze è riportata da G. Tescione, *Caserta medievale* cit., p. 133, n. 714.

¹⁷ L. Santoro, *Dei successi del sacco di Roma e guerra del Regno di Napoli sotto Lotrech*, Stab. Tip. P. Androsio, Napoli, 1858.

¹⁸ Giulio Antonio Acquaviva, dopo aver tentato rocambolescamente altre imprese per conto della Francia, cerca invano di riconciliarsi con il sovrano spagnolo, ma alla fine dovrà rassegnarsi a restare in esilio in Francia fino alla morte, sopraggiunta il 18 ottobre 1538, pur continuando sempre a fregiarsi del titolo di duca d'Atri – in quanto si considerava erede della linea primogenitoriale dei duchi atriani – e a sperare fino all'ultimo di recuperare i possedimenti aviti. Cfr. M. Sanudo, *I diari*, Visentini, Venezia, 1879-1902, t. XLIX, pp. 452, 481; t. L, pp. 227, 571. Si veda anche A. Zazo, *Un corrispondente di Niccolò Franco: Giulio Antonio Acquaviva duca d'Atri*, «Samnium», a. XXXVII, 1-2 (1964), pp. 112-121.

¹⁹ Luigi Ycart, castellano di Castelnuovo e membro del Consiglio Collaterale, risulta distintosi nella difesa delle fortezze napoletane durante l'assedio francese. Per le scarse notizie su di lui, cfr. A. Tisci, *La rappresentazione del contesto per il 'sentire politico': lo 'stato di Caserta'*, in A. Cesaro (a cura di), *Andromeda e Medusa. Per un'ermeneutica simbolico-politica dell'opera d'arte*, Luciano Editore, Napoli, 2009, pp. 185-186; R. Sicilia, *Un consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Guida, Napoli, 2010, pp. 209, 211. Il casertano Leonardo Santoro, che aveva subito il sequestro dei beni e la carcerazione perché accusato

Il conseguimento della vittoria nel Mezzogiorno da parte degli spagnoli e il progressivo ritorno a un clima di concordia, funzionale al consolidamento del consenso delle *élites* del Regno, richiedono una ricomposizione dei rapporti tra la corona asburgica e l'aristocrazia regnicola²⁰: al termine del vortice di espropriazioni e riassegnazioni di feudi effettuate "a caldo", quando il conflitto era ancora nel vivo, «apparve in tutta chiarezza la dolorosa situazione in cui versava il Regno, sconvolto, oltre che dalle armi, dai profondi mutamenti avutisi nella distribuzione dei feudi e della proprietà fondiaria, ché tutta una serie di antiche famiglie era scomparsa ed era stata sostituita da nuovi signori, specialmente spagnuoli, i quali spesso neppur conoscevano ove stessero i beni che loro erano stati concessi. E difficile apparve anche la situazione del governo che, con le donazioni, si era privato dei lauti proventi che gli avrebbe procurato il ritorno in sua proprietà dei feudi dei baroni ribelli», molti dei quali «premevano con insistenza per riottenere quello che loro era stato tolto, e necessità d'ordine politico imponevano che si prestasse ascolto almeno ad una parte di essi»²¹.

Proprio in tali dinamiche si iscrive la vicenda del recupero dei beni aviti, tentato e portato a segno da parte di Anna Gambacorta. L'arrivo del viceré Toledo a Napoli, oltre a costituire una «indicazione precisa del grado di ispanizzazione o castiglianizzazione che sta raggiungendo» il progetto di governo di Carlo V, è un chiaro segnale dell'avvio di un serio programma di instaurazione dell'autorità re-

di tradimento per aver consegnato le chiavi della città di Caserta ai francesi durante l'assedio del Lautrec, era stato poi assolto e ricollocato nel possesso del suo patrimonio proprio grazie all'interessamento dell'Ycart, quando questi era diventato signore di Caserta (L. Santoro, *Dei successi del sacco di Roma e guerra del Regno di Napoli sotto Lotrech* cit., proemio).

²⁰ Sulla politica introdotta da Carlo V nel Regno di Napoli, soprattutto a partire dagli anni '30, si vedano: G. Galasso, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in Id. (a cura di), *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo. Secoli XVI-XVII*, Einaudi, Torino, 1994, pp. 45-102; Id., *Carlo V e il Regno di Napoli*, in G. Galasso, C.J. Hernando Sánchez (edd.), *El Reino de Nápoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, Real Academia de España en Roma, Roma, 2004 (ora in G. Galasso, *Carlo V e Spagna imperiale. Studi e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006, pp. 87-104); C.J. Hernando Sánchez, *El Reino de Nápoles en el Imperio de Carlos V. La consolidación de la conquista*, Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001; Id., *Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo: linaje, estado y cultura (1532-1553)*, Junta de Castilla y Leon, Consejería de cultura y turismo, Salamanca, 1994.

²¹ N. Cortese, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, «Archivio Storico Province Napoletane», a. LVI (1931), p. 239.

gia nel Mezzogiorno²² e giunge a rispondere a quelle esigenze politiche – di inquadramento della nobiltà feudale – e finanziarie – di reperimento di risorse per sovvenire alle spese di guerra e di difesa – di cui la monarchia aveva estremo bisogno.

Le incalzanti esigenze finanziarie della corona spagnola favoriscono la reintegrazione dell'erede Acquaviva nel possesso dei vasti feudi casertani, attraverso l'esercizio dei diritti dotali da parte della madre Anna Gambacorta, la quale riesce a farsi approvare lo "scomputo" di 13.000 ducati sulla somma totale di 19.000 ducati pattuita per l'acquisto, mediante l'autorizzazione rilasciata dal viceré Toledo nel 1533²³. La contessa Gambacorta diventa l'audace e determinata promotrice del recupero del feudo perduto, impegnandosi attivamente per impetrare la grazia dal Toledo e, soprattutto, concependo un realistico piano di spesa per reperire rapidamente la somma – residuale rispetto all'abbuono dei diritti dotali – di 6.000 ducati da versare alla corona. L'operazione viene compiuta dalla Gambacorta attraverso il Banco di Cosimo Pinelli ed eredi Ravaschieri, che versa a suo nome la quota di 4000 ducati «de propria dictae Ill.mae Annae pecunia», ottenuta dalla vendita mirata di alcuni casali, edifici e introiti su Caserta al padre della contessa, Francesco Gambacorta, che era diventato signore di Limatola grazie alla donazione fattagli da Caterina della Ratta nel 1509. Anna Gambacorta si impegna, infine, a consegnare i restanti 2.000 ducati entro il mese di settembre del medesimo anno²⁴.

Pur essendo riuscita a riconquistare solo una parte del vasto complesso detenuto dagli ultimi conti della Ratta, e precisamente lo "stato" feudale di Caserta, la Gambacorta è l'artefice della nascita del ramo casertano del lignaggio Acquaviva, grazie al trasferimento di titoli e giurisdizione feudale che di lì a poco eseguirà a favore del figlio Baldassarre Acquaviva, ma al contempo – durante la sua

²² G. Galasso, *Carlo V e Spagna imperiale* cit., p. 104.

²³ La somma di 18.000 ducati è riportata in Asna, *Repertorio dei Quinternioni*, Terra di Lavoro e Molise, f. 20v (così è recepita da G. Tescione, *Caserta medievale* cit., p. 136). Invece, in un dossier di documenti concernenti le vicende dello stato casertano dal 1533 al 1619, contenuto nel fondo Acquaviva confluito nell'Archivio romano della famiglia Caetani di Sermoneta, è trascritta la sentenza del viceré Pedro de Toledo che, il 28 giugno 1533, assegna ad Anna Gambacorta e ai suoi eredi il feudo di Caserta per una somma ascendente a 19.000 ducati (Acaet, *Miscellanea I*, 89/294, *Diritti su Caserta 1533-1619*: "Volumen scripturarum presentatarum pro parte Ill.mi Principis Casertae in causa s.plis D. Annae Acquavivae Comitissae Castri Villani", cc. 1r-6v).

²⁴ Ivi, c. 3v.

signoria – si mostra attiva nella difesa del patrimonio feudale, combattendo in un lungo contenzioso contro le pretese dello zio di suo marito, Giovanni Antonio Donato, terzogenito di Andrea Matteo, che non si rassegna alla perdita del controllo sullo “stato” di Caserta, ritenendo che spetti a lui la successione su tutti i beni paterni e non tollerando che una porzione venga alienata in virtù dell’esercizio di diritti ereditari femminili legati alle rivendicazioni dotali della Gambacorta, grazie alla quale Caserta finisce per mantenersi come unico possesso feudale transitato alla linea primogeniturale scaturita da Andrea Matteo Acquaviva d’Aragona, attraverso il figlio del suo primogenito²⁵. Nello stesso tempo, la contessa Gambacorta si dimostra attenta al consolidamento della propria autorità feudale sul territorio mediante l’interesse manifestato per la rinegoziazione dei capitoli cittadini con la comunità. I capitoli della Gambacorta, evidentemente concessi in una fase di delicato assestamento del suo dominio feudale, quando la contessa è alla ricerca del consenso dei propri vassalli, contengono alcune disposizioni «in favore de detta città [...] et presertim lo pasculare et fare legna in utile, item che se possano fare taverne et altri capituli in favore de detta città» e verranno richiamati nei decenni e secoli successivi dagli amministratori cittadini quale fonte di attestazione dei privilegi dell’*universitas*²⁶.

Il ruolo determinante svolto da Anna Gambacorta nel recupero dei titoli e del patrimonio feudale di famiglia dimostra l’incidenza che, nell’ambito del processo di ricomposizione socio-politica

²⁵ Dopo un’aspra vertenza tra Giovanni Antonio Donato Acquaviva e Anna Gambacorta, per la successione su Caserta, fu raggiunta una transazione: la contessa avrebbe mantenuto la titolarità, per legittimi diritti dotali, fino alla sua morte; poi i suoi eredi, volendo succederle, avrebbero dovuto versare al duca d’Atri 21.000 ducati (Asna, Quinternione 12, f. 44. Cfr. L. Giustiniani, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, presso Vin. Manfredi, Napoli, 1797-1805, t. III, p. 257; R.A. Ricciardi, *Caserta. Storia e successione feudale*, «Archivio Storico Campano», Caserta, 1889, p. 225. Cfr. pure Aca, Real Cancillería, reg. 3946, cc. 78v-80. Si veda A. Cernigliaro, *Un’ “area metropolitana” nel Settecento? La decomposizione del “telajo feudale” e la rigenerazione civile dell’ager campanus*, in G. Franciosi (a cura di), *Ager Campanus*, Atti del Convegno internazionale “La storia dell’ager campanus, i problemi della *limitatio* e la sua lettura attuale” (Real Sito di S. Leucio, 8-9 giugno 2001), Jovene, Napoli, 2002, p. 232.

²⁶ Acaet, *Miscellanea I*, 73/871, “Deliberazioni consigliari di Caserta”: *Liber Congregationum Electorum, necnon decretorum [...] civitatis Caserte (4.X.1571 – 25.IX.1609)*, f. 26. I capitoli firmati nel 1537 dalla contessa Anna Gambacorta, da poco rientrata in possesso dello “stato” casertano dopo l’esproprio inflittole a causa della sua militanza filofrancese, sono menzionati nelle delibere consiliari dell’*universitas*: il documento viene rinvenuto casualmente nel 1571, in circostanze e con modalità non ben chiarite, e portato a conoscenza degli Eletti, che ne discutono in pubblico consiglio.

e di ricerca del consenso attuato dalla monarchia spagnola nel Mezzogiorno, esercitano sia i meccanismi dotali veicolati dai membri femminili dei casati²⁷, sia le crescenti esigenze finanziarie della corona. La combinazione di questi elementi spiega il prevalente beneplacito tributato dalle autorità spagnole alle operazioni di riscatto o acquisto forzato – da parte di parenti “non direttamente compromessi” – dei beni confiscati ai nobili ribelli: ciò comporta il fatto che la vittoria e il consolidamento del potere spagnolo dopo il 1530 non vengano a determinare il totale annientamento delle famiglie infedeli, malgrado l'adozione di una ferrea linea repressiva e punitiva nei loro riguardi²⁸.

La successione del secondogenito della Gambacorta, Baldassarre Acquaviva d'Aragona, che inaugurerà il ramo casertano del lignaggio, si compie grazie alle operazioni sapientemente messe in atto da due donne: la madre Anna, che – come già detto – predisporrà il trasferimento del feudo di Caserta in suo favore, e la nonna paterna Dorotea Gonzaga, che gli donerà il complesso di feudi abruzzesi a lei pervenuti a titolo di risarcimento dotale da parte del suocero Andrea Matteo Acquaviva, duca d'Atri, che li aveva “ritagliati” dai territori da lui dominati nell'area teramana, scorporandoli dal nucleo centrale dei possedimenti dello “stato” d'Atri. Con atto rogato il 18 marzo 1541²⁹, Baldassarre riceve i feudi di Bellante, Corropoli, Tortoreto, Poggio Morello e S. Omero, che alla Gonzaga erano stati assegnati nel 1528 *ex causa suarum dotium et antefati*: rimasta vedova di Giovan Francesco Acquaviva, primogenito del duca d'Atri, quest'ultimo avrebbe dovuto versarle la somma di 13.333 ducati a titolo di risarcimento del quarto dotale, ma non disponendo di denari, saldò il debito mediante il trasferimento di quella fetta di territorio appartenente ai suoi domini³⁰. Da quel

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ M.A. Visceglia, *Un groupe social ambigu. Organisations, stratégies et représentations de la noblesse napolitaine, XVIe-XVIIe siècles*, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», XLVIII, 4 (1993), pp. 846-847.

²⁹ Cfr. l'atto di donazione dei feudi teramani effettuato da Dorotea Gonzaga in favore del nipote Baldassarre, il 18 marzo 1541, contenuto in Acaet, *Miscellanea I*, 35/79: “Acquaviva – Investitura di Corropoli, Sant'Omero, Bellante, Tortoreto e Poggio Morello (*Facti in causa vertente in Sacro Regio Consilio inter Ill.mo D. Ducem Hadrie [...] et Ill.mo D. Principem Caserte [...] super petitione terrarum in provintia Aprutii [...]*) 1579-1580”.

³⁰ N. Palma, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli*, vol. II, Angeletti, Teramo, 1832, p. 237. Cfr. anche G. Incarnato, *L'evoluzione del possesso feudale in Abruzzo Ultra dal 1500 al 1670*, «Archivio Storico

momento, e per circa un secolo³¹, gli Acquaviva d'Atri dovranno tollerare la presenza del ramo di Caserta quale titolare di feudi confinanti, incuneati nel cuore dello "stato" d'Atri, che rivestivano anche una posizione strategica dal punto di vista geo-economico, situati quasi al confine con lo Stato della Chiesa e comprensivi di terre fruttuosamente destinate alla coltivazione di grano e riso³². Inoltre, nei centri dell'area pervenuta al conte di Caserta abbondavano le chiese e i benefici ecclesiastici di giuspatronato feudale, sui quali i feudatari esercitavano un importante diritto di nomina³³. La vicenda del passaggio del complesso feudale di Bellante – sul quale, di lì a poco, Baldassarre riuscirà ad ottenere dal sovrano il titolo marchesale, con decreto emanato da Filippo II il 6 aprile 1558³⁴ – si iscrive nelle dinamiche che, sempre più sporadicamente, consentivano il trasferimento ad una donna di beni feudali. La giurisprudenza limitava fortemente la trasmissione di beni feudali alla donna attraverso l'istituto del dotario o *antefato*, anche se nella consuetudine dei "Proceri e Magnati" del Regno napoletano era contemplata tale possibilità. Tuttavia, «numerosi processi ci mostrano come il mancato pagamento dell'*antefato* potesse avere come epilogo l'espropriazione di una parte del patrimonio del marito»³⁵, proprio come accade nel caso di Dorotea, vedova di Giovan Francesco Acquaviva, dalla quale gli altri ere-

per le Province Napoletane», a. X, LXXXIX (1972), pp. 221-293: 239-240. Per la geografia feudale delle province d'Abruzzo, si veda il recente contributo di G. Brancaccio, *Aspetti e problemi della feudalità abruzzese e molisana nell'età moderna (secoli XV-XVII)*, in Id. (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise* cit., pp. 15-94.

³¹ Fino agli ultimi anni di governo di Andrea Matteo, II principe di Caserta dal 1594 al 1634.

³² G. Incarnato, *Grano, riso ... e riforme nel teramano nella seconda metà del secolo XVIII*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Dedalo, Bari, 1981, pp. 353-374.

³³ Lo stesso Baldassarre Acquaviva, prima di essere designato per la successione feudale, ereditando titolo e beni dalla madre Anna Gambacorta, quando era ancora impegnato a percorrere la carriera ecclesiastica in qualità di cadetto, aveva ricoperto le funzioni di «rettore di S. Felice e S. Agnese a Troia», nel territorio di Bellante, essendo stato designato appunto dalla nonna Dorotea Gonzaga, che era titolare del feudo (cfr. G. Coniglio, voce "Acquaviva d'Aragona, Baldassarre", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia).

³⁴ Ags, Ssp, Lib, 113, ff. 183v-185v, *Título de marqués de Bellanti a don Baltasar de Acquaviva de Aragón*. Cfr. B. Storace, *Istoria della famiglia Acquaviva reale d'Aragona*, Bernabò, Roma, 1738, p. 63.

³⁵ M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale* cit., p. 463.

di del ducato d'Atri non riusciranno, pur sostenendo un contenzioso, ad ottenere la restituzione del gruppo di feudi teramani a lei trasferiti dal suocero³⁶. I rischi connessi alla dispersione del patrimonio feudale mediante la conversione dell'*antefato* in beni feudali verranno scongiurati definitivamente da una prammatica del 1617, che fisserà il pagamento della somma esclusivamente in denaro e, addirittura, il ritorno della stessa agli eredi del marito, dopo la morte della vedova.

Tra l'altro, l'*impronta* impressa da Anna Gambacorta alla potenziale evoluzione del casato in connessione con la titolarità feudale è evidente fin dall'inizio, quando sembra di poter a lei attribuire l'imposizione del nome di battesimo al suo secondogenito, Baldassarre, che, non rientrando nella tradizione onomastica della famiglia paterna, richiamava invece un uso attestato nella genealogia materna, in cui si ritrovava un famoso Baldassarre – Baldassarre della Ratta – che aveva gestito un grande potere nei primi quarant'anni del '400, influenzando l'evoluzione delle contese fra Angioini e Aragonesi per il possesso del Regno di Napoli e contribuendo ad allargare enormemente i domini feudali della famiglia³⁷. È plausibile che, dopo aver adempiuto all'obbligo di battezzare il primogenito con un nome ricorrente nel lignaggio Acquaviva (Giulio Antonio), Anna Gambacorta, nipote dell'ultima contessa della Ratta ed erede dello "stato" casertano, nella scelta del nome da imporre al secondogenito, abbia voluto ribadire la continuità della discendenza dalla propria famiglia.

³⁶ Giovanni Antonio Donato Acquaviva, terzogenito di Andrea Matteo, dopo lunghi e dispendiosi tentativi e numerosi atti di fedeltà e servizio alla corona spagnola, riuscì ad ottenere l'investitura dello "stato" d'Atri, espropriato per il tradimento del suo defunto padre Andrea Matteo. La definitiva sentenza di ammissione e restituzione fu pronunciata a Castellammare di Stabia il 23 ottobre 1530. L'investitura contemplava tutti i feudi che erano stati del padre «col dritto di recuperare gli altri che trovavansi distratti, prima che scadesse l'anno 1530». Siccome, al momento dell'acquisizione dello "stato" d'Atri da parte di Giovanni Antonio Donato, una parte dei feudi che lo componevano (per l'appunto: Bellante, Corropoli, Tortoreto, Poggio Morello e Sant'Omero) risultava in possesso di Dorotea Gonzaga, vedova del fratello maggiore Giovan Francesco, *ex causa suarum dotium et antefati*, si deve ritenere che l'Acquaviva non fosse riuscito a recuperarne il possesso entro il termine previsto, rimanendone titolare Dorotea, che nel 1541 li avrebbe donati al nipote Baldassarre, conte di Caserta. Cfr. Asna, *Relevi*, 81, f. 161; N. Palma, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli*, vol. II cit., p. 237.

³⁷ Cfr. S. Fodale, voce "Della Ratta (Della Rath), Baldassarre", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia.

Baldassarre Acquaviva³⁸, avviato in un primo momento alla carriera ecclesiastica³⁹, si allinea pienamente con la corona spagnola, mostrando una strenua militanza in campo militare e burocratico⁴⁰. Egli subentra nella titolarità dello stato feudale di Caserta nel 1541. Nel dispiegarsi delle politiche di controllo nobiliare attuate dal Toledo, che contemplanò un efficace inquadramento delle strategie matrimoniali praticate dall'aristocrazia del Regno, le nozze di Baldassarre rientrano in un progetto di fidelizzazione degli Acquaviva di Caserta. All'atto della stipula dei capitoli matrimoniali tra Baldassarre e Geronima Caetani, figlia dei conti di Morcone, rogati a Napoli il 10 settembre 1541, avviene la contestuale donazione del feudo di Caserta da Anna Gambacorta al figlio, configurando un trasferimento *prae mortem* all'erede che si obbliga ad assicurare alla donatrice solo la somma di 6.000 ducati per il suo sostentamento⁴¹. Contemporaneamente, la famiglia della sposa si impegna a trasferire *causa dotis* all'Acquaviva la titolarità del feudo di Caivano, che dovrà pervenire libero «cum Castro seu Fortellitio, iuris, iurisdictionibus et introitibus suis omnibus ad dictam terram spectantibus et pertinentibus»: qui si assiste ad un'ulteriore operazione di trasferimento di feudi determinata da accordi dotali⁴².

³⁸ Cfr. G. Coniglio, voce "Acquaviva d'Aragona, Baldassarre", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia.

³⁹ *Ibidem*: il giovane Baldassarre Acquaviva risulta «rettore di S. Felice e S. Agnese a Troia» (si deve precisare che la località indicata corrisponde a "Colle Troia", situato nel territorio di Bellante, nell'Abruzzo teramano, che all'epoca era feudo della nonna di Baldassarre, Dorotea Gonzaga). Cfr. N. Palma, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli*, vol. III, Angeletti, Teramo, 1833, p. 15.

⁴⁰ Cfr. G. Coniglio, voce "Acquaviva d'Aragona, Baldassarre", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia. Coniglio sostiene che Baldassarre, oltre a detenere il comando di una compagnia, fu «membro del Consiglio collaterale», ma il suo nome non risulta in G. Intorcchia, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Jovene, Napoli, 1987.

⁴¹ Cfr. la copia dei "Capitoli matrimoniali tra Baldassarre Acquaviva d'Aragona e Geronima Caetani d'Aragona" (10-9-1541) conservata in Acaet, Miscellanea I, 89/294, *Diritti su Caserta 1533-1619*: "Volumen scripturarum presentatarum pro parte Ill.mi Principis Casertae in causa s.plis D. Annae Acquavivae Comitissae Castris Villani", cc. 8r-17v: 10v ss.

⁴² Ivi, cc. 8v ss. Giacomo Maria Caetani e sua moglie Costanza Pignatelli, conti di Morcone, si impegnano a riacquistare il feudo di Caivano, che avevano ceduto negli anni precedenti *cum pacto retrovendendi*, per trasferirlo libero a Baldassarre Acquaviva, al quale chiedono unicamente di usufruire delle entrate dell'anno in corso e, soprattutto, dell'abitazione del castello di Caivano *vita durante*. Inoltre, i suoceri obbligano Baldassarre e la sua futura moglie Geronima, loro primogenita, a rinunciare a qualsiasi diritto sugli altri feudi della famiglia, Morcone e Cuffiano, che sono destinati a formare la dote della secondogenita Isabella.

Si deve sottolineare che Baldassarre, grazie alle operazioni compiute da sua madre, Anna Gambacorta, e da sua nonna, Dorothea Gonzaga, ha l'opportunità di perseguire il consolidamento giurisdizionale e l'ampliamento territoriale del proprio "stato" feudale, mediante una strategia di estensione a tutte e tre le aree geografiche tradizionalmente sedi dei domini della famiglia Acquaviva, ormai frammentata nei diversi rami⁴³.

A Baldassarre succede il figlio primogenito Giulio Antonio⁴⁴, il quale risulta conte di Caserta fin dal 1562⁴⁵. Con Giulio Antonio il ramo casertano raggiunge l'ambita elevazione di rango che consentirà ai suoi eredi di confrontarsi orgogliosamente con i principali lignaggi europei⁴⁶. Il 18 maggio 1579 il sovrano Filippo II conferisce allo "stato" casertano il rango di principato⁴⁷.

È Andrea Matteo, figlio del primo principe Giulio Antonio, subentrato nel possesso feudale nel 1594, a incarnare a pieno titolo e in maniera eclatante l'immagine dell'aristocratico rispondente al *cliché* della gloria, dell'onore, della supremazia sociale, della signoria territoriale, del ruolo di corte. Con il secondo principe di Caserta, nel casato degli Acquaviva spicca finalmente «un ramo e un

⁴³ Egli, infatti, oltre che nei territori casertano e teramano, detiene feudi anche in Puglia: nel 1560 acquista il feudo di Cassano, fino ad allora appartenente agli Acquaviva di Conversano. Nel 1566 continua l'espansione in Terra di Lavoro, comprando Alvignano e Dragoni con i loro casali.

⁴⁴ La scelta del nome Giulio Antonio per il primogenito, nome storicamente riscontrabile nella genealogia della famiglia, lascia intuire la volontà di Baldassarre di ribadire con forza non solo l'appartenenza al prestigioso lignaggio degli Acquaviva, ma addirittura la rivendicazione della propria discendenza dal ramo primogenituro originatosi da Andrea Matteo, VII duca d'Atri, attraverso il figlio primogenito Giovan Francesco e il nipote Giulio Antonio.

⁴⁵ Arce, Fondo Notai, vol. 155, f. 32v; vol. 158, ff. 135r e v.

⁴⁶ Sulla scorta dell'esempio paterno, Giulio Antonio continua a perseguire un'accorta strategia fondata sul servizio alla monarchia, ereditando il comando della compagnia d'arme, di cui si era già fregiato il padre Baldassarre a sostegno delle imprese militari di Filippo II. L'impegno bellico si conferma il tratto distintivo della fedeltà aristocratica alla corona e il principale terreno su cui fondare le aspirazioni di crescita politica e patrimoniale del casato: nel luglio del 1564, Giulio Antonio figura "capitano" di Sua Maestà Cattolica (C. Esperti, *Memorie storiche della Città di Caserta Villa Reale*, Stamperia Avelliniana, Napoli, 1773, p. 262; L. Giorgi, *Caserta e gli Acquaviva. Storia di una Corte dal 1509 al 1634*, Spring, Caserta, 2004, p. 32, n. 1). Sul tema dell'impegno militare dell'aristocrazia, cfr. G. Muto, "I segni d'Onore". *Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 171-192; W. Barberis, *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Einaudi, Torino, 1988.

⁴⁷ S. Ammirato, *Delle famiglie nobili napoletane*, t. 2, per Amadore Massi da Furlì, Firenze, 1651, p. 28.

membro della famiglia maggiormente inseriti nel sistema»: quindi «[...] dobbiamo arrivare ai principi di Caserta e ad [...] Andrea Matteo, vero stereotipo dell'aristocratico partecipe del grande circuito degli onori e delle relazioni regolato dalla corona», per identificare tra gli Acquaviva un modello di piena integrazione nobiliare nella rete gestita dalla corte ispanica⁴⁸. Fin dall'inizio, Andrea Matteo, 2° principe di Caserta, marchese di Bellante, signore delle terre di Corropoli, S. Omero, Tortoreto, Poggio Morello⁴⁹ e di Colonnella in Abruzzo, di Cassano in Terra di Bari, della terra di Mesoraca in Calabria Ultra⁵⁰ e di Dragoni e Alvignano in Terra di Lavoro, si rende protagonista di un'avveduta politica matrimoniale, che lo coinvolgerà in prima persona ma che sarà espletata anche nei confronti di esponenti, diretti o indiretti, della propria famiglia.

Il 16 novembre 1593 a Caserta viene celebrata la cerimonia nuziale tra il futuro principe e Isabella Caracciolo, dei conti di S. Angelo dei Lombardi, dalla cui unione nascerà, nel 1596, l'unica erede legittima di Andrea Matteo, Anna Acquaviva, nella quale si estinguerà il ramo casertano della casata. Il matrimonio con la Caracciolo, e i connessi meccanismi dotali e successori da esso derivanti, rappresentano un altro fondamentale tornante per le vicende storiche degli Acquaviva e del feudo di Caserta: l'enorme dote assegnata a Isabella, ammontante a 100.000 ducati, il cui versamento

⁴⁸ A. Spagnoletti, *La famiglia Acquaviva nel sistema imperiale spagnolo*, in C. Lavarra (a cura di), *La linea Acquaviva dal nepotismo rinascimentale al meriggio della riforma cattolica*, Atti del Secondo Convegno Internazionale di studi su "La casa Acquaviva d'Atri e di Conversano" (Conversano, 24-26 novembre 1995), Congedo, Galatina, 2005, pp. 7-8. Descritto come «il più ricco Signore, che fosse in quella stagione nel Regno», Andrea Matteo ostenta una condotta arrogante e consapevole del proprio rango, mantenendo un elevatissimo tenore di vita che contribuirà a infliggere un duro colpo alle già precarie condizioni economiche familiari. Egli non perde occasione per rimarcare la sua altolocata collocazione nella gerarchia nobiliare *intra et extra regnum*, cercando di manifestare tale consapevolezza ed autocoscienza in tutte le relazioni che intreccia con autorità e titolati all'interno e all'esterno del Regno meridionale. Il genealogista Storace non può fare a meno di evidenziare che quantunque egli «formasse un ramo cadetto della Casa, fu però riputato il più ricco signore, che fosse in quella stagione nel Regno» (B. Storace, *Istoria della famiglia Acquaviva* cit., p. 65).

⁴⁹ Acaet, *Miscellanea* I, 35/79: "Acquaviva – Investitura di Corropoli, Sant'Omero, Bellante, Tortoreto e Poggio Morello (*Facti in causa vertente in Sacro Regio Consilio inter Ill.mo D. Ducem Hadrie [...] et Ill.mo D. Principem Caserte [...] super petitione terrarum in provincia Aprutii [...] 1579-1580*)".

⁵⁰ L. Giorgi, *Caserta e gli Acquaviva* cit., p. 35. Su Mesoraca, cfr., in particolare, G. Caridi, *Agricoltura e pastorizia in Calabria. Mesoraca dal XIII al XVII secolo*, Laruffa, Reggio Calabria, 1989.

non verrà mai completamente saldato dalla sua famiglia d'origine, sarà destinata a rimanere una questione aperta, che si protrarrà ben oltre la prematura morte della Caracciolo, trascinandosi in un contenzioso secolare e condizionando pesantemente gli sviluppi finanziari e patrimoniali del complesso feudale casertano⁵¹.

A cagionare questo genere di aspri contenziosi giudiziari e a provocare lunghe catene di indebitamento familiare contribuisce in larga misura la prassi – ampiamente attestata negli usi dotali dei lignaggi aristocratici napoletani – di dotare le figlie con una porzione o con la totalità della dote materna, il cui versamento, in molti casi, risulta non ancora completato, pur a distanza di tempo e a dispetto dei patti e delle scadenze stabilite nei contratti matrimoniali. Tale è la circostanza che si delinea nel casato degli Acquaviva di Caserta. La medesima dote assegnata ad Isabella Caracciolo, solo parzialmente riscossa, viene ridestinata dal marito di quest'ultima, Andrea Matteo, alla figlia Anna, in occasione del suo matrimonio con Francesco Caetani. Le azioni di recupero di questa dote, dalle quali scaturiranno una serie di complicatissime operazioni finanziarie su cespiti, capitali ed interessi, costituiranno una voce costante degli affari di famiglia e non giungeranno mai a compimento.

Dopo la morte della prima moglie, Andrea Matteo Acquaviva mette in atto una politica matrimoniale di respiro internazionale, così come internazionale era ormai la sua proiezione di grande ari-

⁵¹ Nel 1718 il principe di Caserta – che allora sarà Michelangelo Caetani –, prostrato da una grave situazione debitoria, sarà ancora impegnato in un dispendioso contenzioso giudiziario per reclamare il saldo dagli Imperiali, i nuovi feudatari subentrati ai Caracciolo nel possesso dello “stato” di S. Angelo dei Lombardi dal 1631 (per le vicende relative allo “stato” feudale di S. Angelo dei Lombardi, di recente si veda F. Barra, *Lo “stato” feudale degli Imperiali di Sant’Angelo*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica* cit., pp. 55-84). Michelangelo Caetani tenterà di ottenere dagli Imperiali il versamento della somma residuale di ducati 50.300 della dote assegnata da Carlo Caracciolo alla figlia Isabella, pretendendo che sia avvenuto il trasferimento su di loro – attraverso l’acquisizione del complesso feudale – dell’obbligazione dotale contratta dal precedente feudatario da ricavarsi, appunto, dalle rendite feudali di S. Angelo dei Lombardi. Sulla questione sono illuminanti i documenti conservati in Acaet, *Miscellanea I*, 244: *Possesso dello Stato di S. Angelo-Imperiali. Scritture concernenti i diritti di Michelangelo Caetani a conseguire dal Marchese Francesco Maria Imperiali, possessore dello Stato di S. Angelo, la residuale somma di duc. 50.300 della dote di 100.000 duc., assegnata a D. Acquaviva Anna, moglie di Francesco Caetani duca di Sermoneta, sull’eredità del conte Carlo Caracciolo dal 1582 [...] (1718)*; vol. I, 245: *Pro Marchione F.M. Imperiali contra D. M.A. Gaetano [...] super iudicio assistencie, istituto pro residuali sorte duc. 50.300 cum sua rata annuorum introitum; pro quibus supponitur obnoxius dictus Status S. Angeli qui inter cetera feuda remansit in haereditate q. comitis Caroli Caraccioli de anno 1582 [...] (1718)*.

stocratico integrato nel sistema imperiale: con il secondo matrimonio, contratto intorno al 1608⁵², Andrea Matteo, intreccia i suoi destini con quelli della prestigiosa e ricca nobiltà boema, sposando Francesca Pernestein⁵³. Nonostante il mancato arrivo della prole, l'unione con Francesca Pernestein si rivela fruttuosa per il principe di Caserta soprattutto sotto il profilo economico, grazie alla cospicua dote portata dalla sposa⁵⁴ e alla sua volontà testamentaria di nominare come unico erede, in assenza di figli, il coniuge Andrea Matteo.

Anche in questo caso, la storia patrimoniale e giurisdizionale del feudo di Caserta si ritrova ad essere inevitabilmente segnata da operazioni di carattere dotale intraprese da una nobildonna. A causa della consistenza della dote e per le particolari condizioni successorie fissate dalla Pernestein qualche anno prima della morte (avvenuta a Caserta nel novembre del 1626, prima di quella del marito), i capitoli matrimoniali stipulati tra i nubendi nel 1607 e il testamento registrato dalla Pernestein il 16 settembre 1622⁵⁵ diventeranno, nel corso degli anni seguenti, documenti determinanti nell'istruttoria di contenziosi di natura patrimoniale sviluppatasi

⁵² I capitoli matrimoniali sottoscritti da Andrea Matteo e dalla madre della sposa furono redatti a Praga nel marzo del 1607 (cfr. Asna, Regia Camera della Sommaria, *Processi, Attuari diversi*, b. 197, ff. 11r-13v). Le nozze furono celebrate nel 1608 e l'*instrumentum dotalis* fu sottoscritto nel 1609 (cfr. la copia dell'*instrumentum dotalis* contenuta in Acaet, Miscellanea I, 128/274: *Processus vertentes inter Polissenam Firstimberg principissam Caserte et alios creditores quondam principis Caserte cum Anna Acquaviva principissa Caserte et ducissa Sermonete 1635-1641*, cc. 8r-19r).

⁵³ F. della Marra, *Ruina di case napoletane del suo tempo*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXV (1900), pp. 371, 381; L. Giorgi, *Caserta e gli Acquaviva* cit., pp. 36-39. Francesca Pernestein era figlia di Wratislav, Gran Cancelliere di Boemia, consigliere dell'imperatore, cavaliere del Toson d'Oro, e di Maria Maximiliana Manrique de Lara y Mendoza, nobildonna spagnola, giunta presso la corte imperiale come dama di compagnia al seguito dell'infanta Maria Anna Carolina, figlia di Carlo V, che era andata in sposa a Massimiliano II d'Asburgo, diventando imperatrice del Sacro Romano Impero.

⁵⁴ La dote promessa dalla madre Maria Maximiliana de Lara per Francesca Pernestein ammontava a 70.000 fiorini, corrispondenti a 60.000 talleri del Regno di Boemia, da versarsi in tre rate: la prima, all'atto delle nozze; la seconda dopo un anno; la terza dopo il secondo anno di matrimonio (*Instrumentum dotalis* di Francesca Pernestein, in Acaet, Miscellanea I, 128/274: *Processus vertentes inter Polissenam Firstimberg* (sic) *principissam Caserte et alios creditores* cit). Una somma analoga era stata stanziata dalla famiglia Pernestein, qualche anno prima, per il matrimonio della figlia Bibiana con Francesco Gonzaga.

⁵⁵ Una copia del testamento di Francesca Pernestein è riportata in Asna, Regia Camera della Sommaria, *Processi, Attuari diversi*, 197, 3, ff. 20r-24v (all'interno dell'incartamento prodotto nella causa intentata da Polissena Fürstemberg, terza moglie di Andrea Matteo, contro l'erede Anna Acquaviva, figlia del principe).

tra gli eredi, ed eserciteranno una profonda influenza anche nella questione della devoluzione del feudo alla corona, che verrà a profilarsi per indebitamento alla morte del principe Andrea Matteo. Quest'ultimo, ad un anno dalla morte della Pernestein, il 1° dicembre 1627, contrae il suo terzo matrimonio con Martha Polissena Fürstemberg, dopo alcuni anni di "vociferata" relazione clandestina, consumata quando era ancora in vita la seconda moglie di Andrea Matteo, di cui la Fürstemberg era nipote⁵⁶.

Nel momento del massimo splendore del suo casato, Andrea Matteo porta a compimento un altro disegno che chiama in causa nuovamente la centralità politica e patrimoniale degli esponenti femminili dell'aristocrazia baronale. Nel 1618, dopo travagliata concertazione, si celebra il matrimonio della sua unica erede legittima Anna con il duca di Sermoneta, Francesco Caetani, già Grande di Spagna dal 1616 e anch'egli destinato, dopo una brillante carriera burocratica al servizio della monarchia asburgica, a diventare cavaliere del Tosone nel 1659⁵⁷. Le nozze di Anna Acquaviva presentano una gestazione complessa, probabilmente avviatasi nel periodo praghese del principe Andrea Matteo, durante il quale risulta nunzio pontificio a Praga – dal 1607 al 1610 – il futuro cardinale Antonio Caetani, autorevole esponente del casato

⁵⁶ Polissena Fürstemberg, figlia di una sorella di Francesca Pernestein, era giunta a Caserta nel 1615, su invito della zia, dopo essere rimasta giovane vedova di Emanuele Gesualdo, figlio del principe di Venosa, da cui aveva avuto due bambine. L'arrivo della giovane donna, auspicato dalla zia Francesca Pernestein, sembra si fosse in seguito rivelato deleterio per lei e il suo matrimonio, rovinato dalla relazione extraconiugale intrecciata dalla nipote vedova con suo marito, il principe Andrea Matteo Acquaviva, da cui pare fosse addirittura nato un figlio, probabilmente morto in tenera età (P. Litta, *Famiglie celebri italiane*, Ferrario, Milano, 1843). Dopo un anno dalla morte di Francesca Pernestein, avvenuta il 10 novembre 1626, la relazione adulterina di Andrea Matteo e Polissena venne legalizzata attraverso il matrimonio, celebrato a Caserta il 1° dicembre 1627.

⁵⁷ G. Signorotto, *Aristocrazie italiane e monarchia cattolica nel XVII secolo. Il 'destino spagnolo' del duca di Sermoneta*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», a. II, 2 (1996), p. 60; M.A. Visceglia, «Non si ha da equiparare l'utile quando vi fosse l'honore». *Scelte economiche e reputazione: intorno alla vendita dello stato feudale dei Caetani (1627)*, in Ead. (a cura di), *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, Carocci, Roma, 2001, p. 211. Su Francesco Caetani e le funzioni ricoperte nell'apparato di governo del sistema imperiale spagnolo, si veda il recente contributo di N. Bazzano, «Qui crepo e non do soddisfazione a nessuno, e non voglio perdere quello che acquistai in Milano»: Francesco Caetani, duca di Sermoneta, viceré di Sicilia, in C.J. Hernando Sánchez, G. Signorotto (a cura di), *Uomini di governo italiani al servizio della Monarchia spagnola (secoli XVI e XVII)*, numero monografico di «Cheiron», a. XXVII, 53-54 (2010), pp. 225-245.

romano dei duchi di Sermoneta, i quali proprio in quei decenni maturavano la decisione di gravitare nell'orbita spagnola, ricavano notevoli vantaggi in termini di prestigio, di arricchimento e di influenza nel circuito di potere gestito dall'egemonica corona asburgica⁵⁸. L'ipotesi del matrimonio si concretizza, poi, nel 1618, proprio sotto gli auspici dello zio Antonio Caetani, arcivescovo di Capua, nel frattempo trasferito dalla nunziatura di Praga a quella di Madrid, alto prelato che in quegli anni risulta al centro di una rete molto fitta di strategie e accordi che intrecciano o dirigono i destini matrimoniali e le carriere politiche ed ecclesiastiche di numerosi rampolli dell'aristocrazia italiana⁵⁹, entro le predominanti dinamiche politiche e clientelari che si snodano tra la corte madrilena e la curia romana⁶⁰.

Il principe Andrea Matteo, speranzoso fino all'ultimo di ottenere un erede maschio cui destinare lo "stato" casertano, decide in un primo momento di escludere la figlia Anna – e i suoi eventuali legittimi eredi – dalla successione su Caserta. Tale volontà viene formalizzata nei capitoli matrimoniali stipulati dagli sposi, nel giugno del 1618⁶¹, in cui la nubenda, su istanza del principe suo padre, rinuncia a ogni diritto successorio sui beni feudali e burgensatici, sui titoli e privilegi di spettanza paterna, per consentire al genitore di disporne liberamente trasmettendoli a un maschio della famiglia, di cui Andrea Matteo continuerà fino alla fine della propria esistenza ad auspicare la nascita.

Per supportare tale disposizione viene invocata e trascritta la concessione recentemente elargita da Filippo III ai baroni napoletani, mediante la quale, «conoscendo con quanta facilità li stati e feudi, tanto titolati, quanto non titolati [...] in molto tempo, con molte fatiche, esercitii acquistati, in un punto si perdono nelle proprie famiglie delli acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena», viene loro permesso di «disporre del-

⁵⁸ Cfr. G. Signorotto, *Aristocrazie italiane e monarchia cattolica* cit.

⁵⁹ Sul cardinale Antonio Caetani, cfr. G. Lutz, voce "Caetani (Gaetano), Antonio", *Dbi*, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia.

⁶⁰ A tal proposito, si vedano: M.A. Visceglia, *Roma papale e Spagna: diplomatici, nobili e religiosi tra due corti*, Bulzoni, Roma, 2010; R. Ago, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Roma-Bari, 1990.

⁶¹ I capitoli matrimoniali sono sottoscritti il 23 giugno dallo sposo a Napoli e il 27 giugno dalla sposa a Caserta. Il documento è conservato in Acaet, Fondo Generale, 23 giugno 1618, n. 188205: *Capitoli matrimoniali tra Anna Acquaviva e Francesco Caetani*.

li detti feudi, et titoli in beneficio di quel mascolo delle loro famiglie, quale nel tempo della disposizione succederea non essendoci femina in proximiori gradu, non obstante ci fussero donne similmente in gradu successibili et proximiori, alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi stati, e feudi stabilire quel tanto che li parerà per sua dote [...]»⁶². Anna Acquaviva, infatti, viene compensata da suo padre attraverso l'assegnazione della dote materna, costituita da quei 100.000 ducati stanziati per Isabella Caracciolo dalla propria famiglia e ancora non ricevuti dal marito Andrea Matteo, sul conferimento dei quali, già all'epoca del matrimonio di Anna, pende un contenzioso con gli eredi della contea di S. Angelo dei Lombardi su cui grava l'esborso del denaro⁶³. In aggiunta, nelle pattuizioni nuziali, il principe di Caserta si impegna, dopo la morte, a donare alla figlia altri 20.000 ducati. A tali condizioni, Anna Acquaviva e il suo promesso sposo Francesco Caetani, per se stessi e per i loro eredi, si obbligano a rinunciare a qualsiasi rivendicazione sui beni, presenti e futuri, di Andrea Matteo. Ma la speranza – non troppo remota, per la verità – nutrita dal Caetani e dalla sua famiglia, in merito a una probabile successione nel possesso dello “stato” di Caserta, diventerà una realtà nel 1630, quando Andrea Matteo, resosi ormai conto dell'impossibilità di avere un erede maschio, ribalterà le condizioni successorie stabilite nei capitoli matrimoniali dell'unica figlia Anna, designandola come erede

⁶² La grazia concessa dal sovrano spagnolo ai baroni napoletani viene trascritta all'interno dei capitoli matrimoniali (ivi, ff. 6v-7r).

⁶³ La dote di 100.000 ducati per le nozze di Isabella Caracciolo con Andrea Matteo Acquaviva era stata stanziata dal padre Carlo sulle rendite del proprio feudo di S. Angelo dei Lombardi. Alla morte di questi, esecutrice testamentaria, e quindi responsabile anche della liquidazione della dote di Isabella – versata solo in minima parte –, era stata nominata la sorella della sposa, Caterina, che era maritata con Ettore Pignatelli di Monteleone. Un lungo contenzioso, come già detto, per la liquidazione della restante e cospicua parte della dote non versata, era destinato a sorgere tra Andrea Matteo Acquaviva (e successivamente i suoi eredi del casato Caetani), e gli eredi di Carlo Caracciolo, feudatario di S. Angelo dei Lombardi.

Nei capitoli matrimoniali di Anna Acquaviva si chiarisce che ella «promette assegnare per sue doti al detto signor Duca di Sermoneta suo futuro sposo, a tempo si contraherà lo detto matrimonio, docati cento milia correnti, quali sono delle doti della quondam sig.ra D. Isabella Caracciola di Mendozza, Principessa di Caserta sua madre, olim assegnati al detto signor Principe di Caserta, li quali docati cento milia si deveno conseguire dalli SS.ri Duca e Duchessa di Monteleone, et sopra lo stato del quondam signor Conte di S. Angelo, avo materno di detta signora D. Anna, et per essi annui docati settemilia [...]» (Acaet, Fondo Generale, 23 giugno 1618, n. 188205: *Capitoli matrimoniali tra Anna Acquaviva e Francesco Caetani*, f. 1v).

universale dei suoi beni e titoli nel testamento, che diverrà esecutivo alla morte del principe, nel 1634: «Et instituisco mia herede Univer-sale, e Particolare Donna Anna Acquaviva d'Aragonia Duchessa di Sermoneta mia figlia Unigenita, sopra tutti, et qualsivoglia miei beni burgensatici, feudali, e titolati, mobili, stabili, annue intrate, censi, crediti, ricoglienze, nomi di debitori, suppellettili, oro, argento, lauorato et non lauorato, dinari, animali, et ogn'altra cosa che mi spetta, in qualsivoglia luogo esistente, cosi in questo regno, come fuora»⁶⁴.

Ma il trasferimento del complesso feudale dal principe a sua figlia si rivela contrastato e dall'esito incerto. Le enormi spese sostenute da Andrea Matteo, unite alla pregressa condizione debitoria della famiglia, provocano la devoluzione del feudo alla corona, alla quale segue l'esecuzione di ben due apprezzati tesi a stabilire il valore dello "stato" feudale ai fini di un'eventuale vendita. Si profila rapidamente l'ipotesi di un compratore interessato al feudo, che il 21 luglio 1638 offre la somma di 194.000 ducati con la garanzia di saldare i restanti creditori in un'unica soluzione o a rate, alla ragione del cinque e mezzo per cento. Il potenziale acquirente, che partecipa alle aste indette per la vendita dello "stato" casertano, è Alessandro Pallavicino, erede di Giovan Francesco Pallavicino, che – insieme agli eredi de Mari – risulta il maggiore creditore del principe Andrea Matteo, nell'elenco dei debiti compilato alla morte di quest'ultimo⁶⁵.

⁶⁴ Asna, Regia Camera della Sommaria, *Processi, Attuari diversi*, 197, 3, ff. 3r-5r: *Testamentus Principis D. Andreae Matthei*.

⁶⁵ Alessandro Pallavicino è uno degli eredi di Giovan Francesco Pallavicino, che – insieme agli eredi de Mari – risulta il maggiore creditore del principe Andrea Matteo. Quest'ultimo – tra fine Cinquecento e inizio Seicento – aveva contratto consistenti debiti con importanti gruppi finanziari operanti nella capitale, tra i quali i de Mari, i Ravaschieri e il Banco di Sant'Eligio. Le operazioni compiute dal principe di Caserta sono descritte nell'elenco creditori allegato agli apprezzati redatti dai regi tavolari de Marino e Serra, che eseguono le due stime per conto della corona (cfr. Asna, Regia Camera della Sommaria, *Processi, Attuari diversi*, b. 197, ff. 45r-178v: Apprezzo del tavolaro Pietro de Marino (1634-1635); ff. 380r-587r: Apprezzo del tavolaro Francesco Serra). Per la presenza dei finanzieri genovesi nelle dinamiche economiche e politiche del Regno di Napoli, si vedano: A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996; G. Brancaccio, «Nazione genovese». *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Guida, Napoli, 2001. Cfr. anche C. Álvarez Nogal, *Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)*, Banco de España, Servicio de Estudios, 1997; R. Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello*, vol. II: *I genovesi a Napoli durante il Viceregno spagnolo*, Edizioni Beta, Salerno, 1973; G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna*, Laveglia, Salerno, 2007; G. Sabatini, *Alleati? Nemici? I portoghesi, i genovesi e il controllo del*

Ma, ancora una volta, la sorte del complesso feudale è determinata dai diritti vantati da una gentildonna: l'offerta del Pallavicino, pur allettante per la corona desiderosa di incamerare denaro per le sue continue esigenze finanziarie, decade di fronte alla prelazione esercitata da Anna Acquaviva, che vanta cospicui crediti dotali e riesce, in tal modo, a rientrare in possesso del feudo di suo padre nel 1639. Da allora lo "stato" di Caserta resta per vent'anni sotto la giurisdizione di una feudataria: la principessa Anna, fino alla morte sopraggiunta nel 1659, gode di un'amplissima giurisdizione feudale. Le fonti evidenziano il vasto potere dei signori casertani, che per un ventennio è in pieno godimento ad Anna Acquaviva: «[...] al presente possiede la Signora Principessa D. Anna la giurisdizione de Vassalli con cognitione di prime et seconde cause civili e criminali et miste, mero et misto imperio, banco di giustizia cum gladii potestate, le quattro lettere arbitrarie con potestà di posser commutar le pene corporali in pecuniarie, giurisdizione di bagliva, pesi, zecca et misure et giurisdizione di portolania [...]»⁶⁶.

L'Acquaviva, riconquistato il feudo di famiglia, non esita a lanciarsi in una strenua e dispendiosa difesa dei suoi confini e dei suoi vassalli, allora sottoposti ad abusi e violazioni da parte dei confinanti feudatari di Maddaloni, i potenti duchi Carafa, contro i quali la principessa Anna avvia un contenzioso presso il Sacro Regio Consiglio per ottenere la corretta confinazione dei suoi domini e impedire i soprusi giurisdizionali e le erosioni territoriali costantemente perpetrate dai Carafa e dai loro vassalli⁶⁷.

sistema di approvvigionamento e del mercato del credito a Napoli tra XVI e XVII secolo, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, t. II, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 557-588.

⁶⁶ Asna, Regia Camera della Sommaria: *Apprezzo del tavolario Francesco Serra* cit., ff. 400 r-v.

⁶⁷ Accesi contrasti improntano i secolari rapporti tra gli Acquaviva e i Carafa, duchi di Maddaloni, ostinati nell'affermare la propria giurisdizione in alcuni territori ritenuti dagli Acquaviva di propria competenza. Lo scontro diventa più rovente nel 1638, quando la principessa Anna Acquaviva è già in una critica situazione, arroccata su posizioni difensive, alla disperata ricerca di soluzioni che le consentano di tutelare il proprio dominio, in quanto, oberata dai debiti, è incalzata dalla procedura di devoluzione dello "stato" feudale al Sacro Regio Consiglio su istanza dei creditori. In quei frangenti, dunque, riemerge lo spirito battagliero della feudataria casertana, quasi stimolata da un "istinto di conservazione", che la induce ad interpellare il Sacro Regio Consiglio ed il Collaterale, affinché tutelino i suoi diritti effettuando dei sopralluoghi e stabilendo definitivamente i confini tra i feudi, mediante l'emanazione di decreti. Sulla vicenda si rimanda a M.A. Noto, *Conflitti territoriali e amministrativi tra lo "stato" di Maddaloni e lo "stato" di Caserta nell'età*

Tuttavia, le vicende casertane confermano che la strada maestra per l'acquisizione della giurisdizione feudale da parte di una donna restava pur sempre relegata ai meccanismi dotali e successori (via via sempre più limitati dalla legislazione regia mediante il consolidamento degli istituti del maggiorascato, del fidecommesso, del riconoscimento delle linee successorie maschili indirette). Solo in casi molto rari, e per epoche precedenti all'incalzante depotenziamento dei diritti feudali femminili, si assiste all'assegnazione di nuovi feudi da parte della monarchia a nobildonne⁶⁸.

D'altronde, anche alla contessa Anna Gambacorta, ava dell'Acquaviva, all'atto del riscatto del complesso feudale per diritti dotali nel 1533, il viceré Toledo, per conto della corona, aveva concesso l'investitura con la piena giurisdizione goduta dai feudatari casertani: i diritti su Caserta riguardanti le prime e le seconde cause, la condanna fino all'ultimo supplizio (eccetto che per i reati di lesa maestà, eresia, falsa moneta e omicidi clandestini), il mero e misto imperio, con le quattro lettere arbitrarie, in cambio del giuramento di fedeltà e ligio omaggio e l'impegno a pagare l'adoha «quoties et quando in Regno ipso generaliter indicetur»⁶⁹.

moderna, in F. Dandolo, G. Sabatini (a cura di), *I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno spagnolo*, Atti in memoria di S.E. Mons. Pietro Farina, Edizioni Saletta dell'Uva, Caserta, 2013, pp. 143-165. Le fonti relative alla lunga vertenza giudiziaria sono conservate in Acaet, Miscellanea I, 136/332: *Processus Ill. Princ. Caserte Ducisse Sermonete contra Ill. Duces Magdaloni et alios coram Sp. R. Casanate Collaterali Consiliario "per li confini con Capua, Morrone, Limatola, Santa Agata delli Goti, Castello della Valle et Madaloni" (27.X.1638 – 5.VII.1647) con pianta topografica*. Alcuni stralci del voluminoso incartamento riguardante la causa per i confini intentata dalla principessa Anna Acquaviva sono riportati da C. Esperti, *Memorie ecclesiastiche della città di Caserta Villa Reale*, Stamperia Avelliniana, Napoli, 1775, pp. 7-71: *Confinazione dello Stato secolare della città di Caserta fatta dal Consigliere D. Ettore Capecelatro*. Le piantine realizzate durante la causa sono state riprodotte e commentate da M.R. Rienzo, *Calatia nelle carte dei confini storici tra il XVII e il XIX secolo*, Istituzione del Museo Civico, Città di Maddaloni, 2004.

⁶⁸ In quest'ottica è analizzato il caso di Vittoria Colonna da parte di Aurelio Cernigliaro, che nel ricostruire le vicende dell'assegnazione alla marchesa di Pescara, con ampia giurisdizione, del feudo di Rocca d'Evandro come *feudum novum*, sottolinea l'eccezionalità dell'evento, all'interno della «linea del pensiero giuridico meridionale del Cinquecento relativamente alla donna feudataria» che «si profila complessivamente in parabola discendente, specie all'indomani della riforma tridentina» e che tenderà a comprimere, nei secoli successivi, gli spazi d'esercizio dei diritti femminili nell'aristocrazia feudale (A. Cernigliaro, *Madonne, ancelle, popolane del Rinascimento meridionale in veste giuridica* cit., p. 351 e *passim*).

⁶⁹ Acaet, Miscellanea I, 89/294, *Diritti su Caserta 1533-1619* cit., cc. 3v-4r).

Il passaggio del feudo ad una donna, comunque, prefigura la sua inevitabile “fuoruscita” dall’alveo familiare. Con Anna Acquaviva si realizza il trasferimento del principato casertano al lignaggio dei Caetani, duchi di Sermoneta. La Caserta dei Caetani va incontro a un lento, ma inesorabile, declino, poiché tale casato manifesta un interesse preminente per il nucleo “storico” dei propri possedimenti feudali, ossia il ducato di Sermoneta nel cuore dello Stato Pontificio⁷⁰. Un ulteriore colpo al dominio dei Caetani sarà inferto dalle traversie politiche cui andranno incontro gli ultimi principi di Caserta, Francesco Gaetano e il figlio Michelangelo, implicato il primo in azioni sovversive contro il regime vigente e sospettato il secondo di “tiepida” fedeltà alla corona⁷¹.

Tutto ciò avverrà in concomitanza all’inarrestabile aggravarsi di un cronico indebitamento che, se aveva costituito per decenni una costante implicazione connessa allo sfarzo e alla potenza ostentati dal casato, diventerà insostenibile alla metà del Settecento, costringendo l’ultimo esponente della famiglia a “svendere” l’ormai avito possedimento feudale casertano. In particolare, il considerevole deficit accumulato dal casato si rivela il risultato di strategie matrimoniali, che, ancora una volta, si dimostrano deter-

⁷⁰ Per la geografia politica dell’area, si veda in generale G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 66-86. Sui feudi papali dei Caetani, si rimanda a L. Fiorani (a cura di), *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno della Fondazione “Camillo Caetani” (Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993), L’Erma di Bretschneider, Roma, 1999; C. Fiorani, *Il Fondo economico dei Caetani duchi di Sermoneta*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2010. Sull’impegno dei Caetani, soprattutto nel campo della committenza artistica, cfr. A. Amendola, *I Caetani di Sermoneta. Storia artistica di un antico casato tra Roma e l’Europa nel Seicento*, Campisano, Roma, 2010.

⁷¹ Gaetano Francesco Caetani, penultimo principe di Caserta, prende parte alla congiura di Macchia nel 1701, ordita da un gruppo di aristocratici filoautriaci contro l’avvento di Filippo di Borbone al trono di Napoli. Dopo il fallimento dell’insurrezione, il Caetani è costretto all’esilio presso la corte di Vienna e rientrerà a Napoli negli anni della conquista austriaca del Viceregno. Con l’instaurazione del Regno borbonico nel 1734, i Caetani di Caserta saranno sempre giudicati inaffidabili, a causa dei mal dissimulati sentimenti antiborbonici manifestati anche dal figlio di Gaetano Francesco, Michelangelo. Per una ricostruzione delle esperienze di Gaetano Francesco Caetani, oltre a L. Fiorani, voce “Caetani, Gaetano Francesco”, Dbi, si veda M.A. Noto, *Dal Principe al Re* cit., pp. 146-148. A tal proposito, si segnala un contributo di prossima pubblicazione: M.A. Noto, *The Kingdom of Naples to the test of succession: aristocracy, urge for autonomy and international politics at the beginning of the eighteenth century*, in un volume curato da A. Álvarez-Ossorio Alvariano, C. Cremoni, E. Riva, *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies*, FrancoAngeli, Milano, 2015 (in corso di stampa).

minanti nei processi di ascesa o decadenza dei lignaggi. Processi e vicende familiari, che nella loro dimensione congiuntamente pubblica e privata, si intrecciano all'evoluzione del regime feudale in età moderna, che definisce «non tanto un sistema di produzione, quanto i tratti distintivi di una storia sociale del potere, che, nella lunga durata della giurisdizione feudale, nonostante la sua profonda trasformazione rispetto ai secoli del Medioevo, ha avuto una variabile importantissima e fortemente condizionante le vie della modernità di una parte consistente del nostro continente»⁷².

A monte del cospicuo indebitamento dei Caetani, c'era il patrimonio che Gaetano Francesco, padre dell'ultimo principe della stirpe, aveva negoziato nel 1692 per sua sorella Isabella, che aveva sposato, portandogli in dote l'ingente somma di 50.000 scudi, l'ambizioso aristocratico di origine genovese Bartolomeo Cattaneo, che da poco aveva acquisito il feudo di S. Nicandro col titolo di principe⁷³. La dote di Isabella Caetani doveva essere ricavata «in dieci rate annue sulle rendite del maggior feudo di casa Caetani nel Mezzogiorno, e cioè il principato di Caserta»⁷⁴. Si spiega, così, il passaggio del credito – mai del tutto riscosso – da Bartolomeo al figlio Domenico, che risulta il principale creditore di Michelangelo Caetani, negli ultimi anni della sua signoria casertana. L'istanza di vendita del complesso feudale viene avanzata dai creditori di Michelangelo Caetani, tra i quali particolarmente agguerrito risul-

⁷² A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», 24 (2012), p. 9. Sul tema della giurisdizione feudale, di recente approfondito da nuovi studi, si vedano Id., *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit.; R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013; Ead., *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea - ricerche storiche», 14 (2008), pp. 469-504; Ead., «Per la retta amministrazione della giustizia». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», 16 (2009), pp. 315-352; Ead., *La questione dei diritti signorili in Sicilia a fine Settecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», 26 (2012), pp. 445-460; G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, 2 tt., Guerini e Associati, Milano, 2011.

⁷³ L'ascesa dei Cattaneo nel Mezzogiorno si inserisce in quel processo di radicamento degli *hombres de negocios* genovesi attraverso la penetrazione nel sistema feudale del Regno: essi avevano cominciato a «figurare con piccoli domini feudali in Basilicata e Calabria agli inizi del secolo», per poi arrivare, dopo alcuni rovesci nelle loro attività finanziarie, ad acquistare il principato di S. Nicandro (R. Colapietra, *Vita pubblica e classi politiche del Vicereame napoletano* cit., p. 12. Cfr. D. Confuorto, *Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC*, a cura di N. Nicolini, vol. II, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, p. 6).

⁷⁴ Ivi, p. 13.

ta proprio il cugino di Michelangelo, cioè Domenico Cattaneo, e, infatti, «negli ultimi anni si vide il feudo amministrato dal Principe di Sannicandro, il quale volle con ciò assicurare la percezione di una parte degli interessi de' suoi ingenti crediti contro alla famiglia Gaetani»⁷⁵. Il Sannicandro godeva di grande considerazione e benevolenza presso i Borboni, di cui era perfino creditore, grazie alle sue enormi sostanze⁷⁶.

Con l'ultimo dei Caetani di Caserta, Michelangelo⁷⁷, si conclude la vicenda feudale del principato: la richiesta di devoluzione dello "stato" di Caserta consente al sovrano di mettere in atto la sua "vendetta" politica contro i Caetani, ammantandola dietro un atto ufficiale scaturito dalla necessità di intervenire in soccorso del feudatario che era in difficoltà economiche. Michelangelo Caetani, infatti, viene praticamente costretto all'alienazione dello "stato" casertano a favore del re, il quale, ufficialmente presentandolo come un gesto di solidarietà,

⁷⁵ Arce, vol. 3558: *Platea dei fondi, beni e rendite che costituiscono l'Amministrazione del Real Sito di Caserta formata per ordine di S.M. Francesco I, re del Regno delle Due Sicilie dall'Amministratore cav. Sancio, vol. I: Stato di Caserta (1826)*, p. 23.

⁷⁶ Domenico Cattaneo, principe di S. Nicandro, come è noto, fu precettore del futuro re Ferdinando IV e fece parte del Consiglio di Reggenza durante la minore età del sovrano. Benvenuto dalla regina Maria Amalia e dagli ambienti ecclesiastici, il Sannicandro giocherà un ruolo fondamentale nei primi anni di regno di Ferdinando. Per la sua fedeltà alla monarchia, sarà insignito di numerose onorificenze, tra cui il Toson d'Oro, il Grandato di Spagna di prima classe e il cavalierato dell'Insigne Real Ordine di San Gennaro. Sul Cattaneo, cfr. C. Russo, voce "Cattaneo, Domenico, principe di San Nicandro", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia.

⁷⁷ Con l'ultimo dei Caetani di Caserta, Michelangelo, ancora una volta il feudo si troverà a essere espropriato al suo feudatario che non muterà mai i sentimenti filoasburgici ereditati dal padre e per tale motivo sarà inviso al nuovo sovrano di Napoli, Carlo di Borbone, quando questi conquisterà il Regno. Proprio in occasione del passaggio di Carlo per i territori pontifici, mentre è diretto a occupare lo Stato meridionale, Michelangelo non si sforzerà di celare il suo disappunto, rifiutandosi di cavalcare al seguito del giovane monarca per il suo ingresso trionfale nel Regno, e perciò patirà una temporanea confisca del feudo casertano. La restituzione di Caserta al Caetani non comporterà un mutamento di rotta nei suoi rapporti con la corte borbonica, la quale resterà sempre diffidente nei confronti di un aristocratico poco propenso a mascherare le proprie "antipatie" per il regime vigente. L'avversione mal dissimulata del sovrano per quello "scomodo" e infido feudatario, titolare di un possedimento strategico, perché situato in una fertile pianura proiettata verso la vicina capitale, potrà trovare appagamento qualche anno più tardi, quando l'aggravamento del cronico indebitamento dei Caetani, causando l'azione risarcitoria dei creditori presso il Sacro Regio Consiglio, offrirà l'occasione al sovrano per un acquisto "forzato" del complesso casertano. Saldati i creditori, il sovrano conferirà la residuale somma spettante al Caetani assegnandogli lo "stato" di Teano valutato per 152.000 ducati, col mantenimento del titolo di principe. (Cfr. L. Fiorani, voce "Caetani, Michelangelo", Dbi, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia; M.A. Noto, *Dal Principe al Re* cit., in partic. pp. 148-153).

in realtà compie un “larvato esproprio” del territorio, liquidando il Caetani con la cifra irrisoria di 489.348,13 ducati⁷⁸, di gran lunga inferiore al reale valore del feudo. Di questa somma, la maggior parte, cioè 217.350,35 ducati, viene incamerata dal principale creditore, il Sannicandro. Nel 1750 lo “stato” feudale casertano diventa «proprietà della Real Casa», entrando «nel dominio privato del Re»⁷⁹.

In questo contributo si propone l’analisi del “versante” femminile dell’aristocrazia feudale attraverso le concrete vicende storiche di un feudo del Mezzogiorno continentale, nella sua faticosa parabola dal XVI al XVIII secolo.

Lo “stato” di Caserta supera la precarietà ed i pericoli legati alle alterne fasi politiche che si profilano agli albori del Cinquecento nel Regno di Napoli, conteso tra Spagna e Francia, mediante le scelte matrimoniali, ma soprattutto successorie e patrimoniali, assunte da una saggia gentildonna, la contessa Caterina della Ratta, che segna il destino del feudo casertano designando come erede un esponente del casato Acquaviva legato da vincolo matrimoniale alla sua diletta pronipote.

Tale decisione si rileverà determinante per la conservazione del complesso feudale nei frangenti del tradimento perpetrato dagli Acquaviva e della successiva confisca, quando il rocambolesco e ormai improbabile recupero del feudo si realizzerà grazie alla tenacia, alle capacità diplomatiche e alle oculate operazioni finanziarie messe in campo da un’altra gentildonna: sarà proprio Anna Gambacorta, amata pronipote della contessa della Ratta, ad ottenere la riassegnazione dello “stato” di Caserta, dopo lunghe trattative con le autorità vicereali negli anni del consolidamento del dominio asburgico nel Mezzogiorno. Grazie alla coraggiosa e risoluta contessa Gambacorta prende avvio la signoria degli Acquaviva sul territorio e la costituzione del ramo casertano del lignaggio, che diventerà il più ricco e potente nell’universo della monarchia asburgica e, ampliando onori e titoli, riuscirà a salvaguardare il possesso del feudo dalle rivendicazioni di un’altra nobildonna, Anna Acquaviva di Chateauvillain⁸⁰, erede del ramo primogenitoriale della fa-

⁷⁸ Arce, vol. 3558: *Platea* cit., p. 16. Ma a p. 38 dello stesso documento, viene riportata la cifra di ducati 493.348,13.

⁷⁹ Per l’uso di tali definizioni, cfr. *Platea* cit.

⁸⁰ Anna Acquaviva di Chateauvillain era l’unica figlia superstite dell’esule Giovan Francesco, fratello di Baldassarre, che era fuggito Oltralpe con il padre Giulio Antonio dopo la fellonia a causa della militanza filofrancese. Giovan Francesco Ac-

miglia rifugiatosi in Francia dopo la fellonia, che intenterà una dispendiosa e fallimentare causa per il riconoscimento dei propri diritti di successione sul feudo di Caserta.

Inoltre, non si deve dimenticare il ruolo determinante svolto da un'altra aristocratica della famiglia ai fini del rafforzamento della signoria acquaviviana sul territorio casertano e nell'ambito complessivo delle relazioni interne all'impero spagnolo: Dorotea Gonzaga, suocera di Anna Gambacorta, è colei che permette al nipote Baldassarre Acquaviva, designato dalla madre quale conte di Caserta, di conseguire anche il titolo di marchese di Bellante, donandogli il complesso di feudi teramani a lei pervenuti come *antefato* dotale e proiettandolo con maggiore slancio ai vertici dell'universo aristocratico meridionale.

È con l'affermazione di Baldassarre Acquaviva che comincerà l'ascesa del ramo casertano del casato che, raggiunta l'elevazione al rango principesco, vivrà gli ultimi decenni della sua non lunga esistenza all'insegna del massimo prestigio, del lusso, dell'appartenenza ai più ambiti circuiti della politica internazionale – e del parallelo incalzante indebitamento – fino all'estinzione cui andrà naturalmente incontro con la successione di beni e titoli all'ultima erede femmina, Anna.

Con la principessa Anna Acquaviva si ripropone la questione del ruolo decisivo svolto dai membri femminili dei lignaggi nei destini dei casati. Sono i diritti dotali vantati dalla principessa Anna a salvare

quaviva restò in Francia fino alla morte e continuò sempre a farsi appellare “duca d'Atri”. Sua figlia Anna aveva sposato Ludovico Cattani da Diacceto (Ludovico Adjaçet), fiorentino giunto in Francia al seguito di Caterina de' Medici, arricchitosi come finanziere e ispettore delle dogane, titolare della contea di Chateaufort. Dalle nozze erano nati dei figli, al secondo dei quali, Scipione, – a seguito di una clausola inserita nei capitoli matrimoniali – era stato imposto il cognome materno, Acquaviva, per espressa volontà della madre Anna, determinata nel perpetuare i pretesi diritti successori sui beni e i feudi della famiglia in Italia. La salda determinazione della francese Anna Acquaviva, contessa di Chateaufort, la porterà a intentare tra il 1612 e il 1619 una complessa contesa con il “cugino” Andrea Matteo, la cui legittimità quale principe di Caserta veniva messa in discussione. L'emissione del giudizio sulla spinosa questione coinvolgerà il Sacro Regio Consiglio a Napoli e il Consiglio d'Italia a Madrid, che alla fine si pronunceranno a favore di Andrea Matteo, spazzando via definitivamente le pretese degli Acquaviva di Francia. Sulla questione, si veda il corposo incartamento custodito presso Acaet, *Miscellanea I, 89/294, Diritti su Caserta 1533-1619, Volumen scripturarum presentatarum pro parte Ill. Principis Casertae in causa super civitate Casertae spectab. D. Annae Acquavivae Comitissae Castri Villani...*, cc. 1r-441v. Sull'argomento, cfr. E. Fasano Guarini, voce “Acquaviva d'Aragona, Anna, detta, dal feudo paterno, Mademoiselle d'Atrie”, *Dbi*, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia; Ead., voce “Acquaviva d'Aragona, Giovan Francesco”, *Dbi*, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia; G. Coniglio, voce “Acquaviva, Scipione”, *Dbi*, on-line sul sito www.treccani.it/enciclopedia; B. Storace, *Istoria della famiglia Acquaviva* cit., p. 65.

lo “stato” di Caserta dalla vendita giudiziaria, così come, all’epoca della confisca perpetrata da Carlo V contro i baroni ribelli, erano state le rivendicazioni dotali di un’altra Anna, la contessa Gambacorta, a garantire il feudo casertano, già prossimo all’alienazione, al secondogenito Baldassarre. Allo stesso modo, sono sempre i meccanismi dotali a dar luogo alle intricate operazioni di trasferimento di crediti e debiti che dominano le strategie successorie delle casate aristocratiche, come appare evidente nel caso della dote di Isabella Caracciolo, prima moglie di Andrea Matteo, poi assegnata alla figlia Anna, e di Francesca Pernestein, seconda moglie dello stesso principe, morta senza prole. Le azioni di recupero di queste doti, dalle quali scaturiranno una serie di complicatissime operazioni finanziarie su cespiti, capitali ed interessi, costituiranno una voce costante degli affari di famiglia e non giungeranno mai a compimento.

La dote assume, quindi, un’assoluta centralità nell’evoluzione storica dei feudi e dei lignaggi: inizialmente modellata sul diritto romano quale sostegno della sposa alla vita matrimoniale, conduce nel tempo all’estromissione della donna dall’eredità paterna. Essa arriva a configurarsi come una specie di “eredità ante mortem”, della quale le figlie femmine usufruiscono prima del tempo, al momento di formare una nuova famiglia, ed acquisisce i caratteri di un risarcimento per l’esclusione dall’eredità. La progressiva affermazione del criterio patrilineare e agnatizio nei meccanismi di successione porta a maturazione questo processo⁸¹.

Anche nell’adozione dell’onomastica di famiglia, che tende a valorizzare i personaggi-chiave particolarmente determinanti nell’istituzione o nell’evoluzione del casato, il nome Anna appare privilegiato. Esso è ricollegabile alla contessa Gambacorta, l’intraprendente salvatrice del feudo casertano dalla scure della vendetta asburgica, che diventa l’emblema delle gentildonne di Casa Acquaviva. Porterà questo nome sia l’ultima principessa di Caserta, andata in sposa a Francesco Caetani, sia la figlia dell’Acquaviva esule in Francia, quel Giovanni Antonio, primogenito di Anna Gambacorta, che insieme al padre Giulio Antonio sarà costretto ad emigrare Oltralpe a causa del suo tradimento agli spagnoli, e non

⁸¹ G. Pomata, *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 299-334; G. Macri, *Logiche del lignaggio e pratiche familiari. Una famiglia feudale siciliana fra '500 e '600*, «Mediterranea - ricerche storiche», 1 (2004), pp. 9-30.

rinuncerà mai alle sue origini, sottolineando anche con la scelta onomastica per sua figlia il profondo legame con il suo casato e la sua terra.

Nella ricostruzione delle vicende storiche e dei passaggi feudali che interessano il complesso territoriale di Caserta emerge la rilevante incidenza che le dinamiche matrimoniali rivestono nella politica delle casate nobiliari, costantemente orientate alla salvaguardia e all'accrescimento di prestigio, potere e patrimonio. Tale strategia, insieme all'oculato perseguimento dei favori della corte europea dominante – che tra XVI e XVII secolo finisce per essere inequivocabilmente quella spagnola – si identifica come elemento principale della condotta nobiliare⁸² esemplata dalle grandi casate aristocratiche meridionali⁸³. In particolare, le opzioni matrimoniali

⁸² Per un'accurata individuazione delle strategie e dei modelli perseguiti dall'aristocrazia del Mezzogiorno moderno, cfr. M.A. Visceglia, *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998.

⁸³ Sull'ideologia e gli stili di vita aristocratici, cfr. O. Brunner, *Vita nobiliare e cultura europea*, il Mulino, Bologna, 1972; C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988. Di recente, per uno studio sull'aristocrazia napoletana, si veda G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma, 2012. Per le riflessioni sulla eterogeneità della condizione nobiliare, sulla molteplicità di tipologie, sulle stratificazioni e le gerarchie, si vedano: M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna* cit.; M. Berengo, *Ancora a proposito di patriziato e nobiltà*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 517-528; F. Angiolini, *Les noblesses italiennes à l'époque moderne. Approches et interprétations*, «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 45 (1998), pp. 66-88; G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, pp. 73-111; A. Spagnoletti, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Bruno Mondadori, Milano, 1996.

Sul tema della nobiltà feudale e della parabola esistenziale dei grandi casati, la fioritura di studi è stata notevole ed è impossibile darne conto in questa sede. A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti lavori: M.A. Visceglia, *Identità sociali*, cit.; Ead., *Un groupe social ambigu. Organisations, stratégies et représentations de la noblesse napolitaine* cit.; G. Pescosolido, *Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli XVIII e XIX*, Jouvence, Roma, 1979; G. Caridi, *La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XII al XIX secolo*, SEI, Torino, 1995; T. Astarita, *The continuity of feudal power. The Caracciolo of Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; V. Del Vasto, *Baroni nel tempo. I Tocco di Montemiletto dal XVI al XVIII secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995; M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (secc. XI-XVIII)*, Edipuglia, Bari, 1997; I. Fosi, *All'ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca*, Bulzoni, Roma, 1997; E. Papagna, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna*, Franco Angeli, Mi-

della nobiltà, intrecciate con mirate politiche successorie e dotali⁸⁴, influiscono in maniera rilevante anche sulle dinamiche evolutive dell'istituto feudale, di cui la recente storiografia ha dimostrato la stretta interconnessione con lo sviluppo dello Stato e della società

lano, 2002; L. Alonzi, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-XVIII)*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2003; G. Sodano, *Da baroni del Regno* cit.

Riflessioni sulla declinazione al plurale della categoria di nobiltà meridionale, cfr. A.M. Rao, *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno* cit., pp. 113-136. Importanti punti di riferimento per l'analisi della nobiltà feudale del Mezzogiorno d'Italia restano G. Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*, «Clio», I (1965), pp. 535-554, ora in Id., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo* cit., pp. 103-120; R. Villari, *La feudalità e lo stato napoletano nel secolo XVII*, «Clio», I (1965), pp. 555-575; G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola* cit., pp. 73-111. Per le gerarchie dei titoli e degli onori contemplati nel sistema imperiale spagnolo, si veda A. Spagnoletti, *Principi e Señores Grandes nell'Italia spagnola*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (1993), pp. 112-140.

⁸⁴ Sul tema cfr. M.A. Visceglia, *Strategie successorie e regime dotale*, in Ead., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Guida, Napoli, 1988; G. Delille, *Matrimonio e doti delle donne in Italia (secoli XVI-XVIII)*, in *Donne e proprietà. Un'analisi comparata tra scienze storico-sociali, letterarie, linguistiche e figurative*, Istituto Universitario Orientale, Napoli, 1996; A. Arru (a cura di), *Gestione dei patrimoni e diritti delle donne*, numero monografico di «Quaderni Storici», 98 (1998); G. Calvi, I. Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1998; R. Ago, *Oltre la dote: i beni femminili*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 164-182; I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, ivi, pp. 4-70. Si vedano pure i contributi presenti in T. Dean, K. Lowe (edd.), *Marriage in Italy 1300-1600*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998; R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata (a cura di), *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, numero monografico di «Quaderni Storici», 86 (1994); R. Ago, B. Borello (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella, Roma, 2008; G. Calvi (a cura di), *Barocco al femminile*, Laterza, Roma-Bari, 1994; E. Novi Chavarria, *Sacro, pubblico e privato. Donne nei secoli XV-XVIII*, Guida, Napoli, 2009; S. Cavaciocchi (a cura di), *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII (The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th centuries)*, Atti della Quarantesima Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" (6-10 aprile 2008), Firenze University Press, Firenze, 2009.

Sull'argomento utili riferimenti in chiave paradigmatica o comparativa sono presenti in: J. Goody, *Inheritance, property and women: some comparative considerations*, in J. Goody, J. Thirsk, E.P. Thompson (edd.), *Family and inheritance - Rural society in Western Europe, 1200-1800*, Cambridge University Press, Cambridge-London, 1978; D. Owen Hughes, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in M.A. Kaplan (ed.), *The marriage Bargain: Women and Dowries in European History*, Institute for Research in History and the Hawthorth Press, 1985, pp. 13-58; L. Bonfield (ed.), *Marriage, Property and Succession*, Duncker & Humblodt, Berlino, 1992; F. Benigno, *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni*, «Meridiana», 6 (1989), pp. 29-61 (già pubblicato col titolo *The Southern Italian family in the early modern period: a discussion of coresidential patterns*, «Continuity and Change», 1 (1989), pp. 165-194).

di età moderna⁸⁵. Il feudo diventa, allora, oltre che irrinunciabile fonte di rendita – derivante soprattutto dall'esercizio di giurisdizione e privative –, un importante strumento per la detenzione e l'incremento di titoli; in alcuni casi, nelle scelte di talune famiglie, può arrivare a profilarsi come centro di irradiazione del potere, quando il feudatario lo privilegia come luogo prevalente di residenza facendone il nucleo di emanazione dei suoi rapporti di livello nazionale e internazionale. L'aristocrazia feudale – di antica o più recente formazione – è stata a lungo al centro degli studi sulla nobiltà meridionale di età moderna, essendo a ragione considerata – prima che fiorisse l'interesse per l'esistenza di una nobiltà del Mezzogiorno inquadrabile come “patriziato urbano”⁸⁶ – come una delle massime espressioni di potere socio-economico e di governo del territorio nell'Italia meridionale, peninsulare e insulare, di antico regime⁸⁷. Il “compromesso” tra feudalità e monarchia ha rappresentato una delle principali modalità di affermazione e consolidamento della sovranità asburgica durante i due secoli di dominio nel Mezzo-

⁸⁵ Si veda il recente inquadramento del tema feudale compiuto da A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., e l'interessante interpretazione del volume fornita da G. Galasso, *La parabola del feudalesimo*, «Rivista Storica Italiana», CXX (2008), pp. 1130-1141. Tra i lavori d'insieme ultimamente prodotti, si rinvia almeno ai seguenti: R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1996; E. Stumpo, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, «Memorie della Accademia Luni-gianese di Scienze “Giovanni Capellini”, Scienze storiche e morali - Scienze naturali fisiche e matematiche», LXXVIII (2008), pp. 49-66; G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale*, Franco Angeli, Milano, 1996; A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1983; F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995; F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Elites e potere in Sicilia dal Medioevo a oggi*, Meridiana Libri, Catanzaro, 1995; G. Muto, *La feudalità meridionale tra crisi economica e ripresa politica*, «Studi Storici Luigi Simeoni», XXXI (1986), pp. 29-55.

⁸⁶ Sulla base delle suggestioni provenienti dagli studi sul “sistema patrizio” applicato al contesto dell'Italia centro-settentrionale (si veda, in particolare, C. Mozzarelli, *Il sistema patrizio*, in C. Mozzarelli, P. Schiera (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Libera Università degli studi di Trento, Trento, 1978), numerosi lavori sono stati dedicati negli ultimi decenni alle nobiltà cittadine del Mezzogiorno moderno, nell'intento di delinearne contorni, peculiarità e analogie. Cfr. M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna* cit.; Ead., *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, «Storica», III, 7 (1997), pp. 49-96; Ead., *Identità sociali* cit. Per una recente rassegna sul tema, si veda G. Cirillo, *Patriziati e città in Italia. Il caso paradigmatico del Regno di Napoli*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXIV (2006), pp. 431-483.

⁸⁷ A tal proposito, risulta utile la rassegna elaborata da A.M. Rao, *Morte e resurrezione della feudalità* cit.

giorno d'Italia, garantendo un pressoché stabile consenso e un sostanziale equilibrio nelle deleghe relative alle funzioni di governo del territorio⁸⁸, intervallati da momenti critici, di conflitto a livello internazionale, durante i quali lo schierarsi dei casati della nobiltà feudale incide sull'andamento delle operazioni belliche e rappresenta una residuale manifestazione di salvaguardia dell'autonomia e della resistenza all'accentramento monarchico da parte degli antichi lignaggi aristocratici.

La storia feudale di Caserta si snoda lungo i secoli con un rilevante protagonismo delle figure femminili dei casati che si avvicendano al dominio del feudo, un protagonismo che, pur basandosi prevalentemente sui tradizionali canali di coinvolgimento della discendenza femminile negli sviluppi patrimoniali della famiglia – matrimonio e dote – lascia emergere aspetti diversi, legati al sapiente esercizio della giurisdizione, alla pervicace conduzione di iniziative giudiziarie, alla assennata gestione del patrimonio familiare, alla cura degli investimenti e alla valorizzazione dei beni, all'azione dispiegata nel campo dell'animazione culturale e della committenza artistica, all'intraprendente direzione delle strategie patrimoniali, successorie e matrimoniali dei propri discendenti. Numerose nobildonne – come rivelano le vicende qui esaminate – dimostrano quindi un'inaspettata capacità di pilotare i destini delle proprie famiglie, ritagliandosi coraggiosamente preziosi e concreti spazi di intervento in un contesto giuridico-sociale che tende invece progressivamente a ridurre la loro incidenza e i loro margini di manovra nelle dinamiche riguardanti la nobiltà feudale.

⁸⁸ La storiografia ha rilevato come per il Regno di Napoli la strategia di affermazione dello Stato moderno condotta dalla Spagna si basi su quattro "compromessi" fondamentali: 1) tra la monarchia e la feudalità, 2) tra la monarchia e la capitale; 3) tra il sistema finanziario pubblico e gli operatori economici privati; 4) tra lo Stato e la Chiesa. Cfr. A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida, Napoli, 1991; Id., *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000; Id., *L'impero dei viceré*, il Mulino, Bologna, 2013. Si vedano anche: G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Laterza, Roma-Bari, 1978; G. Vitolo, A. Musi, *Il Mezzogiorno prima della questione meridionale*, Le Monnier, Firenze, 2004. Per la visione d'insieme, cfr. G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, vol. II, *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, vol. III, *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Utet, Torino, 2006.

Vittoria Fiorelli

«VEGLIARE A VANTAGGIO DE' COMUNI».

IL CONTENZIOSO ECCLESIASTICO NELLA DOCUMENTAZIONE
DELLA COMMISSIONE DELLE CAUSE FEUDALI

SOMMARIO: *Il saggio propone una prima ricognizione attraverso la documentazione prodotta dalla Commissione delle cause feudali attivata per dirimere il grande volume del contenzioso tra università ed ex baroni all'indomani della legge di eversione della feudalità. Dall'analisi delle sentenze pubblicate tra il 1808 e il 1810 si è cercato di determinare l'incidenza della feudalità ecclesiastica ancora presente nelle province meridionali, e modi e strategie attivate dagli enti a connotazione religiosa per garantirsi una continuità delle rendite e del controllo del territorio.*

PAROLE CHIAVE: *contenzioso ecclesiastico, feudalità ecclesiastica, Regno di Napoli.*

«VEGLIARE A VANTAGGIO DE' COMUNI». THE ECCLESIASTICAL DISPUTES IN
THE DOCUMENTATION OF THE COMMISSIONE DELLE CAUSE FEUDALI

ABSTRACT: *The essay proposes a first consideration through the documentation produced by the Commissione delle cause feudali established to settle the large volume of disputes between universities and former barons after the law that ended feudalism in the Kingdom of Naples. The analysis of the judgments published between 1808 and 1810 has tried to determine the incidence of ecclesiastical lordship still present in the southern provinces and the ways and strategies employed by religious institutions to guarantee continuity of incomes and the control of territory.*

KEYWORDS: *ecclesiastical disputes, ecclesiastical lordship, Kingdom of Naples.*

La “scoperta” della feudalità ecclesiastica è stata senza dubbio una delle principali acquisizioni di quella rinnovata corrente di studi che ha avuto il merito di proporre il governo signorile come elemento di lungo periodo nella storia dell'Europa moderna¹. L'as-

Abbreviazioni utilizzate: Asn, *Registro 117*: Archivio di Stato di Napoli, Commissione liquidatrice del debito pubblico, stanza 171, *Registro di deposito 117*. Per le citazioni del *Bullettino delle sentenze emanate dalla suprema Commissione per le liti tra i già baroni e i comuni*, A. Trani, Napoli, 1808-1810 si utilizza la forma abbreviata seguita dall'indicazione del fascicolo e dell'anno di pubblicazione della sentenza.

¹ Ci riferiamo soprattutto al volume A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007 che ha riproposto il tema della feudalità in una prospettiva moderna ed europea di lungo periodo e ai numerosi studi che da quelle sollecitazioni hanno preso le mosse, ai quali si farà riferimento di seguito.

sordante silenzio della storiografia sui patrimoni feudali degli enti religiosi può dirsi in parte superato da ricerche che hanno contribuito a tracciare un quadro sufficientemente documentato dal quale è emersa una presenza che, nonostante la scarsa incidenza demografica e territoriale e alcune non secondarie differenze tipologiche, va considerata come parte integrante del percorso di modernizzazione del governo signorile dei territori². Coniugando possesso della terra, esercizio della giurisdizione, prelievo e controllo fiscale, infatti, mense vescovili, ordini religiosi e grandi strutture conventuali hanno partecipato a pieno titolo tanto alle complesse dinamiche di collisione e collusione con il potere regio, quanto al processo di commercializzazione dei feudi, talvolta impegnando ingenti somme per la valorizzazione dei loro domini e per l'implementazione imprenditoriale delle attività economiche connesse a privative e diritti signorili.

Le ultime ricerche sul Mezzogiorno hanno oramai delineato la geografia delle terre governate dalle strutture religiose nei secoli dell'età moderna, ma hanno anche rilevato una grande varietà di situazioni e, spesso, l'ambiguità della loro connotazione³. L'intreccio di diritti e giurisdizioni resta certamente la questione più delicata tra le caratteristiche di lungo periodo della feudalità e manca a tutt'oggi un quadro chiaro delle attribuzioni a enti religiosi e luoghi pii. Basti solo considerare la preminenza, alla fine del seco-

² Gli studi sulla feudalità ecclesiastica raccolti nel volume E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, FrancoAngeli, Milano, 2011 sono stati anticipati dai contributi delle stesse curatrici in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 337-386. Per il dibattito metodologico si veda E. Novi Chavarría, *La feudalità ecclesiastica: fenomeno residuale o feudalesimo moderno? Una questione aperta*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 623-638; M. Rosa, *Vescovi e feudi nel Mezzogiorno moderno: note per una discussione aperta*, in B. Salvemini, A. Spagnoletti (a cura di), *Territori, poteri, rappresentazioni nell'Italia di età moderna. Studi in onore di Angelo Massafra*, Edipuglia, Bari, 2012, pp. 141-152.

³ Per un quadro generale della feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno cfr. Ch. Weber, *Bischöfe, Generalvikare und Erzpriester. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Leitungsämter im Königreich Neapel in der frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main-Bern, 2010; E. Novi Chavarría, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi, confini e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica* cit., pp. 353-386. Cfr. M.A. Visceglia, *La geografia feudale*, ora in Ead., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998, pp. 58-87.

lo XVIII, delle entrate provenienti dalla riscossione delle decime e l'ambigua difformità tra la matrice sacramentale o ecclesiastica, feudale o prediale di quei prelievi, ma anche ai poteri di esercizio della giustizia ancora assegnati al governo signorile. Quasi sempre separata da quella criminale, nel caso delle istituzioni religiose, la giurisdizione civile si sovrapponeva infatti alla direzione spirituale in una dinamica osmotica più forte nella relazione con le comunità locali che con il potere regio, assumendo una fisionomia in parte dissimile rispetto alla feudalità laica, capace di bilanciare quella debolezza imposta dalla staticità della consistenza storica dei patrimoni e dalla loro frammentarietà territoriale.

Se da questa stagione di studi non è emersa la possibilità di definire, per l'ancien régime, un vero e proprio modello di signoria ecclesiastica discordante da quello della feudalità *tout court*, interessante sarebbe analizzare la rilevanza e l'orientamento delle strutture religiose che ancora controllavano patrimoni feudali sul finire del Settecento. In un panorama in cui la redditività di quei cespiti si era progressivamente modificata, la flessione dei proventi da censi e diritti giurisdizionali, sempre più spesso alienati per far fronte alle continue crisi di liquidità, era in genere riequilibrata dalla rendita agraria proveniente dai terraggi o dalla diretta gestione delle produzioni agricole⁴. Dopo i provvedimenti borbonici degli anni Quaranta, specialmente a seguito della cacciata dei gesuiti, non è facile determinare l'incidenza residua della componente feudale dei possedimenti della Chiesa, anche a causa della parzialità delle fonti fiscali dovuta alla sopravvivenza di privilegi ed esenzioni, nonostante le norme che tassavano i cespiti controllati dagli enti religiosi⁵.

Ancor più durante il Decennio, mentre i francesi imponevano una progressiva marginalizzazione delle istituzioni religiose culminata con la razionalizzazione della loro presenza sul territorio e con

⁴ Non è questo il luogo per dare conto delle recenti ricerche sulla feudalità moderna anche perché essi sono ancora caratterizzati da tagli fortemente territoriali. Per qualche esempio meridionale cfr. lo studio monografico L. Covino, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, FrancoAngeli, Milano, 2013 e la raccolta G. Brancaccio (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Bibliion, Milano-Venezia, 2011.

⁵ Solo per fare un esempio, per la diocesi di Oria la rendita attestata attorno ai 3.000 ducati annui fu quasi dimezzata dalla cancellazione delle rendite feudali. Per un quadro d'insieme C. Turrisi, *La diocesi di Oria nell'Ottocento. Aspetti socio-religiosi di una diocesi del Sud*, Università Gregoriana, Roma, 1978, pp. 62-66 e *passim*.

la legge sulle soppressioni, l'orientamento a recuperare il patrimonio ecclesiastico al controllo fiscale aveva imposto la censuazione delle terre di proprietà dei luoghi pii, prima di procedere a una nuova espulsione dei gesuiti e poi dei monaci stranieri che risiedevano nei conventi del Regno⁶.

È in questo clima che va letta la questione dell'eversione della feudalità ecclesiastica, senza entrare nel merito giuridico della normativa generale, tralasciando le numerose indicazioni di trasformazione e di cessione del controllo non tanto delle terre, destinate a esser governate e tassate secondo la "legge comune", quanto della destinazione di quella selva di giurisdizioni e diritti che concorrevano a comporre il complesso universo signorile. Questi furono per lo più reintegrati al demanio e al sovrano, ma elettivamente assegnati alle università che aggiunsero le competenze sottratte ai feudatari a quelle di cui erano già in possesso, secondo una logica che, nella scrittura della legge del 2 agosto 1806, non distingueva in alcun modo tra baronaggio e feudi affidati al controllo di enti religiosi⁷.

Come è stato spesso osservato, in consonanza con la cultura politica di larga parte dell'intelligenza meridionale impegnata sul fronte dell'elaborazione di nuovi modelli economici e sociali, il decreto di Giuseppe Napoleone si faceva interprete, pur mantenendo una cautela sostanziale nell'indirizzo procedurale dell'eversione, della condanna della presenza storica del ceto feudale, indicato quale responsabile dell'indebolimento della incisività del potere regio nei contesti provinciali, anche a detrimento delle occasioni di sviluppo delle comunità periferiche. Un principio che, evidente nel-

⁶ Il riferimento è alle leggi del 24 gennaio 1807 e a quelle del 3 luglio e del 14 agosto dello stesso anno. Per un quadro generale mi limito qui a rinviare a G. Galasso, *Il Regno di Napoli*, Utet, Torino, t. IV, 2007, *Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, pp. 1024-1302, specialmente pp. 1138-1160.

⁷ L'art. 14 del decreto stabiliva che «Di tutte le giurisdizioni, e dritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili, possedute sinora da molte Università del Regno, ne sarà fino a nostro sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome. Quelle possedute sinora da' possessori de' feudi, saranno anche date alle rispettive Università, che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo». *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli dal 1806 al 1811*, 17 vv., Stamperia Reale, Napoli, 1813-1815. Troppo lungo e complesso sarebbe dare conto in questa sede dell'intenso dibattito scientifico sviluppatosi attorno a questi temi. Basti qui ricordare il riferimento imprescindibile a R. Trifone, *Feudi e demani: eversione della feudalità nelle provincie napoletane: dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza*, Società editrice libraria, Milano, 1909. Cfr. G. Aliberti, *Lo Stato postfeudale (1806-1910). Un secolo di potere pubblico nel Mezzogiorno italiano*, Guida, Napoli, 1993.

la discussione sul testo della legge svoltasi nel Consiglio di Stato prima della sua promulgazione, avrebbe continuato a caratterizzare il dibattito ottocentesco, a partire dai fondamentali contributi di David Winspeare, procuratore generale della Commissione delle cause feudali dal 1809⁸.

Nella sua *Storia del Regno di Napoli*, Galasso ha rilevato l'intelligenza del contesto napoletano implicita nella moderazione della legge promulgata dal sovrano francese. Quest'ultimo dimostrava di aver ben percepito la persistente rilevanza dei gruppi sociali che, nonostante il progressismo teorico, non erano pronti a sostenere un intervento troppo radicale sulla plurisecolare sedimentazione di quel mondo giuridico e sociale che aveva fornito alle comunità meridionali i parametri fondamentali sia della vita economica e politica, che della superiorità regia consolidatasi nel Mezzogiorno tra XVI e XVIII secolo. La discrasia tra il definitivo controllo del baronaggio da parte del governo vicereale e il crescente affidamento delle funzioni decentrate di governo alla giurisdizione dei feudatari aveva contribuito a fiaccare la crescita del sentimento di appartenenza dei sudditi delle regioni periferiche al sistema istituzionale centrale, tanto da essere indicata come una delle caratteristiche di lunga durata più evidenti della storia del Regno⁹.

La prudenza del decreto del 1806, inoltre, consentendo il libero ricorso ai tribunali senza fissare i parametri dell'ammissibilità dei ricorsi o le procedure necessarie a governarli, lasciava ampio spazio al contenzioso, vizio antico della cultura meridionale. L'intensificazione dell'attività forense, tradizionalmente alimentata dall'ambiguità dei titoli del possesso feudale, nonché dalla complessità e dalla stratificazione del mondo giuridico a esso connessa, ma anche dalle difficoltà di applicazione della nuova legge e di definizione degli indennizzi previsti per i feudatari, provocò l'apertura di una grande quantità di procedure. Di qui la necessità di intervenire con ulteriori disposizioni legislative, soprattutto per regolamentare la ripartizione dei terreni demaniali su cui erano esercitati usi civici,

⁸ Cfr. almeno N. Santamaria, *I feudi, il diritto feudale e loro storia*, Margheri, Napoli, 1881 e D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Regina, Napoli, 1883. La nomina di Winspeare a procuratore generale del 23 dicembre 1808 fu comunicata al marchese Giacinto Dragonetti, presidente della Commissione, il 25 gennaio 1809.

⁹ Sull'ampio dibattito che ha interessato questi temi mi limito qui a citare, di ultima pubblicazione, A. Musi, *Tra dignitas e officium: i due corpi del vicere*, «Nuova Rivista Storica», XCVIII/3 (2014), pp. 961-990.

da quelli feudali o comunali a quelli ecclesiastici e di luoghi pii, in proporzione tra i fruitori di quegli usi. Su questo aspetto sarebbe definitivamente intervenuto Gioacchino Murat con il decreto del 3 dicembre 1808 che impose «la divisione di tutti i demanj ex feudali ed ecclesiastici fra ex-baroni, le chiese, o l'Amministrazione generale de' regj demanj o altri aventi causa da essi ed i Comuni che vi hanno gli usi civici o altre servitù attive» e l'affidamento agli intendenti o al Consiglio di Stato della responsabilità di ridisegnare i confini tra pubblico e privato¹⁰.

La mole dei ricorsi, inizialmente assegnati ai tribunali ordinari, suggerì nel 1807 l'istituzione di una Commissione feudale destinata a dirimere, entro un anno ben presto prorogato, le controversie provocate dalla legge, e di una Commissione per la legittimità dei diritti suscettibili di indennizzo destinata a definire i risarcimenti per gli ex baroni¹¹. La copiosa documentazione raccolta per comporre la litigiosità territoriale ed economica ereditata dalla gestione giurisdizionale delle terre feudali fornisce dunque una miniera di notizie sulla specificità meridionale. La sola lettura sistematica delle sentenze prodotte dalla prima delle due commissioni nei tre anni della sua attività, dal 1808 al 1810, potrebbe fornire un quadro complessivo della situazione delle regioni produttive e amministrative e dei principali capi di controversia, indicativi delle dinamiche economiche e sociali attive alla fine dell'ancien régime¹².

Come è stato opportunamente rilevato, Winspeare nella sua *Storia degli abusi feudali* aveva indicato come una delle cause del fallimento dell'azione assegnata alla Commissione istituita per sostenere il processo di eversione del feudo proprio la persistenza storica dei parametri sui quali il contenzioso antibaronale si era andato strutturando nel tempo¹³. Non appare peregrina, infatti,

¹⁰ Decreto contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 Settembre 1806 e del decreto degli 8 Giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del Regno, in *Bullettino* n. 12 (1808), pp. 3-38. Su questo si veda A. Perrella, *L'eversione della feudalità nel napoletano: dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza*, tip. De Gaglia & Nebbia, Campobasso, 1906.

¹¹ Il decreto che istituiva la Commissione feudale era datato 11 dicembre 1807. Cfr. N. Jenò de' Coronei, *Dizionario demaniale-amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie*, Cannone, Bari, 1847, pp. 42-51.

¹² La pubblicazione delle sentenze alla fine di ogni mese era stata disposta il 15 giugno 1808 dal Ministro dell'Interno e trasmessa al presidente Giacinto Dragonetti per consentirne l'applicazione. Il *Bullettino delle sentenze emanate dalla suprema Commissione per le liti tra i già baroni e i comuni*, A. Trani, Napoli, 1808-1810 fu completato da un *Indice per materie* e da un *Indice dei luoghi*.

¹³ G. Galasso, *Il Regno di Napoli* cit., t. VI (2011), *Società e cultura nel Mezzo-*

l'ipotesi di identificare già nella delega a raccogliere e giudicare le accuse di abuso rivolte ai baroni assegnata a due magistrati del Sacro Consiglio nel diploma di Carlo V del 1537 una matrice in comune con l'iniziativa francese. Proprio la continuità delle logiche che guidarono i comuni nella denuncia del potere signorile, però, e la cristallizzazione di temi e formule di un contenzioso che rimaneva entro i parametri imposti dal disordine legislativo responsabile della dilatazione dell'arbitrarietà dei giudizi era indicata dal procuratore regio di quella Commissione come il limite strutturale dell'azione di rivendicazione intrapresa dalle amministrazioni municipali all'ombra della svolta politica determinata dal sovrano.

Anche le procedure aperte contro i signori ecclesiastici non sfuggirono a questo anacronismo procedurale che, di fatto, avrebbe limitato l'efficacia del processo di modernizzazione innescato dall'eversione della feudalità. Per fare solo un esempio, la causa, relatore lo stesso Winspeare, tra il comune di Putigliano e l'ordine gerosolimitano era ricca di riferimenti a una procedura avviata nel 1575 presso la Regia Camera. Le consuete rivendicazioni riguardanti il pagamento delle decime (grano, orzo, fave, vino e animali minuti) si complicavano in riferimento ai limiti territoriali delle competenze signorili, rendendo necessaria la definizione tanto dei confini del feudo di Putigliano, che di quelli di Genna e delle contrade di Barsiento, San Luca a San Marzano¹⁴. La sentenza del 29 aprile 1808 avrebbe risolto il contenzioso sulle decime confermando il diritto parziale alla riscossione da parte dell'Ordine, ma la più complessa questione dei confini di feudi minori e contrade, spia evidente dell'incertezza del possesso feudale che aveva storicamente alimentato litigiosità e precarietà, era sostanzialmente rimandata alla consulenza tecnica di un ingegnere.

Anche nella causa tra il Capitolo di S. Nicola e l'università di San Nicandro si risaliva molto indietro nel tempo. Nel 1554, infatti, il comune aveva chiesto di essere reintegrato nel diritto proibitivo dei mulini e di bagliva venduti cinquant'anni prima al suo signore, il capitolo della cattedrale di Bari. Il contenzioso aveva ricevuto una prima definizione solo nel 1801 da parte del Cappellano Maggiore e della Regia

giorno moderno, pp. 874, 882-916.

¹⁴ *Bullettino* n. 4 (1808), pp. 39-49. La documentazione precedente era raccolta in ben 23 volumi compulsati dagli avvocati. Altre sentenze riguardanti lo stesso territorio sono in *Bullettino* n. 9 (1808), p. 53 e *Bullettino* n. 3 (1810), p. 1031.

Curia per «dimostrare o escludere l'universal dominio feudale sull'intero territorio di S. Nicandro». Ma la sentenza del 6 maggio 1808, pur dirimendo le questioni relative ai censi in denaro e alla prestazione di diritti baiulari, nondimeno registrava l'impossibilità di giungere a una determinazione «conoscendo di riuscir ... inesequibile dopo più secoli la distinzione e liquidazione dei fondi conceduti a colonia dal Capitolo e di quelli che costituiscono parte dell'antico demanio del feudo»¹⁵.

Uno studio approfondito sulla documentazione della Commissione sarebbe dunque auspicabile per comprendere a pieno la sopravvivenza sostanziale delle dinamiche feudali nel Mezzogiorno a dispetto della formale eversione del dominio signorile decretata per legge. Le sentenze, orientate a favorire le rivendicazioni delle università rispetto alle resistenze dei baroni, imponevano di produrre i titoli originali di possesso di ogni pretesa feudale avendo come punti di riferimento inderogabili la presunzione di un'originaria libertà da ogni vincolo signorile e l'imprescrittibilità degli obblighi o dei debiti dei baroni, ma la stessa apertura di quelle procedure testimoniava la vitalità del sistema di relazioni economiche e di potere sedimentatosi nei secoli precedenti.

Se l'incertezza dei confini, delle denominazioni e della natura stessa del possesso feudale aveva inciso sulla crescita del contenzioso già tra Sei e Settecento, l'indeterminatezza di alcuni possessi, condivisi da più soggetti di diversa natura, contribuiva non poco a compromettere l'impatto risolutivo delle sentenze anche dopo le leggi eversive. Così non solo per i numerosissimi casi in cui terre, ma soprattutto giurisdizioni e diritti, erano condivisi da un signore laico e un ente religioso, ma nei casi in cui alle richieste delle università resistevano molti attori diversi. Così, per esempio, per il ricorso del comune di Albi in Calabria Ultra al quale si opponevano gli ex baroni Sanseverino, Sellia e Poerio, la Collegiata di Cropani, il monastero di Santa Chiara a Catanzaro, la Badia di Pescara e la mensa di Catanzaro¹⁶.

Nonostante la difficoltà nell'attribuzione delle intestazioni, la sovrapposizione di istituzioni e l'indeterminatezza dei confini e delle competenze, qualche prima osservazione può essere azzardata a sostegno della lunga durata di alcune distinzioni non secondarie già rilevate negli orientamenti gestionali di feudi e giurisdizioni governati da enti ecclesiastici dalle diverse fisionomie istituziona-

¹⁵ *Bullettino* n. 5 (1808), pp. 15-21.

¹⁶ *Bullettino* n. 8 (1810), p. 1299.

li¹⁷. Una possibilità che non si limita alla specificità della condizione dei vescovi, indeboliti dal processo di secolarizzazione innescato dalla politica borbonica e dall'evoluzione della cultura sociale. Dei cento trentuno vescovati del Regno, sappiamo che ben quarantasette avevano fisionomia feudale, con un'incidenza pari al 36%. La progressiva perdita della giurisdizione a favore di governatori regi, la politica di recupero dei benefici ecclesiastici dotati di feudi e la frammentazione di rendite e diritti tracciano un quadro di debolezza che non inibiva però la loro resistenza nelle cause intentate dai comuni che chiedevano di essere esentati da prelievi pecuniari e restrizioni di vario genere.

Comuni e contenzioso per province

Province	Comuni e territori	Numero di sentenze
Abruzzo Citra	7	8
Abruzzo Ultra	---	---
Basilicata	11	21
Capitanata	---	---
Contado di Molise	5	8
Calabria Citra	4	14
Calabria Ultra	3	4
Principato Citra	12	14
Principato Ultra	12	19
Terra di Bari	13	23
Terra di Lavoro	3	5
Terra d'Otranto	65	110

Da una classificazione di massima delle sentenze emesse dalla Commissione feudale tra il 1808 e il 1810 possiamo contare circa 226 pronunciamenti che vedevano coinvolti enti religiosi e luoghi pii. Essi erano stati chiamati in causa da 135 università appartenenti a tutte le province del Regno con la netta predominanza della Terra d'Otranto che si confermava regione dalla forte parcellarizzazione dei feudi, dunque a più alta densità di contenzioso, seguita solo a larga distanza da Terra di Bari e dai due Principati¹⁸.

¹⁷ Su questo V. Fiorelli, *Dalla città al contado. La Casa Santa dell'Annunziata tra potere urbano e governo del territorio nel Mezzogiorno moderno*, in E. Novi Charvarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 37-56.

¹⁸ Sulla Terra d'Otranto ancora necessario il riferimento a M.A. Visceglia, *Ter-*

Tra le università che si erano rivolte alla Commissione feudale, cinquantuno avevano chiamato in causa mense vescovili, con una particolare ricorrenza dei capi delle diocesi di Otranto, Taranto, Brindisi e Salerno. Ai ricorsi contro i presuli vanno ovviamente assimilati quelli contro capitoli e seminari, tra i quali ci piace qui ricordare il Collegio Italo-Greco, seminario “nazionale” «succeduto ne’ diritti del soppresso Monistero dei PP. Basiliiani di S. Adriano» contro il quale il comune di San Demetrio aveva chiesto di essere esentato dal pagamento di casalinaggio, decima su capre e pecore, dai 10 carlini dovuti per ogni infornata di mattoni e dai latticini ceduti per ogni mandria¹⁹.

Molto più complesso sarebbe codificare le tipologie del contenzioso per la grande varietà delle materie contemplate e per l’impossibilità di arrivare a una categorizzazione precisa considerando compresenze e sovrapposizioni, sfumature del diritto feudale, distinguo e privilegi. Ne è la conferma la frammentazione delle voci registrate nell’*Indice di materie* che completa il *Bullettino* pubblicato solo dopo molti anni, nel 1859²⁰.

I motivi del contendere riguardavano sostanzialmente la tutela della redditività del possesso signorile, ma le entrate sulle quali si determinava il contenzioso appaiono molto frammentate. Nella maggioranza dei casi, come si è detto, la questione riguardava le decime: non si trattava tanto di quelle su interi territori o sulle vendite, quanto dei più diffusi prelievi minuti sui frutti, sul grano, l’orzo, le fave, l’erbatoca o la carnatica. Anche in dispute complesse come quella tra il comune di Forcabobalina e l’arcivescovo di Chieti, le esenzioni in discussione non erano singolarmente rilevanti, sebbene la sentenza ne indicasse l’incongruità rispetto all’estrema povertà del territorio. Si andava dalla prestazione di due galline, di paglia e

ritorio, feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra medioevo ed Età Moderna, Guida, Napoli, 1988, ma cfr. G. Poli, *Centro e periferia in Terra d’Otranto tra XVI e XVIII secolo. Nobili, notabili e vassalli a Lecce e nel basso Salento*, Cacucci, Bari, 2001; E. Papagna, *Il baronaggio pugliese sulla scena della Monarchia hispánica*, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli cit.*, pp. 181-225. Per una rassegna bibliografica sulle province del Regno si veda G. Galasso (a cura di), *Le città del Regno di Napoli nell’età moderna. Studi storici dal 1980 al 2010*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011.

¹⁹ La sentenza del 7 agosto 1809 accoglieva le richieste dell’università confortate dalle leggi eversive e conservava i diritti di fida nelle terre ex feudali dedotti gli usi civici. Cfr. *Bullettino* n. 8 (1809), pp. 117-119 e la sentenza del 17 febbraio 1810 in *Bullettino* n. 2 (1810), p. 639 che coinvolgeva il comune di San Cosmo, ma prima quella in *Bullettino* n. 1 (1809), p. 13.

²⁰ *Bullettino delle sentenze della Commissione feudale. Indice di materie sulle quali si è giudicato*, Trani, Napoli, 1859.

di 10 carlini a fuoco, a quelle di un quinto sui prodotti²¹. Nel caso dell'università di Rocchetta, in contesa col vescovo di Calvi, le cifre raggiungevano invece i 13 ducati «per pasto all'ex barone nella visita dell'ex feudo», gli 11 surrogati per le galline e i 12 per la loggetta²².

Il minore dinamismo dei regolari è certamente riconducibile alle contestuali leggi di soppressione che esclusero da queste procedure molti piccoli feudatari e alcuni dei grandi signori del Regno come la Badia di Cava de' Tirreni. Nondimeno, vistose eccezioni riguardarono alcuni monasteri di Terra d'Otranto, per esempio San Giovanni di Lecce opposto ai comuni di Canzano e Cesine, di Catanzaro e Dragoni o quelli femminili di Santa Chiara a Nardò, delle benedettine di S. Barbato a Oria o ancora alcuni conventi domenicani e, ovviamente, gli oratoriani di Roma che controllavano Caprara, Fossaceca, Perano e Sant'Eusanio in Abruzzo Citra.

Diametralmente opposto fu lo stile dell'Ordine di Malta, grande feudatario del Regno che confermava l'attitudine a salvaguardare redditività e potere territoriale attraverso una gestione imprenditoriale del suo ingente patrimonio signorile. Ben undici sono i contenziosi che lo vedevano coinvolto, in contrasto con le università di Acquaviva Collecroce, Alberona, Casaltrinità, Maruggio, Ostuni, San Mauro²³.

Dieci procedure riguardarono anche i feudi dell'Annunziata, pio luogo governato da laici, ma inserito nel novero dei feudi ecclesiastici messi a contribuzione già dal cedolare per l'incoronazione di Alfonso il Magnanimo insieme al Pio Monte della Misericordia²⁴.

²¹ Bullettino n. 6 (1809), pp. 68-71. Nella sentenza si concedeva comunque la possibilità di espulsione per i coloni insolventi. Su questo contenzioso si tornerà più avanti a proposito degli indennizzi.

²² Bullettino n. 7 (1808), pp. 18-21. Molte analisi di fonti relative ai patrimoni ecclesiastici sono reperibili nelle trattazioni di storia locale. Per esempio P. Coco, *Le decime già feudali in Terra d'Otranto 1909*, «Rivista storica salentina», X (1915), pp. 33 sgg.

²³ Molte le sentenze che riguardano l'Ordine di Malta tra 1808 e 1810. Per i feudi gerosolimitani cfr. E. Novi Chavarria, *Il governo militare e fiscale del territorio: i feudi dei cavalieri dell'Ordine di Malta nel Mezzogiorno moderno* e E. Ricciardi, *Ingegneri, agrimensori e feudatari. La raffigurazione del territorio nei cabrei dell'Ordine di Malta*, entrambi in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 19-36 e 153-166. Per la Sicilia, cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009.

²⁴ G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Napoli 1789-1790, ed. a cura di F. Assante, D. Demarco, Esi, Napoli, 1969. Per il capitolo *De' feudi ecclesiastici*, vol. II, pp. 28-35. Mi sia consentito rinviare a V. Fiorelli, *Un grande feudatario del Regno di Napoli: la Santa Casa dell'Annunziata*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica* cit., pp. 337-352; ma anche S. Marino, *Ospedali e città nel Regno di Napoli. Le Annunziate: istituzioni, archivi e fonti* (secc. XIV-XIX), Olschki, Firenze, 2014.

I feudi di Andretta, Cucciano, Mugnano o Mercogliano, dislocati tra Terra di Lavoro e Principato Ultra, erano oramai nelle mani del Ceto dei Creditori costituitosi in seguito al fallimento, nel 1702, del Banco Ave Gratia Plena. Questo aveva assunto una politica di gestione in continuità con quella che aveva storicamente orientato i governatori a cedere la gestione diretta tanto delle terre, quanto di diritti e giurisdizioni per la frammentarietà e la scarsa rilevanza economica e demografica di quei territori. Anche gli ospedali di Galatina e degli Incurabili, considerati luoghi pii e non propriamente istituti ecclesiastici, ricorrevano tra le sentenze della Commissione. L'istituto di Terra d'Otranto come controparte dell'Università di Aradeo che richiedeva l'esenzione dalle decime, di quella di S. Pietro in Galatina che ricorreva contro l'ente assistenziale affiancato dai domenicani e dalla mensa e dal seminario di Gallipoli, infine, di quella di Collemeto²⁵. L'istituzione napoletana, invece, era chiamata in causa dal comune di Squinzano in Terra d'Otranto insieme alle mense vescovili di Ostuni, Brindisi, Lecce e alle "signore monache" di questi ultimi due centri salentini²⁶.

Troppo lungo sarebbe soffermarci anche sui ricorsi che vedevano coinvolte collegiate e abbazie titolari di decime e censi. Per esempio la commenda di San Benedetto Ulliano in Calabria Citra, in lite col comune dal 1563, alla quale la Commissione avrebbe sottratto prestazioni, pagamenti annui e diritti proibitivi²⁷. O quella di Santa Sofia a Benevento che continuava a pretendere dalla comunità di Fragneto l'Abate il prelievo su mulini e forni, diritto di piazza, bagliva e «prestazione a titolo di salario del serviente». La sentenza del 21 giugno 1809 non solo ribadiva la cessazione delle competenze feudali imposta dalla legge eversiva del 1806, ma segnalava al demanio l'opportunità di rivendicare le proprie prerogative sull'intera abbazia²⁸.

La complessità di una prospettiva di ricerca svolta attraverso questo tipo di fonti non potrebbe però prescindere dall'analisi della documentazione relativa agli indennizzi. Nel *Registro di deposito de'*

²⁵ La sentenza relativa ad Aradeo è in *Bullettino* n. 7 (18109), p. 767. Per S. Pietro cfr. *Bullettino* n. 7 (1809), p. 413, n. 9 (1809), p. 227; n. 10 (1809), p. 149; n. 7 (1810), p. 767 e 847. Per Collemeto *Supplemento* n. 1 (1810), p. 144.

²⁶ *Bullettino* n. 11 (1809), p. 24 e n. 8 (1810), p. 1294. Cfr. M. Spedicato, *La feudalità salentina nella crisi del Seicento*, Panico, Galatina, 2010.

²⁷ *Bullettino* n. 6 (1809), p. 207. Il contenzioso riguardava la prestazione di «annui carlini cinque da ciascun padre di famiglia, da ogni vedova e sacerdote annui carlini due», di 5 carlini da ogni possessore di buoi, decime per animali minuti, 2 carlini per defunto, diritto proibitivo di acque e mulini.

²⁸ *Bullettino* n. 6 (1809), pp. 278-280.

creditori allodiali assegnatari sulla decima dei diritti feudali aboliti, nel periodo tra il 25 maggio e l'1 luglio 1811, sono annotate diverse richieste provenienti da istituzioni ecclesiastiche e luoghi pii²⁹.

Il primo a richiedere «compenso del titolo che quella Rev. da Mensa possedeva della fiera o sia del mercato in due volte l'anno» fu l'arcivescovo di Trani Luigi Maria Pirelli, seguito il 18 giugno da quello di Chieti che sollecitava la liquidazione dei diritti feudali di Forcabadolina e Orno³⁰. Più composita la rivendicazione del capitolo di S. Nicola di Bari che reclamava un risarcimento per la bagliva, la portolania, i diritti di piazza, di scannaggio, la zecca di pesi e misure, la giurisdizione civile e criminale di prime e seconde cause per i feudi di Rutigliano e San Nicandro, mentre più ridotte erano le pretese dei capitoli di Vieste, S. Giovanni Rotondo, Minervino, Bisignano e Pozzuoli che chiedeva «la liquidazione del compenso di quella porzione di mare divisa e del tutto separata dal mare comune [...] denominata il mare o acque di Fumosa»³¹.

Fu accolta l'11 giugno 1811 l'istanza della Collegiata di Marigliano che rivendicava un indennizzo per la perdita dei diritti di scannaggio e buon denaro imposti all'università e ai casali di Cisterna, Brusciano, S. Vitagliano, Scisciano, mentre fu impedita la liquidazione della gabella del pesce fresco e salato venduto a Trani rivendicata dai «Monasteri di Donne Monache» di S. Giovanni Lionello e dei SS. Agnese e Paolo della stessa città³².

Avevano infine fatto ricorso per il risarcimento i pii luoghi: l'Albergo dei Poveri per diritto di bagliva, dazi di mercanzie e giurisdizioni nel comune di Taranto, il «Pio Laigal Monte delle Sette Opere della Misericordia» per la portolania di Matera, mentre per l'Annunziata, oramai Ceto Creditori AGP, si rinviava al ramo allodiali³³.

²⁹ Tra i *Creditori per diritti feudali aboliti a quali si deve il compenso in forma delle leggi e decreti del nostro augusto predecessore e specialmente dalla legge de' 2 agosto 1806 e de' decreti de' 9 novembre 1807 e 15 febbraio 1808*, Asn, Registro 117, nella Sezione prima aperta nel 1809 (ff. 40r-55r), non risulta alcuna istituzione religiosa così come nell'intero Registro 118. Nella Sezione seconda del Registro 117 (ff. 105r-173v), invece, troviamo 12 schede incluse quelle riferite all'Albergo dei Poveri e al Monte della Misericordia.

³⁰ Il 25 maggio 1811 per Trani, ivi, ff. 105r e 142r.

³¹ Per la richiesta di Bari: ivi, f. 112r. Si trattava dell'ultimo atto del citato contenzioso discusso dalla Commissione feudale nel 1808 che non solo ridefiniva la rendita annua di 360 ducati per la bagliva, ma anche censi, restituzione di mulini e macchine per il loro funzionamento. Per le altre istanze, presentate tra il 18 e il 20 giugno 1811, si veda ivi, ff. 141r-v, 148r, 146v.

³² Ivi, ff. 126v e 152v.

³³ Ivi, f. 148r.

Questa prima ricognizione attraverso le sentenze emesse dalla Commissione feudale ci consente di impostare qualche iniziale, sommaria riflessione. Ancora una volta, non sussistono gli estremi per definire un modello di feudo ecclesiastico sopravvissuto alla fine dell'ancien régime, ma neanche per determinare una omogeneità nelle strategie di resistenza alle procedure eversive o nei metodi di risarcimento delle perdite subite.

Se non si può certo rilevare una differente gestione del contenzioso tra baronaggio e baroni ecclesiastici, si può cogliere qualche timido segnale volto a ridefinire in chiave moderna le relazioni consolidate nel sistema signorile. Per esempio, nella transazione proposta nella disputa tra il comune di Uggiano e la mensa arcivescovile di Otranto relativa al pagamento di alcune decime, della carnatica e dell'erbatina. Valutata positivamente dal regio procuratore «incaricato a vegliare a' vantaggi de' Comuni nel promuovere le transizioni», l'accordo prevedeva la cancellazione dei diritti feudali, ma il ripristino di una rendita di valore inferiore³⁴. Così pure nella contesa tra la mensa di Policastro e il comune di Torreorsia che chiedeva la cancellazione del diritto di macina, della decime sull'olio e, soprattutto, del divieto a costruire trappeti. Ribadendo la cancellazione dei diritti feudali contenuta nella legge del 1808, la sentenza pronunciata il 6 dicembre dell'anno successivo ricordava che, pur avendo perduto il diritto proibitivo, restava la possibilità di uno sfruttamento imprenditoriale delle strutture esistenti: «La Mensa esiga però da quei dei possedimenti che vorranno andare a macinare ne' suoi trappeti la somma che potrà convenire per diritto di macina»³⁵.

Tutti segnali di una volontà di cambiamento e di modernizzazione che non ignorava la profondità del radicamento sostanziale del sistema feudale e la centralità non tanto economica, quanto sociale e culturale, tanto del baronaggio laico che di quello ecclesiastico nelle province del Mezzogiorno.

³⁴ *Bullettino* n. 6 (1809), pp. 280-283.

³⁵ *Bullettino* n. 12 (1809), pp. 121-123.

Elisa Novi Chavarria

PER UNA STORIA DELLA FEUDALITÀ ECCLESIASTICA
NELL'AREA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE:
STUDI RECENTI E PROSPETTIVE

SOMMARIO: Ancora in piena età moderna, in diverse aree del Mediterraneo, molte istituzioni ecclesiastiche sommarono alla proprietà terriera rendite derivanti da diritti di giurisdizione e/o dalla patrimonializzazione di diritti signorili. Il tema non ha goduto di grande fortuna nel panorama storiografico italiano, ma alcuni recenti studi, hanno messo in luce la rilevanza del fenomeno ancora per tutta l'età moderna. Il saggio raffronta i risultati già conseguiti dalla ricerca sul feudalesimo ecclesiastico nell'Italia meridionale di età moderna (dimensioni quantitative, demografiche ed economiche, spazi, confini, sistemi agrario-territoriali, titolarità giuridica dei feudi ecclesiastici) con le forme e l'economia del señorío episcopale e monastico delle aree iberiche del Mediterraneo.

PAROLE CHIAVE: feudalità ecclesiastica, Mediterraneo, giurisdizione.

FOR A HISTORY ON THE ECCLESIASTICAL FEUDALISM IN THE WESTERN MEDITERRANEAN AREA: RECENT STUDIES AND PERSPECTIVES

ABSTRACT: During the modern age, in different parts of the Mediterranean, many ecclesiastical institutions increased their landholdings through new rights of jurisdiction and/or capitalization of exclusive rights. The question hadn't much relevance in the Italian historiographical scene, but some recent studies have shown the relevance of this topic throughout the modern age. The article compares the results obtained by the research on the ecclesiastical feudalism in modern age Southern Italy (quantitative demographic and economic dimensions, the borders, the agricultural and landscape systems, the legal ownership of ecclesiastical feuds) with the shapes and the economy of the episcopal and monastic feuds of the Mediterranean Iberian areas.

KEYWORDS: Ecclesiastical feudalism, Mediterranean area, jurisdiction.

1. Premessa

Da argomento 'negletto' nell'ambito della riflessione degli storici italiani dell'età moderna, in generale, e della storia del feudalesimo, in particolare, il tema della feudalità ecclesiastica ha incontrato in Italia, negli ultimi anni, un inconsueto *revival* di attenzione e

interesse¹. Rispetto a quando, in un contributo pubblicato nel non lontano 2011, dovevamo noi stessi constatare come il tema della feudalità ecclesiastica non godesse di «pressoché nessuna tradizione storiografica, tant'è che per una prima ricognizione bisogna[va] ricorrere sostanzialmente agli ancora preziosissimi repertori tardo-settecenteschi di Giuseppe Maria Galanti e di Lorenzo Giustiniani e alla bibliografia sulla giurisdizione e la eversione della feudalità»², il *dossier* degli studi è, infatti, notevolmente cresciuto. In anni più recenti una serie di ricerche mirate, su fonti di prima mano e particolarmente consistenti, specie per l'area mediterranea dei possedimenti della Monarchia spagnola, hanno via via messo in luce l'esistenza, accanto a quella laica, di una feudalità la cui tipologia "ecclesiastica" riassume una realtà composita, in cui la giurisdizione spetta volta a volta ad abbazie, ordini religiosi, ordini militari, mense vescovili, capitoli cattedrali, monasteri femminili, ospedali, ma anche a esponenti del Parlamento siciliano, titolari di benefici di patronato reale, per cui il controllo del territorio appare veramente complesso e, oltre tutto, frastagliato e differenziato al suo interno³.

Di queste più recenti ricerche, e dei loro contenuti e risultati, cercheremo di ripercorrere ora, nelle pagine che seguono, le linee principali allo scopo soprattutto di evidenziare gli aspetti distintivi e i caratteri comuni della feudalità ecclesiastica, le logiche e le pratiche giuridiche che ne configurarono i tratti essenziali nella dimensione comparativa con alcune aree del Mediterraneo in età moderna.

¹ Alterne fortune aveva incontrato, invero, in anni recenti, anche la più generale storia del feudalesimo moderno, per cui si vedano A.M. Rao, *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Esi, Napoli, 1991, pp. 113-136; A. Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Studi in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 103-129; G. Galasso, *La parabola del feudalesimo*, «Rivista storica italiana», 120/3 (2008), pp. 1130-41 e la recensione al volume di F. Dandolo, G. Sabatini (a cura di), *I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno Spagnolo*, Edizioni Saletta dell'Uva, Caserta, 2013 che chi qui scrive ha pubblicato in «Nuova rivista storica», 98 (2014).

² E. Novi Chavarria, *La feudalità ecclesiastica: fenomeno "residuale" o feudalesimo moderno? Una questione aperta*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, vol. II, p. 630.

³ Così R. Chiacchella, *Feudalesimo, modernità e recente storiografia*, «Mediterranea - ricerche storiche», 24 (2012), p. 176.

2. I feudi ecclesiastici: consistenza, prerogative, funzioni

Essenziale ed evidente risulta, innanzitutto, ma – lo ribadiamo – lo era già a tutta la tradizione degli studi almeno dall'illuminismo⁴ a quelli ispirati alla scuola del diritto positivo⁵ come, ancora in piena età moderna, in diverse aree del Mediterraneo, molte istituzioni ecclesiastiche sommassero alla proprietà terriera rendite derivanti da diritti di giurisdizione e/o dalla patrimonializzazione di diritti signorili, secondo modalità parallele a quelle presenti in altre aree europee più direttamente connesse ai destini imperiali, dove la presenza dei vescovi-conti aveva costituito uno degli elementi tipici dello sviluppo della delega delle prerogative di governo.

Evidente risulta pure come quello della feudalità ecclesiastica in età moderna sia stato un fenomeno dalle dimensioni demografiche e territoriali più o meno ampie, a secondo dei diversi contesti, ma assolutamente non “residuale” per le sue capacità di coordinamento territoriale, di organizzazione e strutturazione dello spazio e la sua proiezione verso il mercato. Fu altresì una feudalità nel senso “proprio” del termine, che oltre a coniugare possesso terriero e giurisdizione, svolgeva funzioni di prelievo e controllo fiscale e, in taluni casi, esercitava finanche funzioni di organizzazione e difesa militare del territorio ancora in piena età moderna. Fu una feudalità nel senso “proprio” del termine anche per un altro verso, dal momento che, per tutto il XVII secolo e oltre, molti enti ecclesiastici, specie tra gli Ordini religiosi, parteciparono attivamente al processo di commercializzazione dei feudi.

Certo, in molte aree dell'Europa centro-orientale, dalla Polonia alla Germania, all'Austria e all'Ungheria, il peso della feudalità vescovile fu ben più rilevante che non, per esempio, nella peni-

⁴ Ci riferiamo ai già citati studi di G.M. Galanti, *De' feudi ecclesiastici*, in *Del-la descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Napoli 1789-1790, ed. a cura di F. Assante, D. Demarco, Esi, Napoli, 1969, vol. II, pp. 28-35; L. Giustiniani, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Vincenzo Manfredi, Napoli, 1797-1805, oltre che al *Bullettino delle sentenze della Commissione feudale*. Sull'analisi galantiana della questione feudale cfr. G. Galasso, *Galanti: storiografia e riformismo nell'analisi dell'ultimo feudalesimo*, in *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Guida, Napoli, 1989, pp. 485-506.

⁵ Si vedano, per esempio, R. Trifone, *Feudi e demani: eversione della feudalità nelle province napoletane: dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza*, Società editrice libraria, Milano, 1909; N. Santamaria, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, R. Marghieri, Napoli, 1881; A. Perrella, *L'eversione della feudalità nel Napoletano: dottrine che vi prelusero storia, legislazione e giurisprudenza*, Campobasso 1909, rist. anastatica A. Forni, Bologna, 1974, pp. 70 sgg.

sola italiana, dove a eccezione del principato vescovile di Trento non esistettero signorie territoriali paragonabili al modello tedesco. Come ha di recente evidenziato Christoph Weber, nell'ampia indagine che ha dedicato alla feudalità vescovile italiana in età moderna⁶ e come sulla sua scia ha ribadito Mario Rosa⁷, nell'area centro-settentrionale della Penisola dove si era sviluppata la civiltà cittadina comunale, nella maggioranza quindi dei casi dei "vescovi conti" piemontesi, genovesi, lombardi e veneziani il fenomeno della feudalità si era per lo più ridotto, in età moderna, a mero titolo⁸. Nel Mezzogiorno d'Italia, e in altre aree del Mediterraneo, esso conservò, invece, una notevole varietà di situazioni e un ordine di dimensioni nient'affatto irrilevanti. Secondo i calcoli effettuati dallo stesso Weber, nel Regno di Napoli su 131 vescovadi 47, cioè il 36% di essi, presentavano una fisionomia feudale. Vescovi-conte erano, ad esempio, il vescovo di Chieti e quelli di Melfi e Rapolla, e di Campagna e Satriano. Numerosi erano i vescovi insigniti del titolo e di diritti baronali, come quelli di Boiano, Sant'Agata dei Goti, Capua, Bovino, Ariano Irpino, Umbriatico, Bisignano, Monopoli, Tricarico, Policastro, Ortona, Valva e Sulmona, San Severo, Aversa, Conza. Ma ancora più numerosi e vari erano i cespiti, le prerogative e le giurisdizioni feudali intestati a vario titolo a molti altri enti e istituzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale. Nel corso dell'età moderna questo si verificava, secondo i nostri calcoli, in ben 359 località del Mezzogiorno continentale. Poteva trattarsi dell'esercizio della giustizia civile e criminale, come nel caso dei vescovi di Tricarico nel feudo di Montemurro e di Lecce su diversi luoghi o del solo dell'esercizio della giustizia civile, come era per l'Oratorio romano di S. Filippo Neri nei feudi di Caldara, Civitella Casanova, Monte

⁶ Ch. Weber, *Episcopus et Princeps. Italienische Bischöfe als Fürsten, Grafen und Barone vom 17. bis zum 20. Jahrhundert*, Peter Lang, Frankfurt am Main-Bern, 2010.

⁷ M. Rosa, *Vescovi e feudi nel Mezzogiorno moderno: note per una discussione aperta*, in B. Salvemini e A. Spagnoletti (a cura di), *Territori, poteri, rappresentazioni nell'Italia di età moderna. Studi in onore di Angelo Massafra*, Edipuglia, Bari, 2012, pp. 142-152.

⁸ Cfr., per esempio, G. Annibaletti, *Vescovi di Mantova e principi del Sacro Romano Impero. Tracce di un percorso fra titoli e sovranità nella Lombardia austriaca del settecento*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», 3 (1997), pp. 493-507. La diffusione tra XI e XV della intitolazione comitale tra molti vescovi dell'Italia centro-settentrionale è stata di recente discussa da A. Gamberini, *Vescovo e conte. La fortuna di un titolo nell'Italia centro-settentrionale (Secoli XI-XV)*, «Quaderni storici», 138 (2011), pp. 671-695.

Pagano, Poggio Morelli, Rivisondoli, San Vito, Silvi e Villa Scorciosa, in Abruzzo Citra, o per i vescovi di Oppido e di Bisignano, rispettivamente nei feudi di Castellace e Santa Sofia in Calabria Ultra, o ancora per il vescovo di Policastro a Torre Orsaia e quelli di Cassano a Mormanno, di Castro a Ortella, di Aversa e di Ischia in alcuni luoghi delle proprie rispettive diocesi⁹. La corte dei vicari dell'abate di Montecassino amministrò regolarmente giustizia nelle terre del feudo di Cetraro in Calabria per tutta l'età moderna¹⁰.

I diritti più diffusi erano in ogni caso i cosiddetti diritti *proibitivi* e *bannali*, riguardanti i pascoli, la pesca, la caccia, l'uso di mulini, gualchiere e trappeti, la bagliva, la portolania, il legnatico, lo scannaggio, etc. Amplissime erano le prerogative feudali della mensa arcivescovile di Salerno¹¹. Il vescovo di Cassano percepiva sul feudo di Mormanno oltre la bagliva, fida, dogana, zecca, portolania, terraggi e altro anche una serie di decime su agnelli, capretti e la lana delle pecore. Era tra i signori ecclesiastici più potenti della provincia¹². La mensa arcivescovile di Santa Severina godette fino alla fine del XVIII secolo la giurisdizione feudale per otto giorni l'anno nel periodo dell'Ascensione, in occasione della fiera¹³. Prerogative che assumevano spesso anche la forma di determinate regalie, angarie, perangarie o del diritto di spoglio, connotando in maniera particolarmente arcaica l'organizzazione feudale di certe aree periferiche del Regno e alimentando lunghi contenziosi e conflitti tra vescovi feudatari e comunità¹⁴ o tra feudatari ecclesiastici

⁹ Ch. Weber, *Episcopus et Princeps* cit., pp. 130-172; E. Novi Chavarria, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 353-387; Ead., *La feudalità ecclesiastica: fenomeno "residuale" o feudalesimo moderno?* cit., pp. 633 sgg.

¹⁰ L. Iozzi, *La corte spirituale cassinese in Cetraro. Querele cause collazioni delitti bande. Secolo XVI*, L'Ellade Editrice, Canna (Cs), 1993.

¹¹ M.A. Del Grosso, *Un'azienda feudale: il patrimonio della Chiesa salemmitana nel sec. XVI*, «Rivista storica del Sannio», III serie, 2 (1995), pp. 29-119.

¹² L. Covino, *La feudalità ecclesiastica*, in *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Presentazione di A.M. Rao, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 102-177, ma si veda anche Ch. Weber, *Episcopus et Princeps* cit., pp. 66 sgg.

¹³ A. Placanica, *Il patrimonio ecclesiastico calabrese nell'età moderna*, vol. I, Edizioni Framas, Chiaravalle Centrale, 1972, p. 19.

¹⁴ Ampia esemplificazione nei lavori recenti di Ch. Weber, *Episcopus et Princeps* cit., pp. 130-172; M. Rosa, *Vescovi e feudi nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 144 sgg., ma si veda anche A. Cestaro, *La feudalità ecclesiastica*, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), *Storia della Basilicata*, vol. II, *L'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 175-198; L. Palumbo, *Un feudo ecclesiastico: Uggiano. La Chiesa nel*

e baronaggio laico¹⁵, e offrendo ampia materia di riflessione a tutta la cultura giurisdizionalista e alla polemica antifeudista dei riformatori napoletani¹⁶.

Molti di questi feudi erano pervenuti a vescovi e abati attraverso legati e lasciti testamentari dei fedeli. A volte si trattava di semplici feudi rustici, che comprendevano terre disabitate, a pascolo o a bosco. Spesso i loro titolari avevano perduto col tempo, per incuria o a seguito delle usurpazioni di altri signori, l'esercizio delle giurisdizioni. Nella provincia di Contado del Molise, per esempio, il sistema badiale di tipo medievale aveva rappresentato l'*humus* per il popolamento e lo sfruttamento del territorio e tutti i feudi ecclesiastici, di cui si ha notizia, entrarono nei possedimenti delle istituzioni ecclesiastiche per effetto unicamente di donazioni e lasciti assai risalenti nel tempo¹⁷. Anche il grande complesso dell'Annunziata di Napoli, titolare di una delle quattro maggiori signorie ecclesiastiche del Regno, era l'"utile padrona" di una serie di microsignorie rurali pervenute nella sua disponibilità a seguito di lasciti testamentari di provenienza nobiliare e non particolarmente fruttuosi, nonostante la cospicua rivalutazione dei capitali. A terre e giurisdizioni i governatori dell'ente preferirono i più remunerativi, ma meno sicuri, investimenti nelle attività creditizie e finanziarie che non li misero al sicuro dal fallimento in cui il Banco dell'Annunziata incorse nel 1702¹⁸.

Settecento, Panico, Galatina, 2007; S. Napolitano, *Ordo feudalalis, ordo civitatis. Il contenzioso settecentesco tra l'università di Mormanno e il vescovo di Cetraro allo Jonio*, «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 77 (2011), pp. 133-176.

¹⁵ Cfr. V. De Marco, *La diocesi di Taranto nell'età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1990, p. 23. Ne è un esempio anche il contenzioso concernente il piccolo feudo di Bagnoli di pertinenza del vescovo di Sant'Agata dei Goti, M. Campanelli, *Centralismo romano e «policentrismo» periferico. Chiesa e religiosità nella Diocesi di Sant'Alfonso Maria de Liguori*, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 59-61, 79.

¹⁶ Cfr. A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, FrancoAngeli, Milano, 1990, pp. 51-106; Ead., *The feudal question, judicial systems and the Enlightenment*, in G. Imbruglia (a cura di), *Naples in the Eighteenth Century. The Birth and Death of a Nation State*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 95-117 e, in generale, A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 242-251.

¹⁷ V. Cocozza, *I feudi ecclesiastici nel Molise moderno*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 133-152.

¹⁸ V. Fiorelli, *Un grande feudatario del regno di Napoli: la Santa Casa dell'Annunziata*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica* cit., pp. 337-352; V. Fiorelli, *Dalla città al contado. La Casa Santa dell'Annunziata*

Altrove, invece, la partecipazione delle istituzioni ecclesiastiche al processo di compravendita dei feudi era stata anche assai vivace. Nei decenni centrali del XVII secolo soltanto i Gesuiti impegnarono nel Regno di Napoli, nell'acquisto di feudi e rendite feudali, qualcosa come 204.000 ducati. Investimenti che si rivelarono decisamente vantaggiosi e si accompagnarono a scelte produttive avanzate. Per i Frati Domenicani del santuario di S. Domenico Soriano, in Calabria, l'acquisizione nel 1650 dell'omonimo feudo si rivelò un vero e proprio affare, dal momento che la giurisdizione era particolarmente ampia e, oltre a garantire loro il controllo di un territorio strategico ai fini del continuo flusso dei pellegrini, tra diritti di piazza, bagliva, dogana, portolania, fida, zecca di pesi e misure e vari diritti proibitivi rendeva oltre 1.300 ducati l'anno. In quanto feudatari del luogo i frati del convento potevano, inoltre, esigere dai fedeli che vi si recavano in pellegrinaggio anche ulteriori diritti di passo, incrementare la rendita con l'affitto di taverne, botteghe e luoghi di posta, fissare prezzi e misure di alcuni generi alimentari, provvedere all'ordine pubblico procedendo alla repressione rapida dei reati commessi entro i confini del feudo, comminare punizioni e pene pecuniarie, in una parola assicurarsi il pieno governo di fedeli e vassalli. L'esercizio della giurisdizione rafforzava, infatti, in maniera "strutturale" le forme del prelievo delle risorse economiche che, a vario titolo, il feudo riservava ai Superiori dell'Ordine¹⁹.

Per avere contezza della diffusione della feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno occorrerà ricordare come, nel documento elaborato nel 1669 su ordine del viceré di Napoli Pietro Antonio d'Aragona per disporre della nuova numerazione dei fuochi, furono censiti 499.747 fuochi e 2.648 intitolazioni di diverse giurisdizioni feudali. Di esse 42, ovvero il 2,3%, erano intestate a istituzioni ecclesiastiche²⁰. E alla fine del XVIII secolo, quando ormai il feudalesimo ecclesiastico aveva subito un notevole ridimensionamento, a causa della espulsione dei Gesuiti, che come abbiamo detto erano stati titolari nel Regno di numerose signorie, ma anche per la

tra potere urbano e governo del territorio nel Mezzogiorno moderno, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 37-56.

¹⁹ Cfr. E. Novi Chavarría, *La feudalità ecclesiastica: fenomeno "residuale" o feudalesimo moderno?* cit., pp. 626-629, in cui sono riportati numerosi altri esempi.

²⁰ *Nova situatione de' pagamenti fiscali de carlini 42 a' foco delle provincie del regno di Napoli e adohi de Baroni e Feudatari, dal primo di gennaio 1669 avanti, fatta per la Regia Camera della Summaria di ordine dell'Illustrissimo et Eccellentissimo signore D. Pietro Antonio de Aragona*, Egidio Longo, Napoli, 1670.

riduzione a quella data di molte prerogative giurisdizionali in vari altri feudi, i vassalli di signori ecclesiastici erano ancora, stando ai dati riportati da Giuseppe Maria Galanti, più di 220.000²¹.

Negli anni Ottanta del Seicento, in Sicilia la componente feudale del patrimonio ecclesiastico comprendeva i 72 feudi dell'arcivescovato di Monreale, i 13 feudi di cui era titolare la mensa arcivescovile di Palermo e i 3 di quella di Malta, tutti nel territorio di Lentini²². Godevano di giurisdizione feudale, inoltre, i vescovi di Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Patti, Cefalù, Mazara del Vallo e Lipari. Nel Regno di Sardegna erano titolari di feudi le mense episcopali di Iglesias, Oristano e Cagliari²³.

Sull'altra sponda del Mediterraneo occidentale l'istituto giuridico del *señorío* episcopale e monastico presentava dimensioni ancora più ampie. Alla metà del Cinquecento nel Regno di Castiglia y Leon la feudalità ecclesiastica comprendeva almeno l'ampissimo arcivescovato di Toledo, la diocesi di Singüenza e il patrimonio del monastero di S. Chiara di Alcocer, per estendersi nel suo complesso su 650 luoghi con circa 41.000 vassalli²⁴. Nel Regno d'Aragona godevano di giurisdizione feudale tra gli altri il vescovo di Saragozza e, sul feudo di Ainzón, il monastero cistercense di S. Maria de Veruela²⁵. Nel XVI secolo nelle Asturie i luoghi infeudati a istituzioni ecclesiastiche erano 28. Di essi 13, ovvero il 56,5% erano di pertinenza dell'Ordine benedettino; 9 (39,1% del totale) dell'Ordine di San Bernardo e 1 (4,4%) dell'Ordine agostiniano, per un totale di circa 1367 fuochi di vassalli²⁶.

In Galizia, dove nel XVIII secolo quasi il 90% della popolazione viveva in regime vassallatico, la feudalità ecclesiastica vi aveva una assoluta preminenza. Essa includeva gli episcopati di Lugo e Mondoñedo, i monasteri di San Martín Pinario y Oseyra, feudatari

²¹ E. Novi Chavarria, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli* cit.

²² F. D'Avenia, *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del regio patronato (secoli XVI-XVII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica* cit., p. 292.

²³ Ch. Weber, *Episcopus et Princeps* cit., pp. 174-180.

²⁴ Cfr. M.A. Faya Diaz, *La venta de señoríos eclesiásticos de Castilla y León en el Siglo XVI*, «Hispania. Revista española de historia», 200 (1998), pp. 1045-1096; P.M. Prieto, *Formación y evolución del patrimonio del monasterio de Santa Clara de Alcocer en la edad media*, «Hispania Sacra», 65, 132 (2013), pp. 563-601.

²⁵ P. Blanco Trias, *El real monasterio de Santa María de Veruela (1146-1946)*, Mossén Alcover, Palma de Mallorca, 1949.

²⁶ M. Dongil y Sanchez, *Evolución de los Señoríos de las órdenes religiosas regulares en la Asturias de la Edad Moderna*, «Iberian», 1 (2011), pp. 34-46.

ognuno di circa 3.000 vassalli, e l'arcivescovato di Santiago che con i suoi 71.404 vassalli, censiti per gli anni 1750-87, governava da solo la quinta parte della popolazione del Regno e ne costituiva la più grande signoria, seguita, ma a notevole distanza, da quelle del conte di Lemos, con 27.404 vassalli, e dei duchi di Monterrey con 16.739²⁷.

In Catalogna nel periodo compreso tra il 1593 e il 1805, il vescovo di Gerona ebbe titolo e giurisdizione baronale estesi su 10 comunità. L'arcivescovo di Tarragona era titolare di una vasta signoria e, come loro, godevano di prerogative feudali anche i vescovi di Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel e Vic. La maggior parte di quei titoli feudali risaliva ai secoli IX-XIII, quando vescovi e prelati avevano partecipato direttamente alla lotta contro i musulmani per la riconquista del territorio, ricevendone in cambio dai conti catalani e dai re di Aragona vaste donazioni e deleghe alle forme del governo territoriale²⁸.

La pratica del *señorío* episcopale e monastico si era diffusa nei regni iberici soprattutto nelle aree di frontiera, per una esigenza difensivo-militare e per l'urgenza di provvedere al ripopolamento cristiano delle frontiere con l'Islam dopo l'espulsione dei moriscos e far fronte così ai vuoti demografici che si erano venuti a creare. Esso poté svolgere funzioni amministrative, ma anche giuridiche di tipo civile e penale, in certi casi militare di organizzazione della difesa, oltre che esercitare ampi poteri vassallatici sulle persone sottoposte. Nel corso del Cinquecento le investiture feudali conobbero tra l'altro un ulteriore aumento per le molte alienazioni volute da Carlo V e Filippo II. Tra queste di particolare rilievo furono quelle assegnate ai Cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, più comunemente noto come Ordine di Malta, dopo che nel 1530 fu concessa loro in feudo l'isola di Malta come compensazione della perdita di Rodi²⁹. Insigniti dalla Monarchia ispanica del ruolo di

²⁷ P. Saavedra, *Contribución al estudio del régimen señorial gallego*, «Anuario de Historia del Derecho Español», 59 (1990), pp. 103-184; Id., *La administración señorial en la Galicia moderna*, «Hispania. Revista española de historia», 198 (1998), pp. 185-212.

²⁸ Riferimenti più ampi sono in M. Barrio Gozalo, *El señorío y las rentas de los obispos de Cataluña en el siglos XVII y XVIII*, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli cit.*, pp. 57-91.

²⁹ V. Mallia-Milanes, *La donazione di Malta da parte di Carlo V all'Ordine di San Giovanni*, in B. Anatra, F. Manconi (a cura di), *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, Carocci, Roma, 2001, pp. 137-148.

difensori *manu militari* della Cristianità, i Cavalieri Gerosolimitani godettero nei regni iberici di numerosi possedimenti feudali, specie nelle regioni di Aragona e in Andalusia, anche se dopo Lepanto questo andò progressivamente configurandosi entro gli obiettivi più limitati della difesa delle linee costiere dai possibili attacchi dei Turchi³⁰. Per tutta l'età moderna il loro insediamento militare sull'arcipelago maltese divenne così un baluardo posto a garantire la protezione dell'intero Mediterraneo occidentale. Nonostante i mutamenti di strategia e le nuove priorità maturate dalla Corona nel corso del XVI secolo, questa continuò a delegare all'Ordine Gerosolimitano un'ampia concessione di poteri in funzione della difesa del territorio che esso assicurava in tutti i suoi domini³¹. In Sicilia, ad esempio, l'intero sistema difensivo faceva perno, oltre che sull'apparato costiero di torri e castelli, sulle navi corsare dei Cavalieri che assalivano i musulmani per terra e per mare, saccheggiando le loro terre e i loro villaggi, attaccando le loro navi e facendo schiavi³².

Nel Regno di Napoli i Cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano furono titolari di una delle maggiori signorie ecclesiastiche, comprendente nove feudi e 27.000 vassalli che facevano capo ai Priorati di Capua e di Barletta. La maggior parte di questi feudi era collocata o lungo le linee costiere (Sant'Eufemia, Nocera e Melicuccà, in Calabria Ultra, sul Tirreno meridionale; S. Stefano, Putignano e Fasano, in Terra di Bari, sulle sponde dell'Adriatico meridionale, posti

³⁰ Cfr. P. Ortega Pérez, *La Orden de San Juan de Jerusalem y Miravet*, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1988; M.V. Febrer Romaguera, J.R. Sanchis Alfonso, *La configuración del dominio feudal de la orden de San Juan del hospital en las Bailias de Aliaga, Cantavieja y Castellote (siglos XII-XIX)*, Teruel, Villarroya de los Pinares, 2003; J. Gonzáles Carballo, *La Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-XVI). Las encomiendas*, Fundación El Monte, Sevilla, 2002.

³¹ V. Mallia-Milanes, *L'Ordine dell'Ospedale e le spedizioni antisلمiche della Spagna nel Mediterraneo. Dal primo assedio di Rodi (1480) all'assedio di Malta (1565)*, in B. Anatra, G. Murgia (a cura di), *Sardegna, Spagna e mediterraneo. Dai Cattolici al Secolo d'Oro*, Carocci, Roma, 2004, pp. 111-124. Per un quadro generale si veda A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, École Française de Rome, Roma 1988.

³² A. Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2004; F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009. Sul binomio "Malta-Sicilia" si è soffermato anche A. Spagnoletti, *La frontiera armata. La proiezione mediterranea di Napoli e della Sicilia tra XV e XVI secolo*, in B. Anatra, G. Murgia (a cura di), *Sardegna, Spagna e mediterraneo* cit., pp. 17-31.

a difesa dei rispettivi bacini portuali), oppure in aree di confine (Cicciano in Terra di Lavoro, posto al confine nord-occidentale del Regno) o lungo importanti vie di comunicazione (Acquaviva Collecroce e Alberona erano entrambi siti nelle prossimità del tratturo regio che collegava l'Appennino Dauno al Tavoliere delle Puglie), in luoghi strategici dal punto di vista difensivo-militare, del controllo della viabilità e della organizzazione economico-finanziaria dello spazio regnicolo³³.

Sorti quasi sempre come residenze fortificate, circondate da fossati e torri merlate, tutti questi siti erano composti da edifici specializzati nelle diverse funzioni: oltre alla chiesa e all'abitazione dei Cavalieri, c'erano ospedali e taverne per accogliere i pellegrini, le carceri, i magazzini per il deposito di armi e munizioni, e, nei contesti rurali, stalle, granai, cantine, cisterne e mulini. Il loro governo sul territorio era amplissimo. Sui 168 fuochi di vassalli di cui si componeva nel 1608 la commenda di Grassano, in Basilicata, i Cavalieri dell'Ordine di Malta esercitavano, oltre la giurisdizione civile e mista, anche un prelievo fiscale molto forte non solo attraverso l'imposizione di decime infeudate e diritti proibitivi vari, ma anche con molte *corvées*. Con i feudi di Putignano, S. Stefano e Fasano, il baliaggio di S. Stefano costituiva un vero e proprio "stato feudale" con oltre 2.000 fuochi di vassalli su cui gravavano decime e terraggi, bagliva, mastrodattia, capitania e una serie di diritti altrove caduti in disuso come la nomina del camerlengo e dei soldati addetti alla vigilanza e al controllo del territorio, e quella dei rettori dei benefici ecclesiastici, che nei feudi intestati a baroni laici era di norma pertinenza dell'ordinario diocesano. Il loro esercizio del potere feudale rappresentava un aspetto integrante della organizzazione giuridica, fiscale, economica e militare del territorio, una realtà complessa, ricca di valenze simboliche anche nel cerimoniale, segno di distinzione del dominio signorile proprio in virtù di quelle antiche e originarie funzioni militari che l'Ordine non dimise mai del tutto, fino alla fine dell'antico regime.

A funzioni militari di organizzazione e difesa del territorio asolveva ancora in età moderna anche l'abate di Montecassino, colui che a detta di Lorenzo Giustiniani era da considerarsi "il primo

³³ Per questo seguiamo E. Novi Chavarria, *Il governo militare e fiscale del territorio. I feudi dell'Ordine di Malta nel Mezzogiorno moderno*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 19-36.

barone del Regno”³⁴, in virtù delle antiche origini dei suoi possedimenti feudali, il quale nel corso dei drammatici avvenimenti del 1647 reclutò tra i propri vassalli uomini d’armi da fornire alla Corona per reprimere la ribellione. I Cavalieri dell’Ordine di Malta furono i soli feudatari ecclesiastici, però, a non venir mai meno al vincolo vassallatico originario nei confronti della Corona e le deleghe che da questa ricevettero risultarono, fino alle leggi sulla eversione della feudalità, pienamente funzionali al governo militare e fiscale del territorio³⁵.

3. *Economia e prospettive*

Secondo i calcoli da noi effettuati, da quella somma di 204.000 ducati, che intorno alla metà del Seicento i Gesuiti avevano investito nell’Italia meridionale in “compra di feudi”, nel 1767, al momento della loro espulsione dal Regno essi ricavavano ancora una rendita pari a circa il 20% solo dalle entrate annue dei corpi feudali. Questi erano costituiti in massima parte dalla bagliava di Matera e i diritti della camera baronale dei feudi di Latronico (mastrodattia, bagliava, scannaggio, neviera, fida, licenza di schioppo) e Policoro (diritti di passo, scafa, taverne e mulini)³⁶. I cespiti feudali costituivano un terzo delle entrate della mensa vescovile di Cassano³⁷.

La rendita di questi feudi aveva una composizione eterogenea: terre, immobili urbani, censi, arrendamenti, aziende zoo-tecniche, qualche attività protoindustriale, come gualchiere e una fornace per mattoni, funzionante presso la taverna del passo di Orta, ma la giurisdizione era ancora in molti casi la principale fonte di reddito, oltre la principale espressione del potere della Compagnia e, in generale, della feudalità ecclesiastica.

Per l’abbazia di Montecassino, il cui patrimonio feudale interessava vaste aree delle province di Terra di Lavoro, Contado di Molise, Abruzzo Citra e Calabria Citra, tra gli inizi del XVI e il XVIII secolo la rendita feudale copriva addirittura una percentuale pari all’86% cir-

³⁴ L. Giustiniani, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli* cit., vol. I, p. 131.

³⁵ E. Novi Chavarria, *Il governo militare e fiscale del territorio* cit., p. 22.

³⁶ Dati ricavati da una fonte preziosa, che meriterebbe ben più ampia trattazione e che è stata pubblicata da C. Belli (a cura di), *Stato delle rendite e pesi degli aboliti Collegi della Capitale e del regno dell’espulsa Compagnia detta di Gesù*, Guida, Napoli, 1981.

³⁷ L. Covino, *La feudalità ecclesiastica*, in *Governare il feudo* cit., p. 103.

ca della rendita complessiva dei beni posseduti dal monastero. Passando in rassegna le singole voci che componevano le rendite feudali delle maggiori terre nel possesso dell'abbazia, si vede come i più alti introiti erano quelli assicurati dai mulini, riconducibili alla tipologia di diritti di banno, e dalle rendite derivanti dall'affitto dei diritti di piazza e zecca e dalle giurisdizioni civile, criminale e mista³⁸.

Anche in Catalogna la giurisdizione, e in particolare i diritti proibitivi sui mulini, costituivano la più alta fonte di reddito del patrimonio feudale vescovile³⁹. Per quanto la tendenza generale fosse quella di una progressiva erosione da parte sia delle magistrature politiche sia del baronaggio laico e delle comunità locali di alcune prerogative giurisdizionali proprie della feudalità ecclesiastica, alcune signorie monastiche e conventuali della Galizia nel corso dell'età moderna videro addirittura un incremento delle entrate derivanti dai diritti esercitati sulle persone all'interno dei loro feudi (decime, prestazioni di lavoro obbligatorie)⁴⁰.

Rispetto a questo quadro più o meno generalizzato, il caso della Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, che confinò, invece, la gestione dei cespiti feudali del proprio patrimonio in una posizione del tutto marginale, sembra costituire davvero un *unicum* nella storia della feudalità ecclesiastica di età moderna⁴¹.

Rilevanti furono anche, in diversi casi, i modi in cui i feudatari ecclesiastici investirono nelle strutture e nei servizi del feudo. A San Giovanni in Fiore in Calabria, per esempio, la gestione degli abati consentì, almeno fino alla metà del Seicento, la formazione di una piccola e media proprietà contadina⁴². Assai produttiva era stata anche la gestione dell'azienda zoo-tecnica dei feudi dell'Annunziata di Sulmona⁴³. In alcuni feudi che l'abbazia di Montecassino aveva dislocati nella provincia di Terra di Lavoro (San Germano e Sant'Elia) erano stati

³⁸ Per questo ci siamo rifatti all'ampio studio di A. Di Falco, *Feudalità ecclesiastica nel Regno di Napoli: giurisdizione feudale e rendita fondiaria dell'abbazia di Montecassino nel XVIII secolo*, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 108-132.

³⁹ M. Barrio Gozalo, *El señorío y las rentas de los obispos de Cataluña* cit., pp. 67 sgg.

⁴⁰ M.C. Burgo López, *El señorío monástico gallego en la edad moderna*, «*Boletín de historia moderna*», 1 (1992), pp. 99-121.

⁴¹ Queste le conclusioni anche di V. Fiorelli, *Un grande feudatario del regno di Napoli* cit., pp. 351 sgg.

⁴² R. Sicilia, *Episodi e aspetti della storia delle città in Calabria (secc. XV-XIX)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, p. 135.

⁴³ A. Tanturri, *Un importante patrimonio ecclesiastico del Regno di Napoli: gli armenti della SS. Annunziata di Sulmona*, «*Nuova Rivista Storica*», XV/ 3 (2006), pp. 654-702.

installati diverse gualchiere, cartiere, tintiere e ferriere, quel tipo di attività che potremmo definire cioè con il termine di “manifatture”⁴⁴. Nel feudo di Fara San Martino, un villaggio alle falde della Majella in Abruzzo, il Capitolo di San Pietro in Roma investì importanti risorse nella manutenzione straordinaria di mulino e tintoria dei panni, che erano alimentati dalla energia idraulica del fiume Verde. Essenziale era stata anche l’azione di popolamento di molti luoghi promossa da signori ed enti ecclesiastici mediante la concessione di contratti di colonia particolarmente favorevoli alle comunità⁴⁵.

Il controllo amministrativo e la gestione dei feudi aveva indotto, poi, un po’ ovunque sul territorio la formazione di un corpo di funzionari, giustizieri e ufficiali, ovverosia di un ceto tecnico-professionale con competenze più ampie di quelle relative alla sola amministrazione della proprietà rurale o immobiliare e i cui destini andarono a intrecciarsi con quelli delle istituzioni ecclesiastiche locali. Tra i prestatori d’opera professionale con competenze di vario genere, tra cui notai, avvocati, scrivani, contabili al servizio dei signori ecclesiastici vi erano anche i tecnici agrimensori come quelli le cui carriere e i cui percorsi di ascesa sociale e professionale crebbero grazie alla meticolosa e raffinata committenza dei Cavalieri Gerosolomitani e dalle cui fila sarebbero sortiti, poi, dopo l’eversione della feudalità, molti esponenti della borghesia ottocentesca⁴⁶.

Quanto detto finora non sminuisce la complessità del fenomeno della feudalità ecclesiastica, né il suo grado di vischiosità. Proprio intorno alle dinamiche di reclutamento degli ufficiali baronali e la relativa assegnazione degli uffici si registravano abusi e pratiche distorte della giurisdizione ben noti gli uni e l’altre alla letteratura giuridica del tempo e particolarmente odiose alle comunità locali. Su di esse si appuntò nel Settecento sia la polemica antifeudista sia anche parte delle riforme delle monarchie illuminate.

Della complessità che connotò la feudalità ecclesiastica fino alla sua abolizione vorremmo sottolineare, alla conclusione di queste note, ancora due aspetti suscettibili a nostro avviso di ulteriori considerazioni da parte della storiografia.

⁴⁴ A. Di Falco, *Feudalità ecclesiastica nel Regno di Napoli* cit., p. 121.

⁴⁵ E. Novi Chavarria, *La feudalità ecclesiastica: fenomeno “residuale” o feudalesimo moderno?* cit., p. 637.

⁴⁶ E. Ricciardi, *Ingegneri, agrimensori e feudatari. La raffigurazione del territorio nei cabrei dell’Ordine di Malta*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli* cit., pp. 153-166.

Il primo concerne l'opportunità suggerita da Rossano Pazzagli, in un suo recente intervento sull'argomento, di intrecciare la storia del feudalesimo con la storia del paesaggio agrario e con quella dei fenomeni di antropizzazione e i relativi processi di territorializzazione e costruzione sociale, in una prospettiva cioè di storia ambientale che metta al suo centro il rapporto uomo-risorse e le strategie di governo del territorio⁴⁷. L'altro attiene più specificamente la feudalità ecclesiastica in senso proprio, poiché i feudatari ecclesiastici, a differenza dei signori laici, sommarono alla giurisdizione civile e criminale l'esercizio della giurisdizione spirituale, finendo quindi con l'esercitare un potere enormemente pervasivo sul fedele/vassallo di cui controllavano a pieno titolo coscienze e comportamenti⁴⁸. La possibilità di ricorrere alla minaccia della scomunica costituiva, infatti, come è evidente, un ulteriore mezzo di pressione del signore ecclesiastico ed egli poteva servirsene, e se ne servì in molti casi, per rafforzare la sua già enorme influenza sulle comunità infeudate. Fu proprio questo aspetto del *señorío* episcopale e monastico, d'altronde, a risultare funzionale al ripopolamento delle aree di frontiera sottratte ai musulmani nei regni iberici e in generale a molti feudi ecclesiastici dislocati nelle zone di confine del Mediterraneo. Come esso abbia partecipato delle dinamiche di collisione/collusione con i processi di accentramento delle forme di governo dei territori da parte delle istituzioni politiche, nella difesa contro il pericolo turco e nel controllo capillare di mentalità e modi di agire delle popolazioni, in che modo sia stato percepito (o non sia stato percepito) il carattere vieppiù dispotico del suo potere e, infine, come esso abbia agito nella fase delle rivolte resta questione ancora tutta da approfondire.

⁴⁷ R. Pazzagli, *Ambiente e sistemi agrari nell'Italia moderna. Per una storia ambientale del feudo*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli cit.*, pp. 92-107.

⁴⁸ Sulla capacità della giurisdizione ecclesiastica di esercitare un controllo capillare sul territorio cfr. A. Guerreau, *Quelques caractères spécifiques de l'espace féodal européen*, in *L'État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIV-XVII siècles)*, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, Paris, 1996, pp. 85-101.

Angelo Di Falco

CONFLITTI GIURISDIZIONALI NEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA: L'UNIVERSITÀ DI MESAGNE CONTRO IL MARCHESE BARRETTA

SOMMARIO: Partendo dal caso paradigmatico di Mesagne, lo studio tenta di delineare i tratti essenziali della più generale contesa di particolari diritti giurisdizionali nelle province meridionali di antico regime, tra università e baronaggio, con particolare riferimento al XVIII secolo. In questo periodo, si assiste, sempre più, al passaggio da forme di rivolta armata a veri e propri conflitti giudiziari che, attraverso la presentazione di suppliche e gravamina presso i tribunali, permettevano di indirizzare il dissenso verso la via giudiziaria ed evitare la destabilizzazione delle province provocata dalle rivolte. Vere e proprie battaglie legali, combattute nelle aule delle più alte magistrature napoletane, in cui l'esasperazione retorica contenuta negli atti prodotti dalle parti, più che una rappresentazione della realtà, costituiva il linguaggio specifico di cui si sostanziava il conflitto politico in età moderna, tradendo quell'immagine volta a rappresentare le università meridionali come soggetti passivi ed inermi nei confronti degli abusi baronali. Al contrario, le comunità dimostrano un dinamismo politico, una capacità di opporre resistenza al potere baronale e di competere con esso sul territorio. Le composizioni di interessi coinvolti nelle battaglie legali contraddicono, inoltre, la tradizionale immagine di rigida contrapposizione universitas-barone, palesando alleanze trasversali, di non sempre facile lettura e non riconducibili esclusivamente ai due fronti tradizionali.

PAROLE CHIAVE: *Regno di Napoli, universitates, baronaggio.*

JURISDICTIONAL CONFLICTS IN THE KINGDOM OF NAPLES IN THE EARLY MODERN AGE: THE UNIVERSITAS OF MESAGNE AND THE MARQUIS BARRETTA

ABSTRACT: Starting from the paradigmatic case of Mesagne, this study tries to trace the most essential features of the disputes between universitates and baronage regarding certain jurisdictional rights in the southern provinces of the Kingdom of Naples with particular reference to the XVIII century. During this period we find a new legal and political way to solve conflicts, through the presentation of petitions to the law courts which made it possible to avoid the destabilisation of the provinces caused by insurrections. In the courtrooms of the highest Neapolitan magistracy real legal contentions took place, and the rhetorical exasperation that substantiated the acts produced by both parts constituted more the language which can be considered the basis of the political conflict of the early modern age than a representation of reality. This situation belies the image of the universitates that were far from being passive and defenceless subjects towards the abuses of the barony.

KEYWORDS: *Kingdom of Naples, universitates, baronage.*

1. Introduzione

Gli approdi storiografici più recenti ci consegnano un'immagine delle dinamiche di governo dei territori europei in età moderna – tradizionalmente indicata come epoca di affermazione della sovranità regia, dell'assolutismo –, sempre più affrancata da quella di uno Stato centralizzato ed assoluto e molto più sensibile alla dialettica tra affermazione e contestazione – leggi anche integrazione e resistenza – dell'autorità in campo politico.

Come ha rilevato Fioravanti, la genesi dello stato moderno non è rilevabile nell'emersione di un soggetto nuovo portatore di un principio di sovranità tale da espropriare le vecchie amministrazioni di ceto e di luogo dei loro poteri, affermando la legge, generale ed astratta, sui privilegi ed i particolarismi. Si tratta, invece, di un processo di integrazione, volto alla costruzione di un orizzonte comune, nel quale lo strumento giuridico per eccellenza, non risulta essere la legge – strumento giuridico alla base della dottrina dell'assolutismo – bensì il contratto. Un contratto di tipo *costituzionale*, stipulato tra il signore e le forze e gli interessi organizzati sui territori, nel quale si definiscono i poteri sul territorio, il loro ambito e le finalità comuni¹.

Il concetto di *Stato moderno di antico regime*, o *Stato giurisdizionale*, si fonda sull'assenza del requisito – fondamentale per i sostenitori dell'assolutismo – della sovranità; al diritto regio mancherebbe quel *quid* necessario a caratterizzarlo come superiore ai diritti preesistenti e vigenti sul territorio, di cui sono portatori i vari corpi che danno vita alla società di antico regime, tale da poterli abrogare, alla stregua di quanto accadrà con il concetto di sovranità che verrà affermandosi nel XIX secolo.

Lo stesso concetto di monarchia assoluta che vuole il sovrano sciolto dal vincolo delle leggi, viene ad essere sfumato se declinato nel contesto ideologico del tempo; come ha osservato Di Donato, il sovrano assoluto non poteva modificare il diritto nelle strutture costituzionali, senza mettere in discussione il principio stesso su cui si basava il suo potere. Scrive l'autore:

Poiché Dio aveva investito il re [...] Da quel momento il re faceva le veci di Dio in terra e lo rappresentava nella sua onnipotente sovranità. Nel giuramento che pronunciava in quella solenne cerimonia, egli si impegna-

¹ M. Fioravanti, *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, «Scienza e Politica», vol. 16, n. 31 (2004), p. 43.

va davanti a Dio a rispettare i privilegi della Nazione, il che in una società di ordini, di *status* e di corpi, dove tutti (chi più chi meno, ma tutti) avevano dei privilegi, significava di fatto riconoscere una potente limitazione del proprio raggio d'azione².

Fino alla rottura della Rivoluzione francese, lo spazio politico continuò a configurarsi come un luogo «strutturalmente composito e affollato», tanto che fu questo pluralismo a costituire il pilastro dell'unico ordine costituzionale da tutti riconosciuto³. Di conseguenza, anche i modi di esercizio dell'autorità finirono per essere diversi da quelli di tipo moderno-contemporaneo e il quadro delle funzioni pubbliche continuò ad ordinarsi attorno al primato della giurisdizione, ossia attorno ad una tecnica e un'ideologia del potere medievale.

Nell'antico regime, dunque, il concetto di superiorità giurisdizionale consisteva nel potere di controllo e di armonizzazione dei poteri inferiori. Secondo il diritto comune classico, con il termine di *iurisdictio* si faceva espresso riferimento al potere del giudice di accertare il diritto e stabilire l'equità (*dictio iuris*). Le attività della giurisdizione erano volte alla garanzia di situazioni soggettive meritevoli di tutela secondo la consuetudine, e si fondavano sul rispetto del diritto della tradizione e sull'emanazione di norme per la migliore tutela di tali situazioni. Non vi era incompatibilità tra normazione e giurisdizione, anzi la prima rappresentava la premessa necessaria per la seconda. Esisteva, dunque, un'inscindibilità tra le titolarità di *iurisdictio* e di *potestas* e di *imperium*. Nella parola *iurisdictio*, così come intesa nell'antico regime, si riassumevano il carattere giuridico del potere e l'efficacia coercitiva del suo esercizio⁴.

Peculiarità dell'età moderna, nonché eredità dell'organizzazione medievale del potere, furono la mancanza, almeno fino alla Rivoluzione francese, di unicità di giurisdizione e del monopolio statale della stessa, da un lato, e la presenza di un pluralismo di ordinamenti con proprie forme di giustizia, dall'altro. Ora, se è vero l'assunto che la pratica della giustizia rappresenta una delle materializzazioni

² F. Di Donato, *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragione pratiche e teorie giuspolitiche nelle società pre-rivoluzionarie*, «Studi Parlamentari e di politica costituzionale», A. 43, n. 170 (2000), p. 42.

³ L. Mannori, B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 13.

⁴ Sul portato ideologico e semantico della parola *iurisdictio* si rimanda a P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano, 1969.

principali del potere, si riesce ad intendere molto bene quanto importante fosse detenere l'esercizio della giurisdizione, a tutti i livelli, e quanto potesse essere conflittuale il rapporto tra coloro che, nello stesso territorio, possedevano diverse giurisdizioni o gradi differenti della stessa giurisdizione. Del resto, se non fosse stato così, non si riuscirebbe a spiegare l'alto tasso di polverizzazione giurisdizionale, precipitato della politica spagnola di alienazione degli uffici, che determinò quella che, per il Regno di Napoli, è stata definita una vera e propria giungla giurisdizionale. Bisogna, a tal riguardo, tener presente dell'estrema confusione di competenze che venivano ad accumularsi in quella funzione generalmente detta giurisdizionale ma che non aveva a che fare esclusivamente con il dire il diritto.

In una concezione di Stato patrimoniale, il principio dell'autorità domestica viene facilmente esteso dal suo ambito originario a certe forme del potere politico e per questa via anche alla giurisdizione. Può avvenire che la giurisdizione assuma formalmente e sostanzialmente il carattere di amministrazione o che l'amministrazione assuma la forma di un procedimento giudiziario⁵.

Nel Regno di Napoli, per molto tempo, le sfere dell'amministrazione e della giurisdizione vennero a sovrapporsi e, con l'acquisizione delle giurisdizioni civile, criminale e mista da parte della feudalità, ambedue si concentrarono nelle mani di quest'ultima. Da qui la diversità tra la realtà del Regno di Napoli e l'evoluzione amministrativa dell'Italia centro-settentrionale: la *iusdictio* non era prerogativa del potere centrale (la città dominante nel caso del centro-nord), bensì era delegata alla feudalità; attraverso la titolarità della giurisdizione civile, legata *ab origine* alla concessione feudale, la feudalità finì per acquisire importanti fette della sfera amministrativa⁶.

L'unitarietà delle funzioni amministrativa e dicastica, rappresentava il precipitato dell'avvicendamento delle varie dinastie sul territorio del Regno di Napoli, i cui diritti e consuetudini furono destinati ad avere vigore fino al collasso dell'*Ancien Régime*.

In epoca longobarda, la figura dello *sculteto* rappresentava l'ufficiale preposto al reggimento economico e giudiziario del suo municipio, oltre che detentore del potere di convocare e presiedere l'assemblea

⁵ M. Weber, *Economia e società. Sociologia del diritto*, III, Edizioni di Comunità, Torino, 2000, p. 5.

⁶ G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, Guerini e Associati, Milano, 2011, t. I, p. 34.

municipale – composta da uomini liberi e atta a deliberare sulle cause lievi –, e del potere di approvare i contratti dei cittadini⁷.

Per tutta la dominazione normanna fino all'arrivo degli Angioini, il ruolo degli *sculteti* venne svolto dai *bajuli* mentre nelle assemblee per decidere le cause e ricevere i contratti subentrarono i giudici rappresentanti del municipio. In tutti gli altri affari inerenti al reggimento municipale, si continuarono a tenere i soliti parlamenti presieduti, questa volta, dal *bajulo*; tale figura, con il passare del tempo venne ad essere sostituita nelle città regie dal giudice e nelle terre feudali dal mastrogiurato. Ambedue le figure vestivano ancora la doppia divisa di amministratori e giudicanti⁸.

Fu con la dominazione aragonese che nel reggimento comunale venne ad essere scissa, almeno sul piano formale, la parte economica da quella giudiziaria. Gli uffici afferenti alla prima sfera continuarono ad essere di nomina popolare, mentre quelli afferenti alla seconda divennero di nomina regia o baronale. In questo periodo, cominciò ad essere introdotta la figura del sindaco, inteso come prima autorità amministrativa, mentre l'attività più squisitamente dicastica divenne di competenza dei capitani, dei luogotenenti e, poi, dei governatori⁹. Occorre rimarcare che tale modello organizzativo, per quanto definito a livello formale, necessiterà ancora di molto tempo al fine di vedere realizzata una totale autonomia amministrativa delle *universitates*, soprattutto quelle feudali, visto che, in piena dominazione spagnola, la supervisione e il controllo sulla buona gestione dei propri vassalli veniva, ancora, attribuita al barone del luogo.

Per tutto il Cinquecento e i primi anni del Seicento, a livello amministrativo le comunità furono schiacciate dal peso del baronaggio titolato, anche se tale rapporto, sostiene Cirillo, non deve essere letto come conflittuale; la burocrazia presente all'interno delle grandi signorie feudali, da una parte, sopperì alla mancanza di quelle universali, dall'altra, riflesse una gerarchizzazione ed una ramificazione dello Stato centrale¹⁰.

Lo schiacciamento delle città sotto il peso del baronaggio si riproduceva anche nell'istituto di rappresentanza del Regno, il Parlamento generale, in cui soltanto la città di Napoli e un ristretto numero di città demaniali trovavano rappresentanza.

⁷ V. Lomonaco, *Origine, natura e vicende del gius municipale*, «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche», I (1864), p. 292.

⁸ Ivi, p. 293.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ G. Cirillo, *Spazi contesi cit.*, p. 35.

Dagli anni Quaranta del Seicento, il rapporto tra potere centrale e comunità venne a modificarsi e le città provinciali assunsero un nuovo protagonismo favorito anche dalla rinuncia della monarchia spagnola alla convocazione dei Parlamenti generali del Regno.

Per quanto attiene alle tipologie di città presenti all'interno del Regno di Napoli, Cirillo rimarca che il termine *universitas* era utilizzato per indicare, genericamente, i centri abitati come soggetti fiscali; sin dal periodo angioino, tale termine faceva riferimento all'istituto amministrativo, mentre le istituzioni centrali, nel far riferimento alle istituzioni territoriali da un punto di vista giuridico-politico, a seconda delle grazie e dei privilegi da esse goduti, utilizzavano i termini di città, forie, terre, casali, castelli¹¹.

Agli inizi del XVI secolo, nel Regno di Napoli sono presenti decine di città regie medio-grandi, dotate di foria o comitato (l'equivalente del concetto di contado utilizzato per le città del centro-nord) e, accanto a queste, una seconda tipologia formata dalle città di casali, diffuse, per lo più, all'interno degli Stati feudali medievali¹².

La specificità meridionale in Età moderna, sostanziata dal labile confine tra i mondi feudale ed universale, veniva, al contrario, ben definita dal punto di vista formale, all'interno della prammatica II dal titolo *de Administratione universitatum*, che recitava:

Rex in hoc Regni habet Imperium, Barones habent iurisdictionem et territorium et civitates et universitas rerum administrationem.

Il capitolo 29 della stessa prammatica prevedeva la possibilità per le università di eleggere il sindaco e i propri ufficiali, vietando ai baroni ogni tipo di ingerenza nella scelta di queste figure; la cosa veniva giudicata come lesiva dell'autonomia dell'università, tanto da essere annoverata come gravame, nella letteratura giuridica

¹¹ Ivi, p. 201.

¹² La categoria di *città di casali*, formulata da Aurelio Musi e adottata in ambito storiografico, fa riferimento a quella tipologia di città, fortemente diffusa nel Regno di Napoli, in cui la "formazione cittadina coincide con la miriade di piccoli casali e che si configura non come la struttura urbana al centro del suo spazio territoriale circostante ma come l'insieme, il sistema di casali insomma", A. Musi, *Mercato S. Severino. L'età moderna*, Plectica, Salerno, 2004, pp. 18-19; Id., *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna*, in G. Vitolo (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, Laveglia, Salerno, 2005, pp. 307-08. A tal proposito, vedi anche G. Cirillo, *Spazi contesi* cit.; M.A. Noto, *Dal Principe al re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI-XVIII)*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli Archivi, Roma, 2012.

del tempo¹³. Tuttavia, la libertà di elezione dei propri ufficiali, da parte dei cittadini, veniva coniugata con la conferma degli stessi ufficiali da parte di coloro ai quali tradizionalmente, per consuetudine o per diritto, tale prerogativa spettava. La consuetudine invalsa sui territori del Regno, era di derivazione longobarda e si rifaceva alle modalità che tale popolo prevedeva per la nomina dello *sculdascio*¹⁴ (il primo ufficiale della comunità), sanzionata dall'approvazione da parte del duca o del conte. Tanto bastò ai baroni regnicoli per pretendere l'estensione di tale diritto a proprio favore, nonostante l'autorità regia avesse vietato ogni loro ingerenza nelle elezioni degli ufficiali, qualificando come gravame tale pratica e ribadendo, nel corso degli anni, tale posizione attraverso l'emanazione di varie prammatiche. Anche per quanto riguarda il procedimento elettorale, tuttavia, bisogna osservare che nelle università feudali, il sindaco uscente o, nei casi in cui questo fosse impedito, il più anziano o il più nobile e addirittura, a volte, il capitano godevano della prerogativa di poter proporre all'università congregata, una rosa di nomi di aspiranti alla carica di sindaco. Colui che avesse ricevuto più voti sarebbe stato nominato sindaco. Risulta abbastanza evidente che la prerogativa di proporre la rosa dei candidati alla carica di sindaco, goduta dal capitano di giustizia – uomo quasi sempre al servizio del feudatario – aggirava la norma che vietava ogni tipo di ingerenza da parte del barone nelle elezioni.

Nel corso degli anni, il rapporto tra *universitates* e baroni andò complicandosi per via della stessa natura del rapporto che vedeva sconfinamenti continui e reciproci nelle altrui competenze tra i vari detentori di giurisdizione, i baroni, e i detentori dell'amministrazione, le *universitates*. Soltanto a partire dalla seconda metà del Seicento, cominciarono ad essere in miglior modo delineati gli ambiti di competenza delle due sfere – la giurisdizione feudale e l'amministrazione delle università – al fine di porre rimedio agli innumerevoli casi di usurpazione baronale dei diritti delle *univer-*

¹³ Vedi G. Novario, *Vassallorum gravaminibus Tractatus*, tipographia regia Aegidii Longhi, Napoli, 1634, Gravamen CXXVII, vol. I, p. 168.

¹⁴ Figura che riuniva in sé la duplice funzione di prima autorità giudiziaria ed amministrativa nel suo municipio, indiceva i comizi municipali e presiedeva nelle delibere del popolo sui principali affari civili e penali, nonché alla stipula dei contratti nella sua comunità, V. Lomonaco, *Origine, natura e vicende del gius municipale* cit., p. 287.

sitates – elencati rigorosamente nell’opera del Novario – precipitato distorto di quell’attività di compensazione che il personale feudale faceva in ambito amministrativo.

In realtà, i casi di usurpazione non erano imputabili soltanto ai baroni, molte volte erano essi stessi ad essere vittime di usurpazione da parte delle *universitates* o da parte degli esponenti di quegli interessi locali migliormente organizzati sul territorio mentre, altre volte, erano gli stessi ufficiali o sindaci delle *universitates*, a defraudare le stesse. Molta attenzione veniva dedicata dal potere centrale all’azione volta a delimitare la diffusione di tali tipologie di reato, tanto che gran parte della legislazione dedicata all’amministrazione delle *universitates*, risulta una continua reiterazione di ordini che vanno in tal direzione.

Le Prammatiche I e III del titolo IV *de Administratione universitatum*, ad esempio, affrontano il problema relativo alle false dichiarazioni rese da parte dei sindaci e dei procuratori delle *universitates* che, recandosi nella capitale a perorare nei tribunali le cause delle stesse, presentavano richieste di rimborsi spese esorbitanti. Venne stabilito, pertanto, da parte delle autorità centrali, un tetto massimo di cinque carlini al giorno, da riconoscere a coloro che si recavano nella capitale per tali affari; la somma era esigibile, esclusivamente, previa presentazione di certificazione rilasciata dai tribunali napoletani, attestante la reale attività funzionale alla causa dell’università, svolta da coloro che presentavano richiesta. Le Prammatiche IV e V affrontavano il problema più generale della corruzione e della mala amministrazione dei sindaci e degli ufficiali universali; la V in particolare, introduceva l’obbligo per i razionali delle *universitates* a tenere una cassa esclusiva in cui custodire il denaro delle stesse, individuando nelle figure del sindaco e di un eletto dell’università, i soggetti atti a custodirne le chiavi.

Dalle prammatiche dedicate all’amministrazione delle università, in particolare quelle emanate lungo il secolo XVII, emerge, insomma, che il maggior pericolo, nonché causa principale del dissesto finanziario delle stesse, fosse rappresentato, più che dagli abusi imputabili ai baroni, dagli stessi amministratori delle università e dalle loro pratiche familistiche e amorali, volte alla cura degli interessi privati.

Il rapporto conflittuale tra barone e università, così come lungamente tramandato dalla letteratura storiografica, risultava quasi sempre caratterizzato da un *ménage* che si sostanzialmente nell’imma-

gine del primo che faceva oggetto di vessazioni la seconda. Le fonti, a tal proposito, abbondano di cause in cui venivano denunciati gli abusi del barone o dei suoi ministri, dalle quali emerge un'immagine delle *universitates* come indifese e schiacciate dal peso baronale. Tuttavia, la realtà risulta molto più complessa, caratterizzata da un dinamismo politico delle università, molto spesso funzionale ai poteri oligarchici che andavano formandosi sui territori e che cominciavano a competere con il barone, che andava ben oltre la tradizionale lettura dicotomica università *versus* barone.

La supplica e la denuncia di *gravamina* rappresentano l'espressione del linguaggio tipico di un universo pattistico, dove l'atto stesso del capitolare era alla base dell'ordine sociale e del vivere civile. È stato rilevato, per le realtà cittadine del centro-nord italiano, come lo strumento della supplica venisse utilizzato dalle città di antico regime nell'interloquire con le autorità centrali, in un'ottica contrattualistica, attraverso la quale giuravano fedeltà ed obbedienza in cambio del riconoscimento e del mantenimento dei privilegi acquisiti¹⁵. La supplica sarebbe, dunque, lo strumento per mezzo del quale, nei secoli di formazione dello Stato moderno, le comunità e i ceti contrattavano e difendevano gli spazi di autonomia, il rispetto di statuti e leggi, di consuetudini e di privilegi locali nei confronti di poteri e autorità centrali. Rappresentava, insomma, uno strumento di azione politica.

Per la realtà del Regno di Napoli, ha rilevato Cirillo, la matrice contrattualistica è applicabile soltanto ad una trentina di medie e grandi città, le quali contrattavano il mantenimento dei privilegi con la fedeltà e l'ubbidienza, mentre per le città feudali, i privilegi erano concessi in modo grazioso, al di fuori, dunque, di ogni visione contrattualistica¹⁶. La ratifica dei privilegi era ottenuta, ad ogni successione feudale, con il versamento di somme di denaro, che venivano offerte a titolo di *regalie* e *buonentrata*, o con la temporanea concessione di equivalenti cespiti delle università, ai nuovi titolari della giurisdizione.

¹⁵ A. De Benedictis, *I contratti di potere come ragioni dello Stato*, in P. Schiera (a cura di), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVIII)*, Officina tipografica, Roma-Napoli, 1996, pp. 67-93; G. Chittolini, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza*, in Id., *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale (secc. XIV-XVI)*, Unicopli, Milano, 1996, pp. 39-60.

¹⁶ G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., t. I, p. 157.

Per ritornare al rapporto tra istituti territoriali locali e potere centrale, fino al termine del Cinquecento, non fu promossa una politica nuova e moderna volta ad accordare autonomia amministrativa alle università. L'unica prammatica che introdusse delle modalità particolari relative alla gestione del peculio universale, nel corso del XVI secolo, fu la V del titolo *de Amministratione universitatum*. Con essa vennero introdotti l'obbligo di tenere una casa in cui custodire i denari raccolti per il Regio Fisco, fissando le modalità per la conservazione delle chiavi della stessa; il divieto per gli eletti e il sindaco di partecipare alle aste per gli affitti delle gabelle universali, e il divieto di vendere i frutti in erba; l'obbligo di rendere conto delle spese e delle somme custodite a fine mandato; il divieto per sindaci ed eletti di lasciare «residui» delle proprie amministrazioni. Uno degli ultimi punti chiamava in causa i Baroni, in qualità di primi cittadini, attribuendo loro l'onere di vigilare sul buon governo dei propri vassalli provvedendo, nelle terre dei propri Stati, affinché ogni anno venissero visti e liquidati i conti dei sindaci, erarj ed esattori delle università¹⁷. Una parte delle funzioni amministrative, dunque, veniva ancora compensata dall'organizzazione feudale. Come ha scritto Cirillo:

l'istituto del feudo, a livello di territorializzazione, è lo stesso Stato; funzioni e ruolo del baronaggio e delle comunità si sovrappongono all'interno del proceso di costruzione dello stato moderno¹⁸.

Rileva Lomonaco che lo stadio della sovrapposizione è il primo nel percorso verso la *reductio ad unum*; sovrainporre, assimilare, confondere, erano questi i tre stadi per giungere alla centralizzazione. La storia della società civile, secondo il giurista e accademico cosentino, si riassume nella graduata sovrainposizione, assimilazione e contrazione dei molteplici elementi sociali ad un centro comune governativo¹⁹. In realtà, le cose risultano molto più complesse, in quanto la trasformazione interna dello Stato moderno è cosa molto più profonda della semplice nascita di una burocrazia centrale e periferica; o, comunque, non è soltanto questo.

¹⁷ D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, I-IV, sumptibus Antonii Cervonii, Napoli, 1772, t. I, pp. 75-78.

¹⁸ G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., t. I, p. 155.

¹⁹ V. Lomonaco, *Origine, natura e vicende del gius municipale* cit., p. 245.

La produzione esponenziale di suppliche e di *gravamina* – ha scritto Cirillo – diretti ai tribunali del Regno di Napoli va a trasformare i termini dei conflitti sociali ed amministrativi. Nel Regno di Napoli, tra fine Seicento ed inizio Settecento, si assiste al passaggio da forme di rivolte armate a veri e propri conflitti giudiziari combattuti a colpi di suppliche e di *gravamina*; [...] il dissenso sfocia sempre meno nella rivolta in quanto può essere indirizzato verso la via giudiziaria attraverso i *gravamina*. In altri termini, lo scarto rispetto al passato è fornito dalla giuridicizzazione dei conflitti, ossia una via giuridico-politica per affrontare gli scontri, presentando suppliche presso i tribunali referenti, evitando la destabilizzazione provocata dalle rivolte²⁰.

Esamineremo nelle pagine a seguire, un caso concreto della suddetta giuridicizzazione dei conflitti, relativo alla contesa giurisdizionale intercorsa tra l'*universitas* di Mesagne e il suo barone.

2. Il conflittuale rapporto tra l'*università* di Mesagne e il marchese Barretta

Il caso della lite tra l'*universitas* di Mesagne e il marchese Barretta scoppiata a causa di una nuova imposizione introdotta da quest'ultimo a danno della comunità, rientra proprio nella categoria alla quale abbiamo, più sopra, fatto cenno in riferimento alle denunce presentate dalle *universitates* per le vessazioni subite da parte del barone.

I cittadini di Mesagne, nell'anno 1776, decisero di adire la Camera di Santa Chiara affinché pervenisse ad una decisione stabilendo quale dovesse essere il tribunale competente a giudicare in merito alla lite intrapresa dall'*università* contro il Marchese Barretta, utile padrone del feudo di Mesagne, che constava di ben 81 capi di gravami.

Nella denuncia veniva rimarcato come i cittadini di Mesagne fossero costantemente angustiati dal marchese, a causa di una dogana nuova che «sotto il nome di Piazza il marchese [aveva] imposto, in forza della quale pretende[va], e con ogni sorta di violenza», il 2 e mezzo per cento delle compravendite relative a tutti i generi alimentari e le vettovaglie, che si tenevano a Mesagne²¹.

²⁰ G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., pp. 161-162.

²¹ Asn, Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, serie XV, b. 396, inc. 9, c. 7r.

L'adire la Camera di Santa Chiara da parte dell'università, rappresentava, dunque, un ultimo disperato tentativo al fine di riuscire ad avere giustizia in merito ad una questione annosa che, alla stregua delle condizioni in cui versavano molte altre *universitates* del Regno, la poneva in conflitto con il barone locale. Secondo quanto si evince dalle relazioni presentate dal procuratore dell'*universitas* di Mesagne, Giuseppe Maria Marano,

questa dogana novellamente introdotta non è stata giammai da alcun Serenissimo predecessore della M.V. accordata a' passati Baroni di Mesagne: e molto meno il S.C. l'accordò, come per altro accordar non la potea al presente Marchese Barretta, allorchè il feudo di Mesagne, che in parimonio trovavasi dedotto nell'anno 1748 gli vendè. Dedussero perciò i supplicanti per tal nuova Dogana le di loro giuste doglianze contro detto Marchese nel S.C. medesimo e presso gli atti della stessa sua compra del feudo. Ma possibile in modo alcuno non è stato di ottenere dal S.C. un qualche sollievo: dacchè sulle prime il Marchese medesimo fece impedire a' supplicanti il Reale assenso, che dalla vostra R. Camera aveano implorato sul parlamento dal lor tenuto per poter litigare con detto marchese. Si è quindi per due anni nella Regia Camera litigato per vedersi non altro, se si dovea o no litigare con detto marchese nel S.C.: ne ha finalmente la Real Camera per tale incidente rassegnata la sua consulta alla M.V. e tuttavia ne pende sulla medesima la sovrana determinazione. Per divertire in seguito il giudizio della nuova dogana, stimò il marchese di introdurre il giudizio medesimo nella Regia Camera della Summaria e così sono stati i supplicanti nella necessità di proporre questione di tribunale nella vostra Camera affinché non già la Camera della Summaria ma il S.C. procedesse per detta causa dove in punto sono gli atti dell'apprezzo e vendita del feudo, e da' quali costa che questa dogana non sia stata né apprezzata né al marchese venduta²².

Questo breve passo della relazione presentata dal procuratore dell'*universitas*, è sufficiente per catapultarci nell'ardua realtà del mondo giudiziario del Regno di Napoli caratterizzato da confusione di competenze tra tribunali, predisposizione alle pratiche di corruttela da parte dei giudici, legami tra esponenti della nobiltà e ceto togato, lungaggini burocratiche al limite della paralisi giudiziaria.

Come testimoniato dal riportato della fonte, l'*escamotage* adottato dal barone – l'introduzione della causa nella Regia Camera della Sommaria – servì a complicare, se non del tutto ad ingolfare, il meccanismo giudiziario. Creando *ad hoc* il presupposto per un

²² Ivi, cc. 7r-7v.

conflitto giurisdizionale tra le magistrature, che si sarebbe tradotto in un ritardo della *decisio* i cui tempi non era possibile prevedere, si poteva continuare a praticare la coattiva esazione del diritto contestato dall'*universitas*.

La richiesta di quest'ultima, presentata sotto forma di supplica al sovrano, era volta a far in modo che si operassero pressioni sulla Real Camera affinché deliberasse al più presto sulla competenza di foro e che, nel lasso di tempo necessario per giungere alla decisione, fosse sollevata dal pagamento della denunciata dogana, che «con angarie ed estorsioni» il marchese continuava a pretendere.

A sostegno delle proprie tesi, l'*universitas* riproduceva la documentazione relativa all'apprezzo dello stato di Mesagne, redatto al momento della sua ultima vendita.

Molto importante era riuscire a dimostrare attraverso la documentazione la legittimità dei privilegi goduti o, in questo caso, l'illegittimità di quelli contestati, proprio perché siamo nel periodo in cui l'azione portata avanti a livello centrale, in particolar modo, dalla Regia Camera della Sommaria, era volta al recupero di tutte quelle regalie inalienabili che, se non suffragate dai titoli originali di possesso, dovevano ritornare alla Corona, in quanto considerati beni pubblici²³. In questo caso particolare, si trattava di una palese violazione della Prammatica 47 *de feudis*, che vietava ai possessori di feudi di pretendere maggiori diritti di quelli che erano stati accordati loro dal Fisco. In un memoriale presentato dal procuratore dell'università al Regio Consigliere Domenico Vespoli, così si dichiarava:

dagli atti dell'apprezzo e relazione dell'apprezzo del feudo di Mesagne come da quelli della sua vendita costano le seguenti cose: Primo che la Camera baronale di Mesagne non abbia verun dritto, jus o preminenza colla quale sotto qualunque titolo ed in alcun modo possa appartenere la prelazione nella vendita e compra delle vettovaglie, olj, animali ed altri comestibili tutti che si fanno in Mesagne tanto da cittadini, quanto da forastieri; ch'egualmente la stessa Camera baronale non abbia verun dritto, jus e facoltà di esiggere né il due e mezzo per 100 né altra qualunque minima summa per tutte e qualsivogliano vendite e compre che si facesero tanto da cittadini, quanto da forastieri di vettovaglie, olj, animali ed altri comestibili di qualunque specie; Terzo che tanto i cittadini quanto i forastieri tutti non abbiano obbligo alcuno di denunciare o di fare in qualsivoglia modo il minimo rivelo a ministri baronale per tutte qualsivogliano

²³ Vedi G. Cirillo, *Spazi contesi* cit., pp. 44 sgg.

mai vendite e compre che facessero di vettovaglie, ogli, animali o altri comestibili. Quarto ; che quantunque sia vero che nella relazione dell'apprezzo del feudo nel descriversi dal Tavolario Vinaccia la Bagliva, ci si fusse compresa la Piazza, questo però ne si aggiunse per cumularsi unicamente il dritto della zecca; che la camera baronale esiggeva da forastieri per la ricognizione de di loro pesi e misure, colle quali in Mesagne vendevano²⁴.

Si aggiungeva che presso il magnifico scrivano del Sacro Regio Consiglio, Romualdo Castaldo, si trovavano i conti originali delle rendite e i capi di entrata del feudo di Mesagne e della sua Camera baronale, esatti per l'anno 1739 fino all'anno 1748.

Dall'analisi dei libri di cautele e dei libri maggiori relativi al feudo di Mesagne, si evinceva che la suddetta camera marchesale non godeva di alcun diritto di Piazza, dazio o gabella o Dogana «o sotto qualunque altra denominazione, nelle vendite o compre di ogni genere di vettovaglie»²⁵. Alle carte della copiosa documentazione presentata dal deputato alla lite dell'università di Mesagne, vennero allegate le testimonianze di alcuni «naturali» di Mesagne denuncianti le tipologie di abusi perpetrati dal marchese.

Gian Antonio di Ancona ed Antonio Mursi, testimoniavano di essere stati vittime dei ministri del marchese Barretta, i quali a titolo di preteso diritto doganale, avevano sottratto loro ben «due muli propri» che furono, successivamente, esposti e venduti per la somma di 100 ducati, che gli stessi ministri «stimarono bene tra i proventi della nuova dogana al di loro principale marchese Barretta di appropiar».

Allo stesso Gian Donato di Ancona vennero tolte, inoltre, dai ministri baronali, «stara» quattro e mezzo di olio, del valore di ducati 12; ad Antonio Murri venne tolto, ulteriormente, un altro mulo e, dopo esser stato custodito per quaranta giorni nella taverna del marchese Barretta, venne venduto dai suoi ministri per la somma di ducati 50.10.

²⁴ Asn, Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, serie XV, Busta 396, inc. 9, c. 27r.

²⁵ Ivi, cc. 25r-32r. Nei 125 articoli che descrivevano l'insieme dei corpi e delle rendite relativi ai beni feudali e burgensatici e dei diritti afferenti alla Camera baronale di Mesagne – redatti in occasione dell'apprezzo stilato per ordine del procuratore dei creditori del principe D. Carmine de Angelis, precedente possessore della terra di Mesagne – l'undicesimo, riguardante la Baglive e la Portolania così recitava: Vogliono provare come la detta principal camera possiede la Portulania con la raggione di pesi e misura e possiede ancora la bagliva e possiede altresì la fida e diffida in tutto il territorio ed esigge la terzania dell'erba la quale consiste nella esazione della terza parte di quello frutto di ciascun territorio di particolari, il quale si affitti o si tenghi per uso di erba, li quali corpi uniti sogliono da fertile ad infertile rendere in ogni anno docati seicento circa, Ivi, c. 269.

A rimarcare le pratiche illegittime del barone, un'altra dichiarazione del 16 luglio 1772, resa dinanzi al giudice a contratti e notaio Giuseppe Pasquale Mazzotta di Brindisi, da parte di alcuni cittadini di Mesagne, nella quale si testimoniava come dalla presa di possesso da parte del Marchese Barretta, a seguito della compra del Feudo di Mesagne, egli avesse sempre cercato di

usurparsi i diritti, preeminenze, prerogative e giurisdizioni dell'università, e delle quali ne godeva ella il suo legittimo e pacifico possesso in vigore non meno de' suoi amplissimi privilegi che in virtù di più giudicature de' Tribunali supremi e di un solito antichissimo di più secoli²⁶.

Veniva, inoltre, denunciata la costante azione del marchese volta a far ricoprire le cariche degli amministratori dell'università da persone alle proprie dipendenze, in violazione delle disposizioni legislative in materia, riuscendo, finalmente, ad avere amministratori «ligi, devoti e Ministri piuttosto suoi che del Pubblico»²⁷.

Emergerebbe da tale testimonianza, una realtà in cui il potere era concentrato tutto nelle mani del marchese e i vassalli, scoraggiati dal dispendio economico per le liti contro il marchese, e «spaventati dall'abuso che suole egli fare della giurisdizione», trovavano più conveniente sopportare il tutto tacendo.

Occorre, a questo punto, effettuare una precisazione che, senza voler azzardare l'introduzione di eventuali attenuanti a difesa del marchese, può fornirci ulteriori strumenti di comprensione della segmentata realtà nelle province di antico regime del Regno di Napoli.

Tra la copiosa documentazione relativa alla contesa in oggetto, è contenuta la copia di un contratto di affitto della giurisdizione della bagliva, portolania, pesi e misure, zecca, scannaggio e piazza, e «altri jussi attinenti e addendi della terra di Mesagne», stipulato tra il marchese Barretta, ed in suo nome dall'Uditore del feudo, Amato Tabarini, e i signori Pasquale Mingolla e Cosimo Riccio.

Il contratto prevedeva un affitto delle giurisdizioni elencate, per ducati ottomila ottocento, in otto anni, alla ragione di ducati mille e cento all'anno²⁸. L'atto si sostanziava in nove punti in ognuno dei quali venivano minuziosamente descritte le reciproche obbligazioni scaturenti dalla stipula tra le parti contraenti.

²⁶ Ivi, c. 117v.

²⁷ Ivi, c. 118r.

²⁸ Ivi, c. 103r.

Due di questi punti sembrano avere molto a che fare con l'abuso denunciato dai cittadini di Mesagne. Il primo, il punto numero due, si sostanziava nell'accordare agli affittuari di tali giurisdizioni di

esigere tanto de forastieri quanto dai cittadini tutti quei jussi ed emolumenti che anno esatto gli antecessori affittatori della sopradetta giurisdizione e se mai le fussero contrastati sia tenuto esso sig. Tabarini [Uditore di Mesagne] nel nome suddetto difenderli a spese di esso eccellentissimo signor marchese o pena l'escomputo²⁹.

Nel secondo punto, il numero sei, veniva, inoltre, richiesto dagli affittuari

che potesse esigere la Bagliva e Portolania ed ogni altro jusso di sopradetti casi da esso suddetto sig. marchese padrone come dalle sue massarie, trappeti e piazze se vendesse vettovaglie o altro a forestieri.

Tale richiesta fu da parte dell'Uditore, rappresentante del marchese, così liquidata:

Il sesto patto non si accorda [...] per contrario deve il signor marchese esser franco di pesi e pagandi di bagliva e portolania ed ogni altro jusso della medesima, ma solamente s'accetta nel caso che detto sig. marchese farà vendita di ogli, Grani, ed ogni altro genere di vettovaglie a forastieri e ciò per la metà tantum de' deritti di piazza, pesi e misure volendo che l'altra metà ceda a beneficio di detto ecc.mo principale, come parimenti non si accorda il detto patto quante volte li detti oli grani, biade ed ogni genere servir dovesse per uso di esso sig. marchese³⁰.

Comincia a delinarsi una situazione molto più segmentata della lettura tradizionale che vede *universitates* contro barone, e che chiama in causa il problema relativo alla concessione in fitto delle giurisdizioni e l'utilizzo distorto delle stesse, funzionale alla remunerazione dell'investimento.

La venalità degli uffici, praticata dalla monarchia, veniva praticata anche ai livelli inferiori, quelli baronale e universale. Ha scritto Comparato:

²⁹ Ivi, cc. 97v-98r.

³⁰ Ivi, cc. 98v-99r.

i baroni vendevano gli uffici nonostante l'espresso divieto delle prammatiche, ma d'altra parte tutta la struttura del Regno era divenuta venale nell'età moderna, visto che la corte per prima vendeva gli uffici con e senza giurisdizione³¹.

Gli effetti della pratica della venalità degli uffici, sono stati descritti molto bene da Mantelli:

l'ufficio era utilizzato come una garanzia, un pegno e, presumibilmente, gli interessi sul prestito non erano pagati dal barone, cioè dal beneficiario del prestito, bensì esatti con usura delle popolazioni mediante un esercizio parziale e abusivo delle magistrature³².

Quale era il parametro di misura utilizzato per determinare il compimento o meno di un abuso di potere da parte di chi era preposto alla funzione giurisdizionale?

Nel trattato del Novario, al quale abbiamo fatto cenno più sopra e che rappresenta l'opera principale in materia, il diritto e la consuetudine assurgevano a parametri ai fini della misurazione dell'abuso e il potere regio era il garante, ossia l'unico ad avere la facoltà di intervento al manifestarsi di tale abuso. Diritto e consuetudine, dunque, erano importanti e leggendo attentamente quanto stipulato nel contratto di affitto delle giurisdizioni, al punto secondo, gli affittuari facevano riferimento al diritto di riscossione dei diritti e dei «jussi» in continuità con quanto praticato dagli affittuari precedenti.

Quel breve inciso sembrerebbe voler rimandare ad una consuetudine invalsa nel territorio, riguardante la tassazione di forestieri e cittadini, applicata sulle transazioni di vettovaglie da essi effettuate. Che la pratica fosse invalsa da tempo, tuttavia, non rappresentava una prova sufficiente di legittimità della pretesa.

I casi relativi ad introduzioni di nuovi dazi da parte di zelanti ufficiali baronali, sono molto diffusi nella realtà del Mezzogiorno di antico regime. Valga come esempio la causa tra l'università di Avigliano, nello Stato di Melfi e il principe Doria, relativa al paga-

³¹ V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze, 1974, p. 255.

³² R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnola (sec. XVI-XVII)*, nella sede dell'Istituto, Napoli, 1986, p. 227.

mento della *duodecima* su tutte le vettovaglie raccolte sul demanio feudale, nella quale gli interessi e le pulsioni private facenti capo al luogotenente, nonché eletto dell'università e massaro di Avigliano, furono alla base dello scoppio della lite³³.

Fondamentale per la ricostruzione dei diritti storici legittimamente fondati, risultava la consultazione degli apprezzamenti degli stati feudali e dei quinternioni della Regia Camera; in questi ultimi venivano registrate le concessioni e i privilegi disposti dal sovrano in materia feudale e di nobiltà. La registrazione nei Regi quinternioni, appositi registri fortemente voluti da Alfonso d'Aragona per disciplinare il rapporto con i baroni, subordinava l'esercizio dei diritti goduti dal barone nel suo feudo; in tal modo, si poteva avere la mappatura di tutto il potere pubblico delegato nei territori ed evitare l'esercizio di poteri non legittimi. Nel XVIII secolo, il periodo in cui si fece più forte l'azione a livello centrale nel chiedere conto a baroni ed università della qualità del possesso e della relativa legittimità – soprattutto nei momenti di avvicendamento dinastico – lo strumento dei quinternioni risultò prezioso per l'esito di tali fini³⁴.

Gli affittuari della giurisdizione di Mesagne, tuttavia, attraverso il contenuto di una loro supplica, ci offrono un altro dei quadri possibili che vanno ad integrare il concetto di realtà segmentata di antico regime, di non facile lettura e meno che mai attraverso la costruzione di scenari manichei.

Don Pasquale Mingolla e Cosimo Riccio presentarono dinanzi al dr. Francesco Patera, giudice e governatore della corte marchesale di Mesagne, una denuncia nella quale, con l'intento di rigettare qualsiasi accusa di abuso verso l'esercizio legittimo di un loro diritto, contestavano ai vaticali³⁵ di Mesagne di essere parti attive in una truffa perpetrata ai loro danni. Questa si sostanzava nel camuffamento delle vendite fatte dai locali ai forestieri – sulle quali gli affittuari in base al contratto stipulato con il marchese Barretta erano legittimati a riscuotere una percentuale – utilizzando in nome e per conto proprio somme di denaro che, in realtà, venivano fornite ai vaticali locali dai commercianti di altre città quali Brindisi, Lecce, Otranto. In tal modo, le vendite risultavano come se

³³ A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI-XVIII)*, il Terebinto Edizioni, Avellino, 2012, pp. 258-261.

³⁴ Vedi a tal proposito, il caso relativo alla lite tra il Regio Fisco e l'università di Putignano e Fasano, sulla esibizione del titolo e dell'acquisto dei corpi di scannaggio, catapania e piazza, per il pagamento della tassa su di essi, in Ivi, pp. 239-241.

³⁵ I vetturini o vetturali, ossia coloro che si occupavano del trasporto delle merci.

fossero avvenute tra cittadini di Mesagne e, dunque, non tassabili. Attraverso tale *escamotage*, i vaticali, in base a quanto denunciavano gli affittuari della giurisdizione di piazza,

intendono impedire agli supplicanti l'esazione delli diritti di Piazza che gli appartiene in virtù del diritto feudale sopra a tutte le contrattazioni che si fanno da forestieri, tanto in nome proprio quanto per mezzo de vaticali, che con procuratori dei medesimi negoziano³⁶.

La denuncia del Mingolla e del Riccio, diveniva ancora più esplicita:

tantovero perché li detti vaticali sono gente miserabilissime a differenza di pochi cioè di Marco Grande, Rocco Carmine Falcone, Cosimo Grande, Nicola delle Diano e Domenico Marino i quali abbenchè posseggano pochi stabili, pure non sono in stato di poter comprare l'olii, grani ed altre merci, che nascono in questo feudo ma per mezzo della lor puntualità si fanno dare e consignare da rispettivi negozianti loro principali somme considerevoli per distribuirle alli particolari cittadini con l'obbligo di consignare olii, grani ed altro alla liquidazione per conto de' divisati loro principali e non altrimenti³⁷.

La richiesta finale dei due affittuari era volta a deferire i vaticali di Mesagne presso la corte locale per essere sentiti dal governatore, sotto pena di falso, affinché emergesse la verità. La corte locale adempì al suo dovere, in quanto in data 13 marzo 1773, si costituirono presso di essa Domenico Marino, Rocco Carmine Falcone, Marco Grande, Nicola dello Diaco, Serafino la Riccia, Cosimo e Saverio Grande, i quali sotto giuramento attestavano che:

Antonio Stella, Felice Rondino, Marcellino e Giovan Donato d'Ancona, Pascale di Vincenti, Antonio Murri ed Antonio Luparelli, come pure tutti gli altri vaticali della medesima terra di loro paesani tutto il denaro che da molti anni a questa parte che si è dispensato a cittadini della medesima da essi medesimi attestanti e dalli suddetti vaticali perindi riceverne olij alla voce della città di Gallipoli è stato somministrato da mercadanti e negozianti della città di Brindisi rispettivamente cioè dalli magnifi D. Leonardo Montenegro, D. Francesco Antonio Monnicelli, Antonio Lerra, Tommaso Pinto, D. Vincenzo Catanzaro, D.a Rosalia Ronzino e Carlo Berardi e nella medesima città colle loro cavalcature anno trasportato ad essi negozianti gli olij esatti per il denaro alla voce e gli altri olij incettati all giornata

³⁶ Asn, Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, serie XV, Busta 396, inc. 9, c. 196r.

³⁷ Ivi, c. 196v.

siccome han praticato in quest'anno e veduto praticare dalli stessi Stella Rondino d'Ancona, di Vincenti, Murri, Luparelli, colli quali ogni giorno si sono accompagnati in atto del trasporto suddetto ricevendone da quei negozianti brindisini soltanto il puro diritto del nolo alla ragione di carlini tre per ogni somma di oglio e nelli discorsi facevano per strada essi suddetti vaticali [...] l'accertarono che tutti gli olij da essi loro incettati in questa terra predetta e trasportati e tutta via dovevano esportare in Brindisi era per conto de negozianti di quella medesima città ed infatti non altrimenti avvenir potea giacchè tanto essi vaticali, quanto tutti gli altri di essa medesima terra sono persone miserabili e privi di bene di fortuna, né potevano ne aveano come incettar di loro proprio denaro ed anticiparne alla voce gli olij suddetti e se tal volta gli olij l'anno apportati in Gallipoli o in Taranto pure si è inattato con denaro de rispettivi mercadanti di quella medesima città da i quali ne anno riceuto il proprio nolo e in tal guisa si è praticato e si pratica per li grani ed altri merci incettati n questo feudo³⁸.

Va rilevato che Gian Donato d'Ancona e Antonio Murri sono i testimoni dei quali abbiamo, più sopra, riportato le deposizioni in cui lamentavano di essere stati oggetto di abusi da parte dei ministri baronali. Non sappiamo fornire risposta su chi stesse dicendo la verità o se chi accusava stesse agendo, magari, per vendetta nei confronti di qualcun altro, o rendesse testimonianza in una circostanza di condizionamento psicologico per le possibili ritorsioni nei suoi confronti derivanti da un rifiuto, in quanto le carte di archivio non ci soccorrono in tal senso.

Viene così a proporsi uno scenario molto più complesso di quello che, inizialmente, si delineava come una normale contrapposizione tra una comunità vessata e il suo feudatario; al contrario, viene introdotto un terzo livello di prospettiva che è quello relativo agli affittuari della bagliva. Questi ultimi deferirono i *vaticali* presso la corte baronale, sicuri di poter ottenere bandi favorevoli, in quanto dalla possibilità di esazione di quanto richiesto sarebbe dipeso il canone del fitto pagato al marchese.

In un *albarano* redatto dinanzi al *Proerario* del marchese Barretta, Gasparo Rizzo, veniva specificato, infatti, che in virtù della concessione fatta agli affittuari di esigere la nuova Piazza di tutti i generi di merci che «l'Ecc.ma Camera avrebbe venduti a forastieri», qualora questa fosse risultata inesigibile, non avrebbero più corrisposto l'offerta di ducati 1100 annui, bensì di soli ducati 760. Le modalità di tale opzione venivano così fissate:

³⁸ Ivi, cc. 197v-198r.

Primo che quante volte la detta esazione di Piazza da soli Brundusini vi fusse impedita con ordine de tribunali superiori e non permettessero li detti Mingolla e Riccio fare la detta esazione da nessuno abbia Magnifico Proerario bonificare a medesimi fittuari la somma di ducati 340, con restare fermo e stabilito il fitto per soli 4 anni e non già per anni otto con dover il detto tempo d'anni 4 essi Mingolla e Riccio corrispondere e pagare a beneficio d'esso magnifico Proerario il puro estaglio di ducati 760 e bonificare ad esso Proerario l'intero importo della mezza piazza che avranno esatto ed esigeranno quale vendite di olij, grani ed altre merci che da essa Camera si venderanno a forastieri, siccome s'è detto di sopra senza che potessero essere molestati per li ducato 340 offerti come di sopra e in solo caso che non avessero libera esazione della Piazza Brundusini. Ma nel caso li guadagnasse dall'Eccellentissimo si. Marchese la causa che s'attita nella Regia Camera della Summaria contro i Brundisini per cui si annettassero loro vantati privilegi e fossero soggetti a pagare tutti i deritti come l'altri forestieri in questo caso con la presente convenzione si dichiara che debba restare fermo il fitto per il detto tempo d'anni 8 col medesimo estaglio convenuto nell'obbligo suddetto³⁹.

Gli stessi affittuari, nella redazione dell'atto, facevano riferimento al diritto che intendevano esigere dai forestieri, con il termine di *Nuova Piazza*, lasciando, a chi scrive, il lecito sospetto che si trattasse di un diritto non propriamente assai risalente nel tempo.

Il Mingolla ed il Riccio subentrarono nell'affitto dei diritti feudali suddetti, nell'anno 1771, quando già era in corso e, soprattutto, già erano stati emanati dalla Regia Camera della Sommaria, decreti relativi ad essa, una causa tra il Marchese Barretta e la città di Brindisi, che riconoscevano a favore di quest'ultima, il privilegio per i suoi cittadini di essere esentati dal pagamento del diritto di Piazza nel feudo di Mesagne. Tale esonero traeva origine da un antico privilegio concesso, tra i tanti, da Ferdinando il Cattolico alla città, come riporta il padre carmelitano Della Monaca:

Concesse ancora alla cittadinanza Brundusina l'istessi privilegi ch'erano stati dati alle Città di Taranto e di Lipari, i quali consistono in una franchigia di Dohane, Fondachi e Gabbelle, Ancoragij, Arboragij, Scafe, Piazze, Porti, Datij, Deritti e pagamenti imposti ò da imponersi per tutto il Regno, di Trat-

³⁹ Ivi, cc. 232r-232v.

te, di Terzarie, di quel Ferro, Azzaro, Pece e simili che servissero all'uso de' Cittadini e di quella parte di dette robbe che avanzasse al loro bisogno e che si portasse fuora, volle che non si pagasse altro che la Terzaria alla Corte⁴⁰.

In data 11 aprile 1767, il procuratore del Marchese di Mesagne aveva presentato una supplica presso il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, Marchese D. Angelo Cavalcanti, nella quale facendo riferimento alla causa tra il Marchese Barretta e la città di Brindisi, chiedeva se fosse legittima l'esazione, da parte del portolano della Terra di Mesagne, del diritto di Piazza dai cittadini di Brindisi che effettuavano compravendite in quella terra. Dalla supplica si evince che con decreto del Marchese D. Lorenzo Paternò, presidente Commisario della RCS, venne stabilito che i cittadini di Brindisi, in virtù del privilegio accennato più sopra, fossero immuni ed esenti da tale pagamento. Il procuratore del marchese Barretta così riportava nella supplica:

ma come che detto decreto reca un sommo pregiudizio all'Ill.re Principale del supplicante ed al Regio Fisco perché si diminuisce il valore del corpo feudale della Portolania del feudo qualora si voglia alli Brindisini concedere l'imunità del pagamento del detto diritto di piazza. Pertanto il supplicante ricorre a VS e la supplica degnarsi ordinare al sopraddetto Illustre Marchese Paternò, Presidente Commissario che di detto decreto interposto alli 9 del corrente mese di Aprile, faccia parola in Regia Camera ad finem recurrenti, acciò sia detto Marchese rilevato da detto pregiudizio⁴¹.

Lo stabilire che i cittadini di Brindisi, in virtù dei privilegi goduti dalla città, fossero esenti dal pagamento di tale diritto, tuttavia, non postulava che nessuno avrebbe dovuto pagare tale diritto.

Dal decreto della Regia Camera della Sommaria non si evince che il diritto fosse illegittimo, ma soltanto che i brindisini non erano tenuti a pagarlo. Il marchese, dal canto suo, aveva presentato una supplica presso la Camera di Santa Chiara, in cui accusava i cittadini di Mesagne di ritardare intenzionalmente l'udienza per l'appuramento dei fatti relativi all'introduzione della nuova dogana, che si doveva tenere davanti al caporuota della Sommaria Salo-

⁴⁰ A. Della Monaca, *Memoria Historica dell'antichissima e fedelissima Città di Brindisi*, Appresso Pietro Micheli, Lecce, 1674, p. 523.

⁴¹ Asn, Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, serie XV, Busta 396, inc. 9, c. 274r.

mone, così come ordinato dalla Real Camera e, umilmente, faceva richiesta affinché si pervenisse in modo rapido all'individuazione di una data in cui si sarebbe potuto effettuare tale accertamento⁴².

Carlo De Marco, ministro di Grazia e Giustizia, indirizzava una carta ai signori della Real Camera di Santa Chiara, nella quale così scriveva, in data 22 maggio 1775:

in vista dell'annessa supplica del Marchese di Mesagne il quale chiede sorrogarsi due ministri alla Camera di S. Chiara per la causa che ha coll'Università e cittadini di quella terra in luogo del Presidente e del caporuota Ferri, che non intervengono mi comanda il Re di dire alla Signorie Vostre Illustrissime che informino col lor parere senza sospendersi l'esecuzione dell'ordine loro dato che S.M. attendeva per lo Consiglio de'17 del corrente⁴³.

Nonostante ciò, ancora nel novembre dello stesso anno, con un'ulteriore carta, il De Marco comunicava ai signori della Real Camera di Santa Chiara che il Re, in merito alla causa per la nuova dogana introdotta sotto il nome di Piazza, comandava che la stessa fosse spedita nel giorno appuntato, non essendovi legittimo impedimento⁴⁴.

Questa lite tra università di Mesagne e Marchese Barretta, rappresenta soltanto un episodio tra i tanti che animarono il più che conflittuale rapporto esistente tra le due parti. Sin dall'anno dell'acquisto di Mesagne, nel 1749, il marchese si distinse, secondo quanto riportano le fonti coeve, "imitando, anzi superando i feudatari suoi predecessori".

Carrino ha riportato una testimonianza coeva ai tempi di insediamento del marchese in quella terra, facente riferimento proprio al suo operato:

Pochi giorni dopo aver preso possesso del feudo *armata manu* spogliò la nostra Università del possesso del Ristretto; la quale essendo sicura di dover vincere la causa, non volle contrastare le forze del sig. Marchese, per non succedere degli omicidi; solo si allontanarono le persone Nobili e principali delle solite visite, e la città tutta si mise in costernazione. Si portarono subito in Napoli per assistere la causa che viene però vinta contro le previsioni, dal Barretta. Ma poichè non pochi abusi venivano (p. 186) commessi dalla giustizia baronale a danno dei contadini e della popolazione tutta, l'Universitas con a capo il Sindaco, mandò un esposto alla Regia

⁴² Ivi, cc. 193r-194r.

⁴³ Ivi, c. 44r.

⁴⁴ Ivi, c. 208r.

Camera. In una sentenza emessa da quest'ultima il sindaco ottiene il potere di nominare gli ufficiali della Giustizia e il Barretta viene così privato dei diritti accampati in materia. Tra le altre tante angherie del marchese, ai danni del suo feudo, le fonti citano la distruzione definitiva delle mura di cinta e la vendita ai privati del suolo dove queste si ergevano⁴⁵.

Il rapporto particolarmente conflittuale intercorrente tra questa comunità ed il marchese, almeno nel caso della nuova dogana trovò una soluzione che venne espressa attraverso la pubblicazione di una prammatica *ad hoc*, volta a specificare e sanare alcuni aspetti della controversia relativa all'esercizio della giurisdizione della Catapania. La Prammatica CX del titolo *de Officio Procuratoris Caesaris*, così recitava:

Il Re in veduta della consulta della Camera della Sommara del 9 dicembre del prossimo scorso anno, relativa alla controversia tra la Università di Mesagne e il Marchese Barretta Barone di quella Terra, riguardo allo esercizio della giurisdizione di Catapania nella stessa Terra, mi ha imposto dire a V.S. Illustrissima, per intelligenza, regola, e adempimento del proprio Tribunale, che non essendo la Catapania venduta al presente Barone, ed essendo per sua natura secondo la polizia universale del Regno un dritto delle Università, né potendo darsi tal dritto senza la nozione e forza corrispondente, secondo la massima del Jus Commune; intende la Maestà Sua che si debba lasciare alla Università, e non si deggia questa dispendiare con più lungo litigio. Palazzo a 1 di Gennaio del 1773. Giovanni Assenzio de Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti Luogotenente della Regia Camera della Sommara. Die 3 mensis januarii, 1773⁴⁶.

Non riconoscendo al marchese il possesso della Catapania, ossia di quel diritto alla sorveglianza dei commerci e dei mercati contenente la facoltà, per l'ufficiale esercente tale diritto, di introdurre l'assisa delle cose commestibili che si vendono⁴⁷, veniva, sancita l'illegittimità del diritto rivendicato dal marchese. Nonostante il

⁴⁵ A. Carrino, *Parentela, mestiere, potere. Gruppi sociali in un borgo meridionale di antico regime (Mesagne: secoli XVI-XVIII)*, Edipuglia, Bari, 1995, p. 188.

⁴⁶ L. Giustiniani, *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana con regia approvazione, Napoli, 1804, t. X, p. 490.

⁴⁷ L. Cervellino, *Direzione ovvero guida delle università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione, in conformità delle regie Prammatiche e decisioni della regia camera della Sommara, capitoli e costituzioni del regno....*, in Napoli, a spese di Nicolò e Vincenzo Rispoli, Napoli, 1734, p. 140.

goffo tentativo da parte del blasonato di camuffarlo con un nome nuovo, tale prerogativa rientrava tra quelle annoverate nella giurisdizione della Catapania.

Del resto, tale diritto apparteneva alle università in ragione della prammatica III *de ponderibus et mensuribus* del 1609, che assegnò loro la Catapania, concedendo, inoltre, la prerogativa di poter fare statuto, modificabile in ogni momento, su tutto ciò che concerneva i prodotti alimentari, vestiti, fitti di case eccetera⁴⁸.

La particolare propensione ad abusare del proprio potere, da parte del marchese, aveva già attirato l'attenzione del Tanucci che, a seguito di una denuncia, era intervenuto con un decreto, nel quale si riportava quanto segue:

Si duole D. Giuseppe Geofilo di Mesagne perché il Consiglio ha con suo decreto deferito alle istanze del Marchese Barretta, il quale, contro il dritto della natura e delle genti ha preteso che nessuno immetta animali ne' propri territori in quella Terra. In vista mi comanda il Re dire a V.S. illustrissima disponga che il Consiglio, non avendo il Barone concessione particolare ed espressa, lasci li cittadini nella naturale libertà di fare uso del perfetto di loro dominio; e dia conto presto del suo decreto; nè causi spesa ad alcuna Università. Palazzo, a 25 di luglio del 1759, Bernardo Tanucci, Signor Marchese Danza Presidente del Sagro Consiglio⁴⁹.

Dal contenuto di questo decreto si desume l'oggetto della lite che riguardava l'esercizio da parte del barone del diritto di fida, ossia di quel diritto di ingresso pagato al feudatario da coloro che introducevano greggi al pascolo nelle terre del feudo⁵⁰. Tale diritto era, generalmente, annesso alla giurisdizione della bagliva; del resto, come scrive Grimaldi, la giurisdizione della bagliva, cominciata al tempo di Guglielmo II, era intesa alla conservazione dei pascoli e degli erbaggi per la fida degli animali che in essi portavansi, «onde la pena pagavasi da coloro che li introducevano senza il permesso che col nome di diffida era spiegata»⁵¹.

⁴⁸ P. Ebner, *Economia e società nel Cilento Medievale*, 2 tomi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1979, I, p. 327.

⁴⁹ D. Gatta, *Regali dispacci, negli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali o che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli*, Parte Seconda, che riguarda il civile, t. III, a spese di Giuseppe Maria Severino Boezio nel nuovo Rione della Pace, con regal privilegio, Napoli, 1776, p. 344.

⁵⁰ F. Barra, *Piccolo glossario feudale e demaniale*, «Quaderni irpini», n. 3 (1989), p. 523.

⁵¹ G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, continuata da Ginesio Grimaldi, nella stamperia Simoniana a spesa di Andrea Migliaccio, Napoli, 1768, t. VI, p. 440.

In questo caso, il marchese o eventuali affittuari della bagliva, imponevano il divieto d'ingresso a qualunque animale, anche dietro pagamento del diritto di fida, privatizzando, di fatto, il demanio feudale, probabilmente a scopo di istituire delle difese. Non era raro il verificarsi di casi in cui i baroni recintavano appezzamenti di terreno destinati agli usi civici, pretendendo, poi, il diritto di fida da parte di coloro che li utilizzavano, o che si impossessavano delle difese, privatizzandole⁵². La costruzione di una fitta rete di difese nei comuni appenninici rappresentava il precipitato dell'azione centrale volta a fare dello Stato il garante degli equilibri sociali nel quadro di un'economia pastorale, attraverso la creazione di una fitta rete di esse, collegate alle Dogane, istituti protetti funzionanti per secoli che conciliavano produzione cerealicola e pastorale con esigenze fiscali⁵³.

Nel Settecento, crescita demografica e individualismo pastorale e agrario, rileva Cirillo, determineranno lo sconvolgimento degli equilibri socio-economici e demografici, attraverso le privatizzazioni delle terre comuni⁵⁴.

Tutto il corso dell'età moderna doveva essere contrassegnato da questo continuo sbocconcellamento dei demani universali e feudali da parte delle classi agricole [...] Dietro pagamento delle esazioni decimali una miriade di proprietari finiva per trasformare il solo diritto usufruttuario in pieno possesso su minuscoli appezzamenti demaniali⁵⁵.

Nel Regno di Napoli, i diritti di fida e di diffida furono concessi, storicamente, in favore dei baroni, visto che anche il demanio del feudo apparteneva loro, anche se il relativo utilizzo doveva risultare estremamente equilibrato e non doveva gravare sul bisogno dei cittadini.

In caso di lite tra barone e comunità, in merito all'utilizzo dei pascoli demaniali, la dottrina giuridica tendeva a seguire l'opinione del Freccia, che indicava di trattare il barone come il più ricco dei cittadini⁵⁶. Infatti, molte sentenze del Sacro Consiglio, riporta Grimaldi, furono orientate in tal senso.

⁵² A tal proposito vedi A. Di Falco, *Il governo* cit., p. 243.

⁵³ G. Cirillo, *Il paradigma delle insorgenze in Italia*, in E. Di Rienzo (a cura di), *Nazione e controrivoluzione nell'Europa contemporanea 1799-1848*, Guerini e Associati, Milano, 2004, p. 119.

⁵⁴ Ivi, p. 121.

⁵⁵ Id., *Il barone assediato. Terra e riforme in Principato Citra fra Seicento e Ottocento*, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni, 1997, p. 109.

⁵⁶ G. Grimaldi, *Storia delle leggi* cit., p. 443.

Possiamo, dunque, riscontrare nel decreto del Tanucci l'essenza di quel riformismo volto all'affermazione del centralismo monarchico che contraddiceva la delibera di un consiglio ispirata alla dottrina prevalente, ed imponeva allo stesso un giudizio che fosse coerente con la nuova politica statale di recupero dei diritti esercitati senza un legittimo titolo. Il caso di Mesagne viene riportato da Angelo Masci, nella sua opera relativa all'analisi politico-legale dei diritti e delle prerogative baronali, in cui traccia una ricostruzione storica del diritto di fida giungendo a distinguere tre diversi tipologie di tale diritto:

la fida può dividersi in tre specie. I. quella che i baroni esigono da' cittadini per l'immissione degli animali nelle difese feudali; II. quella ch'esigono da' forastieri ne' demanj, o sia ne' luoghi aperti del feudo; III. finalmente quella che esigono per lo pascolo degli erbaggi ne' poderi privati. [...] la fida è stata introdotta per lo maggior comodo si de' baroni. Che de' cittadini e per conseguenza è ragionevolissima, vedendovisi l'eguaglianza nella condizione de' contraenti: ben vero però essendo fondata sopra dritti cor-
rispettivi, la solita tassa non può esser alterata dal capriccio del barone⁵⁷.

L'autore, facendo riferimento al provvedimento emanato per Mesagne e alla mancanza di una normativa di carattere generale in tal senso, sostiene che sarebbe stata inutile l'emanazione da parte del re di una norma laddove parlavano chiaro il diritto naturale e il diritto delle genti. L'origine dell'odiato abuso, ossia la terza tipologia di fida individuata dall'autore, andava ricercata nelle rivoluzioni accadute nel Regno sotto il dominio degli Aragonesi, quando i baroni cominciarono a perpetrare gli abusi della giurisdizione loro concessa. Il Masci stigmatizzava tale specie di fida, imputandole la lesione del diritto della natura, il sovvertimento della società e la rovina dell'agricoltura, in quanto limitante del diritto di proprietà⁵⁸.

Storicamente, l'università di Mesagne era portatrice di antichi privilegi, riconfermati nell'*Istrumento di Concordia*, concesso nel 1520, che rappresentò il precipitato dell'accordo tra Piazza dei Nobili e Piazza dei Civili per l'elezione dei rappresentanti dell'università. In esso venne stabilito che il sindaco fosse scelto ogni anno alternativamente dal ceto dei nobili e dal ceto dei popolani e così per tutti gli altri ufficiali universali, eccezion fatta per il primo e il secondo eletto, che dovevano essere di

⁵⁷ A. Masci, *Esame politico-legale de' dritti e delle prerogative de' Baroni del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana, Napoli, 1792, pp. 69-70.

⁵⁸ Ivi, p. 71.

esclusivo appannaggio nobile⁵⁹. L'atto trovava il suo fondamento in un privilegio concesso da Ferdinando I d'Aragona ai mesagnesi, in segno di riconoscimento per la loro fedeltà, riconoscendo un'importante prerogativa al potere locale a fronte di quello centrale.

Le famiglie che potevano concorrere ai diritti e ai doveri politici nelle rispettive piazze erano ben definite, sia numericamente che nominalmente, e l'inclusione in tale novero risultava abbastanza difficile, secondo una linea di continuità con la chiusura oligarchica che caratterizzò gli apparati del governo universale al principio dell'età moderna. A Mesagne fu soltanto verso la metà del Settecento che il popolo minuto cominciò ad affiancare i ceti nobile e civile, dando vita ad un nuovo processo politico⁶⁰.

Questi antichi privilegi goduti dall'università ci possono, dunque, spiegare in parte gli attriti con un barone che, da parte sua, mirava a controllare tutto il territorio e le relative istituzioni. A tutto questo bisogna aggiungere la portata economica della contrapposizione, visto che ogni giurisdizione era suscettibile di procurare rilevanti introiti economici, in un contesto di mercimonio della giustizia.

Nel Mezzogiorno moderno, ha rilevato Delille, tutta la dialettica politica a livello locale ben oltre le rivolte del Seicento e, soprattutto, lungo tutto il Settecento, si gioca sul rapporto tra fazioni, alleanze tra lignaggi e controllo delle cariche dell'amministrazione del feudo. L'elemento nuovo ed importante è costituito dal fatto che i lignaggi non solo attraversano la contrapposizione tra i ceti nobiliari e popolari ma occupano, allo stesso tempo, gli spazi politici comunali e del governo del feudo. Si tratta di un sistema complesso di controllo del potere locale dove le diverse sfere giurisdizionali e dell'amministrazione della giustizia giocano un ruolo fondamentale. Dominazione politica e monopolio della violenza contestualizzati nella cultura della contrapposizione tra i gruppi che, come sottolinea Delille, comporta la lacerazione profonda dei corpi sociali⁶¹.

Mesagne, come ha evidenziato Carrino, è una terra con un'imperfetta separazione cetuale, tra nobili e popolani.

La molteplicità di scambi e di percorsi trasversali all'interno dell'area di governo incanala il conflitto verso l'esterno, nello scontro fra il potere locale e gli altri poteri [...]. Fra gli esempi offerti dalle fonti, schiacciante è la preva-

⁵⁹ D. Urgesi, *Curiosità storiche mesagnesi*, «Studi Salentini», vol. 70 (1973), p. 144.

⁶⁰ Ivi, p. 148.

⁶¹ G. Delille, *Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XV^e-XVIII^e siècle)*, Roma, 2003, p. 354.

lenza di querelles che contrappongono le istituzioni controllate dalla società locale ai poteri esterni; quello dello Stato assoluto meridionale, che in questa fase va ridefinendo e tentando di allargare i suoi spazi e le sue prerogative, e quello baronale che sta cercando, in tutta la provincia, di rafforzarsi⁶².

Il conflitto interno ed esterno viene usato, secondo la Carrino, in modo spregiudicato, per fini esclusivamente personali. La trasversalità che nutre questi interessi corposi, travalica le rigide separazioni cetuali, in particolar modo lungo tutto il Seicento, tanto che viene delineandosi una zona governativa sovracetuale. Nel Settecento, secondo l'autrice, la dialettica interna al potere disegna ed oppone partizioni orizzontali, conseguenza della compattezza e della più definita identità cetuale⁶³.

Dalla documentazione consultata non siamo in grado di determinare se mai ci fu una soluzione giuridica delle altre vertenze relative al conflitto tra università e marchese o se si giunse fino alla cesura rivoluzionaria o alla seguente eversione della feudalità senza vedere la loro definizione, tuttavia, ci sembra utile terminare con alcune riflessioni conclusive.

1) Non c'è alcun dubbio che la documentazione esaminata testimoni di una vera e propria lotta politica i cui protagonisti, fatta eccezione per le istituzioni coinvolte – *universitas* e barone –, sono difficilmente collocabili in uno schieramento ben definito; basti pensare a coloro che, da un lato, testimoniavano di essere stati vittime di abusi da parte degli ufficiali baronali mentre, dall'altro, testimoniavano a favore degli stessi, contro il piano messo in atto dai *vaticali* e dai commercianti stranieri. Un'ulteriore dimostrazione che le letture manichee sulle quali si è fondata gran parte della letteratura in materia, non risultano sempre utili per *intelligere* il passato.

2) Dall'analisi degli oggetti delle denunce presentate presso i tribunali e dei provvedimenti adottati dalle istituzioni centrali, quali prammatiche e decreti, si rileva che la contesa riguardava i diritti giurisdizionali, la forma di potere per eccellenza a livello locale che, nel caso specifico di Mesagne, molto incidevano sul commercio locale essendo questa un importante centro in tal senso. Diritti giurisdizionali, quali la catapania e la bagliva che, incorporando compiti di polizia locale, come la vigilanza sul commercio dei generi alimentari o la gestione delle difese, davano vita a vere e proprie lotte per il loro controllo, tra gruppi riconducibili alle varie composizioni

⁶² A. Carrino, *Parentela, mestiere, potere* cit., p. 168.

⁶³ Ivi, p. 188.

di interessi concorrenti, ai livelli politico ed economico, sul territorio. La contesa di tali diritti esercitata davanti alle magistrature del Regno, rappresentava una modalità nuova di condotta della lotta politica, differente da quella delle rivolte armate, conosciute fino alla metà del Seicento; una giuridicizzazione dei conflitti che permetteva di evitare la destabilizzazione provocata dalle rivolte.

3) Se c'è una cosa che emerge molto chiaramente da queste modalità di lotta politica, quali suppliche e gravamina, è lo strumento dell'exasperazione retorica utilizzata nel rappresentare le azioni e i comportamenti dei soggetti protagonisti dello scontro politico, attraverso l'utilizzo di un lessico che utilizzava vocaboli quali *pesi*, *abusi*, *molestie*, talvolta anche in riferimento al regolare esercizio di diritti storicamente consolidati sul territorio e corroborati dai relativi titoli di legittimità. Tale rappresentazione delle cose, letta al di fuori del più general contesto di riferimento, si è rivelata fuorviante per quella letteratura storiografica che ha contribuito a dipingere la realtà meridionale di età moderna come caratterizzata da comunità indifese soggiogate al brutale governo degli abusi feudali. Al contrario, le comunità dimostrano un dinamismo politico, una capacità di opporre resistenza al potere baronale e di competere con esso sul territorio.

Vale la pena ricordare quanto Brunner scriveva a proposito della faida che, comparendo quasi sempre nelle fonti medievali relative ai territori di area germanica, finiva per rappresentare un quadro di quella realtà di dominio esclusivo della rapina e degli incendi. Brunner richiamava l'attenzione su come, alcune volte, il punto di vista particolare di alcune fonti limitasse la descrizione dei fatti soltanto ad alcuni aspetti. La rapina e l'incendio, di cui si sostanzialmente la faida, altro non erano che le conseguenze dell'esercizio di un diritto, cosa che doveva essere tenuta in considerazione nel delineare la realtà storica oggetto di studio, altrimenti, il far riferimento soltanto ad essi, corrisponderebbe a scrivere una storia falsata⁶⁴.

Allo stesso modo, la mole documentaria riscontrabile nelle fonti relative al Regno di Napoli, riguardanti suppliche gravamina e preghiere, testimonia di atti che vanno iscritti in un contesto più ampio – quello della contrapposizione politica –, che seguivano una procedura ben codificata, e non di disperati appelli di popolazioni inermi alla mercé di violenti baroni. Erano e restano la testimonianza di modalità, proprie dell'antico regime, attraverso le quali veniva condotto l'agone politico.

⁶⁴ O. Brunner, *Terra e potere. Strutture prestatuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale*, A. Giuffrè, Milano, 1983, p. 114.

Carla Pedicino

UN FEUDO ECCLESIASTICO IN PRINCIPATO ULTRA: L'ABBAZIA DEL GOLETO

SOMMARIO: L'abbazia del Goletto fu fondata nel 1114 da San Guglielmo da Vercelli. Nacque come chiostro femminile, con un piccolo monastero annesso, per la cura spirituale e l'assistenza economica delle monache. Tra il 1135 e il 1348 l'abbazia conobbe una consistente crescita economica fino a quando, a causa della peste, iniziò il declino. Nel 1506 papa Giulio II decretò la chiusura del monastero, avvenuta nel 1515. Inizia una nuova fase della storia del Goletto, caratterizzata da un forte sviluppo economico ma anche da lunghe vertenze territoriali e giurisdizionali. Nel 1807 Giuseppe Bonaparte decretò la soppressione del monastero. Le spoglie di San Guglielmo furono trasferite mentre gli arredi dell'abbazia vennero trafugati.

PAROLE CHIAVE: feudo ecclesiastico, abbazia del Goletto, Regno di Napoli.

AN ECCLESIASTICAL FIEF IN PRINCIPATO ULTRA: THE ABBEY OF GOLETO

ABSTRACT: The abbey of Goletto was founded in 1114 by St. William of Vercelli. It was founded as a female cloister, with a small monastery attached to the spiritual care and economic assistance of the nuns. Between 1135 and 1348 the abbey experienced a remarkable economic growth until it began to decline because of the plague. In 1506 Pope Julius II decreed the dissolution of the monastery, which occurred in 1515. A new phase began in the history of the Goletto, characterized by economic growth and long jurisdictional and territorial disputes. In 1807 Joseph Bonaparte ordered the closing of the monastery. The remains of St. William were transferred and furnishings of the monastery were plundered.

KEYWORDS: ecclesiastical fief, abbey of Goletto, Kingdom of Naples.

1. Origini del Goletto

La fondazione dell'abbazia del Goletto risale a San Guglielmo da Vercelli «uno di quegli uomini singolarissimi a' quali è dovuta la storia dei moti religiosi dell'anima popolare»¹. Asceso a Montevergine nel 1115, il santo fondò la Congregazione Verginiana e il

Abbreviazioni utilizzate: Asn: Archivio di Stato di Napoli; Asa: Archivio di Stato di Avellino; Am: Archivio di Montevergine.

¹ G. Fortunato, *L'alta valle dell'Ofanto*, Tip. Bertero, Roma, 1896.

celebre Santuario. «Dalla sua patria di Vercelli, Guglielmo, spinto dall'amore per il prossimo, e dal suo spirito di cristiana carità venne nell'Italia meridionale, e vi suscitò una fioritura di opere di pietà che si esplicò nell'edificazione di varii conventi. Tra questi è celebratissimo quello di Santa Maria di Montevergine, che si vuole sia stato cominciato a costruire verso il 1119, non lungi da Avellino»². Dopo un breve soggiorno sull'altopiano del Laceno San Guglielmo giunse nell'alta valle dell'Ofanto dove decise di fondare un «monastero di vergini religiose per la fertilità della terra, l'abbondanza della legna, la ricchezza delle acque»³. La costruzione del monastero dovette incominciare nei primi mesi del 1133, a donargli il suolo su cui sorse la pia istituzione dedicata al SS. Salvatore fu Ruggiero Sanseverino, signore di Monticchio. Con questo atto di donazione Ruggiero non solo cedette a San Guglielmo l'area su cui costruire il monastero, ma anche un vastissimo territorio intorno.

La posizione scelta era molto favorevole. A poco più di una giornata di viaggio da Salerno e da Melfi, questa zona era al centro dei traffici che, attraverso la "Sella" di Conza, da Salerno e dalla costiera amalfitana raggiungevano il Vulture. I lavori di edificazione, terminati intorno al 1138, consistettero in un piccolo oratorio e in modesti locali in legno e muratura⁴. Dopo pochi anni, nel 1142, la morte di San Guglielmo. La sua predicazione ebbe un'efficacia straordinaria mentre la congregazione femminile da lui fondata ebbe per tutto il secolo un incremento rapidissimo.

Ricerche recenti hanno evidenziato che mentre gli studi sul feudo, centro di prerogative giuridiche e giurisdizionali ed elemento portante del sistema produttivo e patrimoniale dell'Europa moderna hanno trovato una matura sistematizzazione in moduli interpretativi e metodi di indagine⁵, è stata invece ignorata la specificità

² F. Scandone, *L'alta valle dell'Ofanto*, vol. I, Tip. Pergola, Avellino, 1957, pp. 155-156.

³ Per la storia del Goletto G. Mongelli, *Storia del Goletto dalle origini ai nostri giorni. Una singolare abbazia presso Sant'Angelo dei Lombardi*, Abbazia di Montevergine e Badia del Goletto, Montevergine, 1979.

⁴ Nella fondazione dell'abbazia del Goletto lo scopo di San Guglielmo era stato quello di provvedere all'istituzione di un organismo monastico femminile retto dalla regola benedettina. Mentre il ruolo principale era riservato alle monache vi era anche un monastero maschile che era però in funzione di quello femminile. Le due famiglie costituivano, però un'unica comunità, prima sotto il governo del Santo fondatore poi sotto il governo delle badesse che furono la suprema autorità del Goletto.

⁵ E. Novi Chavarria, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi, confini e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e*

della feudalità governata dalle pie istituzioni nonostante alcune eccezioni rappresentate dai lavori di Placanica sulla Calabria⁶, di Cestaro sulla Basilicata⁷ e pochi altri contributi⁸. È possibile invece parlare di un feudalesimo ecclesiastico moderno «in senso proprio» ossia di veri e propri stati feudali ascritti a enti ecclesiastici che coniugano possesso terriero e giurisdizione, svolgono funzioni di controllo del territorio, che entrano a pieno titolo nelle dinamiche di sfruttamento e commercializzazione caratterizzanti i secoli XVI e XVII. Esempio eloquente è l'abbazia di Montecassino, la più antica signoria ecclesiastica del Regno, che nel 1806 esercitava la propria giurisdizione su oltre 54.000 vassalli, espressione «della lunga durata di un fenomeno solo apparentemente residuale e che in realtà, lungo un arco di tempo plurisecolare, seppe adeguarsi volta a volta alle diverse congiunture politiche ed economiche»⁹.

Nella maggior parte dei casi è proprio l'esercizio della giurisdizione civile e criminale che, sommandosi con quella spirituale, consente a questi enti religiosi un'utile organizzazione dello spazio in funzione della gestione sia della pietà sia della carità dei fedeli.

La storia del Goleto passa attraverso fasi differenti:

– una prima fase, dalle origini fino agli ultimi anni del secolo XII, periodo in cui il monastero è soggetto alla giurisdizione spirituale del vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi. Tuttavia, crescendo progressivamente l'importanza e la potenza del Goleto, il potere abbaziale tende sempre più a emanciparsi dalla preminenza vescovile. Frequenti, pertanto, i contrasti tra i due organismi ecclesiastici che rendono necessario un attento regolamento dei rapporti. Il primo accordo tra le parti è stipulato nel 1174¹⁰, otto anni più tardi

feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, pp. 353-386.

⁶ A. Placanica, *Splendore e tramonto dei grandi patrimoni ecclesiastici calabresi nel Settecento: il convento di San Domenico di Soriano e di alcune grange certosine calabresi di fine Settecento*, in *La Calabria in età moderna*, Esi, Napoli, 1985-1988.

⁷ A. Cestaro, *La feudalità ecclesiastica*, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), *Storia della Basilicata*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 175-198.

⁸ Tra questi M.A. Del Grosso, *Un'azienda feudale: il patrimonio della chiesa salernitana nel sec. XVI*, «Rivista Storica del Sannio», 2 (1995), pp. 29-119; A. Musi, *La certosa di Padula e il Principato Citeriore in età moderna*, «Rassegna Storica Salernitana», 45 (2006), pp. 61-69.

⁹ E. Novi Chavarría, *I feudi ecclesiastici* cit.

¹⁰ Nel 1174 si radunò presso il Goleto una solenne «curia» per dirimere la controversia tra il vescovo di Sant'Angelo e la badessa Marina. In questa transazione la badessa Marina si obbligava a versare ogni anno al vescovo un terzo d'oncia e quattro libbre di cera a titolo di censo per le chiese dipendenti dal Goleto esistenti nella

papa Lucio III conferma l'abbazia di tutti i suoi beni, dispensa le monache dal giuramento e proibisce a chiunque di esigerlo. Infine, nel 1191, il Goletto viene dichiarato *nullius diocesis* dipendendo, cioè direttamente dalla Santa Sede. In tal modo l'abbazia con il clero e tutto il popolo compreso nei suoi confini, formano una diocesi separata, con una propria giurisdizione religiosa. Si tratta di un traguardo prestigioso, espressione della fama e dell'importanza raggiunte dal Goletto i cui possedimenti si estendono dalla valle dell'Ofanto fino alle coste adriatiche¹¹.

– La fase angioina durante la quale sono confermati e ampliati i privilegi già goduti dall'abbazia. Nel 1308, a soddisfazione di un'antica aspirazione, all'abbazia è concesso il privilegio di costruire un "casale" in cui accogliere i vassalli e gli abitanti dei dintorni, accrescendo così la sicurezza comune¹²; nel 1321 Carlo d'Angiò concede il regio assenso per trasformare il territorio di San Tommaso del Cerutolo in "difesa". Infine nel 1364 la regina Giovanna conferma alle monache del Goletto tutti i beni raccomandando ai regi funzionari di difendere le possessioni e i diritti dell'abbazia.

– La decadenza, nella seconda metà del Trecento, quando il Goletto comincia a perdere l'antico splendore.

L'invasione, selvaggia e rovinosa, degli Ungheri di Luigi d'Angiò e la peste successiva travolsero il casale di San Tommaso del Cerutolo, che non più risorse, colpirono duramente lo stesso *casale di San Guglielmo*, provocarono la perdita di molti beni e di cospicue rendite. I regni infelicissimi delle due Giovanne (1343-1382

diocesi di Sant'Angelo; il vescovo, da parte sua si impegnava a non molestare l'abbazia e a provvedere alla consacrazione delle badesse e all'ordinazione dei chierici.

¹¹ Un importante privilegio venne concesso nel 1260 dal Manfredi. Il re dichiarava di considerare il Goletto direttamente dipendente, per gli affari feudali e finanziari, dalle Corti e di volere che le monache non fossero molestate per potersi meglio dedicare alle pie orazioni. Manfredi dichiarava, inoltre, di prendere sotto la sua protezione l'abbazia e ordinava anche ai pubblici funzionari di esentare il Goletto da tasse, imposte e gravami di ogni genere. Per questi aspetti della vita del Goletto, G. Mongelli, *Il cenobio del Goletto sotto il governo delle abbadesse*, in *Le abbazie nullius. Giurisdizione spirituale e feudale nelle comunità femminili fino a Pio IX*, Atti del Convegno di Studio, Conversano 29-31 ottobre 1982, Schena, Fasano, 1984, pp. 283-318.

¹² L'abbazia possedeva da quasi un secolo un grande latifondo boscoso nei pressi di Calitri. Ma per l'asprezza del luogo, rifugio di fuoriusciti e malfattori questa importante possessione non poteva essere adeguatamente sfruttata. Pertanto fu richiesta ripetutamente ai sovrani angioini la licenza di costruire un casale. La domanda venne accolta nel 1308 con la clausola che il territorio non doveva essere popolato con uomini del demanio regio o con vassalli dei feudatari vicini.

e 1414-1435) segnarono inoltre il tramonto del potere centrale, usurpato dagli anarchici baroni, in eterna lotta tra di loro e contro lo stato. Caduta quindi la potenza dei re di Napoli, tradizionali protettori dell'abbazia, e contemporaneamente eclissatasi l'autorità pontificia, relegata nella lontana impotenza avignonese prima, travagliata dal rovinoso Scisma d'Occidente poi, la vita del Goletto si immiserì ed illanguidì¹³.

Sui motivi della decadenza è stato scritto che «[...] troppo legato all'istituzione feudale, i nuovi tempi e la nuova società condannavano all'esaurimento progressivo il Goletto, sorto e prosperato all'ombra del mondo feudale creato dai normanni. Nuovi, più vitali organismi monastici, i francescani ed i domenicani, si andavano nel frattempo affermando, stabilendosi con forti e prospere comunità a Montella, a Sant'Angelo, e in altri luoghi delle valli del Calore e dell'Ofanto»¹⁴. Nel 1500, per far fronte alle gravi difficoltà, Federico d'Aragona esenta dal pagamento dei fiscali coloro che non hanno residenza stabile nel casale.

– la ripresa, nella prima metà del Cinquecento, segnata da due importanti interventi: il primo è del 1505 con il quale papa Giulio II prende sotto la sua protezione le monache, il monastero con le sue dipendenze e i suoi beni confermando esenzioni e immunità di cui godeva il cenobio; l'altro è una bolla del 1506 con la quale, dietro supplica del cardinale Oliviero Carafa, si dichiara la soppressione del monastero femminile che viene incorporato e unito a quello di Montevergine.

Nel 1515 il Goletto e la Congregazione Verginiana, indissolubilmente unite, sono concesse dalla Santa Sede in amministrazione alla S. Casa dell'Annunziata di Napoli. Inizia per il Goletto una nuova fase di decadenza destinata a durare fino al 1588. Oltre che per lo stato grave di abbandono, il periodo di amministrazione della S. Casa dell'Annunziata di Napoli è negativo per la depauperazione delle rendite dell'abbazia: il latifondo che circondava il Goletto è infatti concesso in affitto a gruppi di speculatori privati mentre le dipendenze sono concesse dagli amministratori dell'Annunziata a parenti e amici¹⁵.

¹³ F. Barra, *L'abbazia del Goletto*, Arte Tipografica, Avellino, 1981.

¹⁴ *Ivi*, p. 29.

¹⁵ Il 15 marzo 1539 Camillo Muscettola, commendatario dell'abbazia del Goletto, conferiva a Nunzio de Guglielmo di Sant'Angelo la grancia di S. Croce a Guardia dei Lombardi, dipendente dal Goletto.

La svolta nel 1588 quando il Pontefice Sisto V restituisce alla Congregazione Verginiana la sua libertà¹⁶. Ritornati in possesso dei propri diritti i monaci possono dedicarsi alla ricostruzione della comunità monastica. Essendo però venute meno molte rendite del monastero Urbano VIII, nel 1631, intima ai monasteri di Montevergine del Monte, Casamarciano, Penta, Marigliano, Napoli, Aversa e Capua di destinare un monaco delle rispettive famiglie monastiche, assegnandolo al Goletto e corrispondendo per ciascuno di loro cinquanta scudi annui per il mantenimento.

2. Consistenza patrimoniale

Pochi anni dopo la fondazione l'abbazia del Goletto può essere considerata come una delle maggiori potenze economiche del tempo.

Già i sovrani normanni avevano posto sotto protezione l'abbazia, ordinando che non fosse molestata da nessuno ed esentandola anche da ogni forma di imposta¹⁷. Con un altro importante privilegio veniva concesso il libero pascolo alle mandrie dell'abbazia per tutto il Regno, sia nelle terre demaniali che in quelle feudali. Consistenti anche le donazioni di immobili e stabili. Tra questi la chiesa di Santa Maria del Perno, che sarebbe diventata una delle più cospicue "grancie" del Goletto; nel 1207 Berardo, conte di Loreto e di Conversano donò alla badessa Gilia la chiesa di S. Eustachio di Lavello, con tutte le sue pertinenze¹⁸.

La donazione più consistente è quella effettuata nel 1223 da Ruggiero di Balvano, conte di Conza e signore di gran parte dell'alta valle dell'Ofanto.

¹⁶ «[...] Distrutto nel decimo quinto secolo il monastero di moniche dal papa Giulio secondo fu da questo dato in commenda con tutta la congregazione di M.te Vergine e suoi beni a cardinali commendatarii indi di poi alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli la quale subentrò nelli stessi ius e raggioni del menzionato monastero e comeche dal papa Sisto quinto la predetta congregazione tolta da commenda e restituita nel libero uso de suoi beni subentrò la badia di San Guglielmo a servirsi delli stessi domini e ius che teneva sopra i suoi terreni il predetto Monastero di San Salvatore ed esercitando la giurisdizione temporale nel menzionato territorio o ristretto di San Guglielmo consistente nel punire i delitti che ivi si commettono per il di cui effetto anno per anno costituivano il governatore, tenendo, come tengono erette le carceri dentro il chiostro di detto monastero come anco si esigea la decima di tutti i commestibili che nelle festività ivi era solito andarsi a vendere...». Axa, *Carte del Goletto*, vol. 4, c. 148v.

¹⁷ Am, vol. 435, c. 45v.

¹⁸ Per questi temi, F. Scandone, *L'alta Valle dell'Ofanto* cit.

Il potente feudatario, infatti, donava al Goletto il territorio di "San Tommaso del Cerrutolo", tra Calitri e Rapone, dove l'abbazia possedeva già una chiesa e due piccoli pezzi di terra. Concedeva inoltre alla badessa la facoltà di edificare un casale e di popolarlo. Gli abitanti di questo erano esentati dalle gabelle feudali, e veniva concesso loro di cacciare, raccogliere legna e utilizzare acque pascoli e boschi del territorio di Castiglione¹⁹.

Divenne anco molto ricco fra poco tempo questo monastero di San Salvatore, in tanto che le sue entrate giunsero fino a ventimila docati l'anno, anzi credo fossero maggiori per il gran numero di monaci e monache, che alimentava e manteneva di continuo, oltre li servienti; e dette entrate dipendevano parte dalle doti di monache, parte dal territorio così grande donato dal padrone di Monticchio, parte dalle limosine quotidiane, che davano quelli che vi concorrevano, quali erano in gran numero; però la maggior parte di quello dipendeva da molti stabili, feodi e benefici, ius padronati e chiese, donate quasi tutte al tempo di San Guglielmo da diversi signori divoti, et applicate al monastero con le loro entrate, mossi dal gran bene e profitto, che vedevano e sentivano ivi si faceva per servizio di Dio e salute delle anime de prossimi con l'orationi continue e vita tanto esemplare et osservanza di Regola²⁰.

Al Goletto, inoltre, affluiscono una fitta rete di dipendenze (chiese, grancie, priorati), che si estendono dalla valle del Calore al litorale pugliese. Si tratta di circa trenta dipendenze alcune delle quali, soprattutto quelle del Vulture (Atella, Melfi e Lavello) e quelle pugliesi (Gravina, Bari, Canosa, Salpi, Ascoli, Canosa e Barletta) importanti e cospicue.

Tale fitta e cospicua rete di dipendenze economicamente autosufficienti, strettamente legate all'abbazia-madre, conferiva al Goletto una disponibilità notevole di denaro liquido, quale molto difficilmente potrebbe riscontrarsi anche presso i più potenti feudatari laici del tempo, e che dava quindi all'abbazia la possibilità di effettuare operazioni finanziarie di prestito e di pegno, esercitando così una funzione economica importantissima e vitale. Fulcro e nucleo originario della potenza economica goletana, restava comunque il vasto latifondo che circondava l'abbazia, e che era mirabilmente sfruttato. L'Ofanto la attraversava e forniva l'energia ai mu-

¹⁹ Am, vol. 419, c. 98v.

²⁰ G. Giacomo Giordano, *Croniche di Montevergine*, Camillo Cavallo, Napoli, 1648, p. 419.

lini dell'abbazia e l'acqua per l'irrigazione. Il terreno disboscato e dissodato veniva coltivato a grano, e vi erano pure orti irrigui, vigneti e frutteti. Ma la maggior parte del territorio rimaneva coperta da un fitto bosco secolare. In esso pascolavano le immense mandrie dell'abbazia, mandrie di vacche, capre, pecore, maiali, cavalli, che dovevano ascendere complessivamente a qualche migliaia di capi di bestiame, senza contare le altre mandrie che il Goletto aveva nelle sue varie dipendenze²¹.

Consistente anche il patrimonio immobiliare. Un inventario della prima metà del secolo XVI²² fa riferimento alle terre tenute dalli «omini di Santo Guliermo», a redditi su case, vigne, orti e terre «extra li termini» ad alcuni beni posseduti a Carife, ad una casa a Nusco, che fruttava al monastero un grano all'anno.

Altrettanto interessante un inventario del 1696²³. In esso si fa riferimento al territorio che circondava il monastero, di circa 8 miglia di circuito. Questo era stato dichiarato esente dalla giurisdizione del vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con «giurisdizione temporale che includeva tutti i diritti baronali, tra cui quello di costituire un governatore, ed abbracciava circa 1500 tomoli di terreno»²⁴. A questo si aggiungono i territori detti «le Marmore» verso Nusco, il «Macchione» verso Lioni e diversi territori seminativi verso Sant'Angelo.

Il monastero possiede, inoltre, diversi capi di bestiame, immuni da qualsiasi gabella con la facoltà di poter pascolare in tutti i luoghi, per i privilegi concessi dagli antichi sovrani. Non manca l'industria delle api che nel 1696 rende 9 ducati, 3 tari e 23 grana. Il monastero gode, inoltre, dell'esazione dai grani e dalle vettovaglie a Lioni, Sant'Angelo e Nusco. Nello stesso feudo, inoltre, dispone di un bosco grande che era «difesa chiusa» a cui si aggiunge un feudo di circa 3000 tomoli a Melfi²⁵.

Numeroso anche il personale dipendente dal monastero. Vanno segnalati, infatti, un notaio, un avvocato, un medico, una lavandaia, un barbiere e un procuratore alle liti, coadiuvato da un socio nella gestione dell'ufficio.

²¹ F. Barra, *L'abbazia del Goletto* cit.

²² F. Scandone, *L'alta Valle dell'Ofanto* cit., p. 242.

²³ Am, vol. 420, c. 88r.

²⁴ G. Mongelli, *Profilo storico* cit., p. 160.

²⁵ Da un bilancio del 1720 si apprende che le rendite maggiori provenivano dall'industria degli animali «baccini, pecorini e caprini» e da orzo, avena e altre vettovaglie. Altri 258 ducati provenivano dalla «fida dei boschi e pene» 45 ducati dalla celebrazione di messe, 110 ducati dall'affitto della taverna, 195 ducati dalla vendita di animali vecchi, 41 ducati dalla vendita di pelli di pecore e capre. A questi andavano aggiunti 54 ducati per la vendita di latticini, 8 per la ricotta e 47 per i caciocavalli.

3. Le vertenze giurisdizionali

3.1. Giurisdizione temporale e spirituale

La prima vertenza è quella mossa, senza esito, nel 1621 da Caterina Caracciolo, duchessa di Monteleone per la giurisdizione temporale sul Goletto²⁶. Pochi anni dopo il vescovo di Sant'Angelo, Ercole Rangone, inizia una lite a Roma per la difesa dello stesso diritto²⁷.

Nel 1637 una Congregazione di vescovi stabilisce che il monastero di San Guglielmo deve essere considerato *Nullius* con territorio separato da quello di Sant'Angelo e con la piena giurisdizione, temporale e spirituale, spettante all'abate²⁸.

Più importante la vertenza mossa da Giovanni Vincenzo Imperiale di Genova poiché quando nel 1631, acquistò lo "stato di Sant'Angelo", pensava che anche il Goletto rientrasse nella compera effettuata²⁹.

Un decreto del 1682 stabilisce che «nel feudo di San Guglielmo» spetta all'abate la potestà sia spirituale che temporale, «usando anche la facoltà di nominare un governatore»³⁰. Per contestare tale decisione scoppiano vari disordini.

In occasione di una «suntuosa festa con gran concorso di popolo», in cui «vi si portava a vendere ogni specie di roba». Giunge sul posto anche il governatore di Sant'Angelo, seguito da gente armata. «[...] Allora volendo i monaci difendere la giurisdizione del monastero, il governatore diede loro addosso con un cortello sfoderato e con armi da fuoco». I frati inviano un memoriale al Collaterale a cui segue un intervento del viceré il quale ordina «che dell'accaduto prendesse giudiziaria informazione la Regia Udienza»³¹.

²⁶ Am, vol. 435.

²⁷ F. Scandone, *L'alta valle dell'Ofanto* cit., p. 166.

²⁸ Am, vol. XLVII, c. 144r.

²⁹ «Essendo poi stata comprata la città di Sant'Angelo dalla Casa Imperiale questa pretende che stando situato il ristretto di San Guglielmo nel feudo di Monticchio di cui egli ne era utile Principe, dovesse ad esso appartenere di esercitare la giurisdizione in detto ristretto di San Guglielmo, come la esercitava in detto feudo di Monticchio, unito allo Stato di Sant'Angelo e non gli Abbati pro tempore de Monastero di San Guglielmo».

³⁰ Asn, *Collaterale, Partecipazioni*, vol. 868, c. 115v.

³¹ Come complice delle violenze veniva indicato anche il fratello del barone di Sant'Angelo, Enrico che, con gente armata «aveva commesse altre violenze, carcerando i mietitori che vendevano il grano per il convento, e tirando archibugiate dietro gli altri, che si erano dati alla fuga. Così aveva rivendicata la sua giurisdizione feudale, che i frati dicevan fosse stata loro usurpata», Asn, *Collaterale, Partecipazioni*, vol. 870, c. 44r.

I termini della contesa diventano subito di natura economica poiché questa riguarda anche le questioni di “fida e diffida”³². I frati di San Guglielmo ricorrono al viceré perché «fossero mantenuti nel possesso del feudo di San Guglielmo con i diritti di fida e diffida»³³. Il procuratore del feudatario sostiene, invece, che per decreto del Sacro Regio Consiglio, la giurisdizione temporale spetta al feudatario stesso, pertanto «si affida al reggente Cito la scelta dei giudici di tal causa, e così pendente la lite si conferma il *nihil innovetur*»³⁴.

Nella controversia si erano inserite anche le università di Lioni e Nusco che «per forza, avevano immessi 4000 animali al pascolo, nel feudo»³⁵, e successivamente altri 1000 «nel feudo del Goleto che serve a sostenere la vita dei religiosi»³⁶. Dopo aver incaricato la Regia Udienza di prendere informazioni sui fatti accaduti, arriva l’attesa risposta del Preside: non si può procedere contro i padroni degli animali secondo la denuncia dell’abate di San Guglielmo poiché «quel bestiame era stato fidato presso il feudatario di Sant’Angelo»³⁷.

Mentre l’abate protesta «contro i padroni degli animali, che portano danni anche agli alberi»³⁸ le università di Sant’Angelo, Lioni e Nusco asseriscono di essere in possesso del diritto di condurre al pascolo il loro bestiame fino alle mura del convento di San Guglielmo. Denunciano, inoltre, i monaci per non aver rispettato tale diritto, nonostante i decreti del Sacro Regio Consiglio del 1708 e del 1709 perché “nulla fosse innovato” e che la Regia Udienza «[...] aveva fatto arrestare il bestiame insieme con i custodi come se l’informazione non riguardasse gl’inesistenti fatti di armi, ma si riferisse all’uso del pascolo».

Segue l’intervento del Collaterale che ordina al Tribunale della provincia di liberare uomini e bestiame e di osservare i decreti di *nihil innovetur*³⁹.

³² Si trattava del diritto «degli animali che entravano a pascolare in detto ristretto nel quale solamente era lecito pascolarvi gli animali del monastero predetto o di altri che dagli abbati erano stati fidati e la cognizione delle cause civili che solevano accadere tra quelli che concorrevano a visitare il Santo o fossero andati per altro affare».

³³ Asn, *Collaterale, Partecipazioni*, vol. 1145, c. 144r.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Asn, *Viglietti vicereali*, vol. 3184, c. 97r.

³⁷ Ivi, vol. 2184, c. 111v.

³⁸ Asn, *Collaterale, Partecipazioni*, vol. 1167, c. 46v.

³⁹ Ivi, vol. 1156, c. 135r.

3.2. Contese territoriali

Il monastero del Goletto, come si evince dai documenti analizzati, fin dalla sua fondazione ebbe attorno un vasto feudo⁴⁰ circoscritto da termini lapidei: verso Nusco comprendeva i territori di Marmore, Piano dell'Abbiento, Serra Pellegrina; verso Lioni i territori denominati Valle, Macchione, Fontaniello e verso Sant'Angelo dei Lombardi Campiluongo, Pisciole e Casa Granina.

Frequenti, fin dai tempi antichi, le usurpazioni di territori da parte di privati.

Dai documenti esaminati si apprende di una controversia tra il monastero e i preti di Lioni per la giurisdizione da esercitare su un territorio in località "Macchioni".

⁴⁰ «L'abbazia del Goletto sita su di una amena collina da due miglia discosto dall'origine del celebre fiume Ofanto, che tiene per parte di levante la città di Sant'Angelo Lombardi distante da essa badia da due miglia incirca, che altresì nella stessa distanza sita per parte di ponente dalla città di Nusco così chiamata ne venghi cagionchè verso l'undicesimo secolo da San Guglielmo del Goletto fondatore dell'ordine de' benedettini di Monte Vergine fu ivi eretto non solo un monastero di monaci ove di presente si conservano le di lui ossa, ma un altro a esso contiguo di moniche femmine sotto il nome di San Salvatore il quale per le pie oblazioni ricevute dai fedeli e per le varie concessioni de principe Lombardi e specialmente del duca di Monticchio molto ricco e famoso divenne, sicchè in esso si andavano a racchiudere per servire Iddio le donzelle delle famiglie più nobili del Regno, come altresì acquistò molti terreni tra i quali si riportavano quelli che circondano detto monastero de moniche e monaci, e comechè tra questi vi era una stasa di territorio di due miglia e mezzo di circuito, che viene separato dalla natura dagli altri da vari fossi e da un fiume e da un monte, come a dire parte di levante da un fosso o vallone chiamato dell'Omomorto da mezzogiorno dal fiume Ofanto, da ponente da un altro fosso o vallone detto dal Fico che si unisce col Vallone, distinto e separato dagli altri e da porzione di esso Vallone ed un colle o montetto detto la Pietra de Pulicini, che va ad unirsi col Vallone dell'Omomorto per tutta questa estensione di paese fu chiamato ristretto di Goletto o feudo di San Guglielmo: e come che oltre di questi terreni vi erano altri d'intorno a detti ristretti, che anche appartenevano al menzionato monastero di San Salvatore come a dire per parte di levante al med.mo luogo chiamato Campolongo sito in giurisdizione di S. Angelo, per parte di Mezzogiorno il Cervaro e per parte di Ponente lo Piano dell'Abiento, e le Marmore siti in questa città di Nusco ne quali confini sono situati alcuni termini di pietra a antichi e in certi di essi e proprio nel confine del territorio detto Le Marmore si osserva che vi sono due lettere longobarde cioè una (S.G.) che i paesani la interpretano S. Guglielmo, detti termini venendo a stare lontano dal confine del ristretto di San Guglielmo da un miglio e più... Quindi ne è nato che i beni della summenzionata Badia o Monastero di San Salvatore si dividessero in due specie cioè *intra restrictu et extra restrictu* si intendevano quelli situati nel ristretto del Goletto circoscritto e designato come di sopra et *extra restrictu* si intendevano come si intendono quelli situati nel confine del ristretto di San Guglielmo e gli enunciati termini lapidei», Asa, *Carte*, vol. II, c. 43r.

In tale occasione il monastero ritiene opportuno proseguire la causa per i seguenti motivi:

- la presenza di un titolo di “dominio universale” su tutti i territori presenti nel circuito del feudo;
- la presenza di un “istrumento del 1588” a favore di un certo Alessio Alessi con il quale si concedono queste terre con facoltà di poterle coltivare e di subaffittarle ad altri⁴¹.

Più lunga la controversia tra il monastero e la famiglia De Palma di Nusco, condannata a restituire le terre usurpate e al pagamento delle spese maturate⁴².

Ma la più lunga e complessa è la controversia che oppone il monastero al principe di Sant’Angelo per la giurisdizione su alcuni territori per i quali il Goletto avanza istanza presso il Sacro Regio Consiglio «di reintegrazione nel possesso di questi territori che le ha tolto il Principe».

A tale scopo si dimostra che «di tutti i territori divisati ab immemorabili il monastero sia sempre stato nel pacifico possesso o seminandovi a suo conto, o ad alcuni facendone le concessioni con esigere il terraggio, o annuo canone, o pascolando i propri animali o fidandovi l’istessi»⁴³.

⁴¹ Asa, *Carte*, vol. II, c. 144r.

⁴² Tutte le spese che si sono fatte nella corte vescovile di Nusco dal 1693:

- per la pubblicatura del med. Processo pagate al notaro a.d. 1-20;
- per citazioni fatte 0-60;
- per l’appellazioni spedite davanti al med. 1-0;
- per l’estratto trasportato davanti al giudice commissario 7-50;
- per le commissioni 0-90;
- per il giudice 16-50;
- per registro al notaro 12-80;
- per citazioni personali 1-45;
- per spese del mandato 3-50;
- per le spese del procuratore delle due istanze a ragione di scudi 3 altri 6-0.

Della qui annessa copia delle spese fatte dalla causa di detto monastero contro i de Palma si devono rimborsare scudi romani 51 e baio 45 oltre alle spese fatte nella corte vescovile di Nusco dall’anno 1693 fino al termine di detta causa le quali spese si devono far tassare dalla medesima curia di Nusco e tramettere qui la fede affinché si uniscano a quelle di Roma. In quanto poi ai frutti devono i de Palma restituire tutto ciò che hanno percepito dall’anno 1693 fino al marzo 1720... di modo che essendo decorsi 27 anni regolandosi detti frutti secondo la deposizione dei testimoni in totale 16 di grana l’anno tra anni fertili e infertili devono i de Palma pagare al monastero tot. 432 di grana.... Asa, *Carte*, vol.II, cc. 36r-37v.

⁴³ *Ibidem*.

Il monastero invita inoltre il principe a «volgere i sguardi ai tempi passati» in particolare agli anni 1689⁴⁴, 1703⁴⁵, 1706⁴⁶.

Nel 1721 a causa «dell'insolenza de' cittadini di Sant'Angelo e Lioni», il monastero si rivolge al consigliere Fiorillo che conferma i diritti acquisiti.

Anche l'uditore Contegna si reca sul luogo e, dopo aver interrogato diverse persone, attesta il possesso immemorabile da parte del monastero dell'intero tenimento del Goletto e dei suoi territori. Al principe di Sant'Angelo che pretende la giurisdizione sull'intero territorio, viene ordinato di non fare alcun atto in tal senso⁴⁷.

⁴⁴ *Ibidem.* «[...] Così avemo per la contrada di Campo Longo e per il ristretto che nell'anno 1689 ricorse al Cons. Ciaveri il Monastero esponendo come ... ritrovarsi nel pieno godimento dell'intero territorio del Goletto e sue contrade circondato da sopraddetti termini lapidei che in tutto il suolo fra med.mi compreso non era lecito da altri seminare o pascolare senza la licenza del suo abbate acciò fosse pagata la fida e il terraggio al monastero onde domandò emanarsi a questo effetto per circonvicini luoghi i banni: si ordinò infatti dal delegato a suo favore la manutenzione nel suddetto tenimento e che da quell'ora innanzi si fosse astenuto ognuno di seminare senza la licenza del padre abbate del monastero sotto pene di duc. 12 e che perciò si pubblicassero i banni».

⁴⁵ Nel 1703 viene avanzata dal Monastero istanza per la rinnovazione dei banni «[...] acciò una volta si fossero astenuti i cittadini di Sant'Angelo e Lioni di legnare e pascolare nel suddetto tenimento e suoi territori senza il permesso del Padre Abbate».

⁴⁶ *Ibidem.* «[...] Successivamente nel 1706 per una devastazione dei cittadini di Nusco e Lioni con moltissimi animali nelle contrade chiamate del Ristretto di Campo Longo, Macchione e altri luoghi ricorse il Monastero col dire che egli ab antico ritrovasi il possesso di queste contrade onde dimandò la manutenzione a suo favore. Altra devastazione nell'anno medesimo si fece dai cittadini di Sant'Angelo e Lioni con gran quantità di animali a Campo Longo, altresì nel ristretto e altri luoghi. Quindi portatosi a ricorso dal Monastero a praticarne l'info il Preside di Montefuscoli... che il Monastero era stato sempre non solo nel pieno godimento di Campo Longo e degli altri luoghi di cui alle suddette università competeva soltanto lo ius di pascolare ma che il ristretto chiamato ancora il feudo di San Guglielmo era stato sempre di assoluto dominio del Monastero onde dal Preside si fe' un ordine alle Università medesime che nessun cittadino dei luoghi suddetti da oggi in avanti entri a pascolare con animali di qualsiasi genere nel feudo di San Guglielmo e suo ristretto».

⁴⁷ *Ibidem.* «Il monastero dovè ricorrere al cons.o Fiorillo delegato di quel tempo asserendo il possesso antiquamente in cui invenivasi dell'intero Goletto e suoi territori. Il med.o ordinò a pro del monastero la manutenzione e commise inoltre alla Regia Udienza de' danni arrecati l'info e destinò alla fine della med.a l'uditore Contegna il quale portatosi sulla faccia del luogo esaminò otto testimoni che costantemente deposero come il monastero aveva ab immemorabile goduto del pacifico possesso dell'intero Goletto e suoi territori siti nel confine med.mo... Altri ricorsi si fecero al vicerè di quel tempo e al Collateral Consiglio i di cui dispacci e decretazioni alla regia Udienza e da questa all'auditor Contegna si trasmisero e quindi il med.mo ordinò doversi fare relazione alla Regia Camera e al S.C. e pendente la med.ma

La contesa si riaccende nel 1726 «essendo stato ferito Carmine Romarico da due contadini di Lioni mentre pascolava alcuni animali del Monastero in Campo Luongo»⁴⁸. Nel 1727 viene fatto un nuovo ricorso in quanto armigeri del principe causarono ferite a «vaccari» del monastero mentre pascolavano nel ristretto. Si prova che a nessuno è lecito pascolare senza espressa licenza del monastero e che questo principio deve applicarsi anche per i luoghi denominati Campo Longo, Marmore e Pisciole⁴⁹.

Nel 1728 viene emanato un altro decreto che confermava il precedente.

Quanto alla giurisdizione della “fida e diffida”, il principe di Sant’Angelo chiede la revoca del decreto. Alla base della richiesta le seguenti considerazioni: quelle dei verginiani sono semplici pretese; il monastero di San Salvatore è “utile signore” del casale di San Guglielmo edificato e costruito nelle pertinenze di Monticchio, antichissimo castello, che poi, quando si rese disabitato, si trovò incorporato nel contado di Sant’Angelo. Pertanto, essendo il territorio del Goleto nelle pertinenze di Sant’Angelo, i suoi cittadini hanno diritto di pascolare i loro animali non solo nei territori aperti, ma anche in quelli coltivati e seminati.

I verginiani, partono invece dalla considerazione che il casale di San Guglielmo deve considerarsi un feudo “nobile” concesso al monastero di San Salvatore con la giurisdizione sugli abitanti e sui vassalli. Da ciò deriva che il casale è distinto e separato dagli altri territori e dai luoghi vicini e che né i baroni né i cittadini di Sant’Angelo hanno mai avuto giurisdizione o goduto dei diritti di pascolo. Nel 1733 il principe fa pubblicare «un banno per tutto

il monastero non fosse molestato el possesso dell’intero Goleto giusta i suoi confini e termini lapidei... et un tal decreto si notificò all’erario del Principe di S. Angelo a sindici ed eletti delle suddette università».

⁴⁸ *Ibidem*. «Secondo attestano i testimoni del Monastero il terraggio il padre Cellaro come procuratore dell’offeso querelò i suddetti cittadini nell’Udienza Provinciale la quale destinò un subalterno per prendere l’informazione e questi portatosi su la faccia del luogo esaminò molti testimoni che deposero di più maltrattamenti fatti al Romarico nel luogo suddetto. Si accesero delle contese tra il Principe e il Monastero su la cognizione del delitto».

⁴⁹ *Ibidem*. «Nel 1727 nuovo ricorso si fece nella Regia Udienza del cellaro del Monastero di San Guglielmo per alcune ferite inferte a vaccari del monastero dagli armizzeri del principe di Sant’Angelo nel ristretto e mandatosi un sub. a prendere informazioni si provò con più testimoni oltre le violenze usate da detti armizzeri che nella difesa o ristretto in cui accadde l’insulto non era lecito a niuno pascolare o fare altra cosa senza licenza dei PP. del Monastero».

il suo stato che chiunque avesse voluto e preteso territori nel tenimento del Goleto fosse andato a pigliarseli e a coltivarli a suo piacere».

Nel 1734 un altro grave fatto di sangue⁵⁰ a cui segue un decreto «in quanto alla giurisdizione ordinaria e in quanto alla giurisdizione della fida nel tenimento di esso casale»⁵¹.

Nel 1737 «non volendo più esse parti litigare sono giunte all'infratta convenzione»:

– il tenimento del territorio detto Goleto, appartenente al monastero di San Salvatore deve essere limitato secondo i confini descritti nella relazione fatta dal magnifico ingegnere Porpora;

– non si concede l'uso civico al principe di Sant'Angelo e alle università di Nusco e Lioni in tutti i territori aperti e campestri posti nei confini del Goleto;

– fanno eccezione i territori descritti in una successiva relazione dall'ingegnere Porpora, nei quali è riconosciuto al monastero la facoltà di esercitare il diritto di fida del quale diritto può disporre anche il principe⁵².

⁵⁰ Gli abitanti di Sant'Angelo per la grave siccità chiedono di poter uscire in processione, per invocare la pioggia. Segue la concessione dell'abate a patto che non vi partecipino ecclesiastici né ci siano croci inalberate. Ma giunti nel cortile interno e trovata chiusa la porta della chiesa, i santangiolesì innalzano di colpo le croci in segno di possesso e «cominciarono a gridare che avevano vinto e che avevano già preso il possesso e che no s'abbassasse più la croce perché San Guglielmo era il loro e volevano cacciarne i monaci becchi fottuti e ponerci i preti». Non potendo entrare né nella chiesa né nel convento la turba, inginocchiatasi nel cortile recitate le consuete litanie si allontana pacificamente.

⁵¹ Veniva stabilito all'università di Sant'Angelo non si poteva accordare la restituzione dei diritti ma che il principe poteva essere mantenuto nel possesso della giurisdizione, anche rispetto alla diffida, nel casale di San Guglielmo e nel suo ristretto, mentre i monaci venivano mantenuti nel possesso della fida nei territori situati nel ristretto di San Guglielmo.

⁵² *Ibidem*. «[...] debba da ambe le parti accertarsi il decreto proferito nel 1739 da Domenico Caravita rinunziandosi a tale effetto per parte di esso Signor Principe a tutti i gravami proposti; 2) che a tenor del detto decreto debba e possa l'Ill. Principe esercitare liberamente la giurisdizione ordinaria in tutto il distretto del territorio del Goleto e preteso casale di San Guglielmo e conseguentemente esigere le pene della diffida dipendente dalla giurisdizione ordinaria in tutto il distretto; 3) che a tenore di detto decreto debba l'Ill. Principe di Sant'Angelo godere de lo ius della fida e i cittadini dell'università di Sant'Angelo Nusco e Lioni dell'uso civico che loro spetta in tutto il tenimento e distretto del Goleto senza che da parte di essi padri possa darsi impedimento; 4) che solo nel distretto compreso nella relazione dell'ingegnere Porpora di due miglia incirca sia libera facoltà di essi rev. Padri di esercitare anco lo ius della fida senza che per parte di esso ill. Principe possa in detto ristretto pretendersi altro a riserva della giurisdizione ordinaria e della fida [...]».

Nel 1738 muore il principe Giulio Imperiale che aveva tenuto la signoria di Sant'Angelo e gli succede il figlio, Placido Imperiale, allora minorenne, e per questo sotto la tutela della madre, Cornelia Pallavicino, e del duca di Corigliano Agostino Saluzzo. Durante questo periodo la vertenza rimane giacente ma appena Placido esce dalla minore età, nel 1746, si avvia alla conclusione con un compromesso.

Le due parti scelgono come arbitri gli avvocati Carlo Franchi, da parte del principe, e Orazio Biscione per i monaci. Secondo gli accordi il principe deve lasciare al monastero tutti i territori occupati dal defunto padre, con la sola riserva dei diritti di "fida e diffida" nei territori in cui tale diritto era stato riconosciuto secondo il decreto di Domenico Caravita. Il monastero, da parte sua, avrebbe pagato al principe la somma di 28.000 ducati, da depositarsi in un banco pubblico, da utilizzare per l'acquisto di beni stabili o di redditi annui. Il compromesso viene accettato e ratificato dalle parti. Il Goleto esce dunque vincitore da queste estenuanti contese.

Ma sono la rivoluzione francese e l'occupazione del Regno da parte degli eserciti di Napoleone a segnare un duro colpo per le istituzioni ecclesiastiche. Nel 1807 si assiste alla soppressione dell'abbazia in un clima di generale violenza. Secondo la tradizione popolare il Goleto sarebbe stato saccheggiato e la chiesa maggiore incendiata dai francesi di base a Sant'Angelo. In realtà la fine del Goleto, decretata dal governo, scatenò cupidigie di ogni genere, compreso il fanatismo religioso.

GLI AUTORI

Marcella Aglietti

marcella.aglietti@unipi.it

Professore associato di Storia delle istituzioni politiche presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa, si occupa della costruzione dei ceti dirigenti e della circolazione delle élite nell'area mediterranea di età moderna, di storia della cittadinanza tra XVIII e XX secolo, di storia delle istituzioni consolari in Italia e in Spagna. Tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano: *L'istituto consolare tra Sette e Ottocento. Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale* (Pisa, 2012); *Cortes, nazione e cittadinanza. Immaginario e rappresentazione delle istituzioni politiche nella Spagna della Restauración (1876-1898)* (Bologna, 2011); *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città* (Pisa, 2009); e la curatela di *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, con M. Herrero e F. Zamora, Doce Calles (Madrid, 2013). Attualmente è responsabile scientifico del progetto di ricerca d'Ateneo 2015 intitolato "Cittadini e cittadinanze nella costruzione dello Stato contemporaneo: esperienze a confronto".

Luigi Alonzi

luigi.alonzi@unipa.it

Professore aggregato di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo. Si è occupato soprattutto del ruolo delle élites laiche ed ecclesiastiche nel corso dell'età moderna, con particolare riguardo per gli aspetti socio-politici ed economico-finanziari; in questo ambito di studi si annoverano le due monografie *Il vescovo-prefetto: la diocesi di Sora nel periodo napoleonico* (1998) e *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari: i Boncompagni secoli XVI-XVIII* (2003). Tra le sue ultime pubblicazioni si ricordano il libro *Economia e finanza nell'Italia moderna: rendite e forme di censo (secoli XV-XX)* (Roma, 2012); e l'edizione delle *Lettere di John Acton, Ferdinando Borbone e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena a Francesco Maria Statella: luglio 1800-dicembre 1801*, a cura e con Introduzione di Luigi Alonzi (Soveria Mannelli, 2015). Attualmente si occupa di temi relativi alla storia della storiografia europea e alla storia culturale ed intellettuale della storia economica.

Giovanni Brancaccio

giovanni.brancaccio@gmail.com

Professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Lingue, etture e Culture moderne dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Tra i suoi volumi: *Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno* (Napoli, 1991); *Primato*

di Napoli e identità campana nell'Italia unita (Lanciano, 1994); *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno* (Napoli, 1996); *Il governo del territorio nel Mezzogiorno moderno* (Lanciano, 1996); *In Provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in Età moderna* (Napoli, 2001); "Nazione Genovese". *Consoli e colonia nella Napoli moderna* (Napoli, 2001); *Il Molise medievale e moderno. Storia di uno spazio regionale* (Napoli, 2005), che ha ottenuto nel 2006 il premio internazionale "Rhegium Julii" per la saggistica. Ha curato il volume *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)* (Milano, 2011); e l'edizione critica delle opere di G. Caporale (Acerra, 1990); P. de Belloy (Napoli, 2001); V. Barzoni (Bologna, 2005); G. Mazzini (Milano, 2007); G. Prezzolini (Milano, 2010); A.M. Kalefati (Campobasso, 2013); A. von Platen (Milano, 2014). Ha inoltre curato con Aurelio Musi il volume *Il Regno di Napoli nell'età di Filippo IV (1621-1665)* (Milano, 2014). Per i suoi studi sul Mezzogiorno moderno e contemporaneo gli sono stati conferiti il "Premio Cassano" (2006) ed il premio nazionale "Mario Fiore" (2015).

Stefano Calonaci

stefano.calonaci@live.it

Storico dell'età moderna, conduce attività di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Padova (DISSGeA). Tra le recenti pubblicazioni: *Con gli occhi di Argo. La politica del cardinale Alessandro d'Este dopo la devoluzione (1599-1624)*, in *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, a cura di G. Signorotto, E. Fumagalli (Roma, 2012); *Promesse da realizzare. I fedecommissi nello Stato Nuovo di Siena (sec. XVI-XVIII)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée moderne et contemporaines MEFRIM», 124-2, 2012. Assieme ad Aurora Savelli ha ultimamente curato *Feudalesimi nella Toscana moderna*, numero monografico di «Ricerche Storiche», 2-3, 2014. Per l'editore Carocci ha in preparazione il volume *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna*.

Rossella Cancila

rossella.cancila@unipa.it

Professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo. Ha condotto ampie ricerche sulla Sicilia del Cinquecento, occupandosi delle problematiche di natura fiscale e delle loro implicazioni sul piano politico e sociale, cui ha dedicato in particolare i volumi *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* (Roma, 2001, Premio internazionale "Rhegium Julii" per gli Studi meridionalistici nel 2002); e *Il pane e la politica. La rivolta palermitana del 1560* (Napoli, 1999). Al feudo e all'esercizio della giurisdizione feudale in Sicilia in età moderna ha dedicato diversi saggi e in particolare le monografie *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna* (Roma, 2007); *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna* (Palermo, 2013); *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)* (Palermo, 2013). Si è inoltre interessata al tema della guerra e della frontiera nell'area mediterranea in età moderna, coordinando la pubblicazione dell'opera *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)* (Palermo, 2007). Attualmente ha in corso ricerche su temi connessi alla cittadinanza e alle pratiche di identificazione tra età medievale e prima età moderna.

Domenico Cecere

domenico_cecere@yahoo.it

Ricercatore post-doc presso l'Università di Aix-Marsiglia, dove lavora a una ricerca su mobilità e flussi migratori nelle città dell'Europa mediterranea, con particolare attenzione a Napoli. Si è occupato di conflitti sociali e protesta popolare nel Regno di Napoli nel XVIII secolo e, più recentemente, delle conseguenze culturali, sociali e urbanistiche delle catastrofi naturali nel Mezzogiorno moderno. Tra le sue pubblicazioni si segnalano il volume *Le armi del popolo. Conflitti politici e strategie di resistenza nella Calabria del Settecento* (Bari, 2013) e la curatela della sezione monografica della rivista «Dimensioni e problemi della ricerca storica» (2013/2) dedicata a *Catastrofi naturali, letture, risposte nel Mezzogiorno moderno*.

Giuseppe Cirillo

giuseppe.cirillo17@tin.it

Professore associato di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche "J. Monnet", della Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha pubblicato diversi lavori sulla storia economico-sociale e delle istituzioni del Regno di Napoli, fra cui le monografie: *Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d'Italia (secc. XVIII-XIX)* (Manduria-Roma-Bari, 2003); *La trama sottile. Protoindustrie e baronaggi del Mezzogiorno d'Italia, secoli XVI-XIX* (Pratola Serra 2002); *Alle origini di Minerva trionfante. Protoindustrie mediterranee: città e verlagsystem nel Regno di Napoli nell'età moderna* (Roma, 2012). Al rapporto tra tribunali regi, baronaggio, patriziato, città e sistema territoriale amministrativo nel Regno di Napoli ha dedicato i volumi: *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale-amministrativo del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, I, *Università e feudi*; II, *Evoluzione del sistema amministrativo e governi cittadini* (Milano, 2011); *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Camera di S. Chiara e la nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna* (Roma, 2012).

Angelo Di Falco

difalco.angelo@libero.it

Docente a contratto di Storia Moderna e Storia degli Antichi Stati italiani presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli; Profesor Invitado Permanente nel Master in "Ciencia Política con énfasis en paz e integración" presso l'Universidad Católica de Colombia a Bogotá. Autore di diversi saggi di storia sociale e delle istituzioni che hanno preso in esame il rapporto tra stato moderno e feudalesimo, soprattutto in riferimento al Regno di Napoli e alla Spagna. Tra i suoi lavori più recenti la monografia *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI - XVIII)* (Avellino, 2012).

Vittoria Fiorelli

vittoria.fiorelli@unisob.na.it

Professore di Storia moderna nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, è responsabile dell'Archivio Storico e direttore scientifico del Centro interdisciplinare di studi "Margini e confini" dello stesso ateneo. Socio ordinario dell'Accademia Pontaniana è associato all'Istituto di Studi delle Società del Mediterraneo del CNR. Da sempre interessata alla

storia sociale e religiosa nell'area del Mezzogiorno e degli antichi Stati italiani, su questi temi ha pubblicato diverse monografie (per esempio, *Una esperienza religiosa periferica. I monasteri di madre Serafina di Dio da Capri alla terraferma*, Napoli, 2003; *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale (1615-1678)*, Napoli, 2009) e contributi scientifici in volumi collettivi e riviste specialistiche. Ha inoltre coordinato percorsi di ricerca e volumi collettivi tra i quali *La nazione tra i banchi. Il contributo della scuola alla formazione degli italiani tra Otto e Novecento* (Soveria Mannelli, 2012) e con E. Novi Chavarria, *Baroni e vassalli. Storie moderne* (Milano, 2011).

David García Hernán

davidgar@hum.uc3m.es

Professore ordinario di Storia Moderna presso l'Università Carlos III di Madrid, ha pubblicato oltre una cinquantina di saggi e vari libri sulla nobiltà spagnola del secolo XVI (le monografie *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II. La casa de Arcos*, Granada, 1999; *La aristocracia en la encrucijada. La alta nobleza y la monarquía de Felipe II*, Córdoba, 2000); sul mondo della guerra e sull'esercito in età moderna (*La cultura de la Guerra y el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, 2006). In quest'ultima opera l'autore si sofferma sull'importanza che la prospettiva culturale riveste nell'analisi dei fenomeni bellici. Negli ultimi anni ha coordinato gli studi su *La Historia sin complejos. La nueva visión del Imperio Español* (Madrid, 2010), opera che raccoglie i lavori sul tema di illustri specialisti (tra i quali John Elliott) e ha pubblicato la monografia *El gobierno señorial en Castilla. La presión y concesión nobiliaria en sus documentos (siglos XVI-XVIII)* (Madrid, 2010). Attualmente dirige un progetto di ricerca su "La cultura de la sangre y de la estirpe en la literatura del Siglo de Oro", su cui ha già prodotto numerosi articoli.

Antonino Giuffrida

antonino.giuffrida@unipa.it

Professore associato di Storia moderna presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo. Ha studiato la storia della Sicilia in un'ottica mediterranea, utilizzando i temi di storia economica e sociale come chiave di lettura dell'evoluzione delle strutture dello stato moderno nell'isola. Oltre al volume *La finanza pubblica nella Sicilia del '500* (Caltanissetta, 1999), ha pubblicato le monografie *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1580). La centralità della periferia mediterranea* (Palermo, 2006); *Le reti di credito nella Sicilia dell'Età Moderna* (Palermo, 2011). Ha affrontato nel volume *Stessa misura, stesso peso, stesso nome. La Sicilia e il modello metrico decimale (secoli XVI-XIX)* (Roma, 2014) l'impatto sulla Sicilia alla fine dell'Ottocento della riforma dei pesi e misure promossa dai riformisti borbonici.

Nikos E. Karapidakis

karapid@ionio.gr

Professore di Storia Medievale presso il Dipartimento di Storia della Ionian University di Corfù. È Presidente del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato della Grecia. Si interessa di storia delle istituzioni e dei gruppi sociali, di storiografia del medioevo, e del dominio di Venezia in Grecia, argomenti su cui ha pubblicato diverse monografie e numerosi articoli. Tra le sue ultime pubblicazioni *Le consulat de Venise à Chypre 1719-1749, documents inédits* (Nicosie, 2013).

Persida Lazarević Di Giacomo

p.lazarevic@unich.it

Ricercatrice di slavistica presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, dove insegna Lingua e Letteratura serba e croata. Le sue pubblicazioni riguardano i rapporti culturali italo-illirici (nel periodo '700-'800), l'Illuminismo slavo-meridionale, la tradizione orale slavo-meridionale, la letteratura serba contemporanea.

María López Díaz

marial@uvigo.es

Professore associato, è in possesso, dal 1995, dell'abilitazione a *catedrática* di Storia Moderna presso l'Università di Vigo. Specialista di storia politica e istituzionale, è autrice di numerose monografie, articoli e relazioni presentate a convegni e seminari nazionali e internazionali. Ha dedicato gran parte delle sue ricerche allo studio dei poteri e delle istituzioni locali, territoriali e intermedi, ponendo particolare attenzione sia alla signoria ecclesiastica sia ai conflitti giurisdizionali di antico regime. Recentemente ha affrontato l'analisi dei processi di (re)incorporazione delle regalie al patrimonio regio, e l'esercizio del potere del re nel secolo dei Lumi. Fra le pubblicazioni si segnalano *Gobierno y hacienda municipales. Los concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI-XVII* (1994); *Señorío y municipalidad. Concurrencia y conflicto de poderes en la ciudad de Santiago* (ss. XVI-XVII) (1997) e il più recente *Jurisdicción e instituciones locales en la Galicia meridional (siglos XVI-XVIII)* (2011). È altresì curatrice e co-curatrice di diverse opere collettanee. Attualmente è responsabile scientifico di un progetto finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), dedicato all'instaurazione della dinastia borbonica in Galizia.

Giovanni Murgia

gvmurgia@unica.it

Professore associato di Storia Moderna presso la Facoltà di Studi Umanistici e coordinatore del Dottorato in Storia moderna e contemporanea dell'Università di Cagliari. Si occupa di problematiche storiografiche relative alla Sardegna in periodo spagnolo e sabaudo. I suoi studi, che affrontano tematiche di carattere politico-istituzionale e sociale, si segnalano per la novità della ricerca e per il respiro internazionale dei temi trattati. Tra le sue numerose pubblicazioni, comparse su riviste nazionali ed internazionali, si ricordano i recenti saggi: *Cerdeña, entre el miedo corsario y los problemas defensivos de los siglos XVI y XVII*, in A. Fabregas García (coord.), *Islas y sistemas de navegación durante las edas media y moderna* (Granada, 2010); *La fedeltà della feudalità del Regno di Sardegna alla Monarchia ispanica durante la Guerra dei Trent'anni*, in R. Franch Benavent, F. Andrés Robres, R. Benítez Sánchez-Blanco (eds.), *Cambios y resistencias sociales en la Edad moderna. Un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica* (Madrid, 2014); e i volumi *Un'isola, la sua storia. La Sardegna tra Aragona e Spagna (secoli XIV-XVII)* (Cagliari, 2012), e *Un'isola, la sua storia. La Sardegna sabauda (1720-1847)* (Cagliari, 2014).

Aurelio Musi

musi@unisa.it

Professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno. È socio ordinario dell'Accademia Pontaniana e dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti. Giornalista pubblicista, è editorialista delle pagine napoletane de "la Repubblica". I principali temi di ricerca di Musi riguardano: la formazione e lo sviluppo dello Stato moderno e della pubblica amministrazione in Europa; il feudalesimo nell'Europa; la storia del Mezzogiorno d'Italia nell'età spagnola; l'analisi comparativa delle forme imperiali dell'Europa moderna, a partire dal sistema imperiale spagnolo; problemi di teoria e metodo della conoscenza storica; l'analisi del sistema politico italiano dal 1993 ad oggi. Tra le sue principali pubblicazioni recenti: *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca* (II ed. Napoli, 2002), *Napoli, una Capitale e il suo Regno* (Milano, 2003), *La stagione dei sindaci* (Napoli, 2004), *L'Europa moderna tra Imperi e Stati* (Milano, 2006), *Il feudalesimo nell'Europa moderna* (Bologna, 2007), *Memoria, cervello e storia* (Napoli, 2008), *L'impero dei viceré* (Bologna, 2013), *Freud e la storia* (Soveria Mannelli, 2015).

Maria Anna Noto

manoto@unisa.it

Ricercatore confermato di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell'Università di Salerno, dove insegna Storia Moderna e Storia delle Istituzioni e dell'Economia nell'Europa moderna. Docente nei Corsi TFA per l'abilitazione all'insegnamento. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Storia, saperi e culture del Mediterraneo dall'Antichità all'Età Contemporanea". Responsabile di redazione della collana del MIBACT "Alle origini di Minerva trionfante". I suoi interessi di ricerca si sono incentrati sulla storia istituzionale, con particolare attenzione ai rapporti centro-periferia, al ruolo dei patriziati e della nobiltà feudale, alle relazioni tra Stato e Chiesa nel Mezzogiorno d'Italia. Tra le sue pubblicazioni più recenti, si segnalano in particolare le monografie *Dal Principe al Re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI-XVIII)* (Roma, 2012); *Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità e i ribelli* (Napoli, 2010); e la curatela (con A. Musi) di *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* (Palermo, 2011).

Elisa Novi Chavarría

novi@unimol.it

Professore associato di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell'Università degli Studi del Molise. È socio corrispondente dell'Accademia Pontaniana e membro del Comitato Scientifico del Consorzio Interuniversitario "Civiltà del Mediterraneo" con sede presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Napoli "Federico II". Si occupa di storia sociale e socio-religiosa e di storia delle istituzioni nell'area degli antichi Stati italiani, sui cui temi ha pubblicato alcune monografie e numerosi contributi su riviste, volumi collettanei e atti di convegni. Alla storia del feudalesimo, in particolare, ha dedicato alcuni dei suoi lavori più recenti, tra cui *La feudalità ecclesiastica: fenomeno "residuale" o feudalesimo moderno? Una questione aperta*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila* (Palermo, 2011); *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi, confini e dimensioni*

(secoli XV-XVIII), in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di M.A. Noto, A. Musi (Palermo, 2011); la curatela, insieme con V. Fiorelli, del volume *Baroni e vassalli. Storie moderne* (Milano, 2011); e il saggio *Donne, gestione e valorizzazione del feudo: una prospettiva di genere nella storia del feudalesimo moderno*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 31, 2014, pp. 349-364.

Eyüp Özveren

ozveren@metu.edu.tr

Professore presso la Faculty of Economics and Administrative Sciences della Middle East Technical University (METU) di Ankara in Turchia. Negli anni Ottanta ha lavorato come ricercatore presso il “Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilization” nella State University of New York-Binghamton, dove ha conseguito il dottorato in sociologia nel 1990. È specialista di Storia economica e sociale, e anche di Storia delle idee. Insegna Mediterranean Cinema and Literature nel Master in “Media and Cultural Studies” (METU). Oltre a numerosi articoli di economia politica e storia economica, ha pubblicato monografie in turco e in inglese nel settore dei Mediterranean Studies.

Daniele Palermo

daniele.palermo@unipa.it

Ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo, ha svolto ricerche soprattutto sulle rivolte di antico regime, soffermandosi in particolare su quelle siciliane degli anni 1647 e 1648 con alcuni saggi su «Mediterranea - ricerche storiche» e infine con la monografia *Sicilia 1647: Voci, esempi, modelli di rivolta* (Palermo, 2009). Con Antonino Giuffrida e Fabrizio D'Avenia ha curato i quattro volumi di *Studi storici dedicati a Orazio Cancila* (Palermo, 2011). Attualmente è impegnato in ricerche sulle istituzioni sanitarie degli stati italiani nel XVIII secolo.

Carla Pedicino

carla.pedicino@gmail.com

Ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno. Si è dedicata a temi di storia politico-amministrativa con particolare attenzione al fenomeno della venalità degli uffici nel Regno di Napoli tra XVI e XVII secolo. I suoi interessi sono orientati anche su temi concernenti nobiltà e patriziati urbani e le dinamiche di gestione del potere nel Mezzogiorno spagnolo. Ha pubblicato il volume *Questioni storiche e storiografiche. La venalità degli uffici nel Regno di Napoli (secc. XVI-XVII)* (Nocera Inferiore, 2012).

Elena Riva

elena.riva@unicatt.it

Professore associato di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nelle sedi di Milano e di Brescia. Ha scritto diversi articoli e libri sul tema dell'aristocrazia e della cultura nobiliare nell'età moderna e su argomenti di storia politico-istituzionale cinque-settecentesca, con un particolare riferimento all'area geografica della Lombardia, dell'Impero e della monarchia cattolica. Tra questi si ricordano *La riforma imperfetta. Milano*

e Vienna tra 'istanze nazionali' e universalismo monarchico (1789-1796) (Mantova, 2003); Carlo Verri, patrizio, prefetto e possidente (Milano, 2006); *Un cantiere della nazione. La Provincia di Milano in età crispi*na (Milano, 2012). Negli ultimi anni si sta dedicando al tema della cittadinanza e della convivenza civile e a quello delle digital humanities. In tal senso si ricordano il volume miscelaneo *Fare il cittadino. La formazione di un nuovo soggetto sociale nell'Europa tra XIX e XXI secolo* (Soveria Mannelli, 2012; e il saggio *Digital Humanities e Digital History: una nuova cittadinanza dei saperi* (Milano, 2013).

Gianfranco Tore

toreg@unica.it

Professore associato di Storia Moderna nell'Università di Cagliari, si è occupato in prevalenza di problemi di storia politico-istituzionale ed economico-sociale relative agli antichi stati italiani e all'area ispanica. Inizialmente, ha rivolto la propria attenzione a studi sul tema della produzione agricola, del consumo alimentare, delle malattie nella società di antico regime. Nell'ultimo decennio ha focalizzato il proprio interesse sul ruolo svolto dai ceti privilegiati nello Stato di antico regime, sullo studio dei peculiari processi di funzionamento degli antichi parlamenti, sulla loro evoluzione dinamica, sul rapporto tra cultura e potere. Tra le sue pubblicazioni: *La Sardegna nell'età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale (1620-1630)* (Milano, 1995); *Il Parlamento straordinario del Viceré Gerolamo Pimentel, Marchese di Bayona (1626)* (Cagliari, 1999); e *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto, presidente del Regno* (Cagliari, 2007).

Nuria Verdet Martínez

nuriaverdet@uv.es

Dottore di ricerca in Storia Moderna presso l'Università di Valencia (2014), con la tesi *Francisco Jerónimo de León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores*. Attualmente è componente del gruppo di lavoro del progetto di ricerca "Nuevas perspectivas de historia social en los territorios hispánicos del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna" (HAR2014-53298-C2-1). La sua ricerca si è focalizzata sulla storia politica della monarchia spagnola in età moderna, il profilo sociale e culturale dei funzionari reali e le opere giuridiche da questi pubblicate lungo il XVII secolo. È autrice del libro *Francisco Jerónimo de León. Un letrado al servicio de la corona* (Valencia, 2014).

INDICE

<i>Introduzione</i> di Rossella Cancila	V
<i>Tomo primo</i> QUADRI REGIONALI	
Tulips Have no Scent: Philological Testimonies to the Breakdown of Feudalism in the Western Balkans <i>di Persida Lazarević Di Giacomo</i>	5
Substance and Decorum in Mediterranean Feudalism: The Case of Ottoman Lebanon <i>di Eyüp Özveren</i>	29
Il feudalesimo adriatico nell'età moderna <i>di Giovanni Brancaccio</i>	49
Les fiefs de Corfou au cours des Temps Modernes <i>di Nikos E. Karapidakis</i>	81
La propiedad vinculada en la Valencia del siglo XVII <i>di Nuria Verdet Martínez</i>	99
Feudo e nobiltà nella Sardegna spagnola <i>di Gianfranco Tore</i>	117
La 'resistenza' del feudo in Lombardia tra Sette e Ottocento <i>di Elena Riva</i>	139
La nobiltà feudale nel Granducato di Toscana tra Sette e Ottocento: norme, caratteri, rappresentazione <i>di Marcella Aglietti</i>	165

Tra conservazione e innovazione: studi recenti sulla feudalità nel Mezzogiorno moderno <i>di Aurelio Musi</i>	185
Il feudo siciliano nella coscienza giuridica tardo-settecentesca: concessioni, natura, forma <i>di Rossella Cancila</i>	207
Tra economia, politica e società: la “questione feudale” nei regni di Napoli e di Sicilia nel XVIII secolo <i>di Daniele Palermo</i>	229
Allodialità e feudalità nei regni di Napoli e di Sicilia <i>di Luigi Alonzi</i>	263
L’abolizione della feudalità e il culto degli onori nella Sicilia del 1812 <i>di Antonino Giuffrida</i>	289
 <i>Tomo secondo FEUDI E GIURISDIZIONI</i>	
Feudalismo, gobierno y señorío en la Castilla moderna <i>di David García Hernán</i>	319
Señorío eclesiástico y jurisdicción en la Corona de Castilla (siglos XVI-XVIII) <i>di María López Díaz</i>	351
Feudi e giurisdizioni nell’Italia di mezzo: Legazioni dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana <i>di Stefano Calonaci</i>	381
Comunità e baroni tra Cinque e Seicento nella Sardegna spagnola <i>di Giovanni Murgia</i>	415
Le Regie Udienze provinciali nel Regno di Napoli dalle riforme del conte di Lemos alla fine dell’antico regime <i>di Giuseppe Cirillo</i>	437

Tiranni e cervelli torbidi. Contestazioni della giurisdizione feudale nel Regno di Napoli tra XVII e XVIII secolo <i>di Domenico Cecere</i>	469
Il ruolo delle nobildonne nelle dinamiche feudali tra XVI e XVII secolo nel principato di Caserta <i>di Maria Anna Noto</i>	487
«Vegliare a vantaggio de' comuni». Il contenzioso ecclesiastico nella documentazione della Commissione delle cause feudali <i>di Vittoria Fiorelli</i>	521
Per una storia della feudalità ecclesiastica nell'area del Mediterraneo occidentale: studi recenti e prospettive <i>di Elisa Novi Chavarria</i>	535
Conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli in età moderna: l'università di Mesagne contro il marchese Barretta <i>di Angelo Di Falco</i>	551
Un feudo ecclesiastico in Principato Ultra: l'abbazia del Goletto <i>di Carla Pedicino</i>	581
<i>Gli Autori</i>	597

Grafica e impaginazione
VALERIA PATTI
Stampa
FOTOGRAF S.R.L. - PALERMO
per conto di New Digital Frontiers
Giugno 2015